Data Delibera **19/01/2021** N. **1** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **GRANDI EVENTI**

Rinnovo Protocollo di Intesa tra l'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria - CO.LOC.LAZIO1 e la Federazione Italiana Sport Equestri

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	che il parco ostacoli utilizzato per i concorsi dello CSIO di Roma è stato immagazzinato per gli anni 2015-2016-2017-2018-2019-2020 presso l'Ippodromo Militare di Tor di Quinto;
ACCERTATA	la disponibilità dell'ANAC a concedere anche per il 2021 le strutture in concessione alla stessa presso l'Ippodromo Militare di Tor di Quinto a Roma per immagazzinare gli ostacoli utilizzati per lo CSIO di Roma e per manifestazioni di interesse federale;
CONSIDERATO	il costo del tariffario vigente predisposto dal Demanio pari ad € 3.10 al mq quale canone mensile;

DELIBERA

di autorizzare la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa tra l'ANAC CO.LOC.LAZIO 1 e la Federazione Italiana Sport Equestri in base al quale vengono concessi i locali necessari per lo stoccaggio degli ostacoli utilizzati per lo CSIO di Roma ed eventuali manifestazioni di interesse federale per il periodo Gennaio-Dicembre 2021. I locali, situati presso l'Ippodromo Militare di Tor di Quinto sono concessi in co-uso ed hanno una superficie di 100 mq. Il costo del tariffario vigente e predisposto dal Demanio è pari ad € 3.10 al mq quale canone mensile per un totale annuale di € 3.720,00 IVA esclusa

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.213. - GRANDI EVENTI	CEB.016	1.01.02.02.01	Rinnovo Protocollo di Intesa tra l'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria - CO.LOC.LAZIO1 e la Federazione Italiana Sport Equestri	3.720,00

Totali Delibera nr. 1 del 19/01/2021 **3.720,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **2** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **GENERICO**

Proroga dell'efficacia delle misure previste dalla delibera n. 1063 del 16 dicembre 2020

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la delibera n. 423 dell'8 maggio 2020 che introduceva agevolazioni a favore dei tesserati in considerazione dell'emergenza COVID-19;
VISTE	le delibere n. 658 del 1° settembre 2020 e n. 1063 del 16 dicembre 2020 che hanno prorogato rispettivamente l'efficacia fino al 31/12/2020 e fino al 1° febbraio 2021;
CONSIDERATO	necessario prorogare l'efficacia delle agevolazioni in considerazione del perdurare dell'Emergenza Epidemiologica;
SENTITO	il parere dei Direttori Sportivi;

DELIBERA

di prorogare l'efficacia delle misure previste dalla delibera n. 1063 del 16 dicembre 2020 fino al 30 aprile 2021.

La suddetta delibera non comporta oneri di spesa.

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Allegato

Data Delibera **01/09/2020** N. **658** Anno **2020**

Dipartimento/Settore: **GENERICO**

Proroga modifica requisiti per conseguimento Brevetto in tutte le discipline sportive equestri.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la delibera n. 423 del 08/05/2020;
TENUTO CONTO	dell'opportunità di prorogare l'agevolazione a favore degli atleti tesserati impegnati a conseguire il Brevetto nelle diverse discipline sportive equestri in considerazione del perdurare dello stato di emergenza Covid-19;
SENTITO	il parere dei Direttori Sportivi;

DELIBERA

di prorogare al 31 dicembre 2020 le modifiche ai requisiti necessari per conseguire il Brevetto nelle discipline del Salto Ostacoli, Completo, Dressage, Volteggio, Pony Trotto, Horseball, Attacchi, Arena Polo, Polo, Avviamento alla Campagna, Endurance, Cross, Palii e Quintane, Equitazione Americana, Reining e Mounted Games per come definiti nella delibera n. 423 del 08/05/2020.
Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Allegato

Data Delibera **16/12/2020** N. **1063** Anno **2020**

Dipartimento/Settore: **GENERICO**

Proroga dell'efficacia delle misure previste dalla delibera n. 658 del 1° settembre 2020

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la delibera n. 423 dell'8 maggio 2020 che introduceva agevolazioni a favore dei tesserati in considerazione dell'Emergenza COVID -19.
VISTA	la delibera n. 658 del 1° settembre 2020 che ha prorogato l'efficacia di queste misure fino al 31/12/2020;
CONSIDERATO	necessario prorogare l'efficacia delle agevolazioni in considerazione del perdurare dell'Emergenza Epidemiologica;
SENTITO	il parere dei Direttori Sportivi.

DELIBERA

di prorogare l'efficacia delle misure previste dalla delibera n. 658 del 1° settembre 2020 fino al 1° febbraio 2021.

La suddetta delibera non comporta oneri di spesa.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **3** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO**

Integrazione Quote FISE 2021

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la delibera n. 889 del 17 novembre 2020 con la quale è stato approvato il libro delle Quote 2021
RITENUTO OPPORTUNO	apportare le integrazioni contenute nel documento allegato alla presente delibera, relative ad aggiornamenti quote Licenze d'ospite Horseball, Corso di Formazione direttori di campo 1° livello e Concorsi Promozionali e di Sviluppo per attività ludico-addestrativa Club.

DELIBERA

di approvare il documento allegato per l'anno 2021.

La presente delibera non comporta oneri di spesa.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **4** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO**

Iscrizione equidi al Ruolo Federale del Cavallo - Appendice Libri I - Regolamento Generale

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la delibera n. 167 del 2 luglio 2020 - della Giunta Nazionale del CONI - per l'approvazione del Libro I – Regolamento Generale "Norme di Attuazione dello Statuto"
TENUTO CONTO	del D.L., approvato dal Consiglio dei Ministri ed attualmente all'esame delle competenti Commissioni del Parlamento, che prevede l'introduzione del "Cavallo Atleta nell'ordinamento giuridico italiano;
VALUTATO	opportuno definire con chiarezza le procedure per l'iscrizione equidi al Ruolo Federale del Cavallo;
VALUTATA	la procedura predisposta dal Centro Elaborazione Dati – Ufficio Tesseramento Cavalli;

DELIBERA

Di approvare il testo allegato come Appendice 1 del Libro I "Norme di Attuazione dello Statuto" – Regolamento Generale.
- di disporre che l'efficacia delle norme in esso previste per come oggi modificato decorra dal 20.01.2021;
- di disporre la pubblicazione del testo regolamentare approvato in versione pdf sul sito FISE;
- di disporre la pubblicazione del testo regolamentare approvato con evidenza delle modifiche oggi apportate in versione pdf sul sito FISE;
- di disporre che il testo allegato: Regolamento per l'iscrizione dei cavalli alla FISE per come oggi approvato sia archiviato in formato word presso l'Ufficio del Segretario Generale individuato a tal fine
  Ufficio Affari Legali – al fine di agevolmente disporne per ogni futura ulteriore modifica che si rendesse necessaria;
- di disporre la cessazione di efficacia a far tempo dal 20.01.2021 di ogni precedente regolamento, normativa, delibera, che contenga previsioni e prescrizioni contrarie a quanto oggetto del
  Regolamento per l'iscrizione dei cavalli alla FISE per come oggi approvato;
- di disporre che eventuali ulteriori successive modifiche a detto regolamento oggi approvato per come allegato siano sempre apportate al testo integrale per come ora archiviato e sia eseguita analoga procedura a quanto qui deliberato per mantenere unicità del Testo vigente.

La presente delibera non comporta spese.

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **5** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO**

Ratifica delibera n. 175 del 22.12.2020 - Proroga del termine per il ricevimento delle richieste di chiarimenti sino al giorno 7 gennaio 2021, ore 12:00 - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza e brokeraggio ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, art. 106 per Federazione Italiana Sport Equestri (CIG- 852528688F).

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	delibera n. 890 del 17.11.2020 con cui è stata deliberata la procedura di gara aperta, sopra soglia comunitaria, a norma dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., finalizzata all'affidamento, per il triennio 1 luglio 2021-30 giugno 2024, del servizio di assistenza e brokeraggio assicurativo di cui al D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, art. 106 e principalmente, in ordine di importanza: (i) gestione sinistri con la Compagnia assicuratrice selezionata; (ii) servizio di consulenza in campo assicurativo e nella selezione di provider per la liquidazione sinistri; (iii) ove necessario, assistenza alla redazione della documentazione di gara finalizzata alla selezione della Compagnia assicuratrice e alla stipulazione del contratto di assicurazione;
VISTO	l'79 del D.lgs. n. 50/2016;

DELIBERA

di ratificare la delibera in oggetto.

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **22/12/2020** N. **175** Anno **2020**

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO**

Proroga del termine per il ricevimento delle richieste di chiarimenti sino al giorno 7 gennaio 2021, ore 12:00 - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza e brokeraggio ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, art. 106 per Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.) – (CIG- 852528688F).

IL PRESIDENTE

VISTO	l'art. 27 comma 9 dello statuto federale;
VISTA	la delibera n. 890 del 17.11.2020 con cui è stata deliberata la procedura di gara aperta, sopra soglia comunitaria, a norma dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., finalizzata all'affidamento, per il triennio 1 luglio 2021-30 giugno 2024, del servizio di assistenza e brokeraggio assicurativo di cui al D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, art. 106 e principalmente, in ordine di importanza: (i) gestione sinistri con la Compagnia assicuratrice selezionata; (ii) servizio di consulenza in campo assicurativo e nella selezione di provider per la liquidazione sinistri; (iii) ove necessario, assistenza alla redazione della documentazione di gara finalizzata alla selezione della Compagnia assicuratrice e alla stipulazione del contratto di assicurazione;
CONSIDERATA	la complessità dell'appalto e le numerose richieste di chiarimenti pervenute ad oggi;
ACCERTATO	all'art. 79 del D.lgs. n. 50/2016, che disciplina la fissazione dei termini, che nulla osta a procedere con la proroga;
SENTITO	il parere della società di consulenza Price Waterhouse Cooper;
ACQUISITO	il nulla osta del Responsabile Unico del Procedimento;
VERIFICATO	il sussistere dei requisiti per la deliberazione d'urgenza per consentire la più ampia partecipazione alla gara in oggetto;

DELIBERA

di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento alla proroga del termine per il ricevimento delle richieste di chiarimenti relative alla procedura di gara di cui in oggetto sino al 7 gennaio 2021.

Il presente provvedimento non comporta spese.

Il Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **6** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO**

Ratifica delibera n. 176 del 22/12/2020 - Integrazione attribuzione compensi dei componenti degli Organi di Giustizia per l'anno 2020 pari a euro 12.000,00. CEB 089 OB 2.01.02

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la delibera presidenziale n. 176 del 22/12/2020 di integrazione delle delibere n. 118 del 4/2/2020 e n. 1000 del 16/12/2020 con un importo pari a euro 12.000,00 per le spese relative alle fatture degli Organi di Giustizia per l'anno 2020;
CONSIDERATA	la necessità di procedere al pagamento delle suddette fatture. relative all'anno 2020;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 176 del 22/12/2020 di integrazione attribuzione compensi dei componenti degli Organi di Giustizia per l'anno 2020 pari a euro 12.000,00. CEB 089 OB 2.01.02 previsto nel Funzionamento per le spese relative all'attività dell'anno 2020 dei componenti degli Organi di Giustizia

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **22/12/2020** N. **176** Anno **2020**

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO**

Integrazione attribuzione compensi dei componenti degli Organi di Giustizia per l'anno 2020 pari a euro 12.000,00. CEB 089 OB 2.01.02

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;

VISTE le delibere n. 118 del 4/2/2020 e n. 1000 del 16/12/2020, rispettivamente di attribuzione compensi e integrazione compensi per i componenti degli Organi di Giustizia per l'anno 2020;

CONSIDERATA l'esigenza di integrare la somma in precedenza deliberata, che risultava essere non sufficiente per il saldo complessivo delle fatture dei componenti degli Organi di Giustizia, alla luce delle numerose recenti riunioni e camere di consiglio svolte dai componenti del Tribunale Federale, della Corte Federale d'Appello, del Giudice Sportivo e della Commissione Federale di Garanzia;

DELIBERA

di integrare le delibere n. 118 del 4/2/2020 e n. 1000 del 16/12/2020 con l'importo di € 12.000,00 previsto nel Funzionamento per le spese relative all'attività dell'anno corrente dei componenti degli Organi di Giustizia.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2020	1.206. - FUNZIONAMENTO	CEB.089	2.01.02.	Integrazione attribuzione compensi dei componenti degli Organi di Giustizia per l'anno 2020 pari a euro 12.000,00. CEB 089 OB 2.01.02	12.000,00

Totali Delibera nr. 176 del 22/12/2020 **12.000,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Il Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **7** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO**

Ratifica delibera n. 2 del 08/01/2021 - Proroga Tesseramento

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la delibera del Presidente n. 2 dell'08/01/2021 relativa alla proroga del tesseramento;
RICONOSCIUTI	i requisiti di estrema urgenza attesa la necessita' di prevedere la proroga della validità del tesseramento 2020 fino al 15 febbraio 2021, per venire incontro alle esigenze dei tesserati anche in considerazione delle difficoltà oggettive derivanti dalla perdurante emergenza COVID-19.

DELIBERA

di ratificare la delibera in oggetto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **08/01/2021** N. **2** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO**

Proroga Tesseramento

IL PRESIDENTE

VISTO	l'art. 27 comma 9 dello statuto federale;
VISTA	la delibera n. 889 del 17/11/2020;
VALUTATO	opportuno consentire una maggiore flessibilità nel rinnovo del tesseramento 2021 per venire incontro alle esigenze dei tesserati anche in considerazione delle difficoltà oggettive derivanti dalla perdurante emergenza COVID-19;

DELIBERA

di prevedere la proroga della validita' del Tesseramento 2020 fino al 15 febbraio 2021.

La presente delibera non comporta oneri di spesa.

Il Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **8** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **ATTACCHI**

Ratifica Delibera del PRESIDENTE n. 174 del 22/12/2020 riguardante: Approvazione calendario 2021 Disciplina Attacchi e assegnazione Campionato Italiano di Combinata e Coppa delle Regioni.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
ESAMINATA	la delibera n. 174 assunta ai sensi dell'art. 27, comma 9 dello Statuto, dal Presidente Federale in data 22/12/2020 riguardante: Approvazione calendario 2021 Disciplina Attacchi e assegnazione Campionato Italiano di Combinata e Coppa delle Regioni;
RICONOSCIUTA	l'opportunità della deliberazione e l'esistenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 174 assunta dal PRESIDENTE in data 22/12/2020.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **22/12/2020** N. **174** Anno **2020**

Dipartimento/Settore: **ATTACCHI**

Approvazione calendario 2021 Disciplina Attacchi e assegnazione Campionato Italiano di Combinata e Coppa delle Regioni.

IL PRESIDENTE

VISTO	l'art. 27 comma 9 dello statuto federale;
PRESO ATTO	che il Dipartimento Attacchi ha organizzato una serie di riunioni con i referenti regionali per la stesura del Calendario 2021 di disciplina;
CONSIDERATO	che in accordo con i referenti regionali sono state decise anche date e luogo di svolgimento delle manifestazioni di interesse federale cosi come segue: Campionato Italiano di Combinata: Scuderie San Giorgio (Verolanuova) 22/23 maggio 2021, insieme al Campionato Italiano Junior e Pony, Campionato Italiano Para Driving e Sport Integrati. Coppa delle Regioni Attacchi: presso Ippodromo di Ferrara 24/25 luglio 2021 Mentre il Campionato di Completo Attacchi è ancora in fase di definizione, in attesa della pianificazione delle attività ai Pratoni del Vivaro (Rocca di Papa), probabile sede di svolgimento in considerazione delle attività di preparazione necessarie in vista dei prossimi WEG 2022.
NELL'ESIGENZA	di assumere tale provvedimento d'urgenza al fine di provvedere alla pubblicazione del Calendario 2021 delle manifestazioni di Attacchi per consentire ai Guidatori una adeguata organizzazione della prossima stagione agonistica;
SENTITO	il parere favorevole del Consigliere Luca D'Oria incaricato di seguirne le vicende e del Direttore Sportivo delle Discipline non Olimpiche Duccio Bartalucci;

DELIBERA

- di approvare la pubblicazione del calendario delle manifestazioni Attacchi 2021 cosi come da documento allegato;

- di assegnare il Campionato Italiano di Combinata e Coppa delle Regioni così come segue:

Campionato Italiano di Combinata: Scuderie San Giorgio (Verolanuova) 22/23 maggio 2021, insieme al Campionato Italiano Junior e Pony, Campionato Italiano Para Driving e Sport Integrati.

Coppa delle Regioni Attacchi: presso Ippodromo di Ferrara 24/25 luglio 2021

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Il Presidente

Avv. Marco Di Paola

MANIFESTAZIONI 2021 - ATTACCHI -

Comitato Organizzatore	Località	Tipologia manifestazione	DATA INIZIO	DATA FINE	In sinergia con la Commissione
Comitato Regionale Puglia	Horse Club Terra Jonica	Jump and Drive	13/02/2021	14/02/2021	
Comitato Regionale Toscana	Migliarino	Combinata- tappa Camp.Toscano	27/02/2021	28/02/2021	
Comitato Regionale Toscana	Boccadarno	Combinata+2tappa Cam.to Toscano +Sport Integrati+Derby	13/03/2021	14/03/2021	
Scuderia Guidetti	Modena	Combinata, concorso di sviluppo e tappa Campionato Regionale	20/03/2021		
Exloo (NED)		CAI	25/03/2021	28/03/2021	
Sporting Club Paradiso	Sommacampagna	Combinata	28/03/2021		
Comitato Regionale Toscana	Migliarino - Boccadarno	Combinata + concorso di sviluppo e tappa Campionati Regionali	05/04/2021		
Comitato Regionale Umbria		Combinata + 1 tappa Campionato Umbro	10/04/2021	11/04/2021	
Scuderie San Giorgio	Verolanuova	Combinata	11/04/2021		
Kronenberg (NED)		CAI	15/04/2021	18/04/2021	
Kladruby (CZE)		CAI	15/04/2021	18/04/2021	
C.I. Lo Stradello	Reggio Emilia	Completo + Combinata + concorso di sviluppo e tappa Campionati Regionali	24/04/2021	25/04/2021	
Selestat (FRA)		CAI	28/04/2021	02/05/2021	
Comitato Regionale Puglia	Circolo Ippico Zizzi	Combinata +Derby amatoriale	01/05/2021	02/05/2021	

Viechtwang (AUT)		CAI	07/05/2021	09/05/2021	
Comitato Regionale Umbria	Umbria	Combinata + 2 tappa Camp.to Umbro	08/05/2021	09/05/2021	
Bornem (BEL)		CAI	19/05/2021	23/05/2021	
Scuderie San Giorgio	Verolanuova	Campionato Italiano Combinata + Camp Ita Jun e Pony + Camp. Ita Paradriving e Sport Integrati	22/05/2021	23/05/2021	
ASD Team Giacovelli	Locorotondo (BA)	Combinata e amatoriale	29/05/2021	30/05/2021	
Saumur (FRA)		CAI	02/06/2021	06/06/2021	
Vecses (HUN)		CAI	03/06/2021	06/06/2021	
Ippodromo di Padova	Padova	Completo + Campionato Reg Veneto	05/06/2021	06/06/2021	
Altenfelden (AUT)		CAI	17/06/2021	20/06/2021	
C.I. Lo Stradello	Reggio Emilia	Completo + Combinata + concorso di sviluppo e tappa Campionati Regionali	19/06/2021	20/06/2021	
Comitato Regionale Puglia	C.I.Il Nero Luminoso	Combinata +Derby amatoriale	20/06/2021	21/06/2021	
Pleternica (CZE)		CAI	25/06/2021	27/06/2021	
ASD Team Giacovelli	Locorotondo (BA)	Combinata e amatoriale	26/06/2021	27/06/2021	
Scuderie San Giorgio	Verolanuova	Completo + Campionato Lombardo di Combinata	03/07/2021	04/07/2021	
CR Emilia Romagna	Ippodromo di Ferrara	Coppa delle Regioni	24/07/2021	25/07/2021	
Kisber Aszar (HUN)		CAI	04/08/2021	08/08/2021	
Schildau (GER)		WCH PARA	05/08/2021	08/08/2021	
Drebkau (GER)		CAI	12/08/2021	15/08/2021	
Comitato Regionale Toscana	Montecatini	Incanto Liberty - Tradizione ed Eleganza	13/08/2021	15/08/2021	
Lamotte Beuvron (FRA)		CH-EU	25/08/2021	29/08/2021	
Gruppo Romagna Attacchi	Forli	Combinata + concorso di sviluppo e tappa Campionati Regionali	29/08/2021		
Mezohegyes (HUN)		WCH YH	30/08/2021	03/09/2021	
Budapest (HUN)		CH EU 4	30/08/2021	03/09/2021	

FISE	da definire	PONYADI	01/09/2021	04/09/2021	
Kronenberg (NED)		WCH PARIGLIE	08/09/2021	12/09/2021	
WCH PONY Le Pin su Haras (FRA)		WCH PONY	16/09/2021	19/09/2021	
Comitato Regionale Toscana	Migliarino	Combinata+Sport Integrati+ Derby + candidatura per Finale Coppa Italia Amatoriale	18/09/2021	19/09/2021	o 25/09 -26/09
Gruppo Romagna Attacchi	Forli	Combinata + concorso di sviluppo e tappa Campionati Regionali	19/09/2021		
Comitato Regionale Puglia	Circolo Ippico Zizzi	Derby agonistico e amatoriale	25/09/2021	26/09/2021	
Comitato Regionale Veneto	Luogo da definire	Combinata	26/09/2021		
Comitato Regionale Umbria		Combinata + 4 tappa Camp.to Umbro e finale Camp.to Interregionale	02/10/2021	03/10/2021	
Scuderie San Giorgio	Verolanuova	Combinata	10/10/2021		
Comitato Regionale Veneto	Sommacampagna	Combinata	da definire		
Comitato Regionale Toscana	da definire	preparazione e verifica Ponyadi			
FISE	Pratoni del Vivaro	Campionati Italiani Completo + Test Event WEC 2022	da definire		
Comitato Regionale Umbria	da definire	preparazione Ponyadi	da definire		
Comitato Regionale Umbria		Combinata + 3 tappa Camp.to Umbro + Derby	data da definire	nel secondo semestre	

Data Delibera **19/01/2021** N. **9** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **DIPARTIMENTO ENDURANCE**

Ratifica Delibera del PRESIDENTE n. 4 del 12/01/2021 riguardante: Aggiornamento Regolamento Gare Endurance 2021

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
ESAMINATA	la delibera n 4 assunta ai sensi dell'art. 27, comma 9 dello Statuto, dal Presidente Federale in data 12/01/2021 riguardante: Aggiornamento Regolamento Gare Endurance 2021;
RICONOSCIUTA	l'opportunità della deliberazione e l'esistenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 4 assunta dal PRESIDENTE in data 12/01/2021.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **12/01/2021** N. **4** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **DIPARTIMENTO ENDURANCE**

Aggiornamento Regolamento Gare di Endurance 2021

IL PRESIDENTE

VISTO	l'art. 27 comma 9 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	che il suddetto Regolamento necessitava di alcuni aggiornamenti tra i quali in particolare il punteggio binomio nelle categorie Debuttanti e Concorso Sviluppo, nonché l'inserimento del Regolamento Coppa Italia Giovani Cavalli in sostituzione del Regolamento Coppa Italia, che è stata eliminata;
VALUTATA	la bozza del Regolamento con i Referenti Regionali per l'opportuna condivisione e analisi delle modifiche proposte;
NELL'ESIGENZA	di assumere tale provvedimento d'urgenza al fine di applicare il Regolamento Endurance aggiornato al 2021 già nella prima gara in programma nei giorni 16/17 gennaio 2021;
SENTITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo delle Discipline non Olimpiche Duccio Bartalucci;

DELIBERA

- di approvare il Regolamento Gare di Endurance edizione 2021;
- di disporre la pubblicazione del Regolamento Gare di Endurance per come qui approvato, in formato pdf, sul sito FISE;
- di disporre l'archiviazione del Regolamento Gare di Endurance per come qui approvato, in formato word, presso l'ufficio del Segretario Generale individuato a tal fine – Ufficio Affari Legali - al fine di agevolmente disporne per ogni futura
ulteriore modifica che si rendesse necessaria;
- di disporre la cessazione di efficacia di ogni precedente regolamento, normativa, delibera, che contenga previsioni e prescrizioni contrarie a quanto oggetto del Regolamento Gare di Endurance qui approvato;
- di disporre che eventuali ulteriori successive modifiche a detto Regolamento siano sempre apportate al testo integrale per come ora archiviato e sia seguita analoga procedura a quanto qui deliberato per mantenere unicità del testo vigente.

La presente non comporta impegni di spesa

Il Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **10** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **SETTORE GIUDICI**

Ratifica delibera Presidente n°1 riguardante la nomina collegio giudicante Nomina Presidenti e componenti di Giuria manifestazione di interesse Federale

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
ESAMINATA	la delibera n. 1 assunta dal Presidente Federale in data 7 gennaio 2021 riguardante a nomina collegio giudicante Nomina Presidenti e componenti di Giuria manifestazione di interesse Federale;
RICONOSCIUTI	i requisiti di estrema urgenza attesa la necessità di nominare al più presto il collegio giudicante della manifestazione di Pontedera del 5/7 febbraio;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.1 assunta dal Presidente in data 7 gennaio 2021.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **07/01/2021** N. **1** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **SETTORE GIUDICI**

Nomina Presidenti e componenti di Giuria manifestazione di interesse Federale

IL PRESIDENTE

VISTA	l'art. 27 comma 9 dello statuto federale;
ESAMINATO	che i nominativi dei Presidenti e componenti di giuria sono stati designati dalla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara;
RICONOSCIUTI	i requisiti di estrema urgenza, attesa la necessità di nominare al più presto la composizione del collegio giudicante dei Campionati Italiani indoor a squadre, master Italia individuale etc. Pontedera 5-7 febbaio 2021;

DELIBERA

la nomina del Presidente e componenti di Giuria della manifestazione di interesse Federale di seguito riportata:

5 - 7 febbraio 2021 Campionati Italiani indoor a squadre, Master Italia individuale - Pontedera

Presidente: Silvia STEVAN 000533/E;
Giuria Katia ANTICHI FISE012026, Vanna SANDRINI 1257/F, Elisabetta PARODI 2049/A, Stefania BUONAMICI 405/F;
Chief Steward: Antonio MOTZO 000427/G;
Assistenti: Luca MASI 003219/E;

Il Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **11** Anno **2021**

AFFILIAZIONI

Ratifica delibera del Presidente n. 3 del 11/01/2021 riguardante: Riconoscimento ai fini sportivi dell'Associazione Asd Centurione Horses - Cod.:3492929 del Comitato Regionale Abruzzo, alla F.I.S.E..

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 comma 2 lettera G dello statuto federale;
ESAMINATA	la delibera n. 3 assunta ai sensi dell'art.27, comma 7 dello statuto, dal Presidente in data 11/01/2021 riguardante Riconoscimento ai fini sportivi dell'Associazione Asd Centurione Horses - Cod.:3492929 del Comitato Regionale Abruzzo, alla F.I.S.E..
RICONOSCIUTA	l'opportunità della deliberazione e l'esistenza dei requisiti di necessità di estrema urgenza.

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 3 assunta dal Presidente in data 11/01/2021.

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **11/01/2021** N. **3** Anno **2021**

AFFILIAZIONI

Riconoscimento ai fini sportivi: Nati per cavalcare" - Cod.: 3492948 - Asd Centurione Horses - Cod.:3492929 Comitato Regionale Abruzzo.

IL PRESIDENTE

VISTO	L'art. 27 comma 9 dello Statuto Federale;
ESAMINATE	Le richieste di nuova affiliazione pervenute dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche in oggetto;
VALUTATO	che le richieste presentate sono relative a Enti che sollecitano l'affiliazione per poter tesserare allievi e atleti e per procedere all'iscrizione al Registro CONI delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche.
VALUTATO	opportuno favorire l'inizio dell'attività dell'ente sino alla data del prossimo Consiglio Federale in programma per il prossimo 19 gennaio 2021;
ESAMINATE	le pratiche dal competente ufficio federale, il quale rileva la necessità di procedere, in data immediatamente successiva al riconoscimento, con le integrazioni e le modifiche di seguito riportate, affinche le stesse rispettino le vigenti norme CONI e F.I.S.E.: Lo statuto dell'ASD Nati per Cavalcare dovrà prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive CONI, nonché allo Statuto Federale e ai regolamenti F.I.S.E., come sancito dall'art.: 5.1/A del Regolamento Generale. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo dovrà essere eletto dall'Assemblea dei Soci come previsto dal principio di democraticità interna (art.5.1/B Reg. Gen). Dall'autocertificazione del Presidente dovrà essere rimossa la richiesta di abilitazione alle discipline olimpiche, per la quale non risultano sussistere i requisiti. La documentazione del Centurione Horses ASD dovrà essere completata con la documentazione planimetrica (art. 6.1 Reg. Gen.). Dovranno inoltre, in entrambe le richieste, essere inserite le dichiarazioni degli istruttori responsabili.
VALUTATA	la sussistenza dei requisiti di urgenza per la suddetta delibera;

DELIBERA

l'affiliazione delle Associazioni in oggetto, l'approvazione degli statuti, ai sensi e per gli effetti dell'art.33 delle norme di attuazione della legge istitutiva del CONI(426/42) che prevede l'approvazione degli statuti delle Associazioni da parte delle Federazioni Sportive Nazionali su delega del Consiglio Nazionale del CONI.
L'affiliazione di ciascun ente di cui alla presente delibera è sospensivamente condizionata ai sensi dell'art. 26.1.7 del libro I del Regolamento Generale al versamento della quota di prima affiliazione/aggregazione entro il decimo giorno successivo alla comunicazione di approvazione della richiesta. L'acquisizione da parte del Comitato Regionale competente degli originali della documentazione prescritta e delle modifiche richieste in preambolo che dovranno essere trasmesse anche agli uffici federali.
Verificato l'avveramento delle condizioni l'affiliazione decorre dalla data odierna.
La presente delibera non comporta spese.

Il Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **12** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO**

Approvazione Libro II del Regolamento Generale - Norme di Amministrazione e Contabilità - edizione 2021

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	he le Norme Transitorie e Finali del Libro I del Regolamento Generale dispone che "A regime si provvede a raccogliere presso apposito ufficio della Federazione ogni esigenza e/o proposta di modifica che emerge in corso d'anno, al fine di procedere in unica soluzione annuale a tutte le modifiche che si ritengono utili e/o opportune. A tal fine il Consiglio Federale annualmente .... provvede a redigere testo con tutte le proposte di modifica condivise, ...";
VALUTATA	la necessità di aggiornare il Libro II Norme di Amministrazione e Contabilità definendo un quadro regolamentare corrispondente alle esigenze emerse nell'applicazione e che recepisca istanze e suggerimenti ricevuti;
ACQUISITO	il parere della Consulta;
SENTITO	Il parere del Collegio dei Revisori dei Conti in relazione alle modifiche introdotte nel Regolamento Generale - Libro II Norme di Amministrazione e Contabilità;

DELIBERA

- di approvare il testo del Libro II - Norme di Amministrazione e Contabilità;
- di disporre che l'efficacia delle norme in esso previste per come oggi modificato decorra dal 20.01.2021;
- di disporre la pubblicazione del testo regolamentare approvato in versione pdf sul sito FISE;
- di disporre la pubblicazione del testo regolamentare approvato con evidenza delle modifiche oggi apportate in versione pdf sul sito FISE;
- di disporre che il testo allegato: Libro II - Norme di Amministrazione e Contabilità per come oggi approvato sia archiviato in formato word presso l'Ufficio del Segretario Generale individuato a tal fine – Ufficio Affari Legali – al fine di agevolmente disporne per ogni futura ulteriore modifica che si rendesse necessaria;
- di disporre la cessazione di efficacia a far tempo dal 20.01.2021 di ogni precedente regolamento, normativa, delibera, che contenga previsioni e prescrizioni contrarie a quanto oggetto al Libro II - Norme di Amministrazione e Contabilità per come oggi approvato;
- di disporre che eventuali ulteriori successive modifiche a detto regolamento oggi approvato per come allegato siano sempre apportate al testo integrale per come ora archiviato e sia eseguita analoga procedura a quanto qui deliberato per mantenere unicità del Testo vigente.

La presente delibera non comporta spese.

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **13** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO**

Approvazione Regolamento di Giustizia FISE - aggiornamento 2021

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	il Regolamento di Giustizia Federale approvato con delibera n. 54 della Giunta Nazionale del CONI del 25 febbraio 2020;
PRESO ATTO	che le Norme Transitorie e Finali del Libro I del Regolamento Generale dispone che "A regime si provvede a raccogliere presso apposito ufficio della Federazione ogni esigenza e/o proposta di modifica che emerge in corso d'anno, al fine di procedere in unica soluzione annuale a tutte le modifiche che si ritengono utili e/o opportune. A tal fine il Consiglio Federale annualmente …. provvede a redigere testo con tutte le proposte di modifica condivise, …….";
SENTITO	il Procuratore Federale e i Presidenti e Vice Presidenti del Tribunale Federale e della Corte d'Appello.
VALUTATA	la necessità di aggiornare il Regolamento di Giustizia Federale definendo un quadro regolamentare corrispondente alle esigenze emerse nell'applicazione e che recepisca istanze e suggerimenti ricevuti;

DELIBERA

- di emendare il vigente Regolamento di Giustizia con le modifiche apportate;
- di conferire mandato al Segretario Generale per la trasmissione al CONI del testo integrale del Regolamento di Giustizia oggi approvato, per le conseguenti attività e per la proposizione alla Giunta Nazionale del CONI per l'approvazione ai fini sportivi;
- di disporre la pubblicazione del testo regolamentare quando approvato dal Coni, in versione pdf, sul sito FISE;
- di disporre la cessazione di efficacia a far tempo dall'approvazione da parte della Giunta del CONI di ogni precedente regolamento, normativa, delibera, che contenga previsioni e prescrizioni contrarie a quanto oggetto del Libro XII Regolamento di Giustizia per come il CONI lo approverà;
- di disporre che il testo allegato: Libro XII Regolamento di Giustizia per come oggi approvato ed eventualmente modificato dal CONI, sia archiviato in formato word presso l'Ufficio del Segretario Generale individuato a tal fine – Ufficio Affari Legali – al fine di agevolmente disporne per ogni futura ulteriore modifica che si rendesse necessaria;
- di disporre che eventuali ulteriori successive modifiche a detto regolamento oggi approvato per come allegato ed eventualmente modificato dal CONI, siano sempre apportate al testo integrale e sia eseguita analoga procedura a quanto qui deliberato per mantenere unicità del Testo vigente.

La presente delibera non comporta spese.

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **14** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO**

Affidamento esecuzioni (extra contratto) Avv. Roberto Fischi

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la delibera del 19/02/2018 n. 96 con cui all'esito della procedura di selezione avviata dalla FISE avente ad oggetto l'affidamento dell'incarico di recupero crediti veniva sottoscritta convenzione con lo Studio legale dell'Avvocato Roberto Fischi;
VISTA	l'allegata convenzione sottoscritta a seguito del predetto provvedimento, che prevede il pagamento di un corrispettivo calcolato in misura percentuale sul valore dell'importo effettivamente recuperato;
CONSIDERATO	che tale attività può essere necessaria nei confronti dei debitori che non provvedano al pagamento all'esito del contenzioso giudiziale conclusosi con loro condanna e che tale attività per i costi di introduzione dell'azione che la caratterizzano non è idonea ad essere retribuita solo al momento dell'effettivo recupero delle somme;
VISTO	il tariffario allegato proposto dallo Studio Fischi , il quale prevede una riduzione del 50% rispetto al tariffario forense per le esecuzioni, mobiliari, immobiliari e presso terzi;
RITENUTO OPPORTUNO	affidare allo Studio Fischi l'attività di recupero crediti in fase esecutiva considerate le condizioni particolarmente vantaggiose già vigenti per le attività relative al recupero crediti condotto nelle fasi stragiudiziale e giudiziale che precedono la fase esecutiva , nonché il buon esito della collaborazione sino ad oggi intercorsa che ha visto lo studio impegnato in diverse azioni di recupero credito tra le quali a titolo esemplificativo quelle nei confronti del Comitato organizzatore Vermezzo, quella nei confronti della società Farmavet e ancora quella nei confronti della società Sedik;
RITENUTO ALTRESI'	congruo il preventivo dei costi di recupero dei crediti in fase esecutiva di cui al predetto tariffario;
CONSIDERATO	che la presente delibera è necessaria ad autorizzare la convenzione che al momento non comprende l' attività di difesa da svolgersi in fase esecutiva;

DELIBERA

- di autorizzare il presidente a sottoscrivere apposito incarico - in via non esclusiva - allo studio dell'Avv. Roberto Fischi alle condizioni indicate nel tariffario predetto;
- di impegnare la somma di € 2.458,24 per un primo interventi, con riserva di redigere ulteriori provvedimenti per altri eventuali contenziosi.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.206. - FUNZIONAMENTO	CEB.099	2.01.04.	Affidamento esecuzioni (extra contratto) Avv. Roberto Fischi	2.458,24

Totali Delibera nr. 14 del 19/01/2021 **2.458,24**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **15** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO**

Attribuzione compensi Procura Federale per l'anno 2021 - Importo complessivo € 40.000,00 - O.B. 2.01.02 CEB 089

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	l'importo di € 40.000,00 previsto nel funzionamento federale per le spese relative all'Ufficio della Procura Federale per l'anno 2021;
RAVVISATA	la necessità si sostenere la spesa per i compensi, rimborso relativo alle spese di viaggio e soggiorno dei componenti della Procura Federale;
RITENUTO	gli importi stabiliti nell' Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per le posizioni nell'Ufficio del Procuratore Federale pubblicato sul sito federale il 7/10/2020;

DELIBERA

di attribuire i seguenti compensi:
Procuratore Federale: € 8.000.00 netti annui oltre al contributo previdenziale INPS o Cassa di Previdenza e di altri oneri, oltre IVA, se dovuta;
Vice Procuratore: 5.000.00 netti annui oltre al contributo previdenziale INPS o Cassa di Previdenza e di altri oneri, oltre IVA, se dovuta;
Procuratore Aggiunto: € 5.000.00 netti annui oltre al contributo previdenziale INPS o Cassa di Previdenza e di altri oneri, oltre IVA, se dovuta;
Sostituto Procuratore: 4.000.00 netti annui oltre al contributo previdenziale INPS o Cassa di Previdenza e di altri oneri, oltre IVA, se dovuta;
Sostituto Procuratore: 4.000.00 netti annui oltre al contributo previdenziale INPS o Cassa di Previdenza e di altri oneri, oltre IVA, se dovuta;
Sostituto Procuratore: 4.000.00 netti annui oltre al contributo previdenziale INPS o Cassa di Previdenza e di altri oneri, oltre IVA, se dovuta;
Per le eventuali spese di trasferta e soggiorno relative ad Udienze e/o interrogatori il rimborso spese documentate di viaggio, vitto e alloggio avviene nel rispetto e nei limiti del Regolamenti Indennità e rimborsi della FISE pubblicato sul sito www.fise.it.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.206. - FUNZIONAMENTO	CEB.089	2.01.02.	Attribuzione compensi Procura Federale per l'anno 2020 - Importo complessivo € 40.000,00 - O.B. 2.01.02 CEB 089	40.000,00

Totali Delibera nr. 15 del 19/01/2021 **40.000,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **16** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO**

Attribuzione compensi Organi di Giustizia e Commissione Federale di Garanzia per l'anno 2021 - Importo complessivo € 50.000,00 - O.B. 2.01.02 CEB 089

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	l'importo di € 50.000,00 previsto nel funzionamento federale per le spese relative all'Ufficio degli Organi di Giustizia per l'anno 2021;
RAVVISATA	la necessità si sostenere la spesa per i compensi, rimborso relativo alle spese di viaggio e soggiorno dei componenti degli Organi di Giustizia;
PREVEDERE	gli importi stabiliti nell' Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per le posizioni negli Organi di Giustizia Endofederali:pubblicato sul sito federale il 7/10/2020;
RITENUTO	opportuno confermare per l'anno 2021 un importo di € 200,00 +IVA è Cassa Avvocati 4% per il gettone di presenza di tutti i Componenti della Commissione Federale di Garanzia, per le eventuali riunioni nel corso dell'anno, ed una indennità aggiuntiva per il Presidente pari ad € 50,00 + IVA + Cassa Avvocati 4%;

DELIBERA

di attribuire i seguenti compensi:
Tribunale Federale
Presidente del Tribunale Federale: € 8.000,00 netti annui oltre al contributo previdenziale INPS o Cassa di Previdenza e di altri oneri, oltre IVA, se dovuta;
Vice Presidente e componenti: € 53,00 - oltre al contributo previdenziale INPS o Cassa di Previdenza e di altri oneri, oltre IVA, se dovuta, per ciascuna udienza e per ciascuna camera di consiglio relativa a singolo procedimento;
Il rimborso spese documentate di viaggio, vitto e alloggio avviene nel rispetto e nei limiti del Regolamento Indennità e Rimborsi della FISE, pubblicato sul sito www.fise.it.

Corte Federale di Appello in funzione propria e di Corte Sportiva d'Appello:
Corte Federale di Appello in funzione propria e di Corte Sportiva d'Appello:
Presidente Corte Federale di Appello e Corte Sportiva d'Appello: € 4.000,00 netti annui oltre al contributo previdenziale INPS o Cassa di Previdenza e di altri oneri, oltre IVA, se dovuta;
Vice Presidente e componenti: € 53,00 - oltre al contributo previdenziale INPS o Cassa di Previdenza e di altri oneri, oltre IVA, se dovuta, per ciascuna udienza e per ciascuna camera di consiglio relativa a singolo procedimento;
il rimborso spese documentate di viaggio, vitto e alloggio avviene nel rispetto e nei limiti del Regolamento Indennità e Rimborsi della FISE, pubblicato sul sito www.fise.it.

Giudice Sportivo Nazionale:
Giudice Sportivo Nazionale: € 53,00 - oltre al contributo previdenziale INPS o Cassa di Previdenza e di altri oneri, oltre IVA, se dovuta, per singola decisione adottata;
il rimborso spese documentate di viaggio, vitto e alloggio avviene nel rispetto e nei limiti del Regolamento Indennità e Rimborsi della FISE, pubblicato sul sito www.fise.it.

Commissione Federale di Garanzia
€ 200,00 + IVA + Cassa Avvocati 4% per il gettone di presenza dei componenti - indennità aggiuntiva di € 50,00 per il Presidente

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.206. - FUNZIONAMENTO	CEB.089	2.01.02.	Attribuzione compensi Organi di Giustizia e Commissione Federale di Garanzia per l'anno 2021 - Importo complessivo € 50.000,00 - O.B. 2.01.02 CEB 089	50.000,00

Totali Delibera nr. 16 del 19/01/2021 **50.000,00**

Data Delibera **19/01/2021** N. **16** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **17** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO**

Commissione Giudicatrice - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza e brokeraggio ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, art. 106 per Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.) – (CIG- 852528688F)

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	che il Consiglio Federale ha disposto l'avvio di una Procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio di assistenza e brokeraggio ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, art. 106 per Federazione Italiana Sport Equestri;
CONSIDERATO	che, ai sensi dell'art. 77 del D.lgs n. 50/16, per le procedure di gara che prevedono qual criterio di aggiudicazione dell'appalto quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è necessario procedere alla nomina di una Commissione Giudicatrice per effettuare la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico e reputato opportuno procedere alla nomina di una commissione e considerato altresì che i componenti della Commissione devono possedere i seguenti requisiti: - devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo; - non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77 commi 5 e 6 del D.lgs 50/16 e, a tal fine, in sede di prima riunione della Commissione devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle clausole;

DELIBERA

- di nominare la Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte presentate dagli Operatori Economici, con la seguente composizione;
1) Claudia Cariati, Presidente;
2) Stefano Ciulli, Commissario;
3)Domenico Landi, Commissario.
- di pubblicare sul sito federale, in ossequio a quanto statuito dall'art. 29 del D.lgs 20/16 il presente provvedimento ed i curricula dei componenti delle Commissioni Giudicatrici.

Il presente Provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **18** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO**

Piccola cassa sede centrale 19 gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 - Funzionario Delegato Meloni Mariangela - € 3.000,00

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
RILEVATO	che, con il fondo di cassa si provvede esclusivamente al pagamento delle piccole spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e locali, delle spese postali, di vettura e per l'acquisto di giornali, pubblicazioni periodiche, spese di rappresentanza, spese per l'acquisto di medaglie, utensileria, di singoli capi di indumenti e divise sportive e similari;
RITENUTO	inoltre, che in detto fondo possono gravare gli acconti per spese di viaggio e di indennità di missione ove non sia possibile provvedervi tempestivamente con mandati tratti sull'Istituto Tesoriere;
RAVVISATA	la necessità di provvedere alla nomina di un Funzionario Delegato per la gestione della piccola cassa per il periodo 19 gennaio 2021 - 31 dicembre 2021;
INDIVIDUATA	nella dipendente Sig.ra Meloni Mariangela quale persona idonea all'assolvimento di tale incarico;
VISTO	il rendiconto finale di chiusura piccola cassa per il periodo 07/10/2020 -31/12/2020 redatto dalla sig.ra Meloni Mariangela quale funzionario delegato giusta delibera n.722 del 06 Ottobre 2020.

DELIBERA

di istituire per il periodo 19 gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 un fondo di piccola cassa di € 3.000,00, reintegrabile durante l'esercizio, fino ad un tetto massimo di € 10.000,00, previa rendicontazione da affidarsi alla dipendente di ruolo Sig.ra Meloni Mariangela . il rendiconto finale di chiusura piccola cassa per il periodo 07/10/2020 -31/12/2020 redatto dalla sig.ra Meloni Mariangela quale funzionario delegato giusta delibera n.722 del 06 Ottobre 2020.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.206. - FUNZIONAMENTO	CEB.014	2.01.04.	Piccola cassa sede centrale 19 gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 - Funzionario Delegato Meloni Mariangela - € 3.000,00	500,00
2021	1.206. - FUNZIONAMENTO	CEB.016	2.01.04.	Piccola cassa sede centrale 19 gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 - Funzionario Delegato Meloni Mariangela - € 3.000,00	500,00
2021	1.206. - FUNZIONAMENTO	CEB.018	2.01.04.	Piccola cassa sede centrale 19 gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 - Funzionario Delegato Meloni Mariangela - € 3.000,00	1.000,00
2021	1.232. - DIPENDENTI	CEB.078	2.01.01.	Piccola cassa sede centrale 19 gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 - Funzionario Delegato Meloni Mariangela - € 3.000,00	1.000,00
				Totali Delibera nr. 18 del 19/01/2021	**3.000,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **19** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO**

Pagamento € 7.499,76 appendice proroga del Contratto Assicurativo Polizza n. 107656007 e 107637208 con la Compagnia Groupama.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la delibera di Consiglio Federale n. 986 del 16 dicembre 2020 relativa alla Proroga del Contratto Assicurativo Polizza n. 107656007 e 107637208 con la Compagnia Groupama
TENUTO CONTO	dell'estratto conto del 24 dicembre 2020 con il quale il broker Mag Spa comunicava l'importo complessivo definitivo della proroga pari ad € 746.565,98 maggiore di € 7.499,76 rispetto alla stima di cui alla delibera citata al punto precedente
CONSIDERATO	che il maggiore importo è dovuto a quanto dovuto per il semestre per l'Appendice alla polizza n. 107656007 presente in allegato
RITENUTO	necessario integrare l'impegno di spesa della citata delibera n. 986 per l'importo di € 7.499,76

DELIBERA

di procedere all'integrazione di € 7.499,76 della delibera di Consiglio Federale n. 986 del 16 dicembre 2020 per la proroga del 1° semestre 2021 relativa all'Appendice citata in premessa.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **20** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO**

Accordo quadro - FISE/Errebian - Fornitura materiali di cancelleria e simili.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATO	che la federazione italiana sport equestri, accertata l'esistenza di un accordo sottoscritto all'esito di una procedura ad evidenza pubblica espletata da Sport e Salute SpA (CIG N. 7832461F46) tra ERREBIAN e la società Sport e salute SpA in virtù del quale le speciali condizioni di fornitura di cancelleria e carta possono essere applicate anche alle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, ha redatto, insieme alla predetta società, un'accordo quadro valido dal momento della sottoscrizione sino al 1 maggio 2022;
ESAMINATE	le condizioni contrattuali proposte che non prevedono alcun vincolo di esclusiva e nessun ordine minimo garantito e ritenuto opportuno, ai sensi di quanto sopra, avvalersi delle speciali condizioni di prezzo della relativa fornitura;
TENUTO CONTO	delle spese per la fornitura di materiale di cancelleria sostenute nel corso del 2020 pari ad € 6.500,00;

DELIBERA

di autorizzare il Presidente a sottoscrivere l'accordo quadro predetto;
di impegnare una somma pari ad € 8.000,00, importo massimo di spesa.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.206. - FUNZIONAMENTO	CEB.018	2.01.04.	Accordo quadro - FISE/Errebian - Fornitura materiali di cancelleria e simili.	8.000,00

Totali Delibera nr. 20 del 19/01/2021 **8.000,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **21** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO**

FISE e Comitato Regionale Lombardia FISE - Avv. Monarca (Appello vs sentenza del Trib. di Milano del 5 novembre 2020 n. 6935 - vicenda TVA). Avv. Michele Modenesi.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la sentenza del Tribunale di Milano datata 5 novembre 2020 n. 6935 che ha deciso in senso totalmente favorevole alla FISE e al Comitato Regionale FISE Lombardia il giudizio R.G. 41773/2018 di opposizione al d.i. n. 13668/2018 (c.d. questione TVA);
VISTO	il Giudizio d'appello instaurato dall'Avv. Monarca per la riforma della sentenza predetta;
RITENUTO OPPORTUNO	provvedere alla difesa di FISE e del Comitato Regionale FISE Lombardia nel Giudizio d'appello sopra citato;
ACCERTATA	la disponibilità dell'Avv. Modonesi, che ha in precedenza assistito con successo la Federazione e il Comitato Regionale FISE Lombardia nel primo grado di giudizio e valutato il professionista idoneo per professionalità e competenza;
VALUTATO CONGRUO	il preventivo che ammonta ad € 3.777,00 oltre IVA al 15% e cassa avvocati (4%), considerato che non è stata indicata alcuna maggiorazione conseguente alla circostanza che le parti convenute in causa sono due (FISE e Comitato Regionale Lombardia), le quali hanno posizioni non coincidenti;
CONSIDERATO	altresì che non è stata apportata alcuna maggiorazione (prevista sino al 30% dall'art. 4 del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018) e che pertanto con la sottoscrizione del preventivo da parte di FISE la stessa riconoscerà che, qualora la sentenza della Corte d'Appello fosse favorevole alla FISE e al Comitato Regionale FISE Lombardia e condannasse l'Avv. Monarca a rimborsare le spese di difesa liquidandole in misura superiore a quella preventivata, sarebbe dovuto al legale incaricato l'importo maggiore liquidato dalla Corte d'Appello, importo che resterebbe comunque a carico della parte soccombente.
RITENUTO	improbabile che nel processo d'appello venga disposta attività istruttoria, così come indicato dall'Avv. Modenesi nel preventivo trasmesso a FISE;
CONSIDERATO	che nel caso in cui, invece, tale fase istruttoria avesse concreto svolgimento, il compenso aggiuntivo sarebbe pari ad € 1.755,00 oltre accessori di legge che potranno nel caso formare oggetto di separato e successivo impegno di spesa da assumere solo qualora tale eventualità dovesse verificarsi;

DELIBERA

sottoscrivere il mandato all'Avv, Michele Modonesi del foro di Milano per una spesa lorda di € 4494,63 secondo le condizioni e i termini riepilogati in premessa e meglio specificati nell'allegato preventivo.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.206. - FUNZIONAMENTO	CEB.099	2.01.04.	FISE e Comitato Regionale Lombardia FISE - Avv. Monarca (Appello vs sentenza del Trib. di Milano del 5 novembre 2020 n. 6935 - vicenda TVA). Avv. Michele Modenesi.	4.494,63

Totali Delibera nr. 21 del 19/01/2021 **4.494,63**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **22** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO**

Autorizzazione alla cancellazione dal libro cespiti federali del cavallo Vicky 2002 di proprietà Fise tessera 10785G

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	della richiesta pervenuta via mail in data 04/01/2021 da parte del sig. Angelo Alpi (tessera Fise n.000112/E) istruttore di III livello
TENUTO CONTO	che dall'anno 2008 il suddetto ha avuto in consegna il cavallo Vicky 2002
ACCERTATE	le condizioni di salute del cavallo, che richiedono l'affidamento presso una struttura adeguata per garantirgli una serena pensione
SENTITO	il parere favorevole del Presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna che ha attestato che il sig. Angelo Alpi ha sempre accudito con cura il cavallo Vicky 2002

DELIBERA

di procedere all'affidamento definitivo del cavallo Vicky 2002 in pensione al sig. Angelo Alpi a titolo gratuito e di autorizzare la cancellazione dal libro cespiti della Federazione.

La presente delibera non comporta oneri di spesa.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **23** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO**

Lettera Incarico per l'anno 2021 - Consulenza in tema di appalti - PricewaterhouseCoopers.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;

VISTO il Codice degli appalti, D.lgs 50/2016 n. 80;

VISTA la delibera n. 14 del 14.01.2020 relativa alla sottoscrizione del contratto di collaborazione con la Società PwC Tax and Legal Services - Consulenza per appalti e bandi di gara 2020;

VISTA la delibera n. 733 del 13.07.2020 relativa al rinnovo del contratto quindi al proseguimento dell'incarico di consulenza in materia di Appalti pubblici sino al 31-12-2020 in considerazione del lavoro più impegnativo previsto per il 2020 (ad es Gara Broker e Gara Assicurazione) nonché ulteriore lavoro extra, non preventivabile, per assisterci nella gestione della contrattualistica da annullare per Piazza di Siena 2020;

PRESO ATTO della esigenza di FISE di un supporto tecnico-specialistico in tema di interpretazione ed applicazione del Codice Appalti, nonché nell'attività di revisione della documentazione delle procedure di gara che FISE intende bandire nel corso dell'anno 2021 e altresì, in tema di assistenza al responsabile del procedimento durante la fase di espletamento delle procedure di gara che verranno avviate;

ACCERTATA la possibilità per FISE di rivolgersi a PwC TLS, società di consulenza il cui aiuto si è dimostrato fondamentale in relazione alle procedure di gara avviate nel 2020 e valutato congruo il preventivo trasmessoci che è pari ad € 25.000,00 oltre oneri di legge e spese vive;

DELIBERA

di autorizzare il presidente a sottoscrivere la lettera di incarico e ad impegnare una somma pari ad € 31.500,00 al lordo di ogni onere di legge ad esclusione delle spese vive, ipotizzate in € 1.000,00.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.206. - FUNZIONAMENTO	CEB.099	2.01.04.	Lettera Incarico per l'anno 2021 - Consulenza in tema di appalti - PricewaterhouseCoopers.	32.500,00

Totali Delibera nr. 23 del 19/01/2021 **32.500,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **24** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO**

Approvazione e sottoscrizione della Convenzione di tirocinio ed orientamento dell'Università LUMSA di Roma.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATO	che FISE da anni promuove e rafforza la collaborazione con il mondo universitario, nell'ottica della massima valorizzazione delle risorse rinvenibili sul territorio e nell'offrire possibilità di acquisizione di significative esperienze di formazione funzionali all'iter formativo;
CONSIDERATO	che l'attività di tirocinio, pur se limitata nel tempo, permette allo studente di conseguire importanti risultati che vanno dall'acquisizione di una visione più reale del mondo produttivo alla possibilità di verifica sul campo delle proprie attitudini, dall'acquisizione di capacità tecniche e comportamentali specifiche alla definizione della scelta dei propri ambiti professionali;
ESAMINATA	la bozza di convenzione ricevuta dalla LIBERA UNIVERSITA' MARIA SS. ASSUNTA (LUMSA) di Roma che che, al fine di agevolare lo studente nelle scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nell'ambito dei processi formativi essendo richiamata all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196, può promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859 e successive modifiche;
VISTO	che FISE ai sensi dell'art.18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore;
PRESO ATTO	dell'interesse dimostrato da Costanza Lucii, studentessa di Diritto internazionale presso la predetta Università e considerata la crescente mole di lavoro per l'Ufficio Legale federale, in considerazione dei rinnovi contrattuali e dei progetti legati all'organizzazione dei WEG 2022;

DELIBERA

autorizzare la sottoscrizione della predetta Convenzione.

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **25** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO**

Mandato Presidente federale Marco Di Paola-valorizzazione e riqualificazione dell'Impianto sportivo denominato "Il Galoppatoio di Villa Borghese".

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la comunicazione (allegato 1) con cui FISE ha richiesto a Roma Capitale di valutare una forma di collaborazione per la valorizzazione dell'Impianto Sportivo del Galoppatoio, ai fini dell'affidamento del bene sopracitato;
VISTA	la nota di risposta del 15,01.2021 della Sindaca Virginia Raggi (allegato 2) con cui FISE è stata invitata a presentare un'istanza ai sensi dell'art. 15 L. 241/90, utilizzando lo strumento dell'accordo tra amministrazioni;
RITENUTO OPPORTUNO	incaricare il Presidente Federale per presentare un progetto della Federazione Italiana Sport Equestri finalizzato ad addivenire ad un accordo di collaborazione ex. Art. 15 della Legge n.241/90 e ss.mm.ii con Roma Capitale finalizzato a realizzare un comune interesse pubblico, nell'ambito delle finalità istituzionali degli enti in questione e, per la FISE, nello specifico, la creazione di un progetto di valorizzazione e riqualificazione dell'Impianto sportivo denominato "Il Galoppatoio di Villa Borghese" in linea con gli interventi effettuati nell'ultimo quadriennio in occasione dello CSIO di Roma – Piazza di Siena;
INDIVIDUATO	nel Segretario Generale il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990;

DELIBERA

- di dare mandato al Presidente Federale a presentare un progetto della Federazione Italiana Sport Equestri finalizzato ad addivenire ad un accordo di collaborazione ex. Art. 15 della Legge n.241/90 e ss.mm.ii con Roma Capitale per la valorizzazione e riqualificazione dell'Impianto sportivo denominato "Il Galoppatoio di Villa Borghese"
- di nominare il Segretario Generale il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990.

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **26** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO**

Approvazione Libro X Segreterie di Concorso - edizione 2021

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
ESAMINATO	che le Norme Transitorie e Finali del Libro I del Regolamento Generale dispone che "A regime si provvede a raccogliere presso apposito ufficio della Federazione ogni esigenza e/o proposta di modifica che emerge in corso d'anno, al fine di procedere in unica soluzione annuale a tutte le modifiche che si ritengono utili e/o opportune. A tal fine il Consiglio Federale annualmente .... provvede a redigere testo con tutte le proposte di modifica condivise, ...";
VALUTATA	la necessità di aggiornare il Libro X Segreterie di Concorso definendo un quadro regolamentare corrispondente alle esigenze emerse nell'applicazione e che recepisca istanze e suggerimenti ricevuti;
ACQUISITO	il parere della Consulta;

DELIBERA

- di approvare il testo del Libro X Segreterie di Concorso;
- di disporre che l'efficacia delle norme in esso previste per come oggi modificato decorra dal 01.02.2021;
- di disporre la pubblicazione del testo regolamentare approvato in versione pdf sul sito FISE;
- di disporre la pubblicazione del testo regolamentare approvato con evidenza delle modifiche oggi apportate in versione pdf sul sito FISE;
- di disporre che il testo allegato: Libro X Segreterie di Concorso per come oggi approvato sia archiviato in formato word presso l'Ufficio del Segretario Generale individuato a tal fine – Ufficio Affari Legali – al fine di agevolmente disporne per ogni futura ulteriore modifica che si rendesse necessaria;
- di disporre che gli Uffici della Formazione, d'intesa con il VicePresidente Basano, adeguino i Regolamenti della Formazione delle Segreterie di Concorso - ove presentassero richiami agli articoli del presente Regolamento – alla numerazione degli articoli dello stesso;
- di disporre la cessazione di efficacia a far tempo dal 01.02.2021 di ogni precedente regolamento, normativa, delibera, che contenga previsioni e prescrizioni contrarie a quanto oggetto dei Libro X Segreterie di Concorso per come oggi approvato;
- di disporre che eventuali ulteriori successive modifiche a detto regolamento oggi approvato per come allegato siano sempre apportate al testo integrale per come ora archiviato e sia eseguita analoga procedura a quanto qui deliberato per mantenere unicità del Testo vigente.

la presente delibera non comporta spese.

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **27** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI**

Emissione della carta di credito federale in favore del Presidente del Comitato Regionale Toscana, Dott.Stefano Serni. Plafond €.5.000,00

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la delibera Regionale n.110 del 21/12/2020 che è parte integrante del presente provvedimento;
PRESO ATTO	della richiesta del Presidente del C.R. FISE Toscana, Dott. Stefano Serni, per l'attivazione di una carta di credito a valere sul conto corrente BNL n.00000000350 intestato al suddetto Comitato Regionale;
RILEVATA	l'esigenza di provvedere all'emissione della carta di credito federale a favore del Presidente del CR. Toscana, Dott. Stefano Serni secondo la disciplina indicata dalle vigenti disposizioni regolamentari in materia nel "Regolamento rimborsi trasferte ed indennità' della FISE" con un plafond di €.5.000,00 nei limiti previsti dall'autonomia amministrativa contabile;
SENTITO	il parere favorevole del Presidente Federale, Avv. Marco Di Paola, purchè la suddetta carta venga utilizzata nei limiti di spesa previsti dal vigente Regolamento;

DELIBERA

di autorizzare l'emissione della carta di credito federale nominativa "Carta Corporate BNL" a favore del Presidente del Comitato Regionale FISE Toscana, Dott. Stefano Serni con un plafond di €.5.000,00.
La presente delibera non comporta oneri di spesa.

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **28** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI**

Soppravvenienze attive/passive Comitati Regionali Lombardia, Veneto e Lazio

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	art.110.10 del Libro II – Norme di Amministrazione e Contabilità approvato con delibera n.231 del Consiglio Federale del 03 Marzo 2020;
PRESO ATTO	della delibera n.161 del 9 Novembre 2020 pervenuta dal Comitato Regionale Lombardia, relativa alla cancellazione del debito 2019 per il Progetto Consorzio Virtuale avviato e non più realizzato con i fornitori MCat di Caterina Terziotti per €.4.800,00 e Ferrario Antonio Industria Grafica per €.4.884,62;
PRESO ATTO	della delibera n.26 del 27 Dicembre 2020 pervenuta dal Comitato Regionale Lazio relativa alla cancellazione del credito 2019 nei confronti della Associazione Ippica Atina per €.935,30 attinente la spettanza dei Campionati Centro Meridionali 2019 e alla cancellazione dei seguenti debiti: - Anno 2017 - debito relativo all'Accademia Caprilli Pratoni del Vivaro per l'acquisto di ostacoli per €.1.500,00 già cancellato in sede di Bilancio Consuntivo 2019 per il quale occorre però perfezionare la procedura contabile. - Anno 2019 - premio per l'amazzone Alessia Sarnò per €.100,00 mai richiesto e quindi non riscosso;
PRESO ALTRESI' ATTO	della delibera n.33 del 18 Dicembre 2020 pervenuta dal Comitato Regionale Veneto relativa alla cancellazione del credito 2019 nei confronti della Associazione Sporting Club Paradiso Horse e Pony per €.406,61 attinente la spettanza dei Campionati Regionali e Progetto Sport 19-22 Aprile 2019;
RITENUTO	opportuno acquisire al Consuntivo 2020 le citate rettifiche ai fini di una corretta rappresentazione contabile;

DELIBERA

per le motivazioni in premessa narrate, di effettuare la cancellazione dei debiti/crediti con correlate rilevazione delle relative sopravvenienze attive e passive dai Bilanci dei Comitati Regionali della Lombardia, Veneto e Lazio e precisamente:

- Lombardia = cancellazione del debito 2019 per il Progetto Consorzio Virtuale avviato e non più realizzato con i fornitori MCat di Caterina Terziotti per €.4.800,00 e Ferrario Antonio Industria Grafica per €.4.884,62;
- Lazio = cancellazione del credito 2019 nei confronti della Associazione Ippica Atina per €.935,30 attinente la spettanza dei Campionati Centro Meridionali 2019;
- Lazio = debito 2017 relativo all'Accademia Caprilli Pratoni del Vivaro per l'acquisto di ostacoli per €.1.500,00 già cancellato in sede di Bilancio Consuntivo 2019 per il quale occorre però perfezionare la procedura contabile;
- Lazio = cancellazione del debito 2019 relativo al premio per l'amazzone Alessia Sarnò per €.100,00 mai richiesto e quindi non riscosso;
- Veneto = cancellazione del credito 2019 nei confronti della Associazione Sporting Club Paradiso Horse e Pony per €.406,61 attinente la spettanza dei Campionati Regionali e Progetto Sport 19-22 Aprile 2019;

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **29** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI**

Sottoscrizione contratto di Collaborazione Amministrativo - Gestionale anno 2021 sig.ra Camin Stefania compenso lordo euro 7.000,00 e rimborsi spesa documentati fino ad euro 3.000,00 Comitato Provinciale Trentino Fise e sig.ra Angioni Paola Francesca Collaborazione occasionale euro 1.000,00 omnicomprensivo Comitato Regionale Sardegna.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	della necessità rappresentata dal Comitato Provinciale Trentino Fise di avvalersi per l'anno 2021 della sig.ra Camin Stefania mediante contratto di collaborazione Amministrativo - Gestionale con durata dell'incarico dal 20.01.2021 al 31.12.2021 e della richiesta pervenuta dal Comitato Regionale Fise Sardegna di sottoscrivere un contratto di collaborazione occasionale valevole dalla sua sottoscrizione fino al 31 gennaio 2021 con la sig.ra Angioni Paola Francesca euro 1.000,00 omnicomprensivo
CONFERMATE	dagli stessi Comitati le Collaboratrici idonee per esperienza e competenza a prestare supporto alle attività sul territorio per l'anno 2021
RITENUTO	opportuno formalizzare il contratto di collaborazioni Amministrativo - Gestionale con la sig.ra Camin Stefania per il periodo dal 20.01.2021 al 31.12.2021 riconoscendo un compenso di euro 7.000,00 al lordo delle ritenute ed un importo di euro 3.000,00 quale importo massimo previsto per i rimborsi spese documentati ed il contratto di collaborazione occasionale con la sig.ra Angioni Paola Francesca euro 1.000,00 omnicomprensivo
TENUTO CONTO	della disponibilità delle suddette Collaboratrici a sottoscrivere il contratto nei termini sopra indicati;

DELIBERA

di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il contratto di collaborazione Amministrativo Gestionale con la sig.ra Camin Stefania Comitato Provinciale Trentino Fise riconoscendole un compenso di euro 7.000,00 al lordo delle ritenute ed un rimborso spese documentate per un importo massimo di euro 3.000,00 per l'anno 2021 e di sottoscrivere il contratto di collaborazione occasionale per euro 1.000,00 omnicomprensivo con la sig.ra Angioni Paola Francesca per il Comitato Regionale Sardegna.
La competenza del relativo costo sarà a carico dei rispettivi Comitati.

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **30** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI**

Nomina, per il quadriennio Olimpico 2021-2024, dei Revisori dei Conti per il Comitato Regionale Calabria - Dott. Antonio Vegliante - e Lombardia - Dott. Francesco Mocchi -.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	l'art. 44 punto 8 dello Statuto Federale che prevede: "Ai Comitati Regionali può essere attribuita dal Consiglio Federale autonomia amministrativo contabile. In questo caso il Consiglio Federale provvede alla nomina di un Revisore dei Conti regolarmente iscritto all'albo.";
TENUTO CONTO	dell' indicazione pervenuta dal Comitato Regionale Calabria - delibera di Consiglio Regionale del 12/01/2021 - e dal Comitato Regionale Lombardia - mail del 18/01/2021 - che hanno individuato i revisori per per il quadriennio olimpico 2021-2024;
VERIFICATO	dal Presidente Regionale del rispettivo Comitato che il Dott. Antonio Vegliante ed il Dott. Francesco Mocchi possiedono tutti i requisiti richiesti per ricoprire il suddetto incarico;
VISTO	quanto previsto dal CONI in materia di compenso mensile lordo per i Revisori dei Conti delle FSN/DSA e di gettone di presenza giornaliero alle riunioni del Consiglio Regionale con riferimento alla Categoria E - FSN/DSA con valore della produzione fino a 1 milione di Euro - ovvero un compenso massimo lordo mensile di € 130 ed un gettone di presenza giornaliero per un massimo lordo di € 70 oltre iva e cassa di previdenza (fonte: https://www.coni.it/it/link-utili/banca-dati-revisori-fsn-dsa.html);
CONSIDERATO	che il Dott. Antonio Vegliante ed il Dott. Francesco Mocchi hanno preso visione preventivamente delle disposizione emanate dal Coni FSN/DSA in materia di compensi mensili e gettoni di presenza previsti per i Revisori dei Comitati Regionali
PRESO ATTO	della volontà manifestata dal Dott.Antonio Vegliante e dal Dott. Francesco Mocchi, di assolvere tale incarico percependo un compenso in linea con le direttive emanate dal CONI FSN /DSA e ritenute dallo stesso congrue per l'assolvimento di tale funzione

DELIBERA

- di nominare, per il quadriennio Olimpico 2021-2024, il Dott. Antonio Vegliante quale Revisore dei Conti del Comitato Regionale Calabria e il Dott. Francesco Mocchi quale Revisore dei Conti del Comitato Regionale Lombardia e di autorizzare un compenso massimo lordo mensile di € 130 ed un gettone di presenza giornaliero per un massimo lordo di € 70 oltre iva e cassa di previdenza in linea con quanto previsto dal CONI in materia di compenso lordo e di gettone di presenza giornaliero per i Revisori dei Conti delle FSN/DSA (fonte: https://www.coni.it/it/linkutili/banca-dati-revisori-fsn-dsa.html).

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **31** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI**

Fise Comitato Regionale Lombardia sottoscrizione dei nuovi contratti di Collaborazione Tecnico - Sportiva, contratto di Prestazione d'Opera Professionale, anno 2021.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTE	le delibere del Comitato Regionale Lombardia n.ri 183-189-190 del 14/12/2020 che si allegano alla presente
PRESO ATTO	della necessità rappresentata dal Comitato Regionale Lombardia di avvalersi di collaboratori a supporto delle loro attività Tecnico Sportive, di Prestazione d'Opera Professionale ;
INDIVIDUATI	di concerto con il Comitato i Collaboratori idonei per esperienza e competenza a prestare supporto alle attività sul territorio;
RITENUTO	opportuno formalizzare i seguenti contratti con la competenza del relativo costo: dal 01.01.2021 al 31.12.2021: a) Collaborazione Tecnico - Sportive con durata dell'incarico dal 01.01.2021 al 31.12.2021: - Sig. Antonio Gino dell'Orto €.31.920,00 al lordo delle ritenute costo a carico del C.R. Lombardia; b) Contratto di Prestazione d'Opera Professionale con durata dell'incarico d 01.01.2021 al 31.12.2021: - Sig. Paolo Biroldi € 13.800,00 (IVA inclusa) oltre il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte fino ad un massimo di € 3.000,00. costo a carico del C.R. Lombardia; -Sig. Alain Bertani per €.9.960,00 iva inclusa -costo a carico del CR Lombardia;
TENUTO CONTO	della disponibilità dei suddetti Collaboratori a sottoscrivere i contratti nei termini sopra indicati;

DELIBERA

di dare mandato al Presidente a sottoscrivere i contratti di Collaborazione Tecnico - Sportiva, Contratto di Prestazione d'Opera Professionale per l'anno 2021 per l'attività da svolgere presso il rispettivo Comitato Regionale

La competenza dei relativi costi sarà a carico del suddetto Comitato Regionale,

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **32** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **C.E.F.**

Contratti Tecnico Sportivi per il sig. Giuseppe Della Chiesa e il Sig. Max André Barbacini

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
CONSIDERATO	che il Centro Equestre Ranieri di Campello (Ex Centro Equestre Federale dei Pratoni del Vivaro) è dal 1959 un impianto sportivo per la pratica delle discipline equestri che si estende su circa 140 ettari di campagna con importanti attrezzature sportive realizzate dalla Federazione Italiana Sport Equestri FISE e che nel Centro Equestre Ranieri di Campello si sono svolte competizioni di altissimo livello come, tra l'altro, le Olimpiadi del 1960 e diversi Campionati mondiali e continentali;
CONSIDERATO	che in data 24 luglio 2018 è stato sottoscritto tra l'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lazio, il Comune di Rocca di Papa e la F.I.S.E. un Protocollo d'Intesa volto alla valorizzazione del compendio immobiliare e sportivo di proprietà statale denominato Centro Equestre Ranieri di Campello sito nel Comune di Rocca di Papa e che la Federazione Italiana Sport Equestri ha già contribuito alla riqualificazione del Centro Equestre Ranieri di Campello con interventi che hanno già consentito lo svolgimento di diverse gare sportive equestri presso l'impianto, compresa la Nation Cup FEI di Completo;
PRESO ATTO	che nel centro sportivo si svolgono corsi di Formazione Federali e un Corso di Laurea triennale in Scienze Motorie in collaborazione con l'Università del Foro Italico;
ACCERTATO	che la Federazione Equestre Internazionale FEI ha assegnato alla FISE l'organizzazione dei Campionati Mondiali 2022 (WEC) - evento sportivo di rilevanza mondiale supportato dal Governo, dalla Regione Lazio e da altre Istituzioni e che per tale fine la Federazione ha già costituito una società ad hoc per organizzare l'evento ed eventuali manifestazioni sportive previste nel calendario federale e che nel centro sportivo dovranno svolgersi diverse manifestazioni sportive nel corso del 2021 e 2022;
CONSIDERATO ALTRESI'	che il Comune di Rocca di Papa il 12 novembre 2020 ha deliberato di concedere in concessione alla FISE il Sportivo allo scopo di ospitare adeguatamente i Campionati Mondiali di Completo e Attacchi del 2022 nonché svolgere attività legate agli sport equestri e pertanto il centro ha necessità di essere gestito attraverso una propria e autonoma struttura, con procedure organizzative che consentano di monitorare le attività gestionali, sportive e formative;
RITENUTI IDONEI	i Sig.ri Giuseppe Della Chiesa e Max André Barbacini a ricoprire rispettivamente i ruoli di direttore sportivo dei Mondiali di Concorso Completo e Attacchi del 2022 e di Responsabile dei servizi logistico-amministrativi della stessa Manifestazione per esperienza e competenza;
ESAMINATI	gli allegati contratti di collaborazione sportivo dilettantistica che precisano i modi e i termini di svolgimento degli incarichi predetti;

DELIBERA

autorizzare il Presidente a sottoscrivere i contratti relativi agli incarichi predetti e ad impegnare le somme pari ad € 30.000,00 per Giuseppe Della Chiesa ed € 30.000,00 per il Sig. Max André Barbacini.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.210. - C.E.F.	CEB.016	1.01.02.07.	Contratti Tecnico Sportivi per il sig. Giuseppe Della Chiesa e il Sig. Max Barbacini	60.000,00

Totali Delibera nr. 32 del 19/01/2021 **60.000,00**

Data Delibera **19/01/2021** N. **32** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **C.E.F.**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO - SPORTIVA

Tra

La **Federazione Italiana Sport Equestri**, con sede in Roma, Viale Tiziano 74 (C.F. 97015720580), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, sig. Marco Di Paola (in seguito, F.I.S.E.)

e

Il **Sig. Max Barbacini,** residente in _____, _____ - RM mail: _____ tessera FISE n. _____in seguito per brevità "Collaboratore"

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della F.E.I. e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, svolge tra l'altro attività sportiva ed attività di formazione nella disciplina del Concorso Completo;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che il Centro Equestre Ranieri di Campello (Ex Centro Equestre Federale dei Pratoni del Vivaro) è dal 1959 un impianto sportivo per la pratica delle discipline equestri che si estende su circa 140 ettari di campagna con importanti attrezzature sportive realizzate dalla Federazione Italiana Sport Equestri FISE;
- che nel Centro Equestre Ranieri di Campello si sono svolte competizioni di altissimo livello come, tra l'altro, le Olimpiadi del 1960 e diversi Campionati mondiali e continentali;
- che in data 24 luglio 2018 è stato sottoscritto tra l'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lazio, il Comune di Rocca di Papa e la F.I.S.E. un Protocollo d'Intesa volto alla valorizzazione del compendio immobiliare e sportivo di proprietà statale denominato Centro Equestre Ranieri di Campello sito nel Comune di Rocca di Papa;
- che la Federazione Italiana Sport Equestri ha già contribuito alla riqualificazione del Centro Equestre Ranieri di Campello con interventi che hanno già consentito lo svolgimento di diverse gare sportive equestri presso l'impianto, compresa la Nation Cup FEI di Completo;
- che nel centro sportivo si svolgono corsi di Formazione Federali e un Corso di Laurea triennale in Scienze Motorie in collaborazione con l'Università del Foro Italico;
- che la Federazione Equestre Internazionale FEI ha assegnato alla FISE l'organizzazione dei Campionati Mondiali 2022 (WEC) - evento sportivo di rilevanza mondiale supportato dal Governo, dalla Regione Lazio e da altre Istituzioni e che per tale fine la Federazione ha già costituito una società ad hoc per organizzare l'evento ed eventuali manifestazioni sportive previste nel calendario federale;
- che nel centro sportivo dovranno svolgersi diverse manifestazioni sportive nel corso del 2021 e 2022;
- che la Federazione dovrà effettuare a proprie cure e spese opere e lavori di riqualificazione del centro sportivo nonché opere per consentire la realizzazione dei Campionati Mondiali 2022 (WEC);
- che il Comune di Rocca di Papa il 12 novembre 2020 ha deliberato di concedere in concessione alla FISE il Sportivo allo scopo di ospitare adeguatamente i Campionati Mondiali di Completo e Attacchi del 2022 nonché svolgere attività legate agli sport equestri e pertanto il centro ha necessità di essere gestito attraverso una propria e autonoma struttura, con

procedure organizzative che consentano di monitorare le attività gestionali, sportive e formative;

- che la Federazione mette a disposizione del Collaboratore il personale impiegatizio, operaio, ed i mezzi ritenuti da quest'ultimo necessari per la gestione e manutenzione in efficienza del centro sportivo;
- che il Collaboratore ha piena autonomia decisionale in merito all'organizzazione del centro sportivo per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Federazione. Tali obiettivi consistono nella possibilità di svolgere nel centro sportivo manifestazioni sportive, attività formative, e stage. In linea di massima tali attività saranno gestite da soggetti terzi ed i rapporti con il centro saranno regolati da apposita normativa e/o formali contratti;
- che F.I.S.E., nell'attuare le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione, in forma coordinata e continuativa, di un Tecnico Sportivo in possesso dei requisiti necessari ad espletare, in piena autonomia, il ruolo di Responsabile della programmazione dei servizi logistico-organizzativi a supporto dei Mondiali di Concorso Completo e Attacchi 2022;
- che il Collaboratore ha svolto ruoli di comando presso centri analoghi durante la propria carriera professionale e si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di tecnico federale e si dichiara disponibile a collaborare, in forma coordinata e continuativa e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni, all'attività istituzionalmente offerta dalla F.I.S.E.;
- che il Collaboratore dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell'art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n.91/1981;
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell'art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.
- Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico tecnico e sportivo per eseguire, in forma coordinata e continuativa e senza vincolo di subordinazione, l'attività e il ruolo di Responsabile della programmazione dei servizi logistico-organizzativi a supporto dei Mondiali di Concorso Completo e Attacchi 2022.

Il Collaboratore dovrà coordinarsi con il Segretario Generale per le attività gestionali e con il Direttore Sportivo federale per le attività sportive e formative. Riferirà al Segretario Generale qualsiasi criticità incontrata durante lo svolgimento dell'incarico e le soluzioni proposte e/o attuate.

Articolo 3. Forme di coordinamento

Il Collaboratore godrà di piena autonomia nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento con il Segretario Generale della FISE.
Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine l'incarichi ricevuto, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E..
Al fine di definire l'opportuno coordinamento con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, al Collaboratore è conferito ogni più ampio potere e/o autorità ed è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche e incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. con riferimento alle attività dedotte in contratto.

Articolo 4. Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti.
Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

Articolo 5. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento forfettariamente pari all'importo di € 30.000,00 (trentamila) annui al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista.
Il compenso, così come previsto, è concordato liberamente tra le parti e ritenuto commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche.
Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale.
Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).
Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto un rimborso spese di viaggio regolarmente documentate sino ad un massimo di € 6.000,00 (seimila) annui.
Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti

nella normativa di regolamentazione della FISE, in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.
Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale, sottoscritta da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Articolo 6. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

Articolo 7. Durata dell'incarico

L'incarico oggetto del presente contratto avrà durata dal 01.01.2021 al 31.12.2022.
Il presente contratto potrà essere rinnovato solo con accordo sottoscritto da entrambe le Parti.

Articolo 8. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E. e/o presso il centro sportivo concesso in affidamento alla FISE, le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di
prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare e far osservare al personale federale presente nel centro sportivo scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E..

Articolo 10. Recesso

Ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto, prima della scadenza del termine, anche immotivatamente, purché con rispetto di un preavviso di almeno quattro mesi mediante comunicazione scritta, controfirmata per ricevuta dal destinatario, o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante pec.
In caso di recesso è dovuta la sola parte di corrispettivo proporzionalmente maturata sino alla data di efficacia del recesso.

Articolo 11: Modello di Organizzazione e Gestione – Codice Etico

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice

Etico e al pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito internet di F.I.S.E., http://www.fise.it , dei quali il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice Etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 12: Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:
- Articolo 2. Oggetto del contratto;
- Articolo 3. Forme di coordinamento;
- Articolo 4. Prestazione a carico del Collaboratore;
- Articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- Articolo 9: Sicurezza sul lavoro;
- Articolo 11. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Articolo 13. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.
Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alla normativa vigente ed ai regolamenti interni della F.I.S.E., che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme.

Articolo 14. Autorizzazione al trattamento dati

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o Regolamento). FISE garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Articolo 15. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Roma,

Letto, controllato e sottoscritto
Il Collaboratore
Max Barbacini

Federazione Italiana Sport Equestri
Il Presidente
Marco Di Paola

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 fornita da FISE nella sua qualità di titolare del trattamento e autorizza FISE al trattamento dei dati personali per le finalità previste, ivi compresa la pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

Nome Max Barbacini
Firma _____
Data (gg/mm/aa) ⌊⌊/⌊⌊/⌊⌊

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO - SPORTIVA

Tra

La **Federazione Italiana Sport Equestri**, con sede in Roma, Viale Tiziano 74 (C.F. 97015720580), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, sig. Marco Di Paola (in seguito, F.I.S.E.)

e

Il **Sig. Giuseppe Della Chiesa,** residente in Via di Villa Ada, 10, 00199 - RM mail: _____ tessera FISE n. _____in seguito per brevità "Collaboratore"

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della F.E.I. e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, svolge tra l'altro attività sportiva ed attività di formazione nella disciplina del Concorso Completo;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che il Centro Equestre Ranieri di Campello (Ex Centro Equestre Federale dei Pratoni del Vivaro) è dal 1959 un impianto sportivo per la pratica delle discipline equestri che si estende su circa 140 ettari di campagna con importanti attrezzature sportive realizzate dalla Federazione Italiana Sport Equestri FISE;
- che nel Centro Equestre Ranieri di Campello si sono svolte competizioni di altissimo livello come, tra l'altro, le Olimpiadi del 1960 e diversi Campionati mondiali e continentali;
- che in data 24 luglio 2018 è stato sottoscritto tra l'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lazio, il Comune di Rocca di Papa e la F.I.S.E. un Protocollo d'Intesa volto alla valorizzazione del compendio immobiliare e sportivo di proprietà statale denominato Centro Equestre Ranieri di Campello sito nel Comune di Rocca di Papa;
- che la Federazione Italiana Sport Equestri ha già contribuito alla riqualificazione del Centro Equestre Ranieri di Campello con interventi che hanno già consentito lo svolgimento di diverse gare sportive equestri presso l'impianto, compresa la Nation Cup FEI di Completo;
- che nel centro sportivo si svolgono corsi di Formazione Federali e un Corso di Laurea triennale in Scienze Motorie in collaborazione con l'Università del Foro Italico;
- che la Federazione Equestre Internazionale FEI ha assegnato alla FISE l'organizzazione dei Campionati Mondiali 2022 (WEC) - evento sportivo di rilevanza mondiale supportato dal Governo, dalla Regione Lazio e da altre Istituzioni e che per tale fine la Federazione ha già costituito una società ad hoc per organizzare l'evento ed eventuali manifestazioni sportive previste nel calendario federale;
- che nel centro sportivo dovranno svolgersi diverse manifestazioni sportive nel corso del 2021 e 2022;
- che la Federazione dovrà effettuare a proprie cure e spese opere e lavori di riqualificazione del centro sportivo nonché opere per consentire la realizzazione dei Campionati Mondiali 2022 (WEC);
- che il Comune di Rocca di Papa il 12 novembre 2020 ha deliberato di concedere in concessione alla FISE il Sportivo allo scopo di ospitare adeguatamente i Campionati Mondiali

di Completo e Attacchi del 2022 nonché svolgere attività legate agli sport equestri e pertanto il centro ha necessità di essere gestito attraverso una propria e autonoma struttura, con procedure organizzative che consentano di monitorare le attività gestionali, sportive e formative;

- che la Federazione mette a disposizione del Collaboratore il personale impiegatizio, operaio, ed i mezzi ritenuti da quest'ultimo necessari per la gestione e manutenzione in efficienza del centro sportivo;
- che il Collaboratore ha piena autonomia decisionale in merito all'organizzazione del centro sportivo per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Federazione. Tali obiettivi consistono nella possibilità di svolgere nel centro sportivo manifestazioni sportive, attività formative, e stage. In linea di massima tali attività saranno gestite da soggetti terzi ed i rapporti con il centro saranno regolati da apposita normativa e/o formali contratti;
- che F.I.S.E., nell'attuare le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione, in forma coordinata e continuativa, di un Tecnico Sportivo in possesso dei requisiti necessari ad espletare, in piena autonomia, il ruolo di Direttore Sportivo dei Mondiali di Concorso Completo e Attacchi 2022;
- che il Collaboratore ha svolto ruoli di comando presso centri analoghi durante la propria carriera professionale e si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di tecnico federale e si dichiara disponibile a collaborare, in forma coordinata e continuativa e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni, all'attività istituzionalmente offerta dalla F.I.S.E.;
- che il Collaboratore dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell'art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n.91/1981;
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell'art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.
- Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.
-

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico tecnico e sportivo per eseguire, in forma coordinata e continuativa e senza vincolo di subordinazione, l'attività e il ruolo di Direttore Sportivo dei Mondiali di Concorso Completo e Attacchi 2022 presso il Centro Equestre Ranieri di Campello (Ex Centro Equestre Federale dei Pratoni del Vivaro), conferendogli all'uopo ogni potere decisionale e di organizzazione.

Il Collaboratore dovrà coordinarsi con il Segretario Generale per le attività gestionali e con il Direttore Sportivo federale per le attività sportive e formative. Riferirà al Segretario Generale qualsiasi criticità incontrata durante lo svolgimento dell'incarico e le soluzioni proposte e/o attuate.

Articolo 3. Forme di coordinamento

Il Collaboratore godrà di piena autonomia nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento con il Segretario Generale della FISE.
Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine l'incarichi ricevuto, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E..
Al fine di definire l'opportuno coordinamento con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, al Collaboratore è conferito ogni più ampio potere e/o autorità ed è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche e incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. con riferimento alle attività dedotte in contratto.

Articolo 4. Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti.
Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

Articolo 5. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento forfettariamente pari all'importo di € 30.000,00 (trentamila) annui al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista.
Il compenso, così come previsto, è concordato liberamente tra le parti e ritenuto commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche.
Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale.
Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).
Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto un rimborso spese di viaggio regolarmente documentate sino ad un massimo di € 6.000,00 (seimila) annui.
Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione della FISE, in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale, sottoscritta da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Articolo 6. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

Articolo 7. Durata dell'incarico

L'incarico oggetto del presente contratto avrà durata dal 01.01.2021 al 31.12.2022.
Il presente contratto potrà essere rinnovato solo con accordo sottoscritto da entrambe le Parti.

Articolo 8. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E. e/o presso il centro sportivo concesso in affidamento alla FISE, le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di
prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare e far osservare al personale federale presente nel centro sportivo scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E..

Articolo 10. Recesso

Ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto, prima della scadenza del termine, anche immotivatamente, purché con rispetto di un preavviso di almeno quattro mesi mediante comunicazione scritta, controfirmata per ricevuta dal destinatario, o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante pec.
In caso di recesso è dovuta la sola parte di corrispettivo proporzionalmente maturata sino alla data di efficacia del recesso.

Articolo 11: Modello di Organizzazione e Gestione – Codice Etico

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice Etico e al pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito internet di F.I.S.E., http://www.fise.it , dei quali il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice Etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 12: Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:
- Articolo 2. Oggetto del contratto;
- Articolo 3. Forme di coordinamento;
- Articolo 4. Prestazione a carico del Collaboratore;
- Articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- Articolo 9: Sicurezza sul lavoro;
- Articolo 11. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Articolo 13. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.
Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alla normativa vigente ed ai regolamenti interni della F.I.S.E., che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme.

Articolo 14. Autorizzazione al trattamento dati

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o Regolamento). FISE garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Articolo 15. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Roma,

Letto, controllato e sottoscritto
Il Collaboratore
Giuseppe Della Chiesa

Federazione Italiana Sport Equestri
Il Presidente
Marco Di Paola

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 fornita da FISE nella sua qualità di titolare del trattamento e autorizza FISE al trattamento dei dati personali per le finalità previste, ivi compresa la pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

Nome Giuseppe Della Chiesa
Firma _____
Data (gg/mm/aa) ⌊⌊/⌊⌊/⌊⌊

Data Delibera **19/01/2021** N. **33** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **C.E.F.**

Intervento di riqualificazione e del recupero del Centro Equestre Federale Pratoni del Vivaro – Acquisizione foto aeree certificate.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	della volontà di FISE già manifestata con comunicazione al Comune di Rocca di Papa del 30.07.2020 - avente ad oggetto l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo equestre di Rocca di Papa presso i Pratoni del Vivaro di interesse federale - di valorizzare l' Impianto Sportivo Comunale anche in previsione dell'attribuzione annuale di Eventi Sportivi Equestri nonché di gare Nazionali ed Internazionali;
VISTA	la delibera della Consiglio comunale di Rocca di Papa del 12/11/2020 e la corrispondenza intercorsa con cui il comune di Rocca di Papa ha comunicato la volontà di affidare in concessione la gestione e l'uso dell'Impianto Sportivo Centro Equestre Federale dei Pratoni del Vivaro - Rocca di Papa (RM) alla Federazione;
VISTO	il Protocollo d'Intesa del 24.07.2018 tra l'Agenzia del Demanio, il Comune di Rocca di Papa e la Federazione Italiana Sport Equestri dove quest'ultima si è impegnata ad eseguire le opere di ristrutturazione del compendio sportivo Ex Centro Equestre Federale a condizione che quest'ultimo fosse concesso alla Federazione;
VISTA	l'assegnazione da parte della FEI dei Campionati Mondiali del 2022 presso il Compendio Sportivo dei Pratoni del Vivaro, nonchè la necessità di integrare la documentazione acquisita con ogni elemento o documento probante lo stato legittimo dei luoghi come stabilito dal D.L 16/07/2020 n. 76 che ha introdotto il comma 1-bis all'art.9-bis del DPR 380/2001;
VISTO	il preventivo acquisito dalla Società S.A.R.A. Nistri Srl società specializzata nel settore di seguito allegato;
PRESO ATTO	della necessità di FISE di dotarsi della suddetta documentazione fotografica certificata in particolare quella disponibile di seguito elencata: 1) Edizione 1962 - scala originale 1:25000 c/a - risoluzione 2 m. c/a - N. 2 fotogrammi 2) Edizione 1987 - scala originale 1:13000 c/a - risoluzione 1 m. c/a - N. 1 fotogramma 3) Edizione 1998 - scala originale 1:18000 c/a - risoluzione 1,5 m. c/a - N. 2 fotogrammi 4) Edizione 2000 - scala originale 1:15000 c/a - risoluzione 1 m. c/a - N. 1 fotogramma 5) Edizione 2004 - scala originale 1:15000 c/a - risoluzione 1 m. c/a - N. 1 fotogramma
VISTO	il decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e innovazione digitale "cd Decreto Semplificazioni") art. 1, comma 2 lett a);
VALUTATA	congrua l'offerta ricevuta pari ad € 1.262,24 IVA esclusa (pari ad € 1.540,00 IVA inclusa) e sentito il parere favorevole dell'Arch. Ida Lenza nominata assistente del Responsabile Unico del Procedimento con delibera n. 634 del 01.09.2020;
CONSIDERATO	il vincolo esistente sui luoghi di cui trattasi siti all'interno del Parco dei Castelli Romani;

DELIBERA

di procedere con l'acquisto dei suddetti fotogrammi del valore complessivo di € 1.262,24 IVA esclusa (pari ad € 1.540,00 IVA inclusa).

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.210. - C.E.F.	CEB.016	1.01.02.07.	Intervento di riqualificazione e del recupero del Centro Equestre Federale Pratoni del Vivaro – Acquisizione foto aeree certificate.	1.540,00

Totali Delibera nr. 33 del 19/01/2021 **1.540,00**

Data Delibera **19/01/2021** N. **33** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **C.E.F.**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **34** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **C.E.F.**

SCRITTURA PRIVATA TRA FISE E ACCADEMIA NAZIONALE ITALIANA FEDERIGO CAPRILLI PER L'UTILIZZO DELL'EX CENTRO EQUESTRE FEDERALE DEI PRATONI DEL VIVARO.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;

VISTO che l'Accademia Nazionale Italiana "Federigo Caprilli" è aggregata nazionale della FISE con il numero 3492630;

CONSIDERATO che l'Accademia Nazionale Italiana "Federigo Caprilli" (di seguito anche " Accademia") è un'associazione sportiva costituita il 5 maggio 2008 a rogito del notaio Sandro Serra di Bologna rep. 60.951, racc. 9062 con lo scopo di :

- salvaguardare e diffondere il patrimonio equestre le cui radici si rifanno all'insegnamento del Capitano Federico Caprilli inventore dell' "Equitazione Naturale",
- promuovere il corretto uso sportivo del cavallo attraverso idonei strumenti tecnici e culturali ,
- organizzare corsi di buona tecnica equestre rivolti a istruttori, cavalieri e personale tecnico ,
- valutare e riconoscere le qualità del corretto utilizzo del cavallo anche attraverso riconoscimenti formali;

CONSIDERATO che a partire dal 2015 l'Accademia Nazionale Italiana "Federigo Caprilli" ha ottenuto in consegna temporanea, in attesa di accordi definitivi tra il Demanio, Il Comune di Rocca di Papa e la FISE, l'ex Centro Equestre Federale dei Pratoni del Vivaro (di seguito Centro) ed ha realizzato presso il Centro lavori di bonifica, ripristino e riparazione dei terreni, dei campi sportivi, delle scuderie, degli uffici, dei magazzini e degli impianti tecnologici è ciò sia tramite fondi propri che attraverso contributi di privati e volontari, nonché attraverso un contributo destinato al Centro erogato dal CONI tramite la FISE negli anni 2017/18.;

CONSIDERATO che tali interventi hanno consentito fin dall'autunno 2015 di riaprire il Centro all'attività agonistica internazionale e formativa equestre, nonché ad eventi di altri sport;

VISTO che il 17 febbraio 2018 la Fondazione Terzo Pilastro – Italia Mediterraneo – con sede in via M. Minghetti 17, Roma, impegnata a perseguire scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico con particolare riguardo al territorio provinciale di Roma e l'Accademia Nazionale Italiana "Federigo Caprilli" hanno stipulato un accordo che prevede un contributo annuo di € 300.000,00 per tre anni a partire dall'anno accademico 2018/19 per realizzare il progetto proposto dall'Accademia Nazionale Italiana "Federigo Caprilli" di "Riqualificazione Culturale del Sistema Equestre Italiano" di seguito "Progetto", che comprende la realizzazione di corsi annuali di formazione anche universitaria da svolgersi presso il Centro;

VISTO che in attuazione del Progetto, l'Accademia in collaborazione con la FISE ha già svolto le seguenti attività presso il Centro:
(i) un Corso di Laurea Triennale in Scienze Motorie e Scienze Equestri (2019/2022) attivato attraverso una convenzione tra l'Università del Foro Italico e la FISE,
(ii) un Master Universitario di I livello in collaborazione con l'Università della Tuscia per anno accademico 2018/19,
(iii) due corsi stanziali e di lunga durata per istruttori FISE di equitazione di II livello;

CONSIDERATO che l'Accademia Nazionale Italiana "Federigo Caprilli" ha altresì instaurato un rapporto di collaborazione con l'allevatore Alduino di Ventimiglia per addestrare presso il Centro dieci puledri di razza Persano che sono utilizzati per i vari corsi di Formazione federale e che per tale progetto la Fondazione ha incrementato di € 50.000,00 il contributo del 2019;

VISTO che l'Accademia Nazionale Italiana "Federigo Caprilli" ha contribuito in maniera determinante,

Data Delibera **19/01/2021** N. **34** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **C.E.F.**

attraverso la predisposizione a proprie spese di un progetto di riqualificazione del Centro, al conseguimento da parte di FISE un contributo pubblico a fondo perduto di € 500.000,00 sul Piano di finanziamento governativo denominato "Sport e Periferie 2017";

CONSIDERATO altresì che la FISE si è avvalsa della collaborazione professionale dell'ing. Mauro Checcoli, che ha fornito la propria prestazione pro bonis in quanto componente autorevole dell'Accademia, per la redazione di un Progetto Preliminare propedeutico sia alla sottoscrizione della convenzione con il Comune di Rocca di Papa e sia alla definizione dei progetti necessari per presentare domanda di finanziamento governativo per il "Piano Sport e Periferie 2020";

CONSIDERATO che il comune di Rocca di Papa il 12 novembre 2020 ha deliberato di concedere in concessione alla FISE il Centro (ora denominato Ranieri di Campello, in onore del presidente della F.I.S.E. che lo segnalò al C.O.N.I. per le Olimpiadi del 1960), allo scopo di garantire la sua riqualificazione, per ospitare i Campionati Mondiali di Completo e Attacchi del 2022, nonché per svolgere attività legate agli Sport equestri e che FISE si è conseguentemente impegnata a eseguire rilevanti lavori di riqualificazione del Centro;

RITENUTO OPPORTUNO utilizzare l'Accademia come interlocutore privilegiato per realizzare le attività formative e culturali all'interno del Centro e valutato che sussiste l'interesse reciproco di attivare una collaborazione continuativa tra FISE e Accademia per l'effettuazione delle attività di Formazione all'interno del Centro, utilizzando il contributo riconosciuto dalla Fondazione Terzo Pilastro all'Accademia;

CONSIDERATO che la FISE e l'Accademia intendono giungere all'istituzione di una Scuola di Alta formazione dedicata ai quadri tecnici della Federazione nonché ad attivare progetti di scambio culturale e relazionale in particolare rivolta ai Paesi del Mediterraneo;

CONSIDERATO che il contributo della Fondazione Terzo Pilastro è erogato all'Accademia solo a seguito della dimostrazione da parte di quest'ultima di aver anticipato con propri pagamenti tracciabili le spese richieste a rimborso e che l'Accademia ha interesse ad ottenere il supporto di FISE anche per sostenere l'anticipazione finanziaria delle spese che saranno richieste a rimborso alla Fondazione;

CONSIDERATO che la FISE ha interesse a effettuare l'anticipazione finanziaria sopra indicata all'Accademia per generare risorse da investire nella promozione e diffusione degli sport equestri e della cultura equestre, in ossequio alle finalità statutarie di entrambi gli enti e considerato altresì che le parti intendono collaborare per attuare il Progetto di "Riqualificazione Culturale del Sistema Equestre Italiano", finanziato dalla Fondazione;

VISTA la scrittura privata che prevede la concessione all'Accademia della possibilità di svolgere presso il Centro diverse attività formative in collaborazione con FISE stessa a fronte del pagamento da parte dell'Accademia a FISE di un corrispettivo annuo pari a € 100.000,00 oltre eventuali oneri per l'utilizzo degli spazi e delle strutture;

DELIBERA

di autorizzare il Presidente federale a sottoscrivere l'accordo con l'Accademia Nazionale Italiana "Federigo Caprilli" per l'equitazione naturale subordinatamente alla avvenuta sottoscrizione della concessione quindicennale del Centro alla FISE da parte del Comune di Rocca di Papa.

La presente delibera non comporta spese.

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **35** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **C.E.F.**

SERVIZIO DI BONIFICA E PULIZIA CENTRO FEDERALE - Stramaccioni Ecologia Srls.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	il provvedimento con cui il comune di Rocca di Papa ha comunicato l'affidamento in concessione della gestione e dell'uso dell'Impianto Sportivo Centro Equestre Federale dei Pratoni del Vivaro - Rocca di Papa (RM) alla Federazione;
PRESO ATTO	della volontà di FISE già manifestata con comunicazione del 30.07.2020 di valorizzare l'Impianto Sportivo Comunale anche in previsione dell'attribuzione annuale di Eventi Sportivi Equestri nonché di gare Nazionali ed Internazionali;
CONSIDERATO	altresì l'affidamento dei mondiali di concorso completo e attacchi 2022 assegnati alla FISE dalla FEI;
CONSIDERATA	la più volte esternata volontà della FISE di investire nell'impresa di riqualificazione dell'Impianto Sportivo Centro Equestre Federale provvedendo con proprie risorse ai sensi del D,lgs 50/16;
PRESO ATTO	della necessità di FISE di rivolgersi ad esperti in relazione al servizio di bonifica, pulizia, carico, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi del D.Lgs 3 Aprile 2006 n. 152;
ACCERTATA	la disponibilità della società Stramaccioni Ecologia Srl, idonea per professionalità, esperienza e competenza a svolgere il servizio di cui sopra in due fasi: 1. la prima riguardante la zona adiacente l'area delle letamaie e la strada in discesa fino al capannone; 2. la seconda fase invece sarà interessata al ripristino del piazzale dove era presente prima il campo Cento.
VALUTATO CONGRUO	il preventivo trasmesso dalla società sopra citata che indica sia cifre a corpo che prezzi unitari per ogni singolo CER presumibilmente presente nell'area oggetto di intervento, che alleghiamo alla presente;
TENUTO CONTO	che l'affidamento del servizio in oggetto è subordinato al perfezionamento della concessione dell'impianto da parte Comune del Rocca di Papa;

DELIBERA

di sottoscrivere per accettazione il preventivo allegato alla presente per un importo presunto di € 27.500,00 e di autorizzare la redazione del relativo contratto di servizi.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.210. - C.E.F.	CEB.016	1.01.02.07.	SERVIZIO DI BONIFICA E PULIZIA CENTRO FEDERALE - Stramaccioni Ecologia Srls.	27.500,00
				Totali Delibera nr. 35 del 19/01/2021	**27.500,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **36** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **C.E.F.**

Verifica Pozzo 4 - Centro Equestre Federale.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	il provvedimento con cui il comune di Rocca di Papa ha comunicato l'affidamento in concessione della gestione e dell'uso dell'Impianto Sportivo Centro Equestre Federale dei Pratoni del Vivaro - Rocca di Papa (RM) alla Federazione;
PRESO ATTO	della volontà di FISE già manifestata con comunicazione del 30.07.2020 di valorizzare l' Impianto Sportivo Comunale anche in previsione dell'attribuzione annuale di Eventi Sportivi Equestri nonché di gare Nazionali ed Internazionali;
CONSIDERATO	altresì l'affidamento dei mondiali di concorso completo e attacchi 2022 assegnati alla FISE dalla FEI;
CONSIDERATA	la più volte esternata volontà della FISE di investire nell'impresa di riqualificazione dell'Impianto Sportivo Centro Equestre Federale provvedendo con proprie risorse ai sensi del D.lgs 50/16;
PRESO ATTO	della necessità di FISE di rivolgersi ad esperti in relazione al servizio di verifica e prova di portata di uno dei pozzi presenti presso l'impianto sportivo dei Pratoni del Vivaro e considerato che il Pozzo denominato Pozzo n. 4, sito in adiacenza al Campo Cento, non risulta essere funzionante a causa del disuso;
ACCERTATA	la disponibilità della società Elettromeccanica Fratelli Mantini, idonea per professionalità, esperienza e competenza a svolgere il servizio di cui sopra;
VALUTATO CONGRUO	il preventivo trasmesso dalla società sopra citata;
SENTITO	il parere favorevole dell'Arch. Ida Lenza;
CONSIDERATO	che l'affidamento del servizio in oggetto è subordinato al perfezionamento della concessione dell'impianto da parte del Comune di Rocca di Papa;

DELIBERA

di sottoscrivere per accettazione il preventivo per una somma pari ad € 1.708,00 alla presente e di autorizzare la redazione del relativo contratto di servizi.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.210. - C.E.F.	CEB.016	1.01.02.07.	Verifica Pozzo 4 - Centro Equestre Federale.	1.708,00

Totali Delibera nr. 36 del 19/01/2021 **1.708,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **37** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **C.E.F.**

Mantenimento cavalli federali 2021.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTE	le delibere n. 23 del 14.01.2020 e n. 888 del 17.11.2020;
VISTA	la delibera n. 1165 del 26.11.2019 che ha autorizzato la sottoscrizione di un accordo con l'Accademia Nazionale Caprilli per l'accudimento di 4 cavalli federali (Mac - n. iscrizione FISE 04296/G; Mirage De Levaux - n. iscrizione FISE 10784/G; King Arthur - n. iscrizione FISE 40002ZXX; Titanic - n iscrizione FISE ITA41754);
VALUTATO	necessario prevedere un adeguamento dei costi per garantire un idoneo mantenimento dei cavalli federali, considerando altresì eventuali ricoveri per trattamenti d'urgenza e/o specialistici, servizi di mascalcia e controlli veterinari;
RITENUTO OPPORTUNO	riconoscere per il 2021 un contributo di € 14.000,00 + IVA per i servizi sopra citati all'Accademia Nazionale Caprilli;

DELIBERA

- di riconoscere all'Accademia nazionale Caprilli un importo pari ad € 14.000,00 oltre IVA per l'anno 2021;
- di prevedere contestuale disimpegno per € 3.500,04 previsto dal provvedimento n. 888 del 17.11.2020, in relazione al solo cavallo Titanic.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.210. - C.E.F.	CEB.016	1.01.02.07.	Mantenimento cavalli federali 2021.	17.080,00

Totali Delibera nr. 37 del 19/01/2021 **17.080,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **38** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **C.E.F.**

Incarichi di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per gli interventi di riqualificazione e di recupero dell'ex Centro Equestre Federale Pratoni del Vivaro.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	il provvedimento con cui il Comune di Rocca di Papa ha comunicato l'affidamento in concessione della gestione e dell'uso dell'Impianto Sportivo Centro Equestre Federale dei Pratoni del Vivaro - Rocca di Papa (RM) alla Federazione;
PRESO ATTO	della volontà di FISE già manifestata con comunicazione del 30.07.2020 di valorizzare l' Impianto Sportivo Comunale anche in previsione dell'attribuzione annuale di Eventi Sportivi Equestri nonché di gare Nazionali ed Internazionali;
CONSIDERATO	altresì l'affidamento dei Mondiali di Concorso Completo e Attacchi 2022 assegnati alla FISE dalla FEI;
CONSIDERATA	la più volte esternata volontà della FISE di investire nell'impresa di riqualificazione dell'Impianto Sportivo Centro Equestre Federale provvedendo con proprie risorse ai sensi del D,lgs 50/16;
PRESO ATTO	della necessità di FISE di rivolgersi ad esperti in relazione agli incarichi di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per gli interventi di riqualificazione e di recupero del cef (Bando Sport e Periferie 2017 Completo e Bando Sport e Periferie 2020);
CONSIDERATO	che a giugno 2021 avrà luogo il Test Event che riguarda in particolare i campi equestri e i relativi impianti e che tutti lavori dovranno essere ultimati entro e non oltre l'estate del 2022 per i Mondiali di Concorso Completo;
ACCERTATA	la disponibilità dell'Ing. Dario Bugli e dell' Arch. Stefania Montagna per ricoprire rispettivamente gli incarichi di Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
VALUTATO CONGRUO	il preventivo relativo agli anni 2021 / 2022 trasmesso dai professionisti sopra citati che ammonta ad € 26.000,00 oltre oneri di legge per l'Ing. Bugli e ad € 18.000,00 oltre oneri di legge per l'Arch. Montagna;
CONSIDERATO	che l'affidamento del servizio in oggetto è subordinato al perfezionamento della concessione dell'impianto da parte del Comune di Rocca di Papa;
CONSIDERATO	altresì che la conferma definitiva dell'incarico è ulteriormente subordinata a parere finale del Responsabile Unico del Procedimento Dott. Simone Perillo e dell'assistente al RUP Arch. Ida Lenza;

DELIBERA

di sottoscrivere per accettazione l'offerta ricevuta dallo Studio "Ing. Dario Bugli – Arch. Stefania Montagna" per un totale lordo di € 32.760,00 per l'Ing. Bugli e di € 22.680,00 per l'Arch. Montagna.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.210. - C.E.F.	CEB.016	1.01.02.07.	Incarichi di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per gli interventi di riqualificazione e di recupero dell'ex Centro Equestre Federale Pratoni del Vivaro.	13.860,00
2022	1.210. - C.E.F.	CEB.016	1.01.02.07.	Incarichi di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per gli interventi di riqualificazione e di recupero dell'ex Centro Equestre Federale	41.580,00

Data Delibera **19/01/2021** N. **38** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **C.E.F.**

IMPEGNI					
Anno	**CRAM**	**Voce di spesa**	**Obiettivo/Funz.**	**Causale**	**Imp.provv.**
				Pratoni del Vivaro.	

Totali Delibera nr. 38 del 19/01/2021 **55.440,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **39** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **C.E.F.**

Determina a contrarre - impegno di spesa per rifacimento casa custode - Centro Equestre Federale Pratoni del Vivaro.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	il provvedimento con cui il comune di Rocca di Papa ha comunicato l'affidamento in concessione della gestione e dell'uso dell'Impianto Sportivo Centro Equestre Federale dei Pratoni del Vivaro - Rocca di Papa (RM) alla Federazione;
PRESO ATTO	della volontà di FISE già manifestata con comunicazione del 30.07.2020 di valorizzare l' Impianto Sportivo Comunale anche in previsione dell'attribuzione annuale di Eventi Sportivi Equestri nonché di gare Nazionali ed Internazionali;
CONSIDERATO	altresì l'affidamento dei mondiali di concorso completo e attacchi 2022 assegnati alla FISE dalla FEI;
CONSIDERATA	la più volte esternata volontà della FISE di investire nell'impresa di riqualificazione dell'Impianto Sportivo Centro Equestre Federale provvedendo con proprie risorse ai sensi del D.lgs 50/16;
PRESO ATTO	della necessità di FISE di riqualificare l'appartamento sito al piano primo dell'immobile denominato "Foresteria del Custode" adiacente ala Scuderia SUD da destinare ad alloggio del Custode, con carattere di urgenza dovuto all'imminente necessità di cura delle opere e delle attrezzature oggetto di riqualificazione e ripristino del Centro Equestre Federale in vista dei Mondiali 2022 ed in generale, della concessione da parte del Comune di Rocca di Papa;
CONSIDERATA	la plausibile valutazione delle opere necessarie a rendere utilizzabile il suddetto appartamento valutate in via presuntiva pari ad € 35.000,00 oltre IVA, salvo variazioni della disposizione interna e dei relativi impianti in corso di valutazione;
SENTITO	il parere favorevole dell'Architetto Ida Lenza, assistente a supporto del del Responsabile Unico del Procedimento;
CONSIDERATO	che l'affidamento del servizio in oggetto è subordinato al perfezionamento della concessione dell'impianto da parte del Comune di Rocca di Papa;

DELIBERA

di impegnare la somma pari ad € 35.000,00 oltre IVA per un totale di € 42.700,00.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.210. - C.E.F.	CEB.016	1.01.02.07.	Determina a contrarre - impegno di spesa per rifacimento casa custode - Centro Equestre Federale Pratoni del Vivaro.	42.700,00

Totali Delibera nr. 39 del 19/01/2021 **42.700,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **40** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **WEG**

Contratti Direttore Sportivo Discipline Olimpiche, Direttore Sportivo Discipline non Olimpiche e Selezionatore/Capo Equipe Seniores I^ fascia Salto Ostacoli

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PREMESSO	che con delibera n.1018/2020 il Sig. Francesco Girardi è stato nominato Direttore Sportivo delle Discipline Olimpiche, e con le delibere n. 1019/2020 e 981/2020 il Sig. Duccio Bartalucci è stato nominato Direttore Sportivo delle Discipline non Olimpiche e Selezionatore/Capo Equipe Seniores I^ fascia di Salto Ostacoli;
VISTI	i relativi contratti predisposti dagli Uffici Federali;

DELIBERA

di approvare i contratti del Sig. Francesco Girardi Direttore Sportivo delle Discipline Olimpiche e del Sig. Duccio Bartalucci Direttore Sportivo delle Discipline non Olimpiche e Selezionatore/Capo Equipe Seniores I^ fascia salto ostacoli.

Gli impegni di spesa derivanti dai suddetti contratti sono già stati approvati con delibera del Consiglio Federale n. 1018/2020, n. 1019/2020 e n. 981/2020

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO - SPORTIVA

Tra

La **Federazione Italiana Sport Equestri**, con sede in Roma, Viale Tiziano 74 (C.F. 97015720580), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, avv. Marco di Paola (in seguito, F.I.S.E.)

e

Il **Sig. Francesco Girardi,** residente in [redacted] in seguito per brevità "collaboratore"

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della F.E.I. e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, svolge tra l'altro attività sportiva olimpica e non olimpica;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione, in forma coordinata e continuativa, di un Tecnico Sportivo in possesso dei requisiti necessari ad espletare, in piena autonomia, attività di Direttore Sportivo delle Discipline Olimpiche;
- che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività predetta e si dichiara disponibile a collaborare, in forma coordinata e continuativa e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E..
- che il Committente dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell'art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n.91/1981;
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell'art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico tecnico sportivo per eseguire, in forma coordinata e continuativa e senza vincolo di subordinazione, l'attività di Direttore Sportivo delle Discipline Olimpiche della Federazione Italiana Sport Equestri.

Resta inteso che il Collaboratore non dovrà porre in essere azioni in contrasto con quanto previsto dai contratti di sponsorizzazione della F.I.S.E. e dagli impegni previsti dagli stessi e non potrà altresì assumere sponsorizzazioni concorrenziali con quelle federali.

Articolo 3. Forme di coordinamento

Il Collaboratore godrà di piena autonomia nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento con F.I.S.E..

Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E..

Al fine di definire l'opportuno coordinamento con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. con riferimento alle attività dedotte in contratto, ivi comprese le riunioni di dipartimento indette dal Direttore Sportivo.

Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti.

Articolo 5. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento forfettariamente pari all'importo di €87.000.00 annui al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E.

Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale della F.I.S.E.

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento

di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale, in corso di sottoscrizione ad opera di F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Articolo 6. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

Articolo 7. Durata dell'incarico

L'incarico oggetto del presente contratto ha una durata biennale tacitamente rinnovabile con decorrenza dal 01.01.2021, salvo disdetta da esercitarsi entro il 31 ottobre 2022. In ogni caso alla data del 31.12.2024 esso scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna, senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo.

Articolo 8. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E..

Articolo 10: Modello di Organizzazione e Gestione – Codice Etico

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice Etico e al pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito internet di F.I.S.E., http://www.fise.it , dei quali il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice Etico e/o dei principi espressi nel

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 11: Cause di risoluzione di diritto del contratto

In ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- Articolo 2. Oggetto del contratto;
- Articolo 3. Forme di coordinamento;
- Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore;
- Articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- Articolo 9 Sicurezza sul lavoro;
- Articolo 10. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico.

Articolo 13. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della FISE che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 13. Privacy

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o Regolamento). FISE garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento. I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto, saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Il Collaboratore dovrà adeguare qualsivoglia trattamento, connesso direttamente o indirettamente alle attività oggetto del presente Contratto, alle previsioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Articolo 14. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Letto, controllato e sottoscritto
Il Collaboratore
Francesco Girardi

Federazione Italiana Sport Equestri
Il Presidente
Marco di Paola

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 fornita da FISE nella sua qualità di titolare del trattamento e autorizza FISE al trattamento dei dati personali per le finalità previste, ivi compresa la pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

Nome _____

Firma _____

Data (gg/mm/aa) ⌊⌊/⌊⌊/⌊⌊

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO - SPORTIVA

Tra

La **Federazione Italiana Sport Equestri**, con sede in Roma, Viale Tiziano 74 (C.F. 97015720580), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, avv. Marco di Paola (in seguito, F.I.S.E.)

e

Il **Sig. Duccio Bartalucci,** residente in [redacted], in seguito per brevità "collaboratore"

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della F.E.I. e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, svolge tra l'altro attività sportiva olimpica e non olimpica;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione, in forma coordinata e continuativa, di un Tecnico Sportivo in possesso dei requisiti necessari ad espletare, in piena autonomia, attività di Direttore Sportivo delle Discipline non Olimpiche;
- che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività predetta e si dichiara disponibile a collaborare, in forma coordinata e continuativa e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E..
- che il Committente dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell'art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n.91/1981;
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell'art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico tecnico sportivo per eseguire, in forma coordinata e continuativa e senza vincolo di subordinazione, le seguenti attività:

- sarà tenuto a mettere in atto ogni iniziativa e ogni tempo necessario per lo sviluppo delle discipline non olimpiche e la ricerca di positivi risultati nelle attività, nonché per l'organizzazione dei relativi Dipartimenti;
- garantirà la sua presenza alle manifestazioni e agli impegni istituzionali nazionali e internazionali;
- non dovrà porre in essere azioni in contrasto con quanto previsto dai contratti di sponsorizzazione della F.I.S.E. e dagli impegni previsti dagli stessi en on potrà altresì assumere sponsorizzazioni concorrenziali con quelle federali.

Articolo 3. Forme di coordinamento

Il Collaboratore godrà di piena autonomia nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento con F.I.S.E..

Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E..

Al fine di definire l'opportuno coordinamento con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. con riferimento alle attività dedotte in contratto, ivi comprese le riunioni di dipartimento indette dal Direttore Sportivo.

Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

Articolo 5. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento forfettariamente pari all'importo di €87.000.00 annui al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E.

Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale della F.I.S.E.
Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.
Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale, in corso di sottoscrizione ad opera di F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Articolo 6. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

Articolo 7. Durata dell'incarico

L'incarico oggetto del presente contratto ha una durata che va dal 01.01.2021 sino al 31.12.2022. Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo.

Articolo 8. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E..

Articolo 10: Modello di Organizzazione e Gestione – Codice Etico

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice Etico e al pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come tempo per

tempo vigente), pubblicati sul sito internet di F.I.S.E., http://www.fise.it , dei quali il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice Etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 11: Cause di risoluzione di diritto del contratto

In ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:
- Articolo 2. Oggetto del contratto;
- Articolo 3. Forme di coordinamento;
- Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore;
- Articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- Articolo 9 Sicurezza sul lavoro;
- Articolo 10. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico.

Articolo 13. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.
Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della FISE che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 13. Privacy

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o Regolamento). FISE garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento. I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto, saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.
Il Collaboratore dovrà adeguare qualsivoglia trattamento, connesso direttamente o indirettamente alle attività oggetto del presente Contratto, alle previsioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Articolo 14. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Letto, controllato e sottoscritto
Il Collaboratore
Duccio Bartalucci

Federazione Italiana Sport Equestri
Il Presidente
Marco di Paola

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 fornita da FISE nella sua qualità di titolare del trattamento e autorizza FISE al trattamento dei dati personali per le finalità previste, ivi compresa la pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

Nome _____
Firma _____
Data (gg/mm/aa) ⌊⌊/⌊⌊/⌊⌊

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO - SPORTIVA

Tra

La **Federazione Italiana Sport Equestri**, con sede in Roma, Viale Tiziano 74 (C.F. 97015720580), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, avv. Marco di Paola (in seguito, F.I.S.E.)

e

Il **Sig. Duccio Bartalucci,** residente in [redacted], in seguito per brevità "collaboratore"

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della F.E.I. e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, svolge tra l'altro attività nella disciplina del Salto Ostacoli;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione di un Tecnico Sportivo in possesso dei requisiti necessari ad espletare, in piena autonomia, attività di Selezionatore Team Manager seniores per il Dipartimento Salto Ostacoli;
- che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività predetta e si dichiara disponibile a collaborare senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E..
- che il Committente dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell'art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n.91/1981;
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell'art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che

accetta, incarico tecnico sportivo per eseguire, senza vincolo di subordinazione, le seguenti attività afferenti il Dipartimento Salto Ostacoli:

a) mettere in atto ogni iniziativa e in tempo necessario per programmare e attuare la strategia sportiva idonea a raggiungere i migliori risultati sportivi stagionali, collaborare alla stesura dei programmi di dipartimento per la parte che riguarda i Senior nonché a garantire la sua presenza negli uffici della FISE per partecipare a riunioni di dipartimento indette dal Direttore Sportivo;
b) intrattenere rapporti con i binomi da lui ritenuti di interesse federale, monitorare le attività e conoscere i programmi sportivi e di gare nel medio e breve periodo;
c) selezionare e designare i binomi di interesse federale per le partecipazioni alle gare di qualifica, agli CSIO dove è stata invitata la squadra nazionale italiana senior, a tappe di Coppa del Mondo indoor, alle eventuali tappe di Global Tour, ai campionati Europei e Mondiali e eventualmente alle Olimpiadi;
d) autorizzare la partecipazione di binomi italiani senior a eventuali CSI in Italia e estero;
e) garantire la sua presenza alla tappa di Coppa del Mondo di Verona nonché alla tappa di Global Tour di Roma;
f) garantire la sua presenza alle manifestazioni nazionali e internazionali in Italia considerate di interesse federale per lo svolgimento dell'incarico, in caso di concomitanze di eventi la Federazione potrà nominare un altro osservatore federale preventivamente condiviso;
g) coordinarsi con il Direttore Sportivo delle discipline olimpiche e con gli altri tecnici federali per la condivisione e realizzazione dei programmi tecnici federali;
h) garantire l'eventuale accompagnamento in qualità di Chef d'Equipe e l'assistenza alle squadre in occasione delle trasferte ufficiali programmate per la prima Divisione, CSIO 5 stelle e per campionati e Olimpiadi. In caso di CSIO di seconda fascia la Federazione dovrà nominare un altro Chef d'Equipe preventivamente condiviso per seguire le squadre;
i) garantire la sua presenza alle conferenze stampa dello CSIO di Roma e alla tappa di Coppa del Mondo di Verona;
l) selezionare le rappresentative nazionali e/o dei cavalieri agli eventi ufficiali, tali selezioni saranno comunicate preventivamente al Direttore sportivo delle discipline olimpiche al fine di condividere le scelte con la Federazione, ai sensi dell'art. 27, comma 4 dello Statuto federale. Le squadre e le convocazioni così designate saranno comunicate ufficialmente e direttamente solo dalla Federazione;
m) Il collaboratore nei rapporti con i cavalieri potenzialmente coinvolti nella propria attività di selezione delle rappresentative nazionali si impegna a non proporre e/o vendere cavalli sportivi ad atleti di interesse federale nel settore Seniores.

Articolo 3. Forme di coordinamento

Il Collaboratore godrà di piena autonomia nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento con F.I.S.E.
Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E.
Al fine di definire l'opportuno coordinamento con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. con riferimento alle attività dedotte in contratto.

Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti.
Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività professionale, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.
Il Collaboratore che svolge anche il ruolo di selezionatore o partecipa a commissioni di selezione, dovrà dichiarare alla Direzione sportiva l'eventuale conflitto di interessi nei confronti di atleti di interesse federale, astenendosi dalla relativa valutazione in occasione della selezione.
Costituisce ipotesi di conflitto di interessi a titolo esemplificativo e non esaustivo il caso in cui l'atleta da valutare per la selezione di cui sopra, venga assistito tecnicamente, al di fuori dai rapporti istituzionali, dallo stesso selezionatore nell'arco di tempo di validità del presente contratto oppure abbia rapporti di parentela e/o economici con il selezionatore.
Il Selezionatore dovrà comunicare preventivamente alla Direzione sportiva l'effettuazione di eventuali stage tecnici privati e consentire -a richiesta della Federazione stessa - la partecipazione gratuita a eventuali binomi di interesse federale, individuati di comune accordo con la Direzione Sportiva.

Articolo 5. Compenso

Le parti concordano che per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto il collaboratore maturerà diritto a ricevere un corrispettivo - il cui importo totale in ogni caso non potrà essere superiore ad € 55.000,00 - esclusivamente al raggiungimento dei seguenti obiettivi e secondo gli importi di seguito indicati:

1) Raggiungimento della qualifica olimpica gare di riferimento nel quadriennio 2021-2024:
   a) WEG 2022 – Campionato Europeo 2023: € 25.000,00
   b) Finale di Nations Cup 2023: € 15.000,00

2) a) Podio in WEG 2022 e/o Camp. Europeo 2023 gara a squadre Oro: € 20.000,00
   b) Podio in WEG 2022 e/o Camp. Europeo 2023 gara a squadre Argento: € 15.000,00
   c) Podio in WEG 2022 e/o Camp. Europeo 2023 gara a squadre Bronzo: € 10.000,00

Per le manifestazioni sopra elencate le medaglie individuali sono quotate al 50%

3) a) Finali Nations Cup Series Oro € 10.000,00
   b) Finali Nations Cup Series Argento € 7.500,00
   c) Finali Nations Cup Series Bronzo € 5.000,00

4) a) CSIO 5 stelle Oro € 3.000,00
   b) CSIO 5 stelle Argento € 2.000,00
   c) CSIO 5 stelle Bronzo € 1.000,00.

Qualora la qualifica olimpica venga raggiunta attraverso il risultato conseguito nella Finale Nations Cup 2023, il premio potrà essere cumulato a quello previsto per il risultato finale della gara e analogamente, se la qualifica sarà ottenuta nei WEG 2022 o nel Campionato Europeo 2023.

L'eventuale raggiungimento del risultato sopra descritto determinerà l'assegnazione del Premio che sarà erogato al Collaboratore entro il mese di marzo dell'anno successivo o allo svolgimento delle gare che lo hanno determinato.
In caso di raggiungimento della qualifica olimpica i bonus relativi al raggiungimento dei risultati nelle prove olimpiche, saranno pattuiti con separato accordo integrativo del presente contratto.
Resta inteso che in caso di mancato raggiungimento dei predetti obiettivi nulla sarà dovuto al collaboratore.
Gli importi saranno corrisposti al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. Il bonus, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.
Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).
Al Collaboratore verranno inoltre rimborsate le spese documentate che abbia sopportato nell'esecuzione delle attività oggetto di incarico, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.
Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale della F.I.S.E.
Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare. Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale, sottoscritta da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Articolo 6. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

Articolo 7. Durata dell'incarico

L'incarico oggetto del presente contratto s'intende riferito al periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2022, senza necessità di disdetta scritta.

Articolo 8. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E..

Articolo 10. Recesso

Ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto, prima della scadenza del termine, anche immotivatamente, purché con rispetto di un preavviso di almeno 30 giorni mediante comunicazione scritta, controfirmata per ricevuta dal destinatario, o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso è dovuta la sola parte di corrispettivo proporzionalmente maturata sino alla data di efficacia del recesso.

Articolo 11: Modello di Organizzazione e Gestione – Codice Etico

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice Etico e al pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito internet di F.I.S.E., http://www.fise.it , dei quali il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice Etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 12: Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- Articolo 2. Oggetto del contratto;
- Articolo 3. Forme di coordinamento;
- Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore;
- Articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- Articolo 9: Sicurezza sul lavoro;
- Articolo 11. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Articolo 13. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.
Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alla normativa vigente ed ai regolamenti interni della F.I.S.E., che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme.

Articolo 14. Autorizzazione al trattamento dati

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o Regolamento). FISE garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Articolo 15. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Roma,

Letto, controllato e sottoscritto
Duccio Bartalucci

Federazione Italiana Sport Equestri
Il Presidente
Marco Di Paola

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 fornita da FISE nelle sua qualità di titolare del trattamento e autorizza FISE al trattamento dei dati personali per le finalità previste, ivi compresa la pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

Nome Duccio Bartalucci
Firma _____
Data (gg/mm/aa) L L/L L/L L

Data Delibera **19/01/2021** N. **41** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **WEG**

Rimborsi spese Direttore Sportivo Discipline Olimpiche e Direttore Sportivo Discipline non Olimpiche

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATE	le delibere n. 1018 e n. 1019 del 16/12/2020 riguardanti le nomine del Direttore Sportivo delle Discipline Olimpiche e del Direttore Sportivo delle Discipline non Olimpiche;
TENUTO CONTO	che le suddette figure saranno chiamate ad effettuare delle trasferte in Italia ed all'estero nell'anno 2021;
RITENUTO	di provvedere al rimborso delle spese vive, sostenute e documentate, che effettueranno in ragione dello svolgimento del loro incarico, in coerenza con il vigente "Regolamento Rimborsi, Trasferte ed Indennità" della FISE;

DELIBERA

di autorizzare l'impegno di spesa per la copertura dei costi di viaggio, vitto e alloggio per il Direttore Sportivo delle Discipline Olimpiche e del Direttore Sportivo delle Discipline non Olimpiche nominati rispettivamente con delibera n. 1018/2020 e n. 1019/2020, per le trasferte che effettueranno in ragione dello svolgimento del loro incarico nell'anno 2021.

La spesa per la Federazione è stimata in € 18.000, suddivisi come di seguito specificato:

- OB: 1.01.01.01.01 - CEB:001 Francesco Girardi € 9.000

- OB: 1.01.01.01.01 - CEB:001 Duccio Bartalucci € 9.000

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.211. - WEG	CEB.001	1.01.01.01.01	Rimborso spese Francesco Girardi	9.000,00
2021	1.211. - WEG	CEB.001	1.01.01.01.01	Rimborso spese Duccio Bartalucci	9.000,00
				Totali Delibera nr. 41 del 19/01/2021	**18.000,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **42** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **ATTACCHI**

Approvazione programma sportivo ed impegni economici del Dipartimento Attacchi 2021

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;

PRESO ATTO che il Consiglio Federale con delibera n. 916 del 16/12/2020 ha approvato il Bilancio di Previsione 2021 assegnando al Dipartimento Attacchi un budget complessivo di € 77.350,00 per tutte le attività previste nel corrente anno;

TENUTO CONTO che nel Programma sportivo del Dipartimento Attacchi si prevedono spese concernenti l'attività sportiva della stagione agonistica 2021, tra le quali:

ATTIVITA' INTERNAZIONALE SENIOR:

- Partecipazione ai Campionati del Mondo Pariglie - Kronenberg (NED) 08/12 settembre 2021

- Partecipazione a gare internazionali CAI

- Partecipazione Campionati del Mondo Giovani Cavalli - Mezohegyes (HUN) 30 settembre/ 1 ottobre 2021

- Stages di perfezionamento e di monitoraggio della preparazione al fine di incrementare il livello tecnico, è prevista la presenza del Tecnico e del Veterinario di squadra.

ATTIVITA' INTERNAZIONALE SETTORE GIOVANILE

- Partecipazione al Campionato Europeo per Giovani Guidatori Junior e Children - Lamotte Beuvron (FRA) 25/29 agosto 2021

- Campionati Mondiali Pony - Le Pin su Haras 16/19 settembre 2021

- Partecipazione a gare internazionali CAI

- Stages di perfezionamento e di monitoraggio della preparazione al fine di incrementare il livello tecnico, è prevista la presenza del Tecnico e del Veterinario di squadra.

ATTIVITA' NAZIONALE

- Contributo a seguito di presentazione di apposita richiesta e preventivo o consuntivo di spesa a firma del legale rappresentante dell'Associazione interessata per ogni evento di interesse Federale.

- Nonché partecipazione federale (anche onerosa, laddove possibile) mediante la programmazione di attività formative (corsi di aggiornamento e formazione) con l'eventuale presa in carico degli oneri di spesa per la presenza di ufficiali di gara (Giudici, Costruttori di percorso, ecc.)

CONSIDERATO l'Italia ospiterà i prossimi World Equestrian Championship che verranno organizzati ai Pratoni del Vivaro, nel 2022, particolare attenzione potrà essere riservata ai Campionati del Mondo di Tiro a quattro in programma a Budapest (HUN) dal 30 agosto al 5 settembre 2021, per i quali, qualora dovessero presentarsi equipaggi italiani in grado di parteciparvi, verrebbero prese in considerazione azioni federali studiate ad-hoc;

SENTITO il parere favorevole del Consigliere Federale Luca D'Oria che segue la Disciplina e del Direttore Sportivo delle Discipline non Olimpiche Duccio Bartalucci;

Data Delibera **19/01/2021** N. **42** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **ATTACCHI**

DELIBERA

di approvare i seguenti impegni economici relativi al Programma sportivo del Dipartimento Attacchi 2020:

ATTIVITA' INTERNAZIONALE SENIOR

- Campionato del Mondo Pariglie - 08/12 settembre 2021

1) Premi al Palo per guidatore (massimo 3) che prenderanno parte al Campionato del Mondo Pariglie per una spesa complessiva di € 1.800,00 (OB.1.01.01.02 CEB.007)

2) Rimborso chilometrico per i guidatori selezionati (massimo 3) che prenderanno parte al Campionato del Mondo Pariglie per una spesa complessiva di € 1.200,00 (sede sportiva a Campionato e ritorno) (OB.1.01.01.02.01 CEB. 001)

3) Spese di iscrizioni ai Campionati del Mondo Pariglie per un importo stimato di € 2.250,00 (3 guidatori x € 750 + extra box + antidoping +smaltimento rifiuti, ecc) (OB.1.01.01.02.01 CEB.012)

- Campionati del Mondo Giovani Cavalli - Mezzohegys (HUN) 30 settembre 1 ottobre 2021

1) Spese di iscrizione al Campionato del Mondo Giovani Cavalli per un importo stimato di € 2.000,00 (4 guidatori x € 500,00 + extra box + antidoping +smaltimento rifiuti, ecc) (OB.1.01.01.02.01 CEB.012)

ATTIVITA' INTERNAZIONALE GIOVANILE

- Campionato Europeo Giovani Guidatori e Children - Lamotte Beuvron (FRA) 25/29 agosto 2021

1) Premi al Palo per guidatore (massimo 6) che prenderanno parte al Campionato Europeo Giovani Guidatori e Children per una spesa complessiva di € 3.600,00 (OB.1.01.01.02 CEB.007)

2) Rimborso chilometrico per i guidatori selezionati (massimo 6) che prenderanno parte al Campionato Europeo Giovani Guidatori e Children per una spesa complessiva di € 2.400,00 (sede sportiva a Campionato e ritorno) (OB.1.01.01.02.01 CEB. 001)

3) Spese di iscrizioni ai Campionato Europeo Giovani Guidatori e Children per un importo stimato di € 3.300,00 (6 guidatori x € 550 + extra box + antidoping +smaltimento rifiuti, ecc) (OB.1.01.01.02.01 CEB.012)

- Campionato Mondiale Pony - Le Pin Su Haras - 16/19 settembre 2021

1) Premi al Palo per guidatore (massimo 3) che prenderanno parte al Campionato Mondiale Pony per una spesa complessiva di € 1.800,00 (OB.1.01.01.02 CEB.007)

2) Rimborso chilometrico per i guidatori selezionati (massimo 3) che prenderanno parte al Campionato Mondiale Pony per una spesa complessiva di € 1.200,00 (sede sportiva a Campionato e ritorno) (OB.1.01.01.02.01 CEB. 001)

3) Spese di iscrizioni ai Campionati Mondiale Pony per un importo stimato di € 1.650,00 (3 guidatori x € 550+ extra box + antidoping +smaltimento rifiuti, ecc) (OB.1.01.01.02.01 CEB.012)

ATTIVITA' NAZIONALE

Stanziamento complessivo di € 22.500,00 a favore dei Comitati Organizzatori di manifestazioni di interesse Federale., secondo quanto indicato in premessa, come da elenco che segue:

- Campionato Italiano di Combinata + Campionato Italiano Junior e Pony + Campionato Italiano Para Driving e Sport Integrati (Scuderie San Giorgio, Verolanuova 8/9 maggio 2021)

Data Delibera **19/01/2021** N. **42** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **ATTACCHI**

- Campionato Italiano di Completo Attacchi (data e luogo da definirsi)

- Coppa delle Regioni (Ippodromo di Ferrara 24/25 luglio 2021)

- Coppa Italia/Campionato Italiano Derby Attacchi (data e luogo da definire)

- Manifestazione di Tradizione "Incanto Liberty" (Montecatini 13/15 agosto 2021)

- Concorsi di Completo di interesse Federale organizzati in collaborazione con i Comitati Regionali: Circolo Ippico Lo Stradello (24/25 aprile 2021 e 19/20 giugno 2021); Ippodromo di Padova (5/6 giugno 2021); Scuderie San Giorgio (Verolanuova 3/4 luglio 2021)

- Concorsi di Combinata di interesse Federale organizzati in collaborazione con i Comitati Regionali: Bocca d'Arno (13/14 marzo 2021); Circolo Ippico Zizzi (1/2 maggio 2021); Comitato Regionale Umbria (23/24 maggio 2021)

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.212. - ATTACCHI	CEB.001	1.01.01.02.01	Approvazione programma sportivo ed impegni economici del Dipartimento Attacchi 2021	4.800,00
2021	1.212. - ATTACCHI	CEB.007	1.01.01.02.01	Approvazione programma sportivo ed impegni economici del Dipartimento Attacchi 2021	7.200,00
2021	1.212. - ATTACCHI	CEB.012	1.01.01.02.01	Approvazione programma sportivo ed impegni economici del Dipartimento Attacchi 2021	9.200,00
2021	1.212. - ATTACCHI	CEB.028	1.01.02.02.01	Approvazione programma sportivo ed impegni economici del Dipartimento Attacchi 2021	22.500,00
				Totali Delibera nr. 42 del 19/01/2021	**43.700,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **43** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **ATTACCHI**

Composizione Dipartimento Attacchi 2021

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA	la necessità di individuare le persone idonee a ricoprire i diversi incarichi all'interno del dipartimento attacchi, sia per la Commissione Consultiva che per l'area tecnico-sportiva;
VISTO	l'art. 27 comma 4 dello Statuto Federale, che attribuisce al Presidente Federale la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva;
VALUTATE	le figure sotto elencate, proposte dal Consigliere Federale per la disciplina per la loro comprovata esperienza e capacità riconosciuta a livello nazionale e internazionale;
PRESO ATTO	che per lo svolgimento del loro incarico i membri del Dipartimento saranno chiamati ad effettuare riunioni in sede, nonché trasferte nel corso del corrente anno per un importo previsto di € 2.500,00;
SENTITO	il parere favorevole del Consigliere Referente per la disciplina Luca D'Oria e del Direttore Sportivo delle Discipline non Olimpiche Duccio Bartalucci;

DELIBERA

-di nominare la Commissione Consultiva del Dipartimento Attacchi per l'anno 2021 come di seguito riportato:
Coordinatore: Avv. Ferdinando Bruni (FISE 000463/L) incarico a titolo onorifico;
Componente: Michele della Pace (FISE 008214/F), referente para driving e pony ludico, incarico a titolo onorifico;
Componente: Avv. Pasquale Pisani (FISE 000051/L) referente sviluppo e promozione settore ludico-promozionale, incarico a titolo onorifico;

-di nominare la figura tecnico/sportiva del Dipartimento Attacchi per l'anno 2021 come di seguito riportato:
Selezionatore /Tecnico Senior, Giovanile, pony: Cristiano Cividini (FISE 007371/B);

-di nominare le figure di veterinari di riferimento in alternanza del Dipartimento Attacchi per l'anno 2021 come di seguito riportato:
Dott. Giacomo Pietro Botticini (VET00111);
Dott. Francesco Comino (VET01326);

-di autorizzare per i membri del Dipartimento l'impegno di spesa per i rimborsi delle spese vive sostenute e documentate in coerenza con le previsioni del "Regolamento Rimborsi, trasferte ed indennità" per i diversi incontri a carattere istituzionale, nonché per le trasferte che dovranno essere effettuate nel corso dell'anno in ragione dello svolgimento del loro incarico per un importo previsto di € 2.500,00.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.212. - ATTACCHI	CEB.001	1.01.01.02.03	Composizione Dipartimento Attacchi 2021	2.500,00

Totali Delibera nr. 43 del 19/01/2021 **2.500,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **44** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **VOLTEGGIO**

Composizione Commissione Dipartimento Volteggio 2021

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATO	la necessità di individuare le persone idonee a ricoprire i diversi incarichi all'interno del Dipartimento Volteggio, sia per la Commissione Consultiva che per l'area tecnico-sportiva.
VISTO	l'art. 27 comma 4 dello Statuto Federale, che attribuisce al Presidente Federale la responsabilità generale dell'area Tecnico Sportiva;
PROPOSTE	dal Presidente Federale le figure sotto elencate per la loro comprovata esperienza e capacità riconosciuta a livello nazionale e internazionale;
PRESO ATTO	che per lo svolgimento del loro incarico i membri del Dipartimento saranno chiamati ad effettuare riunioni in sede, nonchè trasferte nel corso del corrente anno per un importo previsto di €1.000,00;
SENTITO	il parere favorevole del Direttore delle Discipline non Olimpiche Duccio Bartalucci e del Consigliere incaricato della disciplina Sig.ra Maria Grazia Cecchini;

DELIBERA

di nominare la Commissione Consultiva del Dipartimento Volteggio 2021 così composta, tutti gli incarichi della Commissione sono a carattere onorifico.

Coordinatore: Vanessa Ferluga cod.Fise 00010431
membro :Laura Carnabuci cod.Fise 0002D78E
membro: Gaby Benz cod.Fise 0001B2BF
membro: Larissa Corsetti cod.Fise 00023A13
Promozione sportiva:
Anna Cavallaro cod.Fise 0000A341
Lorenzo Lupacchini cod.Fise 0004C278

di autorizzare per i membri del Dipartimento i rimborsi delle spese vive sostenute e documentate in coerenza con le previsioni del "Regolamento Rimborsi, Trasferte e Indennità" per i diversi incontri a carattere istituzionale nonchè per le trasferte che dovranno essere effettuate nel corso dell'anno in ragione dello svolgimento del loro incarico per un importo previsto di € 1.000,00.

l'impegno di spesa graverà sul CEB, 001 OBIETTIVO 1.01.01.02.03

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.216. - VOLTEGGIO	CEB.001	1.01.01.02.03	Composizione Dipartimento Volteggio 2021	1.000,00

Totali Delibera nr. 44 del 19/01/2021 **1.000,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **45** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO**

Approvazione Regolamento Programma "Coppa Italia Club 2021"

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	che il format della Coppa Italia Club è giunto al terzo anno di programmazione ottenendo un crescente e positivo numero di partecipazioni da parte di tutte le Regioni d'Italia;
SU PROPOSTA	della Sig.ra Simona Lazzerini, Referente Nazionale del Progetto Coppa Italia Club per l'anno 2021, in accordo con il dipartimento di Equitazione integrata si è provveduto ad inserire all'interno del format anche le categorie del circuito sport integrati;
SENTITO	il parere favore del Direttore Sportivo delle Discipline Olimpiche Sig. Francesco Girardi, del Coordinatore del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo Sig. Cralo Forcella, del Coordinatore attività Pony Sig. Cosimo Riccardo Palma e dei Consiglieri di riferimento Sig. Gualtiero Bedini e Sig. Luca D'Oria;

DELIBERA

di approvare il Regolamento del Programma "Coppa Italia Club 2021"
Di prevedere gli impegni di spesa come di seguito specificati:
-Gli esoneri previsti determineranno minori entrate per l'anno 2022 in considerazione delle esenzioni dal pagamento per i vincitori del tesseramento e dell'affiliazione prevista.
-I costi previsti per il materiale di premiazione durante la Finale Nazionale troveranno copertura sul ceb. 011 (Coppe e Medaglie, altro materiale premiazione e onoreficenze) obiettivo funzione 1.01.02.02.01 con successiva delibera.

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **46** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO**

Approvazione Modifiche al Regolamento Pony Club

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VALUTATA	da parte della commissione Club la necessità di apportare delle modifiche al Regolamento Pony Club quali: -l'accorpamento della categoria A mini nella categoria A1, -l'abbassamento delle età nelle diverse serie, -l'eliminazione delle categorie C ed E, -divieto di partecipare alla specialità dei pony games all'interno delle categorie club per gli atleti in possesso della patente Brevetto e Brevetto di specialità Mounted Games, -l'inserimento di due categorie dedicate agli atleti in possesso di brevetto Mounted Games, -semplificazione delle norme comuni, -eliminazione dei prontuari di regolarità e di stile per la specialità delle gimkane, -modifiche delle domande della presentazione, -inserimento nel calcolo del numero dei percorsi consentiti per i pony che svolgono due prove di carosello,
TENUTO CONTO	che il Regolamento club è stato condiviso con i Comitati Regionali;
SENTITO	il parere positivo del Direttore Sportivo delle Discipline Olimpiche Sig. Francesco Girardi, del Coordinatore del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo il Sig. Carlo Forcella, il Coordinatore dell'attività Pony Sig. Cosimo Riccardo Palma e dei Consiglieri di riferimento Sig. Gualtiero Bedini e Sig. Luca d'Oria.

DELIBERA

di approvare le modifiche al Regolamento Pony Club ;
di disporre che l'efficacia delle norme in esso previsto decorra dal 1 Febbraio 2021 e comunque alla data di pubblicazione sul sito Fise se successiva;
di disporre che il Regolamento club per come qui approvato in formato pdf,sul sito Fise;
di disporre l'archiviazione del Regolamento Pony Club per come qui approvato, in formato word, presso l'ufficio del Segretario Generale individuato a tal fine-ufficio Affari Legali-al fine di agevolmente disporne per ogni futura ulteriore modifica che si rendesse necessaria;
di disporre la cessazione di efficacia di ogni precedente Regolamento, normativa, delibera, che contenga previsioni e prescrizioni contrarie a quanto oggetto del Regolamento Club qui approvato;
di disporre che eventuali ulteriori successive modifiche a detto Regolamento di Disciplina siano sempre apportate a testo integrale per come ora archiviato, e sia seguita analoga procedura a quanto qui deliberato per mantenerne unicità del testo vigente;

di disporre l'adeguamento del Libro VIII Autorizzazioni a Montare per discipline approvato con delibera n°140 del Consiglio Federale del 19 gennaio 2021 alle normative inerenti al Regolamento di disciplina Pony Club qui approvato;

il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **47** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO**

Approvazione Programma Sportivo del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo settore Pony Club 2021

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO	della necessità di dover predisporre un programma sportivo con all'interno le specifiche tecniche e le Manifestazioni di Interesse Federale per il settore Pony Club previste per l'anno 2021;
CONSIDERATO	che suddetto programma è stato proposto dalla commissione Club in accordo con il Coordinatore del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo Sig. Carlo Forcella ed il Coordinatore dell'attività Pony Sig. Cosimo Riccardo Palma;
SENTITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo delle Discipline Olimpiche Sig. Francesco Girardi e dei Consiglieri di Riferimento Sig. Gualtiero Bedini e Sig. Luca D'oria;

DELIBERA

di approvare il programma Sportivo del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo settore Pony Club per l'anno 2021, che sarà pubblicato nell'apposita area sul sito Federale.

La presente delibera non comporta impegni di spesa.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **48** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO**

Approvazione Regolamento Progetto Sport Salto Ostacoli 2021

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO	che il format del Progetto Sport nell'anno 2020, nonostante la pandemia dovuta al Covid-19, ha riscontrato una numerosa partecipazione tra i binomi in tutto il territorio Italiano, la Federazione intende riproporre il circuito anche per l'anno 2021;
SU PROPOSTA	del Referente Sig. Carlo Forcella sono state apportate delle modifiche nel suo interno concordate con i Referenti Regionali nominati per il Progetto Sport per l'anno in corso;
SENTITO	il parere positivo del Direttore Sportivo delle Discipline Olimpiche Sig. Francesco Girardi e dei Consiglieri di riferimento Sig. Gualtiero Bedini e Sig. Luca D'Oria

DELIBERA

di approvare il regolamento del Progetto Sport per l'anno 2021.

di approvare i sottoelencati impegni di spesa:
-Il montepremi di classifica per il Best Rider Arena Fise pari ad € 30.035,00 sarà previsto nel ceb. 007 Premi di classifiche nell'obbiettivo funzione 1.01.02.02.01
-L'acquisto per il materiale di premiazione per il Best Rider Arena Fise pari ad € 5.000,00 sarà previsto nel ceb. 011 Coppe e medaglie, altro materiale premiazionale e onoreficenze, obbiettivo funzione 1.01.02.02.01

di disporre l'adeguamento del Libro VIII Autorizzazioni a Montare per discipline approvato con delibera n°140 del Consiglio Federale del 19 gennaio 2021 alle normative inerenti al Regolamento di disciplina Pony Club qui approvato;

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.007	1.01.02.02.01	Approvazione Regolamento Progetto Sport 2021	30.035,00
2021	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.011	1.01.02.02.01	Approvazione Regolamento Progetto Sport 2021	5.000,00

Totali Delibera nr. 48 del 19/01/2021 **35.035,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **49** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO**

Approvazione Modifiche al Regolamento Salto Ostacoli Pony

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VALUTATA	dal Referente della Disciplina del Salto Ostacoli Pony e dal Coordinatore dell'Area Pony la necessità di apportare le modifiche di seguito elencate al Regolamento Pony Salto Ostacoli: -di ridurre a 4 il numero di classi di pony eliminando la Classe dei Pony Children; -di uniformare le dimensioni dei salti in campo prova per i binomi pony adeguando tale norma al regolamento cavalli in vigore; -di autorizzare tra le imboccature consentite oltre quelle previste anche il bitless o parelli o similari; -è stato inserito il peso massimo delle protezioni per gli arti; -è stata limitata alla sola patente A Ludica la partecipazione in gara alle categorie LP40 - LP50 e LP60; -è stato consentito, in via sperimentale, per l'anno 2021 alla patente di 1° grado Under 16 su pony di partecipare in gara alla categoria di altezza di 110cm con la relativa limitazione per i binomi che hanno portato a termine negli ultimi 12 mesi un percorso di altezza pari o superiore a 120 cm -è stata inserita la possibilità di programmare categorie 6 barriere Pony riservata a binomi Under 16 con patente di 1° Grado; -è stato inserito l'obbligatorietà di adeguare oltre le combinazioni anche le linee fino a 6 tempi di galoppo nelle gare cavalli a partire dalla categoria di altezza 100 cm;
TENUTO CONTO	che tali modifiche sono state condivise con i Comitati Regionali;
SENTITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo delle Discipline Olimpiche Sig. Francesco Girardi, dei Consiglieri di riferimento Sig. Luca D'oria e il Sig. Gualtiero Bedini, del Coordinatore del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo Sig. Carlo Forcella e del Coordinatore dell'attività Pony Sig. Cosimo Ricardo Palma

DELIBERA

di approvare le modifiche al Regolamento di Disciplina Salto Ostacoli Pony;
di disporre che l'efficacia delle norme in esso previste decorra a partire dall' 8 febbraio 2021 e comunque alla data di pubblicazione sul sito Fise se successiva;
di disporre la pubblicazione del Regolamento Salto Ostacoli Pony per come qui approvato, in formato pdf, sul sito Fise;
di disporre l'archiviazione del Regolamento Salto Ostacoli Pony per come qui approvato, in formato word, presso l'ufficio del Segretario Generale individuato a tal fine- Ufficio affari legali- al fine di agevolmente disporne per ogni futura ulteriore modifica che si rendesse necessaria;
di disporre la cessazione di efficacia di ogni precedente Regolamento, normativa, delibera, che contenga previsioni e prescrizioni contrarie a quanto in oggetto del Regolamento Salto Ostacoli Pony qui approvato;
di disporre che eventuali ulteriori successive modifiche a detto Regolamento di Disciplina siano sempre apportate a testo integrale per come ora archiviato e sia seguita analoga procedura a quanto qui deliberato per mantenere unicità del testo vigente;

di disporre l'adeguamento del Libro VIII Autorizzazioni a Montare per discipline approvato con delibera n°140 del Consiglio Federale del 19 gennaio 2021 alle normative inerenti al Regolamento di disciplina Pony Club qui approvato;

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **50** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO**

Modifica dell' art. 3.3 del Regolamento Scuole Federali per il mantenimento del Titolo "Scuola Federale"

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO	che nelle giornate del 14 e del 21 dicembre u.s. si sono svolte video conferenze con i Presidenti di Associazioni, Istruttori e Referenti Regionali, aventi come tema le motivazioni e gli obbiettivi del Progetto Scuole Federali;
SU PROPOSTA	ricevuta da gran parte dei partecipanti è stato richiesto che venga cancellato il punto terzo dell'art. 3.3 del Regolamento delle Scuole Federali " il passaggio dal Brevetto al 1° grado di almeno due Allievi ogni 2 anni". La richiesta trova fondamento poiché richiede agli Allievi la proprietà dell'equide o comunque la disponibilità di cavalli o pony di un certo valore economico, inoltre potrebbe porre alcuni istruttori ad accelerare i tempi per allievi ancora non pronti;
CONSIDERATO	dal Referente delle Scuole Federali Sig. Alessandro Fiorani che l'articolo non è del tutto in sintonia con la filosofia del progetto delle Scuole Federali;
SENTITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo delle Discipline Olimpiche Sig. Francesco Girardi, del Coordinatore del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo Sig. Carlo Forcella e dei Consiglieri di riferimento Sig. Gualtiero Bedini e Sig. Luca D'Oria;

DELIBERA

di eliminare il punto tre dell'art. 3.3 " il passaggio dal Brevetto al 1° grado di almeno due Allievi ogni due anni" dal Regolamento delle Scuole Federali.
di approvare le modifiche al Regolamento delle Scuole Federali;
di disporre che l'efficacia delle norme in esso previste decorra a partire dal 20 gennaio 2021 e comunque alla data di pubblicazione sul sito Fise se successiva;
di disporre la pubblicazione del Regolamento delle Scuole Federali per come qui approvato, in formato pdf, sul sito Fise;
di disporre l'archiviazione del Regolamento delle Scuole Federali per come qui approvato, in formato word, presso l'ufficio del Segretario Generale individuato a tal fine- Ufficio affari legali- al fine di agevolmente disporne per ogni futura ulteriore modifica che si rendesse necessaria;
di disporre la cessazione di efficacia di ogni precedente Regolamento, normativa, delibera, che contenga previsioni e prescrizioni contrarie a quanto in oggetto del Regolamento delle Scuole Federali qui approvato;
di disporre che eventuali ulteriori successive modifiche a detto Regolamento siano sempre apportate a testo integrale per come ora archiviato e sia seguita analoga procedura a quanto qui deliberato per mantenere unicità del testo vigente;

La presente delibera non comporta impegni di spesa.

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **51** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO**

Riconoscimento Scuole di Equitazione Discipline Olimpiche

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;

PRESO ATTO che il Consiglio Federale ha approvato in data 4 marzo u.s. il Regolamento delle Scuole di Equitazione Discipline Olimpiche che prevede il riconoscimento agli Enti Affiliati che presentano tali requisiti: essere ente affiliato secondo quanto stabilitoall'art.7 delle Norme di attuazionedello Statuto Federale -Requisiti degli affiliati, da almeno due anni; La ttitolarità dell'istruzione dell'ente da parte di un Istruttore Federale di 2° o 3° livello in forma esclusiva. La disponibilità di almeno un campo riservato, almeno in determinati orari, alle attività della scuola del 1° e del 2° Corso. Il campo recinato e con fondo in sabbia deve avere dimensioni minime 18x30. La disponibilità permanente per la Scuola di almeno sei cavalli/pony (di proprietà o in affidamento) idonei all'istruzione di base, dei quali alemno due idonei all'istruzione per gli Allievi in preparazione al conseguimento del Brevetto (idonei quindiall'istruzione per elementari riprese di Dressage, laddove è possibile equitazione di campagna,pony in grado di salatre percorsi di altezza 70 cm, cavalli in grado di saltare percorsi di altezza 80 cm). La lista dei cavalli e/o ponies a disposizone dela scuola dovrà essere depositata e aggiornata al Comitato Regionale di appartenenza, nella disponibilità del Delegato Tecnico delle Scuole incaricato.

VISTA la richiesta degli Enti Affiliati pervenute attraverso il proprio Comitato Regionale di appartenenza;

Centro Ippico del Levante SSD ARL - C.R.Lazio
Il Girasole Team SSD ARL - C.R. Marche
Scuderia le Tre Coste SSD ARL - C.R. Marche

in regola con i succitati requisiti richiesti per il riconoscimento di Scuole di Equitazione Discipline Olimpiche;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Sportivo delle Discipline Olimpiche Sig. Francesco Girardi e del Referente Nazionale delle Scuole di Equitazione Sig. Alessandro Fiorani;

DELIBERA

di riconoscere la qualifica di Scuole di Equitazione Discipline Olimpiche ai seguenti Enti affiliati:
-Centro Ippico del Levante SSD ARL (3501540) C.R.Lazio
-Il Girasole Team SSD ARL (3502047) C.R. Marche
-Scuderia le Tre Coste SSD ARL (3501078) C.R. Marche

Si precisa che l'inserimento del Girasole Team nell'elenco federale delle Scuole di Equitazione Discipline Olimpiche avverrà successivamente al rinnovo affiliazione della stessa per l'anno 2021

Il presente provvedimento non comporta impegni di spesa

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **52** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO**

Approvazione Programma Sportivo di attività annuale Salto Ostacoli Pony 2021 del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO	della necessità di dover predisporre un programma sportivo con all'interno le specifiche tecniche e le Manifestazioni di Interesse Federale Salto Ostacoli Pony per l'anno 2021;
CONSIDERATO	che suddetto programma è stato proposto dal Referente Salto Ostacoli Pony Sig. Viviano Cirocchi in accordo con il Coordinatore dell'attività Pony Sig. Cosimo Riccardo Palma e con il Coordinatore del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo Sig. Carlo Forcella;
SENTITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo delle Discipline Olimpiche Sig. Francesco Girardi e dei Consiglieri di Riferimento Sig. Gualtiero Bedini e Sig. Luca D'oria;

DELIBERA

di approvare il programma di attività annuale 2021 per la disciplina del Salto Ostacoli Pony, che sarà pubblicato nell'apposita area sul sito Federale;

I costi previsti per il materiale di premiazione durante le Manifestazioni di Interesse Federale troveranno copertura sul ceb.011 (Coppe e Medaglie, altro materiale premiazione e onoreficenze) obiettivo funzione 1.01.02.02.01 con successiva delibera.

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **53** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO**

Approvazione Programma Sportivo Salto Ostacoli Cavalli 2021 del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO	la necessità di dover predisporre un programma tecnico contenente tutte le Manifestazioni Federali cavalli per la disciplina del salto Ostacoli previste per l'anno 2021;
CONSIDERATO	che suddetto programma è stato proposto dal Referente Salto Ostacoli Cavalli del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo Sig. Carlo Forcella;
TENUTO CONTO	che con delibera n°982 del Consiglio Federale del 16 dicembre 2020 è stato approvato il Programma del Dipartimento Salto Ostacoli attività Nazionale e Internazionale settore giovanile Cavalli e Pony 2021
CONSIDERATO	che con la formazione del nuovo Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo alcune attività programmate ed approvate con la delibera n°982 sono state spostate ed inserite all'interno di quest'ultimo Dipartimento e che il presente programma va a parziale sostituzione del programma giovanile già presentato dal Dipartimento Salto Ostacoli
PRESO ATTO	che la Federazione dall'anno 2006 versa un importo pari a 5.000€ sul conto del Fondo di Solidarietà dell'A.N.I.E. e che la stessa Federazione anziché contribuire al montepremi dei Campionati Italiani Tecnici ed Istruttori, ha coinvolto di volta in volta i Comitati Organizzatori del Campionato stesso a farsi carico dell'intero montepremi così da permettere alla Fise di devolvere il contributo sopra specificato;
SENTITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo delle Discipline Olimpiche Sig. Francesco Girardi e dei Consiglieri di Riferimento Sig. Gualtiero Bedini e Sig. Luca D'oria;

DELIBERA

di approvare il programma Sportivo Salto Ostacoli Cavalli del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo per l'anno 2021, che sarà pubblicato nell'apposita area sul sito Federale.

di approvare i sottoelencati impegni di spesa necessari allo svolgimento dell'attività programmata:
-contributo pari a 5.000€ da versare sul conto del Fondo di Solidarietà dell'A.N.I.E.
-i costi previsti per il materiale di premiazione durante le Manifestazioni di Interesse Federale troveranno copertura sul ceb. 011 (Coppe e Medaglie, altro materiale premiazione e onoreficenze) obiettivo funzione 1.01.02.05.01 con successiva delibera.
-l'impegno di spesa per lo svolgimento del Master Sport 2021 che si svolgerà durante l'evento di Piazza di Siena trova l' impegno economico nel Dipartimento Grandi Eventi;
-l'impegno di spesa per lo svolgimento del Master Gold - Silver -Bronze e del Gran Premio delle regioni Under 21 che si svolgeranno durante l'evento di Arena Fise Verona trovano l'impegno economico nel Dipartimento Grandi Eventi;

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.120	1.01.02.05.	Approvazione Programma Sportivo Salto Ostacoli Cavalli 2021 del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo	5.000,00

Totali Delibera nr. 53 del 19/01/2021 **5.000,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **54** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO**

Approvazione Programma Sportivo di attività annuale Completo Cavalli e Pony 2021 del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO	della necessità di dover predisporre un programma sportivo con all'interno le specifiche tecniche e le Manifestazioni di Interesse Federale per la disciplina del Completo Pony e Cavalli per l'anno 2021;
CONSIDERATO	che suddetto programma è stato proposto Referente Cavalli e Pony della Disciplina del Completo Sig. Marco Salvatori in accordo con il Coordinatore dell'attività Pony Cosimo Riccardo Palma;
SENTITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo delle Discipline Olimpiche Sig. Francesco Girardi, dei Consiglieri di Riferimento Sig. Gualtiero Bedini e Sig. Luca D'Oria e del Coordinatore del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo Sig. Carlo Forcella;

DELIBERA

di approvare il programma Sportivo di attività annuale 2021 per la disciplina del Completo Cavalli e Pony.
di approvare i sottoelencati impegni di spesa necessari allo svolgimento delle attività presenti nel sopracitato programma:
-impegno di spesa per il contributo pari a 3.000,00€ destinato agli istruttori dei primi tre cavalieri classificati delle tre categorie programmate (cat.1 - cat.2 - cat.CN1*) che graveranno sul ceb.120(Contributo ad associazioni e terzi) obiettivo funzione 1.01.01.2.01
-impegno di spesa per il contributo pari a 6.000,00€ per gli istruttori degli allievi primi tre classificati per i 6 livelli programmati oltre ulteriori 9.000,00 € previsti sempre per gli istruttori su una classifica loro riservata generale Finale del Circuito del Progetto Sport 2021 che graveranno sul ceb.120(Contributo ad associazioni e terzi) obiettivo funzione 1.01.01.2.01
-impegno di spesa per il contributo pari a 9.000,00€ destinato alle prime 10 squadre classificate al Campionato Nazionale delle Scuole che graveranno sul ceb.120(Contributo ad associazioni e terzi) obiettivo funzione 1.01.01.2.01
-impegno di spesa per il contributo pari a 3.000,00€ destinato agli Istruttori dei primi 5 cavalieri della classifica Individuale del Campionato Nazionale delle Scuole che graveranno sul ceb.120(Contributo ad associazioni e terzi) obiettivo funzione 1.01.01.2.01
-impegno di spesa per la copertura dell'acquisto dei premi per le manifestazioni di Interesse Nazionale programmate nel programma di attività pari a 3.000,00€ che graveranno sul ceb.018 (Coppe e Medaglie) obiettivo funzione 1.01.01.02

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.018	1.01.01.02.01	Approvazione Programma Sportivo di attività annuale Completo Cavalli e Pony 2021 del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo	3.000,00
2021	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.120	1.01.01.02.01	Approvazione Programma Sportivo di attività annuale Completo Cavalli e Pony 2021 del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo	30.000,00
				Totali Delibera nr. 54 del 19/01/2021	**33.000,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **55** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO**

Approvazione Programma Ponyadi 2021 Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	che dal 1 al 5 settembre p.v. si svolgeranno le Ponyadi 2021;
TENUTO CONTO	della necessità di predisporre il programma per tutte le discipline programmate durante la manifestazione come di seguito elencate: GIMKANA 2 GIMKANA JUMP 40 GIMKANA CROSS PONY GAMES CAROSELLO PRESENTAZIONE PICCOLO GRAN PREMIO RUN & RIDE SALTO STACOLI CONCORSO COMPLETO COUNTRY JUMPING DRESSAGE VOLTEGGIO ENDURANCE HORSEBALL ATTACCHI POLO REINING PONY GALOPPO PARAENDURANCE ATTACCHI INTEGRATI PARAREINING
CONSIDERATO	che detto programma è stato proposto dal gruppo di lavoro composto dalla Prof.ssa Gabriella Moroni (Coordinatrice) e dai Sig.ri Cosimo Riccardo Palma e Francesco Ricciotti nominati con Delibera n° 641 del Consiglio Federale del 01/09/2020

DELIBERA

di approvare il programma delle Ponyadi 2021.

Il programma tecnico delle discipline dell'Horseball e del Parareining verranno approvati con successiva delibera.

Gli impegni di spesa previsti per lo svolgimento dell'evento verranno approvati nel Dipartimento Grandi Eventi

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **56** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO**

Approvazione Impegni economici Relativi al Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo per le Manifestazioni di Interesse Federale anno 2021

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	che durante l'anno in corso nei calendari di settore sono inserite le Manifestazioni di Interesse Federali di competenza del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo;
TENUTO CONTO	che per lo svolgimento delle suddette manifestazioni il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo dovrà sostenere le spese per il rimborso dei Presidenti di Giuria per le sole manifestazioni Pony sotto elencate, le spese per i Delegati Fise e le spese per l'acquisto del materiale di premiazione per le classifiche Finali;
SENTITO	il parere positivo del Direttore Sportivo delle Discipline Olimpiche Sig. Francesco Girardi, del Coordinatore del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo Sig. Carlo Forcella, del Coordinatore dell'attività Pony Sig. Cosimo Riccardo Palma e dei Consiglieri di Riferimento Sig. Gualtiero Bedini e Sig. Luca D'Oria;

DELIBERA

di approvare i sottoelencati impegni economici relativi alle Manifestazioni di Interesse Federale di competenza del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo:
-Presidenti di Giuria
di stanziare un impegno di spesa per i rimborsi di € 6.000,00 per le indennità, le spese di viaggio, vitto e alloggio giornaliero ai Presidenti di giuria delle Manifestazioni Federali Pony per l'anno 2021, secondo le procedure previste dal Regolamento rimborsi spese e trasferte (OB:1.01.02.02.01 ceb.013 indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi) per gli eventi di seguito elencati:
1) 29 aprile 02 maggio Pony Master Show + Camp. Italiani MG a Coppie + Campionati Italiani Pony Endurance
2) 04-06 giugno Camp. Italiani MG a Squadre + Club
3) 30 giugno 11 luglio Open D'Italia Club + Welcome A+ welcome A/B + Trofeo Invito + Camp. Italiani Dressage Pony + Open d'Italia Salto Ostacoli Pony+ Camp. Italiani Attacchi Pony
4) 24-26 settembre Finale di Coppa Italia Club
5) 14-16 ottobre Camp. Italiani MG Individuali + Club
6) 02-05 dicembre Ponylandia

-Delegati Fise
di stanziare un impegno di spesa per i rimborsi di € 6.000,00 che trovano copertura nell'OB:1.01.02.02.01 ceb.013 (indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi) e € 5.000,00 che trovano copertura nell'OB: 1.01.01.02.01 ceb.013 (indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi) per le indennità, le spese di viaggio, vitto e alloggio giornaliero per i Delegati Fise delle Manifestazioni di Interesse Federale del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo, secondo le procedure previste dal Regolamento rimborsi spese e trasferte.

-Premiazioni Finali Manifestazioni di Interesse Federale
di stanziare un impegno di spesa di € 15.000,00 (OB: 1.01.02.02.01 ceb.011) per il materiale di premiazione delle manifestazioni di Interesse Federale del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.011	1.01.02.02.01	Approvazione Impegni economici Relativi al Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo anno 2021	15.000,00
2021	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.013	1.01.02.02.01	Approvazione Impegni economici Relativi al Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo anno 2021	6.000,00
2021	1.217. - PROMOZIONE E	CEB.013	1.01.02.02.01	Approvazione Impegni economici Relativi al	6.000,00

Data Delibera **19/01/2021** N. **56** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO**

IMPEGNI					
Anno	**CRAM**	**Voce di spesa**	**Obiettivo/Funz.**	**Causale**	**Imp.provv.**
	SVILUPPO AGONISMO			Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo anno 2021	
2021	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.013	1.01.01.02.01	Approvazione Impegni economici Relativi al Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo anno 2021	5.000,00
				Totali Delibera nr. 56 del 19/01/2021	**32.000,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **57** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO**

Contratti Compensi e Rimborsi Spesa per il Coordinatore attività pony e Referenti del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo per l'anno 2021

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	l'art. 27 comma 4, dello Statuto Federale che conferisce al Presidente Federale la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva della Federazione;
PRESO ATTO	che con delibera n°1026 del Consiglio Federale del 16/12/2020 sono state nominate le figure tecnico-sportive per il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo per l'anno 2021
SENTITO	il parere positivo del Direttore Sportivo delle Discipline Olimpiche Sig. Francesco Girardi;

DELIBERA

i relativi compensi lordi annui per le figure sottoelencate del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo per l'anno 2021:
-Coordinatore attività Pony e Delegato Fise negli eventi di settore Cosimo Riccardo Palma (Fise20549/B)
Compenso lordo annuo € 30.000,00 (OB: 1.01.01.02.04 ceb.003)

-Referente per i rapporti con i Referenti Comitati Regionali Marco Innocenti (00466/F)
Compenso lordo annuo € 12.000,00 (OB: 1.01.01.02.04 ceb.003)

-Referente Coppa Italia Club Simona Lazzerini (3943/F)
Compenso loro annuo € 5.000,00 (OB: 1.01.01.02.04 ceb.003)

-di stanziare un impegno di spesa di € 6.000,00 (ceb.001 OB:1.01.02.02.01) per i rimborsi spesa per le sopracitate figure

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.001	1.01.02.02.01	Contratti Compensi e Rimborsi Spesa per il Coordinatore attività pony e Referenti del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo per l'anno 2021	6.000,00
2021	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.003	1.01.01.02.04	Contratti Compensi e Rimborsi Spesa per il Coordinatore attività pony e Referenti del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo per l'anno 2021	47.000,00
				Totali Delibera nr. 57 del 19/01/2021	**53.000,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO - SPORTIVA

Tra

La **Federazione Italiana Sport Equestri**, con sede in Roma, Viale Tiziano 74 (C.F. 97015720580), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, avv. Marco di Paola (in seguito, F.I.S.E.)

e

Il **Sig. Cosimo Riccardo Palma,** residente in, , (, in seguito per brevità "collaboratore"

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della F.E.I. e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, svolge l'attività di Coordinatore Area Pony e Organizzatore nelle Manifestazioni di interesse federale di settore (Ponyadi, Pony Master Show, Campionati Open d'Italia Club Dressage e Salto Ostacoli, Ponylandia, Finale Coppa Italia Club, ArenaFise e P.zza di Siena)
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione, in forma coordinata e continuativa, di una figura in possesso dei requisiti necessari ad impartire il ruolo di Coordinatore Area Pony e Organizzatore nelle Manifestazioni di interesse federale di settore (Ponyadi, Pony Master Show, Campionati Open d'Italia Club Dressage e Salto Ostacoli, Ponylandia, Finale Coppa Italia Club, ArenaFise e P.zza di Siena);
- che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di Coordinatore dell'Area Pony e si dichiara disponibile a collaborare, in forma coordinata e continuativa e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni, all'attività del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo settore Pony della FISE;
- che il Collaboratore dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell'art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n.91/1981;
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell'art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini

istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico tecnico sportivo per eseguire, in forma coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione, Coordinatore Area Pony e Organizzatore nelle Manifestazioni di interesse federale di settore del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo;

Articolo 3. Forme di coordinamento

Il Collaboratore godrà di piena autonomia nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento con il Direttore Sportivo delle discipline olimpiche e/o persona da lui delegata.
Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E..
Al fine di definire l'opportuno coordinamento con F.I.S.E. inerente l'attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. con riferimento alle attività dedotte in contratto.

Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti.

Articolo 5. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento forfettariamente pari all'importo di € 30.000,00, al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.
Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E.
Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).
Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con il Direttore Sportivo di F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale della F.I.S.E.

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione della FISE, in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.
Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale, sottoscritta da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Articolo 6. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

Articolo 7. Durata dell'incarico

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.
Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo.

Articolo 8. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza. Eventuali dichiarazioni pubbliche dovranno preventivamente essere sottoposte all'attenzione del Segretario Generale F.I.S.E. il quale dovrà rilasciare una autorizzazione scritta per la divulgazione delle stesse.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E..

Articolo 10: Modello di Organizzazione e Gestione – Codice Etico

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice Etico e al pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito internet di F.I.S.E., http://www.fise.it , dei quali il

Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice Etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 11: Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:
- Articolo 2. Oggetto del contratto;
- Articolo 3. Forme di coordinamento;
- Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore;
- Articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- Articolo 9: Sicurezza sul lavoro;
- Articolo 11. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Articolo 12. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.
Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alla normativa vigente ed ai regolamenti interni della F.I.S.E., che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme.

Articolo 13. Autorizzazione al trattamento dati

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o Regolamento). FISE garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Articolo 14. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Roma,

Letto, controllato e sottoscritto
Il Collaboratore
Cosimo Riccardo Palma

Federazione Italiana Sport Equestri
Il Presidente
Marco Di Paola

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 fornita da FISE nella sua qualità di titolare del trattamento e autorizza FISE al trattamento dei dati personali per le finalità previste, ivi compresa la pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

Nome Cosimo Riccardo Palma
Firma _____
Data (gg/mm/aa) L L / L L / L L

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO - SPORTIVA

Tra

La **Federazione Italiana Sport Equestri,** con sede in Roma, Viale Tiziano 74 (C.F. 97015720580), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, avv. Marco di Paola (in seguito, F.I.S.E.)

e

Il **Sig. Marco Innocenti,** residente in Via _____, ( ), in seguito per brevità "collaboratore"

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della F.E.I. e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, svolge tra l'altro attività di Responsabile dei rapporti con i referenti dei Comitati Regionali in relazione alle attività del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione, in forma coordinata e continuativa, di un Tecnico Sportivo in possesso dei requisiti necessari ad espletare, il ruolo di Responsabile dei rapporti con i referenti dei Comitati Regionali in relazione alle attività del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo;
- che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di tecnico sportivo Responsabile dei rapporti con i referenti dei Comitati Regionali in relazione alle attività del Dipartimento Promozione, Sviluppo e Agonismo e si dichiara disponibile a collaborare, in forma coordinata e continuativa e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni, all'attività del predetto dipartimento;
- che il Collaboratore dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell'art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n.91/1981;
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell'art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini

istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico tecnico sportivo per eseguire, in forma coordinata e continuativa e senza vincolo di subordinazione, l'attività di Responsabile dei rapporti con i referenti dei Comitati Regionali in relazione alle attività del Dipartimento Promozione, Sviluppo e Agonismo.
In relazione allo svolgimento dell'attività oggetto del presente accordo, il Collaboratore dovrà fare riferimento alle specifiche previste dal Programma del predetto Dipartimento.

Articolo 3. Forme di coordinamento

Il Collaboratore godrà di piena autonomia nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento con il Direttore Sportivo delle discipline olimpiche e/o persona da lui delegata.
Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E..
Al fine di definire l'opportuno coordinamento con F.I.S.E. inerente l' attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. con riferimento alle attività dedotte in contratto.

Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti.

Articolo 5. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento forfettariamente pari all'importo di € 12.000,00, al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.
Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E.
Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).
Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore

con il Direttore Sportivo di F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale della F.I.S.E.
Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione della FISE, in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.
Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale, sottoscritta da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Articolo 6. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

Articolo 7. Durata dell'incarico

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.
Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo.

Articolo 8. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza. Eventuali dichiarazioni pubbliche dovranno preventivamente essere sottoposte all'attenzione del Segretario Generale F.I.S.E. il quale dovrà rilasciare una autorizzazione scritta per la divulgazione delle stesse.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E..

Articolo 10: Modello di Organizzazione e Gestione – Codice Etico

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio

Codice Etico e al pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito internet di F.I.S.E., http://www.fise.it , dei quali il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice Etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 11: Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:
- Articolo 2. Oggetto del contratto;
- Articolo 3. Forme di coordinamento;
- Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore;
- Articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- Articolo 9: Sicurezza sul lavoro;
- Articolo 11. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Articolo 12. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.
Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alla normativa vigente ed ai regolamenti interni della F.I.S.E., che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme.

Articolo 13. Autorizzazione al trattamento dati

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o Regolamento). FISE garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Articolo 14. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Roma,

Letto, controllato e sottoscritto
Il Collaboratore
Innocenti Marco

Federazione Italiana Sport Equestri
Il Presidente
Marco Di Paola

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 fornita da FISE nella sua qualità di titolare del trattamento e autorizza FISE al trattamento dei dati personali per le finalità previste, ivi compresa la pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

Nome Innocenti Marco
Firma _____
Data (gg/mm/aa) L L / L L / L L

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO - SPORTIVA

Tra

La **Federazione Italiana Sport Equestri**, con sede in Roma, Viale Tiziano 74 (C.F. 97015720580), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, avv. Marco di Paola (in seguito, F.I.S.E.)

e

la Sig.ra Simona Lazzerini, nata a _____, il _____ residente in via _____ in seguito per brevità "collaboratore"

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della F.E.I. e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, svolge tra l'attività di Referente per la Coppa Italia club del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione, in forma coordinata e continuativa, di un Tecnico Sportivo in possesso dei requisiti necessari al ruolo di Referente per la Coppa Italia club del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo;
- che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di Referente per la Coppa Italia club del Dipartimento Promozione, Sviluppo e Agonismo e si dichiara disponibile a collaborare, in forma coordinata e continuativa e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni, all'attività di formazione istituzionalmente offerta dalla F.I.S.E.;
- che il Collaboratore dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell'art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n.91/1981;
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell'art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano

quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico tecnico sportivo per eseguire, in forma coordinata e continuativa e senza vincolo di subordinazione, l'attività di Referente per la Coppa Italia club del Dipartimento Promozione, Sviluppo e Agonismo.

In relazione allo svolgimento dell'attività oggetto del presente accordo, il Collaboratore dovrà fare riferimento alle specifiche previste dal Programma del predetto Dipartimento

Articolo 3. Forme di coordinamento

Il Collaboratore godrà di piena autonomia nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento con il Coordinatore dell'attività Pony per il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo.

Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E..

Al fine di definire l'opportuno coordinamento con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. con riferimento alle attività dedotte in contratto.

Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti.

Articolo 5. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento forfettariamente pari all'importo di € 5.000,00, al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E.

Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con il Direttore Sportivo di F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal

Segretario Generale della F.I.S.E.
Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione della FISE, in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.
Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale, sottoscritta da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Articolo 6. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

Articolo 7. Durata dell'incarico

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.
Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo.

Articolo 8. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E..

Articolo 10: Modello di Organizzazione e Gestione – Codice Etico

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice Etico e al pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito internet di F.I.S.E., http://www.fise.it , dei quali il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza

e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice Etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 11: Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:
- Articolo 2. Oggetto del contratto;
- Articolo 3. Forme di coordinamento;
- Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore;
- Articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- Articolo 9: Sicurezza sul lavoro;
- Articolo 11. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Articolo 12. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.
Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alla normativa vigente ed ai regolamenti interni della F.I.S.E., che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme.

Articolo 13. Autorizzazione al trattamento dati

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o Regolamento). FISE garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Articolo 14. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Roma,

Letto, controllato e sottoscritto
Il Collaboratore
Simona Lazzerini

Federazione Italiana Sport Equestri
Il Presidente
Marco Di Paola

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 fornita da FISE nella sua qualità di titolare del trattamento e autorizza FISE al trattamento dei dati personali per le finalità previste, ivi compresa la pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

Nome Simona Lazzerini
Firma _____
Data (gg/mm/aa) L L/L L/L L

Data Delibera **19/01/2021** N. **58** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO**

Compensi e Rimborsi Spesa per le figure Tecnico Sportive del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo per l'anno 2021

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	l'art. 27 comma 4, dello Statuto Federale che conferisce al Presidente Federale la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva della Federazione;
TENUTO CONTO	del nuovo dipartimento e della necessità di procedere agli impegni economici per le figure nominate nelle delibere n° 979 del Dipartimento Dressage, la n° 976 del Dipartimento Completo, la n° 981 del Dipartimento Salto Ostacoli e la n° 1026 del Dipartimento Pony durante il Consiglio Federale del 16/12/2020;
TENUTO ALTRESÌ CONTO	dei disimpegni effettuati nelle delibere sopra citate per i Dipartimenti Completo, Dressage e Salto Ostacoli;
SENTITO	il parere positivo del Direttore Sportivo delle Discipline Olimpiche Sig. Francesco Girardi;

DELIBERA

i relativi compensi lordi annui per le figure sottoelencate del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo per l'anno 2021:
-Coordinatore del Dipartimento, Referente della Disciplina del Salto Ostacoli Cavalli e del Progetto Sport Carlo Forcella (008621/A)
Compenso lordo annuo € 36.000,00 (di cui 28.000,00€ sul ceb.024 OB: 1.01.02.05 e 8.000,00€ sul ceb.024 OB:1.01.02.02.01)

-Tecnico Stage Salto Ostacoli Cavalli sul territorio Giorgio Nuti (Fise001660/B) nominato con lettera di incarico
Compenso loro annuo fino ad un massimo di € 50.000,00 (di cui 38.000,00 ceb.003 OB: 1.01.01.02.04 e 12.000,00€ sul ceb.024 OB:1.01.02.02.01)

-Tecnico Stage Completo sul territorio / Summer Camps Roberto Rotatori (Fise001628/B)
Compenso lordo annuo € 30.000,00 (ceb.003 OB:1.01.01.02.04)

-Tecnici stage di Completo sul territorio nominati dal Dipartimento con lettere di incarico
Indennità fino ad un massimo di € 10.800,00 lordi (6 stage di 2 giorni a 1.800,00 € lordi a stage, comprensivi di rimborso spese) (ceb002 OB:1.01.01.02.01)

-Referente Dressage Cavalli e Pony Cesare Croce (Fise000447/C)
Compenso lordo annuo € 20.000,00 (ceb.003 OB:1.01.01.01.04)

-di stanziare un impegno di spesa di €29.000,00 per i rimborsi spesa per le sopracitate figure come di seguito suddivise:
a) Carlo Forcella € 8.000,00 (ceb.001 OB:1.01.02.02.01)
b) Giorgio Nuti € 12.000,00 (di cui 8.000,00 € ceb.001 OB:1.01.01.02.01 e 4.000,00 € ceb.001 OB:1.01.02.02.01)
c) Roberto Rotatori € 9.000,00 (ceb.001 OB:1.01.01.02.01)
d)il rimborso spese per il Referente Dressage troverà l'impegno di spesa per i rimborsi nella delibera "Contratti Compensi e Rimborsi Spesa per il Coordinatore dell'attività Pony e Referenti del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo per l'anno 2021)

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.001	1.01.01.02.01	Delibera Ricognitiva Contratti - Compensi e Rimborsi Spesa per il Coordinatore del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo, Referenti e figure Tecnico Sportive per l'anno	8.000,00

Data Delibera **19/01/2021** N. **58** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO**

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
				2021	
2021	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.001	1.01.02.02.01	Delibera Ricognitiva Contratti - Compensi e Rimborsi Spesa per il Coordinatore del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo, Referenti e figure Tecnico Sportive per l'anno 2021	8.000,00
2021	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.001	1.01.01.02.01	Delibera Ricognitiva Contratti - Compensi e Rimborsi Spesa per il Coordinatore del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo, Referenti e figure Tecnico Sportive per l'anno 2021	9.000,00
2021	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.001	1.01.02.02.01	Delibera Ricognitiva Contratti - Compensi e Rimborsi Spesa per il Coordinatore del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo, Referenti e figure Tecnico Sportive per l'anno 2021	4.000,00
2021	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.002	1.01.01.02.01	Delibera Ricognitiva Contratti - Compensi e Rimborsi Spesa per il Coordinatore del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo, Referenti e figure Tecnico Sportive per l'anno 2021	10.800,00
2021	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.003	1.01.01.02.04	Delibera Ricognitiva Contratti - Compensi e Rimborsi Spesa per il Coordinatore del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo, Referenti e figure Tecnico Sportive per l'anno 2021	38.000,00
2021	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.003	1.01.01.02.04	Delibera Ricognitiva Contratti - Compensi e Rimborsi Spesa per il Coordinatore del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo, Referenti e figure Tecnico Sportive per l'anno 2021	30.000,00
2021	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.003	1.01.01.01.04	Delibera Ricognitiva Contratti - Compensi e Rimborsi Spesa per il Coordinatore del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo, Referenti e figure Tecnico Sportive per l'anno 2021	20.000,00
2021	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.024	1.01.02.05.	Delibera Ricognitiva Contratti - Compensi e Rimborsi Spesa per il Coordinatore del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo, Referenti e figure Tecnico Sportive per l'anno 2021	28.000,00
2021	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.024	1.01.02.02.01	Delibera Ricognitiva Contratti - Compensi e Rimborsi Spesa per il Coordinatore del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo, Referenti e figure Tecnico Sportive per l'anno 2021	8.000,00
2021	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.024	1.01.02.02.01	Delibera Ricognitiva Contratti - Compensi e Rimborsi Spesa per il Coordinatore del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo, Referenti e figure Tecnico Sportive per l'anno 2021	12.000,00

Totali Delibera nr. 58 del 19/01/2021 **175.800,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO – SPORTIVA

Tra

La **Federazione Italiana Sport Equestri**, con sede in Roma, Viale Tiziano 74 (C.F. 97015720580), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, avv. Marco di Paola (in seguito, F.I.S.E.)

e

Il **Sig. Roberto Rotatori,** residente in in seguito per brevità "Collaboratore"

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della F.E.I. e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, svolge tra l'altro attività sportiva di Tecnico sul territorio e dei Summer Camps per il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione, in forma coordinata e continuativa, di un Tecnico Sportivo in possesso dei requisiti necessari ad espletare, in piena autonomia, il ruolo di Tecnico sul territorio e dei Summer Camps per il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo;
- che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di Tecnico sul territorio e dei Summer Camps per il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo e si dichiara disponibile a collaborare, in forma coordinata e continuativa e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni, all'attività di formazione istituzionalmente offerta dalla F.I.S.E. e di tecnico federale;
- che il Collaboratore dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell'art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n.91/1981;
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a

carattere dilettantistico, secondo la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell'art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico tecnico sportivo per eseguire, in forma coordinata e continuativa e senza vincolo di subordinazione, l'attività di Tecnico sul territorio garantendo le seguenti presenze:

- realizzazione di almeno 16 stages sul territorio di n. gg 2, dietro coordinamento con il Direttore Sportivo;
- realizzazione di almeno 3 stages (Summer Camps) di n. 3 gg per un totale di € 2.000,00, dietro coordinamento con il Direttore Sportivo.

Articolo 3. Forme di coordinamento

Il Collaboratore godrà di piena autonomia nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento con F.I.S.E..
Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E..
Al fine di definire l'opportuno coordinamento con F.I.S.E. inerente alle attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. con riferimento alle attività dedotte in contratto, ivi comprese le riunioni di dipartimento indette dal Direttore Sportivo.

Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti.
Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività professionale, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

Articolo 5. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento forfettariamente pari all'importo di € 30.000.00 annui al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.
Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E.
Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).
Al Collaboratore verranno inoltre rimborsate le spese documentate che abbia sopportato nell'esecuzione delle attività oggetto di incarico, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.
Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con il Direttore Sportivo di F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale della F.I.S.E.
Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.
Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale, in corso di sottoscrizione ad opera di F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Articolo 6. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

Articolo 7. Durata dell'incarico e facoltà di disdetta

L'incarico oggetto del presente contratto s'intende riferito al periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2022, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

Articolo 8. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E.

Articolo 10: Modello di Organizzazione e Gestione – Codice Etico

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice Etico e al pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito internet di F.I.S.E., http://www.fise.it , dei quali il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice Etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 11: Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:
- Articolo 2. Oggetto del contratto;

- Articolo 3. Forme di coordinamento;
- Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore;
- Articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- Articolo 9: Sicurezza sul lavoro;
- Articolo 10. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Articolo 12. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.
Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della F.I.S.E. che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 13. Autorizzazione al trattamento dati

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, F.I.S.E. garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o Regolamento). F.I.S.E. garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento. I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Articolo 14. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Letto, controllato e sottoscritto

Il Collaboratore
Roberto Rotatori

_____

Federazione Italiana Sport Equestri
Il Presidente
Marco Di Paola

_____

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 fornita da F.I.S.E. nella sua qualità di titolare del trattamento e autorizza F.I.S.E. al

trattamento dei dati personali per le finalità previste, ivi compresa la pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

Nome Roberto Rotatori

Firma _____

Data (gg/mm/aa) └┘/└┘/└┘

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO - SPORTIVA

Tra

La **Federazione Italiana Sport Equestri**, con sede in Roma, Viale Tiziano 74 (C.F. 97015720580), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, avv. Marco di Paola (in seguito, F.I.S.E.)

e

Il **Sig. Carlo Forcella** residente in, in seguito per brevità "collaboratore"

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della F.E.I. e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, svolge tra l'altro attività sportiva di Coordinatore del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo, Referente della Disciplina salto Ostacoli e del Progetto Sport Salto Ostacoli per il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione, in forma coordinata e continuativa, di un Tecnico Sportivo in possesso dei requisiti necessari ad espletare, in piena autonomia, attività di Coordinatore del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo, Referente della Disciplina salto Ostacoli e del Progetto Sport Salto Ostacoli per il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo;
- che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di Collaboratore Tecnico del Dipartimento Salto Ostacoli e si dichiara disponibile a collaborare, in forma coordinata e continuativa e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni, all'attività di formazione istituzionalmente offerta dalla F.I.S.E. e di tecnico federale;
- che il Committente dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell'art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n.91/1981;
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell'art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano

quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico tecnico sportivo per eseguire, in forma coordinata e continuativa e senza vincolo di subordinazione, l'attività di Coordinatore del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo, Referente della Disciplina salto Ostacoli e del Progetto Sport Salto Ostacoli per il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo.

In relazione allo svolgimento dell'attività oggetto del presente accordo, il Collaboratore dovrà fare riferimento alle specifiche previste dal Programma del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo.

Articolo 3. Forme di coordinamento

Il Collaboratore godrà di piena autonomia nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento con F.I.S.E..

Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E..

Al fine di definire l'opportuno coordinamento con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. con riferimento alle attività dedotte in contratto, ivi comprese le riunioni di dipartimento indette dal Direttore Sportivo.

Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore

Il Coordinatore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

Articolo 5. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto oltre la figura di Delegato Fise nella Finale Nazionale del Progetto Sport e del Best Rider Arena Fise, un emolumento forfettariamente pari all'importo di € 36.000.00 annui al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista, di cui € 28.000,00 come corrispettivo per l'attività di Referente e i rimanenti € 8.000,00 per l'attività di Coordinatore . Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E.

Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67,

co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).
Al Collaboratore verranno inoltre rimborsate le spese documentate che abbia sopportato nell'esecuzione delle attività oggetto di incarico, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.
Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con il Direttore Sportivo di F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale della F.I.S.E.
Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.
Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale, in corso di sottoscrizione ad opera di F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Articolo 6. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

Articolo 7. Durata dell'incarico

L'incarico di Referente Nazionale del Progetto Sport del Dipartimento Salto Ostacoli s'intende riferito al periodo che va dal 01.01.2021 al 31.12.2022, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.
L'incarico di Coordinatore del Dipartimento Promozione, Sviluppo e Agonismo si intende invece riferito al solo anno 2021, senza necessito di disdetta alcuna.
Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo.

Articolo 8. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività

oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E..

Articolo 10: Modello di Organizzazione e Gestione – Codice Etico

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice Etico e al pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito internet di F.I.S.E., http://www.fise.it , dei quali il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice Etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 11: Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- Articolo 2. Oggetto del contratto;
- Articolo 3. Forme di coordinamento;
- Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore;
- Articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- Articolo 9 Sicurezza sul lavoro;
- Articolo 11. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Articolo 12. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della FISE che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 13. Autorizzazione al trattamento dati

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o Regolamento). FISE garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento. I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto, saranno raccolti e trattati nel

rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Articolo 14. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Letto, controllato e sottoscritto
Carlo Forcella

Federazione Italiana Sport Equestri
Il Presidente
Marco di Paola

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 fornita da FISE nella sua qualità di titolare del trattamento e autorizza FISE al trattamento dei dati personali per le finalità previste, ivi compresa la pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

Nome Carlo Forcella
Firma _____
Data (gg/mm/aa) L L / L L / L L

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO - SPORTIVA

Tra

La **Federazione Italiana Sport Equestri**, con sede in Roma, Viale Tiziano 74 (C.F. 97015720580), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, avv. Marco di Paola (in seguito, F.I.S.E.)

e

L'Ing. Cesare Croce, residente in , in seguito per brevità "collaboratore"

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della F.E.I. e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, svolge tra l'altro attività sportiva di Referente della disciplina del Dressage e del Para-dressage per il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione, in forma coordinata e continuativa, di un Tecnico Sportivo in possesso dei requisiti necessari ad espletare l'attività di Referente della disciplina del Dressage e del Para-dressage per il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo;
- che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di Referente della disciplina del Dressage e del Para-dressage per il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo e si dichiara disponibile a collaborare, in forma coordinata e continuativa e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni, all'attività di promozione della disciplina del dressage offerta dalla F.I.S.E.;
- che il Committente dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell'art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n.91/1981;
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell'art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico tecnico sportivo per eseguire, in forma coordinata e continuativa e senza vincolo di subordinazione, il ruolo di Referente della disciplina del Dressage e del Para-dressage per il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo. In relazione allo svolgimento dell'attività oggetto del presente accordo, il Collaboratore dovrà fare riferimento alle specifiche previste dal Programma del predetto Dipartimento.

Articolo 3. Forme di coordinamento

Il Collaboratore godrà di piena autonomia nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento con F.I.S.E.. Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E.. Al fine di definire l'opportuno coordinamento con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. con riferimento alle attività dedotte in contratto, ivi comprese le riunioni di dipartimento indette dal Direttore Sportivo.

Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore

Il Coordinatore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti. Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

Articolo 5. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento forfettariamente pari all'importo di €20.000.00 annui al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto. Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E. Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.). Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con il Direttore Sportivo di F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale della F.I.S.E. Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare. Stanti le caratteristiche del presente

rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale, in corso di sottoscrizione ad opera di F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Articolo 6. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

Articolo 7. Durata dell'incarico e facoltà di disdetta

L'incarico oggetto del presente contratto s'intende riferito al periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021 data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita. Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo.

Articolo 8. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E.

Articolo 10: Modello di Organizzazione e Gestione – Codice Etico

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice Etico e al pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito internet di F.I.S.E., http://www.fise.it , dei quali il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice Etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai

sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 11 Clausola risolutiva espressa

Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- Articolo 2. Oggetto del contratto;
- Articolo 3. Forme di coordinamento;
- Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore;
- Articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- Articolo 9 Sicurezza sul lavoro;
- Articolo 10. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Articolo 12. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo. Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della FISE che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 13. Autorizzazione al trattamento dati

Con la sottoscrizione del presente accordo la FISE dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno pertanto trattati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali. Il Collaboratore esprime il suo consenso alla pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

Articolo 14. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Federazione Italiana Sport Equestri
Il Presidente
Marco Di Paola

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 fornita da FISE nella sua qualità di titolare del trattamento e autorizza FISE al trattamento dei dati personali per le finalità previste, ivi compresa la pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

Letto, controllato e sottoscritto

Il Collaboratore
Ing. Cesare Croce

Data Delibera **19/01/2021** N. **59** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **SCUOLA EQUITAZIONE**

Sottoscrizione contratto con il Sig. Alessandro Fiorani Referente Scuole Federali per l'anno 2021

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	che nell'anno 2020 al Sig. Alessandro Fiorani è stato conferito l'incarico di Referente Nazionale delle Scuole di Equitazione e che con delibera n.1026 del C.F del 16/12/2020 del Dipartimento Formazione e Sviluppo Agonismo è stato confermato lo stesso incarico anche per l'anno 2021;
CONSIDERATO	altresì che il Sig. Alessandro Fiorani formerà, coordinerà e supporterà i referenti regionali ed effettuerà interventi sul territorio per verificare l'andamento del progetto anche per l'anno 2021;
TENUTO CONTO	che il Sig. Alessandro Fiorani seguirà anche per l'anno 2021 l'attuazione del Saggio delle Scuole;
RITENUTO	opportuno corrispondere al Sig. Alessandro Fiorani a fronte di tale impegno, un compenso forfettario pari ad € 18.000,00 annuo lordi per quanto su esposto, per l'anno 2021 ed un gettone pari ad € 400,00 lordi per le trasferte per gli interventi sul territorio e €200,00 per gli interventi in qualità di relatore su piattaforme digitali fino ad un tetto massimo pari a €9.000,00, e di prevedere le spese di viaggio, vitto ed alloggio per un importo massimo di € 6.000,00;

DELIBERA

di confermare Alessandro Fiorani Referente Nazionale delle Scuole di Equitazione per l'anno 2021.

di sottoscrivere il contratto di collaborazione di natura tecnica/sportiva dal mese di gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, al Sig. Alessandro Fiorani, per un totale complessivo al lordo delle ritenute fiscali di legge se dovute sotto esplicitato:

€ 18.000,00 compenso forfettario quale Referente Nazionale
€ 9.000,00 per interventi sul territorio in ragione di € 400,00 lorde giornaliere per le trasferte sul territorio e di €200,00 in qualità di relatore per gliinterventi su piattaforme digitali

di prevedere le spese di viaggio vitto ed alloggio per un importo massimo di € 6.000,00.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.219. - SCUOLA EQUITAZIONE	CEB.001	1.01.02.02.01	Sottoscrizione contratto con il Sig. Alessandro Fiorani	6.000,00
2021	1.219. - SCUOLA EQUITAZIONE	CEB.024	1.01.02.02.01	Sottoscrizione contratto con il Sig. Alessandro Fiorani	27.000,00
				Totali Delibera nr. 59 del 19/01/2021	**33.000,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO - SPORTIVA

Tra

La **Federazione Italiana Sport Equestri**, con sede in Roma, Viale Tiziano 74 (C.F. 97015720580), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, avv. Marco di Paola (in seguito, F.I.S.E.)

e

Il **Sig. Alessandro Fiorani** nato a e residente in, , in seguito per brevità "collaboratore"

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della F.E.I. e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, svolge tra l'altro attività sportiva nell'ambito della Formazione;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione, in forma coordinata e continuativa, di un Tecnico Sportivo in possesso dei requisiti necessari ad espletare il ruolo di Referente Nazionale del Progetto Scuole Federali;
- che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di tecnico della Formazione e si dichiara disponibile a collaborare, in forma coordinata e continuativa e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni, all'attività del Dipartimento Scuola di equitazione della FISE;
- che il Collaboratore dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell'art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n.91/1981;
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell'art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico tecnico sportivo per eseguire, in forma coordinata e continuativa e senza vincolo di subordinazione, l'attività di Referente Nazionale del progetto Scuole Federale del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo:

Articolo 3. Forme di coordinamento

Il Collaboratore godrà di piena autonomia nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento con il Responsabile del Dipartimento Scuola di Equitazione.

Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E..

Al fine di definire l'opportuno coordinamento con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. con riferimento alle attività dedotte in contratto.

Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti.

Articolo 5. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un compenso forfettario pari a € 18.000,00 annuo lordo, oltre ad un tetto massimo di € 9.000 lordi corrispondenti ad un gettone di € 400,00 giornalieri per le trasferte sul territorio e ad un gettone di € 200,00 giornalieri per gli interventi in qualità di relatore su piattaforme digitali. Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E.

Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con il Direttore Sportivo di F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale della F.I.S.E.

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione della FISE, in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale, sottoscritta da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Articolo 6. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

Articolo 7. Durata dell'incarico

L'incarico oggetto del presente contratto avrà durata dal 01.01.2021 al 31.12.2021, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.
Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo.

Articolo 8. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E..

Articolo 10: Modello di Organizzazione e Gestione – Codice Etico

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice Etico e al pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito internet di F.I.S.E., http://www.fise.it , dei quali il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice Etico e/o dei principi espressi nel

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 11: Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- Articolo 2. Oggetto del contratto;
- Articolo 3. Forme di coordinamento;
- Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore;
- Articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- Articolo 9: Sicurezza sul lavoro;
- Articolo 11. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Articolo 12. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alla normativa vigente ed ai regolamenti interni della F.I.S.E., che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme.

Articolo 13. Autorizzazione al trattamento dati

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o Regolamento). FISE garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Articolo 14. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Roma,

Letto, controllato e sottoscritto
Il Collaboratore
Alessandro Fiorani

Federazione Italiana Sport Equestri
Il Presidente
Marco Di Paola

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 fornita da FISE nella sua qualità di titolare del trattamento e autorizza FISE al trattamento dei dati personali per le finalità previste, ivi compresa la pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

Nome Alessandro Fiorani

Firma _____

Data (gg/mm/aa) ⌊⌊/⌊⌊/⌊⌊

Data Delibera **19/01/2021** N. **60** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **EQUITAZIONE DI CAMPAGNA**

Composizione Dipartimento Equitazione di Campagna 2021

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA	la necessità di individuare le persone idonee a ricoprire i diversi incarichi all'interno del dipartimento di Equitazione di Campagna;
VISTO	l'art. 27 comma 4 dello Statuto Federale, che attribuisce al Presidente Federale la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva;
VALUTATE	le figure sotto elencate, proposte dal Presidente Federale per la disciplina per la loro comprovata esperienza e capacità riconosciuta a livello nazionale e internazionale;
ESAMINATO	che per lo svolgimento del loro incarico i membri del Dipartimento saranno chiamati ad effettuare riunioni in sede, nonché trasferte nel corso del corrente anno per un importo previsto di € 2.000,00 per la prima parte dell'anno;
SENTITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo delle Discipline non Olimpiche Duccio Bartalucci;

DELIBERA

-di nominare la Commissione Consultiva del Dipartimento Equitazione di Campagna per l'anno 2021 come di seguito riportato:
Referente attività sportiva: Massimo Bencini (FISE 3387/F) incarico a titolo onorifico;
Formazione Tecnici Equitazione di Campagna: Gen. Luigi Conforti (FISE 005188/D) incarico a titolo onorifico;

-di autorizzare per i membri del Dipartimento l'impegno di spesa per i rimborsi delle spese vive sostenute e documentate in coerenza con le previsioni del "Regolamento Rimborsi, trasferte ed indennità" per i diversi incontri a carattere istituzionale, nonché per le trasferte che dovranno essere effettuate nel corso dell'anno in ragione dello svolgimento del loro incarico per un importo previsto di € 2.000,00 per la prima parte dell'anno.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.221. - EQUITAZIONE DI CAMPAGNA	CEB.001	1.01.01.02.03	Composizione Dipartimento Equitazione di Campagna 2021	2.000,00

Totali Delibera nr. 60 del 19/01/2021 **2.000,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **61** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **DIPARTIMENTO ENDURANCE**

Composizione Dipartimento Endurance

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA	la necessità di individuare le persone idonee a ricoprire i diversi incarichi all'interno del Dipartimento Endurance;
VISTO	l'art. 27, comma 4 dello Statuto Federale che attribuisce al Presidente Federale la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva;
VALUTATE	le figure sotto elencate proposte dal Presidente Federale per la loro comprovata esperienza e capacità riconosciuta a livello nazionale e internazionale;
PRESO ATTO	che per lo svolgimento del loro incarico i membri del Dipartimento saranno chiamati ad effettuare riunioni in sede, nonché trasferte nel corso del corrente anno per un importo previsto di € 2.000,00 per la prima parte dell'anno;
SENTITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo delle Discipline non Olimpiche Duccio Bartalucci;

DELIBERA

- di nominare la Commissione del Dipartimento Endurance così composta:

Referente Attività Sportiva: Massimo Nova (tessera FISE 012207/E) con incarico a titolo onorifico;

Commissione di Selezione Senior:
Componente Direttore Sportivo: Duccio Bartalucci (tessera FISE001467/G)
Componente Capo Equipe: Arnaldo Torre (tessera FISE006178/E) - compenso € 8.000,00
Componente Veterinario: Enrico Becuzzi (tessera FISE 00004FVET) - compenso € 7.000,00 + € 4.350,00 compenso forfettario

Commissione di Selezione Giovanile:
Componente Direttore Sportivo: Duccio Bartalucci (tessera FISE001467/G)
Componente Capo Equipe: Arnaldo Torre (tessera FISE006178/E) - compenso € 8.000,00
Componente Veterinario: Nicola Pilati (tessera FISE 00037RVET) - compenso € 7.000,00 + € 2.000,00 compenso forfettario

Commissione Consultiva
Advisor e turnazione Ufficiali di gara e Veterinari: Rosalba De Maio (tessera FISE 9746/H) con incarico a titolo onorifico;
Formazione e Regolamenti Ufficiali di Gara: Rosalba Mastrorilli (tessera FISE 5806/C) con incarico a titolo onorifico;
Formazione e Regolamenti Veterinari: Armida Barelli (tessera FISE 00112BVET) con incarico a titolo onorifico;
Formazione e Regolamenti Tecnici: Angela Origgi (tessera FISE 006436/E) con incarico a titolo onorifico;
Supervisore percorsi: Giorgio Presenti (tessera FISE 2917/F) con incarico a titolo onorifico;
Promozione Disciplina e Rapporti con la FEI: Franco Pitti (tessera FISE07421A/Y) con incarico a titolo onorifico;
Rappresentante dei Cavalieri: Daniele Serioli (tessera FISE17832/B) con incarico a titolo onorifico;
Referente Pony: Arianna Bonanno (tessera FISE11109/G) con incarico a titolo onorifico;
Formazione Segreterie: Fabio Camerini (Responsabile Centro Elaborazione Dati FISE)

- di autorizzare per i membri del Dipartimento l'impegno di spesa per i rimborsi delle spese vive sostenute e documentate in coerenza con le previsioni del "Regolamento Rimborsi, trasferte e Indennità" per i diversi incontri a carattere istituzionale, nonché per le trasferte che dovranno essere effettuate nel corso dell'anno in ragione dello svolgimento del loro incarico previsto di € 2.000,00 per la prima parte dell'anno.

- di autorizzare il Presidente Federale a sottoscrivere i contratti tecnico sportivi, nei limiti del budget 2021, prevedendo un impegno di spesa complessivo per gli stessi pari ad € 36.350,00

Data Delibera **19/01/2021** N. **61** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **DIPARTIMENTO ENDURANCE**

IMPEGNI					
Anno	**CRAM**	**Voce di spesa**	**Obiettivo/Funz.**	**Causale**	**Imp.provv.**
2021	1.222. - DIPARTIMENTO ENDURANCE	CEB.001	1.01.01.02.03	Composizione Dipartimento Endurance	2.000,00
2021	1.222. - DIPARTIMENTO ENDURANCE	CEB.003	1.01.01.02.04	Compenso Torre € 16.000, Pilati € 7.000, Becuzzi € 7.000	30.000,00
2021	1.222. - DIPARTIMENTO ENDURANCE	CEB.004	1.01.01.02.01	Compenso Becuzzi	4.350,00
2021	1.222. - DIPARTIMENTO ENDURANCE	CEB.004	1.01.01.02.01	Compenso Pilati	2.000,00
				Totali Delibera nr. 61 del 19/01/2021	**38.350,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **62** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **DIPARTIMENTO ENDURANCE**

Approvazione programma Attività Sportiva 2021

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;

VISTA la delibera n. 916 del 16/12/2021 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2021 destinando al Dipartimento Endurance un budget complessivo di € 226.668,00 per tutte le attività previste nel corrente anno;

TENUTO CONTO che nel suddetto Programma si prevedono spese concernenti l'attività sportiva della stagione agonistica 2021, tra cui:

ATTIVITA' INTERNAZIONALE SENIOR:

- Partecipazione ai Campionati Mondiali - Pisa 21/22 maggio 2021

- Partecipazione ai Campionati Europei -Ermelo (NED) 6/11 settembre 2021

- Partecipazione al CEIO - Castel Sagrat (FRA) 4/5 giugno 2021

- Partecipazione a gare internazionali CEI

- Stage in località da definire - Nazionale Senior - Selezione Campionato Mondiale - 24 aprile 2021

- Stage in località da definire - Nazionale Senior - Selezione Campionato Europei - 07 agosto 2021

ATTIVITA' INTERNAZIONALE JUNIOR/Y.R.

- Partecipazioni ai Campionati Mondiali Junior/YR - Ermelo (NED) 6/11 settembre 2021

- Partecipazione a gare internazionali CEI

- Stage in località da definire - Nazionale Junior - Selezione Campionato Mondiale - 08 agosto 2021

ATTIVITA' NAZIONALE

- Premi di classifica erogati dalla FISE per i Campionati Italiani Senior - 28/30 maggio 2021

- Premi di classifica erogati dalla FISE per i Campionati Italiani Junior/YR - 30 aprile 2 maggio 2021

- Premi di classifica erogati dalla FISE per la Coppa delle Regioni - 15/17 ottobre 2021

- Premi di classifica erogati dalla FISE per la Coppa Italia Giovani Cavalli - da definire

SENTITO il parere favorevole del Direttore Sportivo delle Discipline non Olimpiche Duccio Bartalucci;

DELIBERA

di approvare il programma i seguenti impegni economici relativi al Programma del Dipartimento Endurance 2021:

ATTIVITA' INTERNAZIONALE SENIOR:

Data Delibera **19/01/2021** N. **62** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **DIPARTIMENTO ENDURANCE**

- Campionati Mondiali Senior - Pisa 21/22 maggio 2021:

1) Rimborso chilometrico per i 7 cavalieri Senior che prenderanno parte ai Campionati Mondiali per una spesa complessiva € 1.568,00 (sede sportiva a Campionato e ritorno) (OB. 1.01.01.02.01 CEB. 001). L'importo definitivo verrà calcolato in base alla misura unitaria dell'indennità chilometrica applicata dal CONI al momento della partenza per i Campionati Mondiali.

2) Spese di iscrizioni ai Campionati Mondiali per un importo stimato € 6.000,00 (7 cavaliere x 750,00 €) (OB. 1.01.01.02.01 CEB. 012)

3) Vitto ed alloggio per i Cavalieri ed i Grooms che prenderanno parte ai Campionati Mondiali, per un importo stimato di € 12.600,00 (7 cavalieri + 14 grooms x 21 x 4 gg x 150,00 €) (OB. 1.01.01.02.01. CEB. 001)

4) Contributo forfettario € 350 x 7 cavalieri per un importo complessivo € 2.450,00 (OB. 1.01.01.02.01. CEB. 002)

- Campionati Europei Senior - Ermelo (NED) 6/11 settembre 2021

1) Rimborso chilometrico per i 6 cavalieri Senior che prenderanno parte ai Campionati Europei per una spesa complessiva € 2.500,00 (sede sportiva a Campionato e ritorno) (OB. 1.01.01.02.01 CEB. 001). L'importo definitivo verrà calcolato in base alla misura unitaria dell'indennità chilometrica applicata dal CONI al momento della partenza per i Campionati Europei.

2) Spese di iscrizioni ai Campionati Europei per un importo stimato € 5.000,00 (6 cavaliere x 750,00 € + box selleria + antidoping + smaltimento rifiuti, ecc.) (OB. 1.01.01.02.01 CEB. 012)

3) Vitto ed alloggio per i Cavalieri ed i Grooms che prenderanno parte ai Campionati Mondiali, per un importo stimato di € 13.500,00 (6 cavalieri + 12 grooms x 18 x 5 gg x 150,00 €) (OB. 1.01.01.02.01. CEB. 001)

4) Contributo forfettario € 500 x 6 cavalieri per un importo complessivo € 3.000,00 (OB. 1.01.01.02.01. CEB. 002)

- CEIO Senior - Castel Sagrat (FRA) 4/5 giugno 2021

1) Rimborso chilometrico per i 5 cavalieri Senior che prenderanno parte ai Campionati Europei per una spesa complessiva € 1.400,00 (sede sportiva a Campionato e ritorno) (OB. 1.01.01.02.01 CEB. 001). L'importo definitivo verrà calcolato in base alla misura unitaria dell'indennità chilometrica applicata dal CONI al momento della partenza per i Campionati Europei.

2) Spese di iscrizioni ai Campionati Europei per un importo stimato € 2.000,00 (5 cavaliere x 400,00 € + box selleria + antidoping + smaltimento rifiuti, ecc.) (OB. 1.01.01.02.01 CEB. 012)

3) Contributo forfettario € 500 x 5 cavalieri per un importo complessivo € 2.500,00 (OB. 1.01.01.02.01. CEB. 002)

ATTIVITA' INTERNAZIONALE JUNIOR/YR

- Campionati Mondiali Junior/Young Rider - Ermelo (NED) 6/ 11 settembre 2021:

1) Rimborsi chilometrico per 6 cavalieri, andata/ritorno da residenza sportiva a luogo Campionato Mondiale - per una spesa massima di € 2.500,00 (OB. 1.01.01.02.01. CEB. 001). L'importo definitivo verrà calcolato in base alla misura unitaria dell'indennità chilometrica applicata dal CONI al momento della partenza per i Campionati Europei.

2) Spese di iscrizione ai Campionati Mondiali per un importo massimo di € 5.000,00 (5 cavalieri x € 750,00 - incluso sellerie e profende) (OB. 1.01.01.02.01 CEB. 012)

3) Vitto ed alloggio per i cavalieri ed i Grooms che prenderanno parte ai Campionati Mondiali, per un importo stimato di € 13.500,00 (6 cavalieri + 12 grooms (18 x 5gg x € 150,00) (OB. 1.01.01.02.01. CEB. 001)

4) Contributo forfettario € 500 x 6 cavalieri per un importo complessivo € 3.000,00 (OB. 1.01.01.02.01. CEB. 002)

Data Delibera **19/01/2021** N. **62** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **DIPARTIMENTO ENDURANCE**

ATTIVITA' NAZIONALE

- Premi di Classifica Manifestazione di interesse Federale erogati dalla FISE importo totale complessivo € 38.500,00 (OB. 1.01.02.02.01 CEB. 007)

1) Campionati Italiani Senior - 28/30 maggio 2021 € 14.000,00

2) Campionati Italiani Junior/YR - 30 aprile 2 maggio 2021 € 5.000,00

3) Coppa delle Regioni - 15/17 ottobre 2021 € 9.000,00

4) Coppa Italia Giovani Cavalli € 10.500,00

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.222. - DIPARTIMENTO ENDURANCE	CEB.001	1.01.01.02.01	Approvazione programma Attività Sportiva 2021	47.568,00
2021	1.222. - DIPARTIMENTO ENDURANCE	CEB.002	1.01.01.02.01	Approvazione programma Attività Sportiva 2021	10.950,00
2021	1.222. - DIPARTIMENTO ENDURANCE	CEB.007	1.01.02.02.01	Approvazione programma Attività Sportiva 2021	38.500,00
2021	1.222. - DIPARTIMENTO ENDURANCE	CEB.012	1.01.01.02.01	Approvazione programma Attività Sportiva 2021	18.000,00
				Totali Delibera nr. 62 del 19/01/2021	**115.018,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **63** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **POLO**

Accordo servizi Polo Inc ASD.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATO	che l'attività promozionale del Dipartimento Polo è in grande espansione e necessita di ulteriori risorse per sopperire alle richieste di attività promozionali e di formazione, quali stage e corsi, nonchè l'organizzazione di tornei di arena polo;
ACCERTATO	che la Polo Inc A.S.D. possiede un'organizzazione specifica per la realizzazione di eventi e servizi dedicati in esclusiva al Gioco del Polo, ed opera nel settore con collaboratori di provata esperienza pluriennale con riferimento alla disciplina, quali tecnici e docenti accreditati internazionalmente, nonchè dispone dei contatti necessari all'approvvigionamento di qualsiasi materiale tecnico specialistico;
VISTA	la proposta presentata dalla Polo Inc A.S.D. per la realizzazione delle seguenti attività promozionali: a) Progettazione, supervisione nell'organizzazione e lancio di una Scuola Federale di Arena o Paddock Polo, da realizzare in collaborazione con Società affiliata alla FISE; b) Progettazione e collaborazione nell'organizzazione di un torneo federale di Polo, relativamente alla parte sportiva ed organizzativa, in collaborazione con il Dipartimento Polo Federale; c) Progettazione e realizzazione n° 10 Stage di Formazione per Tecnici Polo Pony, secondo le direttive, i programmi e le date stabilite dal Dipartimento Polo Federale; Per un importo annuo pari ad € 25.000,00 IVA inclusa, a fronte di un accordo della durata minima di anni 2, temp necessario per il corretto avviamento e la messa a regime delle iniziative previste.
RITENUTO	congruo il valore dell'offerta presentata dalla Polo Inc;
SENTITO	il parere favorevole del Consigliere di riferimento per la disciplina Maria Grazia Cecchini;

DELIBERA

di confermare alla Polo Inc A.S.D. l'affidamento dei servizi relativi alla promozione della disciplina Polo di seguito riportati, per il periodo dal 1.1.2021 al 31.12.2022 e per un importo complessivo pari ad € 25.000,00 IVA inclusa:

a) Progettazione, supervisione nell'organizzazione e lancio di una Scuola Federale di Arena o Paddock Polo, da realizzare in collaborazione con Società affiliata alla FISE;
b) Progettazione e collaborazione nell'organizzazione di un torneo federale di Polo, relativamente alla parte sportiva ed organizzativa, in collaborazione con il Dipartimento Polo Federale;
c) Progettazione e realizzazione n° 10 Stage di Formazione per Tecnici Polo Pony, secondo le direttive, i programmi e le date stabilite dal Dipartimento Polo Federale;

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.223. - POLO	CEB.003	1.01.01.02.04	Accordo servizi Polo Inc ASD.	20.000,00
2021	1.223. - POLO	CEB.003	1.01.01.02.02	Accordo servizi Polo Inc ASD.	5.000,00
				Totali Delibera nr. 63 del 19/01/2021	**25.000,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **64** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **POLO**

Calendario Nazionale Tornei di Polo 2021.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la delibera n° 1034 del 16/12/2020 che definiva gli eventi federali da inserire nel Calendario Nazionale dei Tornei di Polo 2021;
VALUTATE	le indicazioni emerse nel corso dell'Assemblea dei Circoli di Polo del 26/11/2020;
SENTITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo delle Discipline non Olimpiche Duccio Bartalucci, del Responsabile del Dipartimento Polo Alessandro Giachetti;

DELIBERA

di approvare il Calendario Nazionale dei Tornei di Polo 2021, come da documento allegato.

Il presente provvedimento non comporta spese.
Eventuali contributi ai Comitati Organizzatori saranno assegnati con successivi provvedimenti a valere sul bilancio 2021.

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Dipartimento Polo

Calendario Nazionale Tornei 2021

Gennaio					
16	17	Coppa Italia Arena Polo FISE	open	La Ginevra Polo Club	arena
23	24	Coppa Italia Arena Polo FISE	open	La Ginevra Polo Club	arena
30	31	Torneo Nazionale	0/4	Roma Polo Club	arena
Febbraio					
6	7	Torneo Nazionale	0/4	Roma Polo Club	paddock
13	14	Coppa Carnevale	open	La Ginevra Polo Club	arena
20	21	Torneo Nazionale	0/4	Roma Polo Club	paddock
27	28	Coppa Tiberina	open	La Ginevra Polo Club	arena
27	**27**	**Italia Polo Challenge - Cortina 2021 (snow polo)**	**Open**	**Fiames - Cortina d'Ampezzo (BL)**	**neve**
Marzo					
6	7	Torneo Nazionale	0/4	Roma Polo Club	paddock
13	14	Coppa Amici del Polo	open	La Ginevra Polo Club	arena
20	21	Torneo Nazionale	0/4	Roma Polo Club	paddock
27	28	Coppa Chiusura	open	La Ginevra Polo Club	arena
Aprile					
3	4	Torneo Nazionale	0/4	Roma Polo Club	paddock
10	11	Torneo Nazionale	0/4	Roma Polo Club	paddock
16	18	Coppa Primavera	0/4	La Ginevra Polo Club	erba
24	25	Torneo Nazionale	0/4	Roma Polo Club	paddock
23	25	Coppa Ermenida	2/4	Aloa Polo Club	paddock
30	2	Torneo Nazionale	0/4	Roma Polo Club	erba
Maggio					
7	**9**	Coppa Parioli	0/4	Roma Polo Club	erba
8	9	Spring Cup	4/6	La Mimosa Polo Club	erba
13	16	Coppa Primavera	4/6	Acquedotto Romano Polo Club	erba
14	16	Torneo Nazionale	4/6	Roma Polo Club	erba
14	16	Spring Cup	6/10	Villa a Sesta Polo Club	erba
22	23	Coppa Primavera	0/2	Milano Polo Club	erba
21	23	Coppa Ambasciata Argentina	4/6	Roma Polo Club	erba
21	23	MPM (Mixed Polo Master)	14/16	Villa a Sesta Polo Club	erba
21	23	Coppa Procolo	0/4	La Ginevra Polo Club	erba
27	**29**	**Italia Polo Challenge - Piazza di Siena**		**Caloppatoio Villa Borghese - Roma**	**paddock**
28	30	Coppa Magni	4/6	Roma Polo Club	erba
28	30	VAS Polo Club	6/10	Villa a Sesta Polo Club	erba
29	30	Silver Cup La Mimosa	4/6	La Mimosa Polo Club	erba
Giugno					
4	6	Coppa La Ginevra	0/4	La Ginevra Polo Club	erba
4	6	VAS Polo Trophy	6/10	Villa a Sesta Polo Club	erba
4	6	Coppa del Presidente	6/10	Roma Polo Club	erba
5	6	Coppa Mesero	0/2	Milano Polo Club	erba
10	13	Coppa Acquedotto Romano - Roma Polo Tour 2021	6/10	Acquedotto Romano Polo Club	erba
11	13	VAS Fashion Cup	6/10	Villa a Sesta Polo Club	erba
11	13	Coppa Paolo D'Orazio	6/10	La Ginevra Polo Club	erba
18	27	Coppa Duca d'Aosta	6/10	Roma Polo Club	erba
18	27	Kings Polo Master	12/15	Villa a Sesta Polo Club	erba
26	27	Trofeo Città di Milano	2/4	Milano Polo Club	erba
Luglio					
1	11	Coppa Polo di Siena	8/10	Villa a Sesta Polo Club	erba
1	11	Independence Cup - Roma Polo Tour 2021	8/10	Acquedotto Romano Polo Club	erba
2	4	Coppa Estate	0/4	La Ginevra Polo Club	erba
3	4	Coppa Milano Polo Club	0/2	Milano Polo Club	erba
2	4	Punta Bessa - Coppa Prosecco	0/4	Roma Polo Club	erba
6	10	Gold Cup La Mimosa	6/10	La Mimosa Polo Club	erba
8	11	Juniors Polo Master		Villa a Sesta Polo Club	erba
9	11	Torneo Nazionale	0/4	Roma Polo Club	erba
15	25	Coppa d'Oro Monte Argentario	8/10	Argentario Polo Club	erba
16	18	Coppa Estate	0/4	La Ginevra Polo Club	erba
16	18	Torneo Nazionale	0/4	Roma Polo Club	erba
16	25	Summer Tournaments		Villa a Sesta Polo Club	erba
21	**24**	**Italia Polo Challenge Porto Cervo**		**Campo Sportivo Arzachena - Porto Cervo**	**paddock**
23	25	Limbara Polo Cup	4/6	Aloa Polo Club	erba
23	25	Torneo Nazionale	0/4	Roma Polo Club	erba
28	**31**	**Coppa Italia FISE**	**4/8**	**Argentario Polo Club**	**erba**
29	31	Torneo Junior		Argentario Polo Club	junior
31	1	Torneo Nazionale	0/4	Roma Polo Club	erba
Agosto					
1	**8**	**Coppa Italia FISE**	**4/8**	**Argentario Polo Club**	**erba**
1	8	Torneo Junior		Argentario Polo Club	junior
1	22	VAS Polo Accademy		Villa a Sesta Polo Club	erba
Settembre					
3	5	Coppa Tevere	0/4	Roma Polo Club	erba
3	5	Coppa Vendemmia	6/10	Villa a Sesta Polo Club	erba
9	19	Coppa Campofio	4/6	Acquedotto Romano Polo Club	erba
11	12	El Portello	6/10	La Mimosa Polo Club	erba
10	12	Coppa Tevere	0/4	Roma Polo Club	erba
10	19	Coppa Sorleone	6/10	Villa a Sesta Polo Club	erba
15	17	Coppa Vendemmia	4/6	Aloa Polo Club	erba
17	19	Gold Cup	10/12	Villa a Sesta Polo Club	erba
18	19	Coppa Ticino	2/4	Milano Polo Club	erba
17	19	Coppa Villa Glori	0/4	Roma Polo Club	erba
17	19	Coppa S.S Lazio	0/4	La Ginevra Polo Club	erba
23	26	Coppa Autunno	4/6	Acquedotto Romano Polo Club	erba
24	26	Closing Season	6/10	Villa a Sesta Polo Club	erba
24	**30**	**Campionato Europeo Femminile FIP**	**12-16 F**	**La Mimosa Polo Club**	**erba**
1	**4**	**Campionato Europeo Femminile FIP**	**12-16 F**	**La Mimosa Polo Club**	**erba**
Ottobre					
7	**10**	**Campionato Italiano**	**4/8**	**Roma Polo Club**	**erba**
15	17	Torneo Figli del Vento	4/6	Marina di Pietrasanta (LU)	beach
15	17	Torneo Nazionale	0/4	Roma Polo Club	erba
15	17	Coppa Autunno	0/4	La Ginevra Polo Club	erba
23	24	Torneo Nazionale	0/4	Roma Polo Club	paddock
29	31	Coppa Chiusura	0/4	La Ginevra Polo Club	
Novembre					erba
5	7	Torneo Nazionale	0/4	Roma Polo Club	paddock
13	14	Coppa Tevere	open	La Ginevra Polo Club	arena
20	21	Torneo Nazionale	0/4	Roma Polo Club	paddock
27	28	Coppa La Ginevra	open	La Ginevra Polo Club	arena
Dicembre					
4	5	Coppa Immacolata	open	La Ginevra Polo Club	arena
11	12	Coppa Roma Polo Club	0/4	Roma Polo Club	paddock
18	19	Coppa Natale	open	La Ginevra Polo Club	arena
25	26	Torneo Nazionale	0/4	Roma Polo Club	paddock

Data Delibera **19/01/2021** N. **65** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **POLO**

Approvazione programma ed impegni economici del Dipartimento Polo per il 2021.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;

TENUTO CONTO che nel suddetto programma si prevedono spese concernenti l'attività sportiva della stagione agonistica 2021, tra le quali:

ATTIVITA' SPORTIVA INTERNAZIONALE

Partecipazione al Campionato Europeo misto - Baku (Azerbaijan) 1-20 settembre 2021:
1) Tassa d'iscrizione FIP € 3.500,00 (OB 1.01.01.02.01 CEB .012)
2) Spese di trasferta delegazione (Capo equipe, Tecnico Federale, giocatori) viaggio e vitto per complessivi € 5.000,00 (OB 1.01.01.02.01 CEB 001);

Realizzazione e partecipazione al Campionato Europeo Femminile – La Mimosa Polo Club - Milano 24/9 - 4/10/2021:
1) Spese d'iscrizione FIP € 3.500,00 (OB 1.01.01.02.01 CEB .012)
2) Contributo al Comitato Organizzatore La Mimosa Polo Club (3500009) € 10.000,00 (OB 1.01.02.02 CEB .028), a seguito di presentazione di richiesta contributo, preventivo e consuntivo a firma del legale rappresentante dell'associazione interessata;

Comunicazione e promozione tornei federali
1) Acquisto servizi tv e spazi su PoloLine, 1a streaming Polo tv al mondo, € 3.000,00; (OB 1.01.02.05 CEB .033)
2) Riprese Tv Coppa Italia Arena Polo, TC Digital Srl € 610,00 (OB 1.01.02.05 CEB .033)
3) Banner pubblicitari campo Pony Club Roma per Coppa Italia Arena Polo, fornitore Podium € 1.120,00 (OB 1.01.02.05 CEB .033)

ATTIVITA' SPORTIVA NAZIONALE

Campionato Italiano:
1) Contributo al Comitato Organizzatore (Roma Polo Club) € 8.000,00 (OB 1.01.02.02.01 CEB .028); a seguito di presentazione di richiesta contributo, preventivo e consuntivo a firma del legale rappresentante dell'associazione interessata;
2) Compensi Cronometrista e speaker € 600,00 (OB 1.01.02.02.01 CEB .013);
3) Premi € 500,00 (OB 1.01.02.02.01 CEB .011);

Organizzazione della Coppa Italia FISE - Argentario Polo Club - 1-8 agosto 2021:
1) Spese trasferta e soggiorno Tecnico Federale Franco Piazza € 1.000,00 (OB 1.01.02.02.01 CEB .001);

Promozione Arena Polo e Snow Polo:
1) Spese trasferta Capo Dipartimento e Tecnico Federale € 2.000,00 (OB 1.01.02.02.01 CEB .001);
2) Contributo al CO del Torneo Umbria Polo Cup (Città della Pieve - Umbria) luglio 2021 € 1.000,00 (OB 1.01.02.02.01 CEB .028); a seguito di presentazione di richiesta contributo, preventivo e consuntivo a firma del legale rappresentante dell'associazione interessata;
3) Contributo al CO del Torneo Italia Polo Challenge Cortina (Cortina d'Ampezzo) 27 febbraio 2021 € 10.000,00 (OB 1.01.02.02.01 CEB .028); a seguito di presentazione di richiesta contributo, preventivo e consuntivo a firma del legale rappresentante dell'associazione interessata;
4) Compensi Cronometrista e speaker Italia Polo Challenge Cortina € 600,00 (OB 1.01.02.02.01 CEB .013);

5) Contributo al CO del Torneo Italia Polo Challenge Roma (Piazza di Siena) maggio 2021 €

Data Delibera **19/01/2021** N. **65** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **POLO**

6.000,00 (OB 1.01.02.02.01 CEB .028); a seguito di presentazione di richiesta contributo, preventivo e consuntivo a firma del legale rappresentante dell'associazione interessata;
6) Compensi Cronometrista e speaker Italia Polo Challenge Piazza di Siena € 600,00 (OB 1.01.02.02.01 CEB .013);

Promozione Polo Pony:
1) Spese trasferta per stage formazione tecnici ludico € 4.000,00 (OB 1.01.01.02.02 CEB .001);
2) Compensi docenze stage formazione tecnici ludico € 3.000,00 (OB 1.01.01.02.02 CEB .003);

Partecipazione ad Organismi Internazionali:
1) Trasferta per partecipazione Assemblea Generale FIP - Buenos Aires - dicembre 2021 € 2.000,00 (OB 1.01.02.03 CEB .001);

SENTITO il parere favorevole del Consigliere di riferimento Maria Grazia Cecchini;

DELIBERA

- di approvare l'allegato Programma del Dipartimento Polo 2021;
- di approvare i seguenti impegni economici relativi al Programma di cui sopra, previsti nel Bilancio Preventivo 2021:

ATTIVITA' SPORTIVA INTERNAZIONALE

Partecipazione al Campionato Europeo misto - Baku (Azerbaijan) 1-20 settembre 2021:
1) Tassa d'iscrizione FIP € 3.500,00 (OB 1.01.01.02.01 CEB .012)
2) Spese di trasferta delegazione (Capo equipe, Tecnico Federale, giocatori) viaggio e vitto per complessivi € 5.000,00 (OB 1.01.01.02.01 CEB 001);

Realizzazione e partecipazione al Campionato Europeo Femminile – La Mimosa Polo Club - Milano 24/9 - 4/10/2021:
1) Spese d'iscrizione FIP € 3.500,00 (OB 1.01.01.02.01 CEB .012)
2) Contributo al Comitato Organizzatore La Mimosa Polo Club (3500009) € 10.000,00 (OB 1.01.02.02 CEB .028), a seguito di presentazione di richiesta contributo, preventivo e consuntivo a firma del legale rappresentante dell'associazione interessata;

Comunicazione e promozione tornei federali
1) Acquisto servizi tv e spazi su PoloLine, 1a streaming Polo tv al mondo, € 3.000,00; (OB 1.01.02.05 CEB .033)
2) Riprese Tv Coppa Italia Arena Polo, TC Digital Srl € 610,00 (OB 1.01.02.05 CEB .033)
3) Banner pubblicitari campo Pony Club Roma per Coppa Italia Arena Polo, fornitore Podium € 1.120,00 (OB 1.01.02.05 CEB .033)

ATTIVITA' SPORTIVA NAZIONALE

Campionato Italiano:
1) Contributo al Comitato Organizzatore (Roma Polo Club) € 8.000,00 (OB 1.01.02.02.01 CEB .028); a seguito di presentazione di richiesta contributo, preventivo e consuntivo a firma del legale rappresentante dell'associazione interessata;
2) Compensi Cronometrista e speaker € 600,00 (OB 1.01.02.02.01 CEB .013);
3) Premi € 500,00 (OB 1.01.02.02.01 CEB .011);

Organizzazione della Coppa Italia FISE - Argentario Polo Club - 1-8 agosto 2021:
1) Spese trasferta e soggiorno Tecnico Federale Franco Piazza € 1.000,00 (OB 1.01.02.02.01 CEB .001);

Promozione Arena Polo e Snow Polo:
1) Spese trasferta Capo Dipartimento e Tecnico Federale € 2.000,00 (OB 1.01.02.02.01 CEB .001);
2) Contributo al CO del Torneo Umbria Polo Cup (Città della Pieve - Umbria) luglio 2021 € 1.000,00 (OB 1.01.02.02.01 CEB .028); a seguito di presentazione di richiesta contributo, preventivo e consuntivo a firma del legale rappresentante dell'associazione interessata;

Data Delibera **19/01/2021** N. **65** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **POLO**

3) Contributo al CO del Torneo Italia Polo Challenge Cortina (Cortina d'Ampezzo) 27 febbraio 2021 € 10.000,00 (OB 1.01.02.02.01 CEB .028); a seguito di presentazione di richiesta contributo, preventivo e consuntivo a firma del legale rappresentante dell'associazione interessata;
4) Compensi Cronometrista e speaker Italia Polo Challenge Cortina € 600,00 (OB 1.01.02.02.01 CEB .013);

5) Contributo al CO del Torneo Italia Polo Challenge Roma (Piazza di Siena) maggio 2021 € 6.000,00 (OB 1.01.02.02.01 CEB .028); a seguito di presentazione di richiesta contributo, preventivo e consuntivo a firma del legale rappresentante dell'associazione interessata;
6) Compensi Cronometrista e speaker Italia Polo Challenge Piazza di Siena € 600,00 (OB 1.01.02.02.01 CEB .013);

Promozione Polo Pony:
1) Spese trasferta per stage formazione tecnici ludico € 4.000,00 (OB 1.01.01.02.02 CEB .001);
2) Compensi docenze stage formazione tecnici ludico € 3.000,00 (OB 1.01.01.02.02 CEB .003);

Partecipazione ad Organismi Internazionali:
1) Trasferta per partecipazione Assemblea Generale FIP - Buenos Aires - dicembre 2021 € 2.000,00 (OB 1.01.02.03 CEB .001);

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.223. - POLO	CEB.001	1.01.01.02.01	Approvazione programma ed impegni economici del Dipartimento Polo per il 2021.	5.000,00
2021	1.223. - POLO	CEB.001	1.01.02.02.01	Approvazione programma ed impegni economici del Dipartimento Polo per il 2021.	1.000,00
2021	1.223. - POLO	CEB.001	1.01.02.02.01	Approvazione programma ed impegni economici del Dipartimento Polo per il 2021.	2.000,00
2021	1.223. - POLO	CEB.001	1.01.01.02.02	Approvazione programma ed impegni economici del Dipartimento Polo per il 2021.	4.000,00
2021	1.223. - POLO	CEB.001	1.01.02.03.	Approvazione programma ed impegni economici del Dipartimento Polo per il 2021.	2.000,00
2021	1.223. - POLO	CEB.003	1.01.01.02.02	Approvazione programma ed impegni economici del Dipartimento Polo per il 2021.	3.000,00
2021	1.223. - POLO	CEB.011	1.01.02.02.01	Approvazione programma ed impegni economici del Dipartimento Polo per il 2021.	500,00
2021	1.223. - POLO	CEB.012	1.01.01.02.01	Approvazione programma ed impegni economici del Dipartimento Polo per il 2021.	3.500,00
2021	1.223. - POLO	CEB.012	1.01.01.02.01	Approvazione programma ed impegni economici del Dipartimento Polo per il 2021.	3.500,00
2021	1.223. - POLO	CEB.013	1.01.02.02.01	Approvazione programma ed impegni economici del Dipartimento Polo per il 2021.	600,00
2021	1.223. - POLO	CEB.013	1.01.02.02.01	Approvazione programma ed impegni economici del Dipartimento Polo per il 2021.	600,00
2021	1.223. - POLO	CEB.013	1.01.02.02.01	Approvazione programma ed impegni economici del Dipartimento Polo per il 2021.	600,00
2021	1.223. - POLO	CEB.028	1.01.02.02.01	Approvazione programma ed impegni economici del Dipartimento Polo per il 2021.	8.000,00
2021	1.223. - POLO	CEB.028	1.01.02.02.01	Approvazione programma ed impegni economici del Dipartimento Polo per il 2021.	1.000,00
2021	1.223. - POLO	CEB.028	1.01.02.02.01	Approvazione programma ed impegni economici del Dipartimento Polo per il 2021.	10.000,00
2021	1.223. - POLO	CEB.028	1.01.02.02.01	Approvazione programma ed impegni economici del Dipartimento Polo per il 2021.	6.000,00
2021	1.223. - POLO	CEB.033	1.01.02.05.	Approvazione programma ed impegni economici del Dipartimento Polo per il 2021.	4.880,00

Totali Delibera nr. 65 del 19/01/2021 **56.180,00**

Data Delibera **19/01/2021** N. **65** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **POLO**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Federazione
Italiana
Sport
Equestri

PROGRAMMA DIPARTIMENTO 2021

POLO

FISE

Federazione
Italiana
Sport
Equestri

Sommario

LIBRO I.....4
LIBRO II.....7

LIBRO I

ATTIVITA' NAZIONALE E MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FEDERALE

PROGETTO POLO PONY 2021

Formazione: Nella seconda parte del 2020 è ripartito il progetto promozionale relativo al Polo Pony, che è oramai approdato in diverse regioni come la Campania, le Marche, l'Umbria, la Lombardia e la Toscana. I Tecnici del Dipartimento Polo Alessandro Giachetti e Franco Piazza hanno proseguito nella realizzazione di una serie di stage formativi, concordati con i Dipartimenti Pony e Formazione, che hanno visto impegnati complessivamente oltre 100 giovani allievi e 40 tecnici.

Il format, ormai collaudato, ha suscitato grande interesse e soddisfazione da parte di tutti i partecipanti, in particolar modo da parte degli istruttori del settore ludico, che da subito hanno rilevato le potenzialità del progetto, volto a promuovere il Polo nell'ambito dei Pony Club, mediante la realizzazione di una serie composta da 5 stage formativi, al termine dei quali i tecnici partecipanti, ottengono una prima abilitazione per introdurre il Polo Pony all'interno dei propri centri.

Saranno diversi gli stage da realizzare dal Dipartimento Polo nel 2021, che ha ricevuto richieste da altre regioni come Lazio, Veneto e Piemonte, che si aggiungono a quelli già programmati nelle altre regioni. La previsione è di dover realizzare circa 20 stage nel corso del 2021 dei quali, al fine di favorirne la partecipazione in questa prima fase promozionale, si ritiene opportuno che la Federazione si faccia carico di parte dei costi tra compensi ai docenti e spese di trasferta.

Ponyadi 2021: All'edizione 2019 delle Ponyadi, hanno partecipato 5 squadre di giovani giocatori, alcuni dei quali formati in pochi mesi, l'obiettivo per il 2020 traslato ora al 2021 è di aggiungere una squadra per ognuna delle 8 regioni dove sarà attivo il Polo Pony, inibendo però la partecipazione di tesserati con brevetto B Polo.

ARENA POLO

Già nel corso del 2019, si erano svolti diversi tornei di Arena o Paddock Polo come l'Italia Polo Challenge – Molinari Cup a Piazza di Siena, il Natuzzi Apulia Polo Tour (ben 4 tornei in Puglia), l'Umbria Polo Cup e Città di Castello Polo Cup (nell'ambito della Mostra del Cavallo), tutti con grande seguito di pubblico e di stampa, hanno contribuito in modo importante alla promozione di questa variante della disciplina. Nel contempo, con l'introduzione del Polo Pony nei centri equestri, si sta favorendo anche l'introduzione dell'Arena Polo, in quanto i tecnici Pony stanno iniziando tutti a praticare anche loro. Il 2022 aveva inaugurato la versione su neve del paddock Polo a Cortina d'Ampezzo, con un'esibizione di alto livello che ha riscontrato grande successo di pubblico, soddisfazione dalle istituzioni locali e attenzione da parte dei media, purtroppo poi l'emergenza sanitaria ha impedito lo svolgersi degli altri appuntamenti in programma, che saranno riproposti però nel corso 2021.

La versione light del gioco del Polo, sta prendendo piede anche all'interno dei club di polo tradizionale, si prevede quindi di realizzare tornei regionali e nazionali, la cui peculiarità sarà rappresentata dall'utilizzo dei maneggi esistenti anche coperti, nonché da partite più brevi (solo due tempi di gioco) e con minor numero di giocatori per squadra (due o tre), il che permetterà una maggiore possibilità di avvicinamento alla disciplina, e con l'impiego di minori risorse rispetto al polo tradizionale e soprattutto senza dover realizzare strutture ad hoc, ampliando così anche la stagione sportiva che, grazie all'utilizzo dei maneggi coperti, potrà durare 12 mesi all'anno.

CALENDARIO 2021

Campionati Italiani: Il progetto di rilancio della manifestazione, messo in pratica nell'edizione 2020, ha dato ottimi risultati, permettendo al Campionato Italiano di ottenere una rinnovata visibilità, un sempre maggiore coinvolgimento di nuovi sponsor (nell'edizione 2020 hanno partecipato 17 aziende), ma soprattutto ha registrato un'affluenza record di squadre che in 7 hanno partecipato con team di alto livello tecnico; abbiamo registrato, inoltre, l'interesse di altre 2/3 squadre che avrebbero voluto iscriversi, ma che non sono riuscite a chiudere la rosa dei giocatori in tempo.

Il progetto prevede un ulteriore sviluppo della comunicazione e del marketing, anche in collaborazione con altri dipartimenti federali (Stampa e Marketing e Grandi Eventi), con la collaborazione dei quali si provvederà, a porre in essere tutte quelle attività di marketing e di comunicazione necessarie per proseguire nello sviluppo, già avviato nel 2020 per realizzare un evento sempre più strutturato anche negli anni a seguire, che sta diventando un momento "clou" del polo italiano.

Coppa Italia: ad agosto 2021 si svolgerà la 13ma edizione della coppa federale (cancellata nel 2020 a causa dell'emergenza sanitaria) come da tradizione si disputerà sui campi dell'Argentario Polo Club, nel cuore della maremma. Il torneo è oramai un appuntamento fisso che raccoglie il più alto numero di partecipanti in Italia, ricordiamo in passato che vi parteciparono fino a 14 squadre, stabilendo il record italiano. Anche per quest'appuntamento saranno attuate tutte quelle attività di marketing e di comunicazione necessarie a realizzare un evento più strutturato e quindi più appetibile agli sponsor.

In occasione dell'Assemblea annuale del Dipartimento, che si è tenuta nel mese di novembre 2020, sono state concordate le date per la realizzazione degli eventi Federali come il Campionato Italiano, la Coppa FISE e il Campionato Europeo FIP, nei prossimi mesi saranno presentate dai Club e/o Comitati Organizzatori, le proposte d'inserimento in calendario dei tornei previsti, al fine di concordarne congiuntamente l'inserimento corretto nel **Calendario Nazionale**; il Dipartimento avrà così la possibilità di coordinare le attività sul territorio nazionale, al fine di evitare sovrapposizioni che danneggerebbero i Club stessi, limitandone la divulgazione e la partecipazione delle squadre.

REGOLAMENTO POLO

Modifiche e aggiornamenti: In seguito alla recente entrata in vigore ed successivi aggiornamenti del **Regolamento Polo Generale**, del **Regolamento Arbitri di Polo** e del **Regolamento Tecnici di Polo**, l'insieme delle norme relative al Polo sono abbastanza complete, salvo dover regolamentare la parte ludica relativa al Polo Pony, che sta avendo uno sviluppo costante, a questo proposito si rende necessario l'inserimento di una nuova autorizzazione a montare specifica, fondamentale per salvaguardare la sicurezza dei piccoli giocatori.

UFFICIALI DI GARA

E' in programma l'organizzazione di corsi di formazione per quanti intendano acquisire la qualifica di **Arbitro Federale**, ed essere così abilitati ufficialmente ad arbitrare partite di polo sul territorio nazionale; i corsi potranno poi avere la loro naturale conclusione con stage organizzati all'estero presso strutture qualificate attive in altri Paesi. Per questa attività dovranno essere reperite le risorse economiche, anche in collaborazione con il Dipartimento Formazione.

ITALIA POLO CHALLENGE 2021

Nel Maggio 2019, nella bellissima cornice del Galoppatoio di Villa Borghese, nell'ambito dell' 87° CSIO di Roma a Piazza di Siena, si era disputata la prima edizione dell' Italia Polo Challenge - Molinari CUP, con la collaborazione della FISE - Federazione Italiana Sport Equestri ed il CONI, che hanno permesso all'ASD Polo Castelluccia di realizzare questa nuova iniziativa dedicata all'Arena Polo di alto livello tecnico.

Il Programma del Torneo prevedeva tre giornate di gara, che si sono svolte in notturna, dalle ore 20.00 alle ore 23.00, accompagnate da eventi sociali, molto partecipati.

Visto il grande successo della 1a edizione, in collaborazione con l'ASD Polo Castelluccia, il Dipartimento Polo aveva progettato l'edizione 2020, la quale rinviata per il Covid, sarà riproposta nel 2021, dove si prospetta ancora più spettacolare e coinvolgente per il pubblico.

Come già realizzato nel febbraio 2020, anche per il 2021 sarà realizzata una esibizione di Snow Polo, l'Italia Polo Challenge – Cortina che si svolgerà il 27 febbraio.

Il 2021 vedrà l'esordio di una nuova tappa del circuito, l'Italia Polo Challenge – Costa Smeralda si svolgerà a Porto Cervo nel 3° weekend di luglio.

LIBRO II
ATTIVITA' INTERNAZIONALE

PROGETTO WINTER OLYMPIC POLO

Nel dicembre 2017 la FISE aveva avanzato la proposta di reintroduzione del Polo nei Giochi Olimpici Invernali, presso la FIP – Federation of International Polo. Il progetto aveva riscosso grande successo, tanto che è stata costituita un'apposita commissione di promozione, della quale fanno parte il Segretario Generale FISE Simone Perillo ed il Responsabile del Dipartimento Polo FISE Alessandro Giachetti. Come è noto, nel giugno 2019, sono state assegnate le Olimpiadi Invernali 2026 a Milano-Cortina, a seguito di ciò, si è aperto un tavolo con il CONI per esaminare concretamente la possibilità di introdurre il Polo nell'edizione 2026. Nel contempo il Dipartimento Polo ha provveduto ad attivare un rapporto di collaborazione con il Comune di Cortina d'Ampezzo e con il C.O. Polo Castelluccia, con i quali è stato realizzato un Polo Day a febbraio, evento propedeutico alla realizzazione di un vero e proprio Torneo di Polo su neve, come si svolto per tanti anni a Cortina d'Ampezzo, che potrebbe essere di aiuto per la promozione del progetto olimpico.

ATTIVITÀ RAPPRESENTATIVA NAZIONALE

Sono in programma i **Campionati Europei di Polo** organizzati dalla F.I.P. – Federation of International Polo, che si terranno dal 1 al 10 settembre 2021 a Baku (Azerbaijan). Considerato che il Comitato Organizzatore Azero, si farà carico di gran parte dei costi di trasferta, nonché di fornire i cavalli a tutti i partecipanti, il Dipartimento Polo, per il tramite del selezionatore Franco Piazza, sarà in grado di poter comporre una squadra Nazionale con giovani giocatori, in modo autonomo, senza condizionamenti da parte di un eventuale capitano chiamato a finanziare la trasferta, come è avvenuto spesso in passato.

In considerazione dell'ottenimento dell'Oro nel 2017 e dell'Argento nel 2018, abbiamo avanzato la candidatura presso la FIP, per ottenere l'organizzazione dei prossimi **Campionati Europei Femminili di Polo,** dal 24 settembre al 3 ottobre (date da confermare) presso la Mimosa Polo Club ed in

collaborazione con C. O. qualificato, che si sono resi disponibili ad assumersi la responsabilità di reperire le risorse economiche necessarie.

Sono in programma per il 2022 i **Campionati Mondiali di Polo** organizzati dalla F.I.P. – Federation of International Polo, che si terranno negli Stati Uniti, di conseguenza, nel corso del 2021 si terranno i **Playoff dei Campionati del Mondo** anche per la Zona Europa, ai quali potremmo far partecipare una nostra rappresentativa Nazionale, non appena sarà designata la location che li ospiterà.

Federazione
Italiana
Sport
Equestri

PROGRAMMA DIPARTIMENTO 2021

POLO

FISE

Federazione
Italiana
Sport
Equestri

Sommario

LIBRO I.....4
LIBRO II.....7

LIBRO I

ATTIVITA' NAZIONALE E MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FEDERALE

PROGETTO POLO PONY 2021

Formazione: Nella seconda parte del 2020 è ripartito il progetto promozionale relativo al Polo Pony, che è oramai approdato in diverse regioni come la Campania, le Marche, l'Umbria, la Lombardia e la Toscana. I Tecnici del Dipartimento Polo Alessandro Giachetti e Franco Piazza hanno proseguito nella realizzazione di una serie di stage formativi, concordati con i Dipartimenti Pony e Formazione, che hanno visto impegnati complessivamente oltre 100 giovani allievi e 40 tecnici.

Il format, ormai collaudato, ha suscitato grande interesse e soddisfazione da parte di tutti i partecipanti, in particolar modo da parte degli istruttori del settore ludico, che da subito hanno rilevato le potenzialità del progetto, volto a promuovere il Polo nell'ambito dei Pony Club, mediante la realizzazione di una serie composta da 5 stage formativi, al termine dei quali i tecnici partecipanti, ottengono una prima abilitazione per introdurre il Polo Pony all'interno dei propri centri.

Saranno diversi gli stage da realizzare dal Dipartimento Polo nel 2021, che ha ricevuto richieste da altre regioni come Lazio, Veneto e Piemonte, che si aggiungono a quelli già programmati nelle altre regioni. La previsione è di dover realizzare circa 20 stage nel corso del 2021 dei quali, al fine di favorirne la partecipazione in questa prima fase promozionale, si ritiene opportuno che la Federazione si faccia carico di parte dei costi tra compensi ai docenti e spese di trasferta.

Ponyadi 2021: All'edizione 2019 delle Ponyadi, hanno partecipato 5 squadre di giovani giocatori, alcuni dei quali formati in pochi mesi, l'obiettivo per il 2020 traslato ora al 2021 è di aggiungere una squadra per ognuna delle 8 regioni dove sarà attivo il Polo Pony, inibendo però la partecipazione di tesserati con brevetto B Polo.

ARENA POLO

Già nel corso del 2019, si erano svolti diversi tornei di Arena o Paddock Polo come l'Italia Polo Challenge – Molinari Cup a Piazza di Siena, il Natuzzi Apulia Polo Tour (ben 4 tornei in Puglia), l'Umbria Polo Cup e Città di Castello Polo Cup (nell'ambito della Mostra del Cavallo), tutti con grande seguito di pubblico e di stampa, hanno contribuito in modo importante alla promozione di questa variante della disciplina. Nel contempo, con l'introduzione del Polo Pony nei centri equestri, si sta favorendo anche l'introduzione dell'Arena Polo, in quanto i tecnici Pony stanno iniziando tutti a praticare anche loro. Il 2022 aveva inaugurato la versione su neve del paddock Polo a Cortina d'Ampezzo, con un'esibizione di alto livello che ha riscontrato grande successo di pubblico, soddisfazione dalle istituzioni locali e attenzione da parte dei media, purtroppo poi l'emergenza sanitaria ha impedito lo svolgersi degli altri appuntamenti in programma, che saranno riproposti però nel corso 2021.

La versione light del gioco del Polo, sta prendendo piede anche all'interno dei club di polo tradizionale, si prevede quindi di realizzare tornei regionali e nazionali, la cui peculiarità sarà rappresentata dall'utilizzo dei maneggi esistenti anche coperti, nonché da partite più brevi (solo due tempi di gioco) e con minor numero di giocatori per squadra (due o tre), il che permetterà una maggiore possibilità di avvicinamento alla disciplina, e con l'impiego di minori risorse rispetto al polo tradizionale e soprattutto senza dover realizzare strutture ad hoc, ampliando così anche la stagione sportiva che, grazie all'utilizzo dei maneggi coperti, potrà durare 12 mesi all'anno.

CALENDARIO 2021

Campionati Italiani: Il progetto di rilancio della manifestazione, messo in pratica nell'edizione 2020, ha dato ottimi risultati, permettendo al Campionato Italiano di ottenere una rinnovata visibilità, un sempre maggiore coinvolgimento di nuovi sponsor (nell'edizione 2020 hanno partecipato 17 aziende), ma soprattutto ha registrato un'affluenza record di squadre che in 7 hanno partecipato con team di alto livello tecnico; abbiamo registrato, inoltre, l'interesse di altre 2/3 squadre che avrebbero voluto iscriversi, ma che non sono riuscite a chiudere la rosa dei giocatori in tempo.

Il progetto prevede un ulteriore sviluppo della comunicazione e del marketing, anche in collaborazione con altri dipartimenti federali (Stampa e Marketing e Grandi Eventi), con la collaborazione dei quali si provvederà, a porre in essere tutte quelle attività di marketing e di comunicazione necessarie per proseguire nello sviluppo, già avviato nel 2020 per realizzare un evento sempre più strutturato anche negli anni a seguire, che sta diventando un momento "clou" del polo italiano.

Coppa Italia: ad agosto 2021 si svolgerà la 13ma edizione della coppa federale (cancellata nel 2020 a causa dell'emergenza sanitaria) come da tradizione si disputerà sui campi dell'Argentario Polo Club, nel cuore della maremma. Il torneo è oramai un appuntamento fisso che raccoglie il più alto numero di partecipanti in Italia, ricordiamo in passato che vi parteciparono fino a 14 squadre, stabilendo il record italiano. Anche per quest'appuntamento saranno attuate tutte quelle attività di marketing e di comunicazione necessarie a realizzare un evento più strutturato e quindi più appetibile agli sponsor.

In occasione dell'Assemblea annuale del Dipartimento, che si è tenuta nel mese di novembre 2020, sono state concordate le date per la realizzazione degli eventi Federali come il Campionato Italiano, la Coppa FISE e il Campionato Europeo FIP, nei prossimi mesi saranno presentate dai Club e/o Comitati Organizzatori, le proposte d'inserimento in calendario dei tornei previsti, al fine di concordarne congiuntamente l'inserimento corretto nel **Calendario Nazionale**; il Dipartimento avrà così la possibilità di coordinare le attività sul territorio nazionale, al fine di evitare sovrapposizioni che danneggerebbero i Club stessi, limitandone la divulgazione e la partecipazione delle squadre.

REGOLAMENTO POLO

Modifiche e aggiornamenti: In seguito alla recente entrata in vigore ed successivi aggiornamenti del **Regolamento Polo Generale**, del **Regolamento Arbitri di Polo** e del **Regolamento Tecnici di Polo**, l'insieme delle norme relative al Polo sono abbastanza complete, salvo dover regolamentare la parte ludica relativa al Polo Pony, che sta avendo uno sviluppo costante, a questo proposito si rende necessario l'inserimento di una nuova autorizzazione a montare specifica, fondamentale per salvaguardare la sicurezza dei piccoli giocatori.

UFFICIALI DI GARA

E' in programma l'organizzazione di corsi di formazione per quanti intendano acquisire la qualifica di **Arbitro Federale**, ed essere così abilitati ufficialmente ad arbitrare partite di polo sul territorio nazionale; i corsi potranno poi avere la loro naturale conclusione con stage organizzati all'estero presso strutture qualificate attive in altri Paesi. Per questa attività dovranno essere reperite le risorse economiche, anche in collaborazione con il Dipartimento Formazione.

ITALIA POLO CHALLENGE 2021

Nel Maggio 2019, nella bellissima cornice del Galoppatoio di Villa Borghese, nell'ambito dell' 87° CSIO di Roma a Piazza di Siena, si era disputata la prima edizione dell' Italia Polo Challenge - Molinari CUP, con la collaborazione della FISE - Federazione Italiana Sport Equestri ed il CONI, che hanno permesso all'ASD Polo Castelluccia di realizzare questa nuova iniziativa dedicata all'Arena Polo di alto livello tecnico.

Il Programma del Torneo prevedeva tre giornate di gara, che si sono svolte in notturna, dalle ore 20.00 alle ore 23.00, accompagnate da eventi sociali, molto partecipati.

Visto il grande successo della 1a edizione, in collaborazione con l'ASD Polo Castelluccia, il Dipartimento Polo aveva progettato l'edizione 2020, la quale rinviata per il Covid, sarà riproposta nel 2021, dove si prospetta ancora più spettacolare e coinvolgente per il pubblico.

Come già realizzato nel febbraio 2020, anche per il 2021 sarà realizzata una esibizione di Snow Polo, l'Italia Polo Challenge – Cortina che si svolgerà il 27 febbraio.

Il 2021 vedrà l'esordio di una nuova tappa del circuito, l'Italia Polo Challenge – Costa Smeralda si svolgerà a Porto Cervo nel 3° weekend di luglio.

LIBRO II
ATTIVITA' INTERNAZIONALE

PROGETTO WINTER OLYMPIC POLO

Nel dicembre 2017 la FISE aveva avanzato la proposta di reintroduzione del Polo nei Giochi Olimpici Invernali, presso la FIP – Federation of International Polo. Il progetto aveva riscosso grande successo, tanto che è stata costituita un'apposita commissione di promozione, della quale fanno parte il Segretario Generale FISE Simone Perillo ed il Responsabile del Dipartimento Polo FISE Alessandro Giachetti. Come è noto, nel giugno 2019, sono state assegnate le Olimpiadi Invernali 2026 a Milano-Cortina, a seguito di ciò, si è aperto un tavolo con il CONI per esaminare concretamente la possibilità di introdurre il Polo nell'edizione 2026. Nel contempo il Dipartimento Polo ha provveduto ad attivare un rapporto di collaborazione con il Comune di Cortina d'Ampezzo e con il C.O. Polo Castelluccia, con i quali è stato realizzato un Polo Day a febbraio, evento propedeutico alla realizzazione di un vero e proprio Torneo di Polo su neve, come si svolto per tanti anni a Cortina d'Ampezzo, che potrebbe essere di aiuto per la promozione del progetto olimpico.

ATTIVITÀ RAPPRESENTATIVA NAZIONALE

Sono in programma i **Campionati Europei di Polo** organizzati dalla F.I.P. – Federation of International Polo, che si terranno dal 1 al 10 settembre 2021 a Baku (Azerbaijan). Considerato che il Comitato Organizzatore Azero, si farà carico di gran parte dei costi di trasferta, nonché di fornire i cavalli a tutti i partecipanti, il Dipartimento Polo, per il tramite del selezionatore Franco Piazza, sarà in grado di poter comporre una squadra Nazionale con giovani giocatori, in modo autonomo, senza condizionamenti da parte di un eventuale capitano chiamato a finanziare la trasferta, come è avvenuto spesso in passato.

In considerazione dell'ottenimento dell'Oro nel 2017 e dell'Argento nel 2018, abbiamo avanzato la candidatura presso la FIP, per ottenere l'organizzazione dei prossimi **Campionati Europei Femminili di Polo**, dal 24 settembre al 3 ottobre (date da confermare) presso la Mimosa Polo Club ed in

collaborazione con C. O. qualificato, che si sono resi disponibili ad assumersi la responsabilità di reperire le risorse economiche necessarie.

Sono in programma per il 2022 i **Campionati Mondiali di Polo** organizzati dalla F.I.P. – Federation of International Polo, che si terranno negli Stati Uniti, di conseguenza, nel corso del 2021 si terranno i **Playoff dei Campionati del Mondo** anche per la Zona Europa, ai quali potremmo far partecipare una nostra rappresentativa Nazionale, non appena sarà designata la location che li ospiterà.

Data Delibera **19/01/2021** N. **66** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **STAMPA**

Integrazione delibera n° 1037 del 16/12/2020 - Contributo FIEG nel Contratto Data Stampa

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATO	che la Federazione Italiana Editori di Giornali ha chiuso un accordo con le agenzie che forniscono servizi di rassegna stampa in Italia, dove si riconosce alla stessa un contributo per ogni servizio erogato;
TENUTO CONTO	che tale onere debba essere a carico di chi usufruisce del servizio di rassegna stampa, in quanto per la FIEG rappresenta una mancata vendita;
PRESO ATTO	che il contributo che la FISE dovrà corrispondere, in relazione all'entità del contratto sottoscritto con Data Stampa è di un totale di €. 412,80, e che l'importo sarà versato direttamente da Data Stampa alla FIEG ed andrà ad integrazione di quanto già stanziato con la delibera del 16/12/2020 n° 1037, relativa al contratto con Data Stampa per l'anno 2021;

DELIBERA

di integrare l'importo del contratto per il servizio di rassegna stampa con Data Stampa, richiesto a seguito della sopraggiunta firma dell'accordo di tutte le agenzie di rassegna stampa con la Federazione Italiana Editori di Giornali. Tale importo da corrispondere alla FIEG sarà direttamente versato da Data Stampa, per l'intera annualità del 2021 e corrisponde a € 344,00 + IVA (412,80).

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.229. - STAMPA	CEB.095	2.01.03.	Integrazione delibera n° 1037 del 16/12/2020 - Contributo FIEG nel Contratto Data Stampa	412,80

Totali Delibera nr. 66 del 19/01/2021 **412,80**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **67** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **STAMPA**

Incarico per la Comunicazione Strategica a Studio Media Communication

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	che il Responsabile della Comunicazione strategica della Federazione Italiana Sport Equestri deve prevedere i seguenti requisiti: - comprovate esperienze nel campo della gestione di piani di comunicazione – nell'ambito dell'equitazione come un valore aggiunto; - possesso di qualificate esperienze professionali e capacità tecnico-organizzative;
TENUTO CONTO	che il piano di comunicazione strategica dovrà essere articolato per la durata del prossimo biennio (2021 - 2022);
PRESO ATTO	delle valutazioni effettuate nell'anno 2020 sulle attività di comunicazione da Società Studio Media Comunication Srl, che si sono rivelate all'altezza delle aspettative;
VALUTATO	che il profilo professionale della società Studio Media Communication Srl è ritenuto idoneo a svolgere le attività richieste e necessarie per la Federazione;
VISTO	il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (c.d."Decreto Semplificazioni"),art.1, comma 2, lett. a);

DELIBERA

di affidare alla società Studio Media Communication Srl le attività di Comunicazione Strategica della Federazione per gli anni 2021 e 2022, prevedendo un corrispettivo complessivo annuale di € 36.000,00 al lordo di ogni onere di legge nonché € 1.000,00 per rimborsi di eventuali spese di vitto e alloggio per gli spostamenti in occasione di iniziative federali fuori sede e € 1.000,00 per utilizzo di cine-operatore quando necessario, con decorrenza dal 20 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.229. - STAMPA	CEB.001	2.01.03.	Spese di trasferta e soggiorno	1.000,00
2022	1.229. - STAMPA	CEB.001	2.01.03.	Incarico per la Comunicazione Strategica a Studio Media Communication	1.000,00
2021	1.229. - STAMPA	CEB.033	2.01.03.	Incarico per la Comunicazione Strategica a Studio Media Communication	36.000,00
2022	1.229. - STAMPA	CEB.033	2.01.03.	Incarico per la Comunicazione Strategica a Studio Media Communication	36.000,00
2021	1.229. - STAMPA	CEB.095	2.01.03.	Spese di produzione/acquisto video	1.000,00
2022	1.229. - STAMPA	CEB.095	2.01.03.	Incarico per la Comunicazione Strategica a Studio Media Communication	1.000,00

Totali Delibera nr. 67 del 19/01/2021 **76.000,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **68** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **DIPENDENTI**

Assunzione Specialista Comunicazione Stampa, Relazioni Esterne Istituzionali ed attività di documentazione Dott. Enrico Perez

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	l'art. 36 comma 3 dello Statuto Federale;
VISTO	il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente di Sport e Salute SpA (gia' CONI Servizi SpA) e Federazioni Sportive Nazionali;
RITENUTO OPPORTUNO	individuare una figura di adeguata professionalità ed in possesso dei necessari requisiti da inserire nell'ambito del Dipartimento Stampa della Federazione a decorrere dal 01 marzo 2021;
VALUTATO	il profilo professionale del dott. Enrico Perez come idoneo a svolgere le attività richieste per la Federazione ed in possesso dei necessari requisiti: - Iscrizione all'Albo dei Giornalisti; - comprovate esperienze nel campo della gestione di piani di comunicazione in particolare nell'ambito dell'equitazione; - possedere qualificate esperienze professionali e capacità tecnico-organizzative che il dott. Perez ha potuto già dimostrare durante la sua esperienza quale collaboratore del Dipartimento Stampa per questa Federazione;
VALUTATA	opportuna la proposta di inquadramento contrattuale C4 Specialista Comunicazione Stampa, Relazioni Esterne Istituzionali ed attività di documentazione con sede di lavoro presso la struttura organizzativa territoriale della FISE Comitato Regionale Sicilia dal 1° marzo 2021, dando mandato al Presidente per l'eventuale riconoscimento di un forfait per straordinari e superminimo in funzione dell'attività che dovrà essere svolta dalla risorsa;
VERIFICATA	la disponibilità del professionista a rendere la collaborazione predetta
ACCERTATA	altresì la disponibilità del dott. Enrico Perez ad effettuare un'attività di collaborazione mirata per il Comitato Regionale FISE Sicilia, che verrà addebitata allo stesso, con una riduzione del contributo intrafederale per € 14.000,00 euro;
TENUTO CONTO	dei potenziali benefici contributivi previsti per le nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato previsti dalla Legge di Bilancio 2021 n. 178/2020;
CONSIDERATA	la necessità di sottoscrivere in sede protetta con il lavoratore una conciliazione in cui si attesti reciprocamente il nulla a pretendere rispetto alle pregresse collaborazioni intercorse, prima della stipula del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
RITENUTO OPPORTUNO	di corrispondere al lavoratore a fronte di quanto oggetto dell'accordo di cui alla conciliazione, che riconoscerà il non avere nulla a pretendere del dott. Enrico Perez da FISE per quanto ai pregressi rapporti di collaborazione intercorsi, la somma di €. 8.000,00 ad esclusivo titolo transattivo;
VERIFICATO	che gli oneri trovano capienza nel Bilancio Preventivo 2021 nel CRAM 1.233 - Stampa - che saranno oggetto di variazione di bilancio nel primo assestamento utile di bilancio dell'anno 2021 con spostamento al CRAM dei Dipendenti e relativi CEB/Obiettivo funzione;

DELIBERA

- di assumere a tempo indeterminato ed a tempo pieno il dott. Enrico Perez Categoria C4 Specialista Comunicazione Stampa, Relazioni Esterne Istituzionali ed attività di documentazione con sede di lavoro presso la struttura organizzativa territoriale della FISE Comitato Regionale Sicilia dal 1° marzo 2021, dando mandato al Presidente per l'eventuale riconoscimento di un forfait per straordinari e superminimo in funzione dell'attività che dovrà essere svolta dal dott. Enrico Perez;

- di autorizzare il Presidente Federale a sottoscrivere le conciliazioni di cui in premessa con il dr. Enrico Perez

Data Delibera **19/01/2021** N. **68** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **DIPENDENTI**

corrispondendo allo stesso la somma di € 8.000 e successivamente stipulare il contratto d'assunzione con lo stesso, con decorrenza dal 1° marzo 2021 nei termini indicati al punto precedente;

- di autorizzare la copertura assicurativa prevista dal CCNL con decorrenza dal 1 marzo 2021 al 31 Dicembre 2020, come previsto dal CCNL Coni Servizi, oggi Sport e Salute S.p.a., e delle Federazioni Sportive Nazionali con un impegno di spesa pari ad € 542,16.

Il presente provvedimento trova copertura economica nel Preventivo economico 2021 nel CRAM 1.233 - Stampa - CEB.033 e CEB.001 che sarà oggetto di variazione di bilancio nel primo assestamento utile di bilancio dell'anno 2021.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.232. - DIPENDENTI	CEB.076	2.01.01.	Assunzione Specialista Comunicazione Stampa, Relazioni Esterne Istituzionali ed attività di documentazione Dott. Enrico Perez	542,16

Totali Delibera nr. 68 del 19/01/2021 **542,16**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **69** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **REINING**

Composizione Dipartimento Reining 2021

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATO	il redigendo accordo FISE / IRHA;
CONSIDERATA	la necessità di individuare le persone idonee a ricoprire i diversi incarichi all'interno del Dipartimento Reining, sia per la Commissione Consultiva che per l'area tecnico-sportiva;
VISTO	l'art. 27 comma 4 dello Statuto Federale, che attribuisce al Presidente Federale la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva;
VALUTATE	le figure sotto elencate, proposte dal Presidente Federale per la loro comprovata esperienza e capacità riconosciuta a livello nazionale e internazionale;
PRESO ATTO	che per lo svolgimento del loro incarico i membri del Dipartimento saranno chiamati ad effettuare riunioni in sede, nonché trasferte nel corso del corrente anno per un importo previsto di € 1.500,00 per la prima parte dell'anno;
SENTITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo delle Discipline non Olimpiche Duccio Bartalucci;

DELIBERA

-di nominare la Commissione Consultiva del Dipartimento Reining per l'anno 2021 come di seguito riportato a titolo onorifico:
Referente: Alessandro Meconi (tessera FISE 009482/E) su indicazione condivisa IRHA / FISE
Componente: Presidente IRHA, attualmente nella persona di Roberto Cuoghi (tessera FISE 009156/E)
Componente: Stefano Serni (tessera FISE 8357/X)
Referente per i rapporti con le Regioni: Giuseppe Basile (tessera FISE 010952/E)

-di nominare le figure tecnico-sportive del Dipartimento Reining per l'anno 2021 come di seguito riportato:
Selezionatore /Tecnico Senior: Marco Manzi (tessera FISE 009443/E)
Selezionatore/Tecnico Junior e Young Rider: Alessandro Meconi (tessera FISE 009482/E)

-di autorizzare per membri del Dipartimento l'impegno di spesa per i rimborsi delle spese vive sostenute e documentate in coerenza con le previsioni del "Regolamento Rimborsi, Trasferte e Indennità" per i diversi incontri a carattere istituzionale, nonché per le trasferte che dovranno essere effettuate nel corso dell'anno in ragione dello svolgimento del loro incarico per un importo previsto di € 1.500,00 per la prima parte dell'anno.

- di autorizzare il Presidente Federale a sottoscrivere i contratti tecnico sportivi, nei limiti del budget 2021, prevedendo un impegno di spesa complessivo per gli stessi pari ad €37.000,00.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.230. - REINING	CEB.001	1.01.01.02.03	Rimborsi Spesa	1.500,00
2021	1.230. - REINING	CEB.003	1.01.01.02.04	Compensi Tecnici	37.000,00
				Totali Delibera nr. 69 del 19/01/2021	**38.500,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO - SPORTIVA

Tra

La **Federazione Italiana Sport Equestri**, con sede in Roma, Viale Tiziano 74 (C.F. 97015720580), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, avv. Marco di Paola (in seguito, F.I.S.E.)

e

Il **Sig. Alessandro Meconi,** residente in _____, in seguito per brevità "collaboratore"

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della F.E.I. e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, svolge tra l'altro attività sportiva ed attività di formazione nella disciplina del reining;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione, in forma coordinata e continuativa, di un Tecnico Sportivo in possesso dei requisiti necessari ad impartire formazione nell'ambito dei corsi organizzati da F.I.S.E. nonché di espletare, in piena autonomia, il ruolo di Referente della Commissione consultiva del Dipartimento Reining;
- che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di Referente della commissione consultiva del dipartimento Reining e si dichiara disponibile a collaborare, in forma coordinata e continuativa e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni, all'attività di formazione istituzionalmente offerta dalla F.I.S.E.;
- che il Collaboratore dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell'art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n.91/1981;
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell'art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico tecnico sportivo per eseguire, in forma coordinata e continuativa e senza vincolo di subordinazione, l'attività Referente della Commissione consultiva del Dipartimento Reining.

Articolo 3. Forme di coordinamento

Il Collaboratore godrà di piena autonomia nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento con il Direttore Sportivo del Dipartimento Reining.
Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E..
Al fine di definire l'opportuno coordinamento con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. con riferimento alle attività dedotte in contratto.

Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti.
Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

Articolo 5. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento forfettariamente pari all'importo di € 12.000,00, al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.
Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E.
Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).
Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con il Segretario Generale della FISE e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal quest'ultimo.
Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione della FISE, in vigore al momento della trasferta, che il

Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.
Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale, sottoscritta da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Articolo 6. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

Articolo 7. Durata dell'incarico

L'incarico oggetto del presente contratto avrà durata dal 01.01.2021 al 31.12.2021, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.
Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo.

Articolo 8. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E..

Articolo 10. Recesso

Ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto, prima della scadenza del termine, anche immotivatamente, purché con rispetto di un preavviso di almeno 30 giorni mediante comunicazione scritta, controfirmata per ricevuta dal destinatario, o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di recesso è dovuta la sola parte di corrispettivo proporzionalmente maturata sino alla data di efficacia del recesso.

Articolo 11: Modello di Organizzazione e Gestione – Codice Etico

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice Etico e al pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito internet di F.I.S.E., http://www.fise.it , dei quali il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice Etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 12: Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:
- Articolo 2. Oggetto del contratto;
- Articolo 3. Forme di coordinamento;
- Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore;
- Articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- Articolo 9: Sicurezza sul lavoro;
- Articolo 11. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Articolo 13. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.
Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alla normativa vigente ed ai regolamenti interni della F.I.S.E., che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme.

Articolo 14. Autorizzazione al trattamento dati

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o Regolamento). FISE garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Articolo 15. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente

contratto è quello di Roma.

Roma,

Letto, controllato e sottoscritto
Il Collaboratore
Alessandro Meconi

Federazione Italiana Sport Equestri
Il Presidente
Marco Di Paola

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 fornita da FISE nella sua qualità di titolare del trattamento e autorizza FISE al trattamento dei dati personali per le finalità previste, ivi compresa la pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

Nome Alessandro Meconi
Firma _____
Data (gg/mm/aa) L L/L L/L L

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO - SPORTIVA

Tra

La **Federazione Italiana Sport Equestri**, con sede in Roma, Viale Tiziano 74 (C.F. 97015720580), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, avv. Marco di Paola (in seguito, F.I.S.E.)

e

Il **Sig. Marco Manzi,** residente in_____, in seguito per brevità "collaboratore"

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della F.E.I. e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, svolge tra l'altro attività sportiva ed attività di formazione nella disciplina del reining;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione, in forma coordinata e continuativa, di un Tecnico Sportivo in possesso dei requisiti necessari ad impartire formazione nell'ambito dei corsi organizzati da F.I.S.E. nonché di espletare, in piena autonomia, il ruolo di Tecnico Selezionatore Senior per il Dipartimento Reining;
- che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di tecnico della disciplina del Reining e si dichiara disponibile a collaborare, in forma coordinata e continuativa e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni, all'attività di formazione istituzionalmente offerta dalla F.I.S.E.;
- che il Collaboratore dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell'art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n.91/1981;
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell'art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico tecnico sportivo per eseguire, in forma coordinata e continuativa e senza vincolo di subordinazione, le seguenti attività:

- garantire la sua presenza negli uffici della FISE almeno una volta al mese per partecipare a riunioni di dipartimento indette dal Direttore Sportivo;
- non dovrà porre in essere azioni in contrasto con quanto previsto dai contratti di sponsorizzazione della F.I.S.E. e dagli impegni previsti dagli stessi. Non potrà altresì assumere sponsorizzazioni concorrenziali con quelle federali;
- intrattenere i rapporti direttamente con il Direttore Sportivo;
- comunicare le selezioni preventivamente al Direttore Sportivo al fine di condividere le scelte con la Federazione, ai sensi dell'art. 27 comma 4 dello Statuto Federale;
- le selezioni (Senior) da Lei designate, saranno comunicate ufficialmente e direttamente dalla Federazione.

Articolo 3. Forme di coordinamento

Il Collaboratore godrà di piena autonomia nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento con il Direttore Sportivo del Dipartimento Reining.
Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E..
Al fine di definire l'opportuno coordinamento con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. con riferimento alle attività dedotte in contratto.

Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti.
Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

Articolo 5. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento forfettariamente pari all'importo di € 25.000,00, al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.
Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E.

Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).
Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con il Segretario Generale della FISE e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal quest'ultimo.
Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione della FISE, in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.
Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale, sottoscritta da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Articolo 6. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

Articolo 7. Durata dell'incarico

L'incarico oggetto del presente contratto avrà durata dal 01.01.2020 al 31.12.2020, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.
Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo.

Articolo 8. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E..

Articolo 10. Recesso

Ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto, prima della scadenza del termine, anche immotivatamente, purché con rispetto di un preavviso di almeno 30 giorni mediante comunicazione scritta, controfirmata per ricevuta dal destinatario, o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di recesso è dovuta la sola parte di corrispettivo proporzionalmente maturata sino alla data di efficacia del recesso.

Articolo 11: Modello di Organizzazione e Gestione – Codice Etico

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice Etico e al pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito internet di F.I.S.E., http://www.fise.it , dei quali il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice Etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 12: Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:
- Articolo 2. Oggetto del contratto;
- Articolo 3. Forme di coordinamento;
- Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore;
- Articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- Articolo 9: Sicurezza sul lavoro;
- Articolo 11. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Articolo 13. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.
Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alla normativa vigente ed ai regolamenti interni della F.I.S.E., che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme.

Articolo 14. Autorizzazione al trattamento dati

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il

trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o Regolamento). FISE garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Articolo 15. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Roma,

Letto, controllato e sottoscritto
Il Collaboratore
Marco Manzi

Federazione Italiana Sport Equestri
Il Presidente
Marco Di Paola

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 fornita da FISE nella sua qualità di titolare del trattamento e autorizza FISE al trattamento dei dati personali per le finalità previste, ivi compresa la pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

Nome Marco Manzi
Firma _____
Data (gg/mm/aa) L L / L L / L L

Data Delibera **19/01/2021** N. **70** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **REINING**

Approvazione programma sportivo ed impegni economici del Dipartimento Reining 2021

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la delibera n. 916 del 16/12/2020 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2021 destinando al Dipartimento Reining un budget complessivo di € 177.000,00 per tutte le attività previste nel corrente anno;
CONSIDERATO	che nel programma sono previste spese per l'attività sportiva della stagione agonistica 2021, tra cui: ATTIVITA' INTERNAZIONALE P.O./ALTO LIVELLO E SENIOR -Partecipazione a Campionati Europei Senior Givrins (SUI) nel mese di luglio 2021 ATTIVITA' INTERNAZIONALE GIOVANILE -Partecipazione a Campionati Mondiali Junior Givrins nel mese di luglio 2021 -Partecipazione a Campionati Mondiali Young Rider Givrins nel mese di luglio 2021
CONSIDERATO	inoltre che il programma del dipartimento sarà più specifico nel momento in cui sarà definita la data da parte della FEI dei Campionati Mondiali ed Europei Senior/Young Rider/Junior;
CONSIDERATO	altresì che nel Budget del Dipartimento sono previsti dei contributi per l'organizzazione dei CRI necessari alla qualifica dei cavalieri selezionati nelle tre squadre nazionali, all'organizzazione del Campionato Italiano Reining nonché all'organizzazione di eventuali CRIO, del Campionato Italiano Reining a Squadre e Debuttanti e del Saggio Scuole;
SENTITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo delle Discipline non Olimpiche Duccio Bartalucci;

DELIBERA

- di approvare i Programmi dell'attività sportiva Senior e Junior/YR del Dipartimento Reining per l'anno 2021;
- di approvare i seguenti impegni di spesa relativi ai Programmi sportivi e al piano economico previsto nel Budget del Dipartimento Reining 2021:

ATTIVITA' INTERNAZIONALE P.O./ALTO LIVELLO E SENIOR
Campionati Europei Senior - Givrins (Svizzera) luglio 2021
1) Iscrizioni per 6 cavalieri per un importo stimato di €5.100,00 (€850,00 a persona comprensivo di extra box + antidoping + smaltimento rifiuti, ecc.) CEB 012 / OB 1.01.01.02.01
2) Contributi ai Cavalieri Senior (6 cavalieri x €500,00 ciascuno) per un importo complessivo di €3.000,00 art. 67 primo comma lett. M e 69 comma secondo DPR 917/86 e successive modificazioni, CEB 002 / OB 1.01.01.02.01
3) Rimborso chilometrico per i 6 cavalieri selezionati per una spesa complessiva massima di € 3.000,00 (da sede sportiva a Campionato e ritorno) CEB.001 / OB 1.01.01.02.01; l'importo definitivo verrà calcolato in base alla misura unitaria dell'indennità chilometrica applicata dal CONI al momento della partenza;
4) Premi al palo per risultati Cavalieri e/o Squadra Senior €5.000 CEB 007 / OB. 1.01.01.02.01;
5) Spese vitto e alloggio per Cavalieri e groom (6+6 persone x 6 gg. x €130,00) €9.360,00 CEB 001 / OB 1.01.01.02.01

ATTIVITA' INTERNAZIONALE DI ALTO LIVELLO JUNIOR E YOUNG RIDER
Campionati Mondiali Junior e Young Rider - Givrins (Svizzera) luglio 2021
1) Iscrizioni per 12 cavalieri per un importo stimato di €10.200,00 (€850,00 a persona comprensivo di extra box + antidoping + smaltimento rifiuti, ecc.) CEB 012 / OB 1.01.01.02.01;
2) Rimborso chilometrico per i 12 cavalieri selezionati per una spesa complessiva massima di € 6.000,00 (da sede sportiva a Campionato e ritorno) CEB.001 / OB 1.01.01.02.01; l'importo definitivo verrà calcolato in base alla misura unitaria dell'indennità chilometrica applicata dal CONI al momento della partenza;
3) Premi al palo per risultati Cavalieri e/o Squadre Junior e Young Riders €10.800,00 CEB 007 / OB. 1.01.01.02.01;
4) Spese vitto e alloggio per Cavalieri e groom (12+12 persone x 6 gg. x €130,00) €18.720,00 CEB 001 / OB 1.01.01.02.01

Data Delibera **19/01/2021** N. **70** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **REINING**

CONTRIBUTI A COMITATI ORGANIZZATORI
-Contributo organizzazione Campionati Italiani Reining (€ 10.000,00 CEB 028 / OB. 1.01.02.02.01)
-Contributo organizzazione CRI in Italia (€ 10.000,00 CEB 028 / OB. 1.01.02.02.01)
-Contributo organizzazione Debuttanti a Squadre (€ 5.000,00 CEB 028 / OB. 1.01.02.02.01)

Tutti i contributi sopraelencati saranno erogati a seguito di presentazione di richiesta contributo, preventivo e consuntivo a firma del legale rappresentante dell'Associazione interessata

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.230. - REINING	CEB.001	1.01.01.02.01	Approvazione programma sportivo ed impegni economici del Dipartimento Reining 2021	37.080,00
2021	1.230. - REINING	CEB.002	1.01.01.02.01	Approvazione programma sportivo ed impegni economici del Dipartimento Reining 2021	3.000,00
2021	1.230. - REINING	CEB.007	1.01.01.02.01	Approvazione programma sportivo ed impegni economici del Dipartimento Reining 2021	15.800,00
2021	1.230. - REINING	CEB.012	1.01.01.02.01	Approvazione programma sportivo ed impegni economici del Dipartimento Reining 2021	15.300,00
2021	1.230. - REINING	CEB.028	1.01.02.02.01	Approvazione programma sportivo ed impegni economici del Dipartimento Reining 2021	25.000,00
				Totali Delibera nr. 70 del 19/01/2021	**96.180,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **71** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI**

Area Paralimpica - settore Paradressage - Modello G.I.A. - Analisi delle Attività 2020 e previsioni tecniche ed economiche per l'anno 2021 - Dipartimento Equitazione Paralimpica.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA	l'attività svolta nell'anno 2020 ed il programma dell'attività nazionale ed internazionale per la stagione 2021, predisposto dal settore Paradressage;
PRESO ATTO	del bilancio assegnato al Dipartimento Equitazione Paralimpica per l'anno 2021;
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo e del Consigliere di riferimento Grazia Rebagliati Basano;

DELIBERA

di approvare il documento, allegato alla presente, inerente l'analisi delle attività 2020 e le previsioni tecniche ed economiche per l'anno 2021 e di autorizzare la trasmissione al Comitato Paralimpico Italiano.

Il presente provvedimento non comporta spese a carico della Federazione.

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Denominazione Federazione

Federazione Italiana Sport Equestri

ANALISI delle ATTIVITA' 2020 e

PREVISIONI TECNICHE ed ECONOMICHE per l'ANNO 2021

1. **PARTE PRIMA: ATTIVITA' INTERNAZIONALE**
1.1 Federazione Internazionale
1.2 Incarichi membri italiani nell'ambito internazionale con BUDGET 2021
1.3 Risultati Internazionali 2020
1.4 Medagliere per nazioni eventi 2020
1.5 Programma manifestazioni internazionali 2020 con BUDGET 2021
1.6 Obiettivi tecnici stagione sportiva 2020/21
1.7 Eventi internazionali organizzati in Italia 2020
1.8 Organizzazione manifestazioni internazionali 2021 con BUDGET 2021

2. **PARTE SECONDA: ATTIVITA' DI PREPARAZIONE PARALIMPICA ED ALTO LIVELLO**
2.1 Stages di preparazione tecnico-agonistica svolti nell'anno 2020
2.2 Programma stages di preparazione tecnico-agonistica 2021 con BUDGET 2021

3. **PARTE TERZA: ATLETI DI INTERESSE NAZIONALE**
3.1 Atleti di Interesse Paralimpico per la stagione sportiva 2020/21
3.2 Atleti di Interesse Nazionale per la stagione sportiva 2020/21 con BUDGET 2021
3.3 Risultati attesi per la stagione sportiva 2020/21

4. **PARTE QUARTA: ATTIVITA' NAZIONALE**
4.1 Tesseramento
4.2 Affiliazioni
4.3 Campionati Italiani 2020
4.4 Programma Campionati Italiani e/o altre manifestazioni nazionali 2021 con BUDGET 2021

5. **PARTE QUINTA: QUADRI TECNICI**
5.1 Staff tecnico e sanitario stagione sportiva 2020/21 con BUDGET 2021
5.2 Classificatori internazionali

6. **PARTE SESTA: FORMAZIONE QUADRI TECNICI, UFFICIALI di GARA, CLASSIFICATORI, ecc.**
6.1 Corsi di formazione 2020
6.2 Programma corsi di formazione 2021 con BUDGET 2021

7. **PARTE SETTIMA: PROMOZIONE**
7.1 Iniziative promozionali 2020
7.2 Programmi promozionali 2021 con BUDGET 2021

PARTE PRIMA: ATTIVITA' INTERNAZIONALE

1.1 Indicare la **Federazione Internazionale (IF)** di riferimento e, qualora presente, la denominazione, il referente ed i contatti della Commissione/Sotto Comitato della IF competente per l'attività paralimpica.

Federazione Intern.le (IF) F.E.I.

Commissione/
Sottocomitato Attività paralimpica

- ✓ **Bettina de Rham** - Director bettina.derham@fei.org
- ✓ **Laetitia Gilliéron** - Schedules, Qualifications, Post-Event & Committee Administrator - **Para-Equestrian Dressage**, & Vaulting laetitia.gillieron@fei.org
- ✓ **Chloe Harty** - Projects Administrator Dressage - **Para-Equestrian Dressage**, Reining & Vaulting chloe.harty@fei.org
- ✓ **Anna Milne** - Schedules, Officials, Education, Committee & Projects Administrator Dressage, **Para-Equestrian Dressage** & Reining anna.milne@fei.org
- ✓ **Georgina Rowse** - Education Administrator, **Dressage, Para-Equestrian Dressage**, Reining & Vaulting georgina.rowse@fei.org

Sito web www.fei.org

e-mail /

1.2 Indicare eventuali incarichi ricoperti da dirigenti, tecnici, medici, classificatori, atleti, giudici, arbitri, ecc. italiani all'interno della Federazione Internazionale competente e/o sue Commissioni/Comitati.

IF	Nome e Cognome	Incarico/qualifica	Contatto
FEI	**Manuela BALDAN**	STEWARD 2* ID 10092526	manu.bd@alice.it
FEI	**Antonio BRANCALEONE**	STAWARD 1* ID 10064463	brancaleoneantonio@hotmail.com
FEI	**Agata CARDILLO**	STEWARD 1* ID 10120574	aghykb@gmail.com
FEI	**Alessandra CESELLI**	STEWARD 1* ID 10071453	ale.ceselli@libero.it
FEI	**Lucia LIPPI**	STEWARD 1* ID 10150879	Lucialippi2013@gmail.com
FEI	**Katherine LUCHESCHI**	GIUDICE 5* ID 10049609	katherinelucheschi@gmail.com
FEI	**Nicoletta MILANESE**	GIUDICE 4* ID 10053133	nicola@libero.it
FEI	**Walter MILETO**	STEWARD 2* ID 10077784	info@walt.it
FEI	**Valeria NICOLIS**	STEWARD 1* ID 10092525	valeria.nicolis@virgilio.it
FEI	**Cristina SACCHI**	STEWARD 1* ID 10052050	cry.sacchi@gmail.com
FEI	**Maria TALIGNANI**	STEWARD 1* ID 10119683	sebastianorolli@gmail.com
FEI	**Anna Maria VESCOVI**	STEWARD 1* ID 10115535	annamariavescovi1970@libero.it

FEI	**Roberto BUSETTO**	VETERINARIO ID 10051477	roberto.busetto@unipd.it
FEI	**Guido CASTELLANO**	VETERINARIO ID 10050347	guidocastellano@libero.it
FEI	**Alessandro CENTINAIO**	VETERINARIO ID 10051528	postmaster@brughiera.it
FEI	**Daniele DALL'ORA**	VETERINARIO ID 10053611	dalloravet@gmail.com
FEI	**Marco ELEUTERI**	VETERINARIO ID 10053740	maeleuteri@libero.it
FEI	**Luigi FUSETTI**	VETERINARIO ID 10049436	luigi.fusetti@libero.it
FEI	**Daniele GAGLIARDI**	VETERINARIO ID 10050349	dangagliardi@hotmail.com
FEI	**Milo LUXARDO**	VETERINARIO ID 10049272	luxardo@libero.it
FEI	**Milvia MARAZZINI**	VETERINARIO ID 10050360	m.marazzini@virgilio.it
FEI	**Roberto MASUCCI**	VETERINARIO ID 10053034	hippodoc@alice.it
FEI	**Luigi Carlo PELLEGATTA**	VETERINARIO ID 10049909	luigipellegatta@libero.it
FEI	**Manuela PIGATO**	VETERINARIO ID 10051299	manuelapigato@libero.it
FEI	**Marco REITANO**	VETERINARIO ID 10050022	marco.reitano@libero.it
FEI	**Monica RUSSO FRATTASI**	VETERINARIO ID 10050097	335/210649
FEI	**Adriano SALA**	VETERINARIO ID 10050107	
FEI	**Pietro ZIANTONI**	VETERINARIO ID 10050616	380/5078360

BUDGET 2021: Indicare le spese previste per l'affiliazione alla IF, per la partecipazione dei componenti internazionali a riunioni/ congressi, per le licenze internazionali relative all'anno 2021

Natura della spesa	Riferimenti contabili	Spesa prevista
Quote di adesione ad organismi internazionali	Conto 1.01.02.03 – CEB034	€
Spese componenti organismi internazionali	Conto 1.01.02.03 – CEB035	€
Partecipazione a Congressi e Comitati	Conto 1.01.02.03 – CEB036	€
Spese per Licenze	Conto 1.01.02.03 – CEB 121	€
.....	Conto 1.01.02.03 – CEB...	€
Totale	Conto 1.01.02.03	€
		€

Note:

i) Nel caso in cui le suddette spese fossero state imputate su Conti diversi da quello indicato nel prospetto, indicare nel rigo in bianco il Conto utilizzato nella compilazione del Quadro analitico del Preventivo Economico relativo al Bilancio di Previsione 2021;

ii) Indicare eventuali ulteriori CEB se utilizzati nella compilazione del documento previsionale di spesa 2021.

1.3 **Risultati internazionali degli Atleti/Squadre Azzurri/e** - Indicare i risultati sportivi ottenuti dagli Atleti azzurri convocati dalla Federazione in occasione delle manifestazioni internazionali svoltesi nel corso dell'anno 2020.

Atleta	Manifestazione	Gara/evento	Piazzamento su numero partecipanti (1°, 2°, 3°.../20 concorrenti	Perfomance (tempo, misura, punti, ecc.)	Performance Atleta 1° classificato
Es. Mario GRASSI	*IPC Athletics E. Ch.*	*100m T11*	*3°/20*	*11'27''*	*11'17''*
Es. Mario GRASSI	*IPC Athletics E. Ch.*	*200m T11*	*4°/20*	*23'16''*	*22'90''*
Squadra Italiana	**CPEDI3* ORNAGO (ITA)**	Team Test			
Squadra Italiana	**CPEDI3* SOMMA LOMBARDO (ITA)**	Team Test	1/1	430,025%	430,025%
Federica SILEONI cavallo RAY CB	**CPEDI3* ORNAGO (ITA)**	Grado V – Team Test	3/6	62.481%	68.760%
"	"	Grado V – Individual Test	2/6	65.278%	69.881%
"	"	Grado V – Freestyle Test	2/2	63.625%	71.822%
Antonella CANEVARO cavallo ROVARIO	"	Grado V - Team Test	5/6	56.938%	68.760%
"	"	Grado V – Individual Test	5/6	55.357%	69.881%
Federico LUNGHI cavallo DANCE VALLEY M	"	GRADO IV - Team Test	1/3	67.208%	67.208%
"	"	GRADO IV – Individual Test	1/3	69.472	69.472
"	"	GRADO IV – Freestyle Test	1/1	69.375%	69.375%
Erica BAROZZI cavallo ZIZIFO INTERAGRO	"	GRADO IV - Team Test	2/3	59.00%	67.208%
"	"	GRADO IV – Individual Test	2/3	57.561%	69.472%

Alina BELLA cavallo ALINA BELLA	"	GRADO IV - Team Test	3/3	52.292%	67.208%
"	"	GRADO IV – Individual Test	3/3	49.919%	69.472%
Francesca SALVADE' cavallo MUGGEL 4	**CPEDI3* ORNAGO (ITA)**	GRADO III – Team Test	1/6	68.529%	68.529%
"	"	GRADO III – Individual Test	2/6	66.520%	67.549%
Francesca SALVADE' cavallo OLIVER-VITZ	"	GRADO III – Team Test	2/6	66.618%	68.529%
"	"	GRADO III – Individual Test	1/6	67.549%	67.549%
"	"	GRADO III – Freestyle Test	1/2	73%	73%
Maurilio VACCARO cavallo NARAGGIO VV	"	GRADO III – Team Test	5/6	58.971%	68.529%
"	"	GRADO III – Individual Test	5/6	58.382%	67.549%
Ilaria BOCCHI cavallo BEKA'S LADYLOVER	"	GRADO III – Team Test	6/6	55.980%	68.529%
"	"	GRADO III – Individual Test	6/6	51.422%	67.549%
Sara MORGANTI cavallo MARIEBELLE	"	GRADO I – Team Test	1/5	75.119%	75.119%
"	"	GRADO I – Individual Test	2/5	75.417%	79.524%
"	"	GRADO I – Freestyle Test	1/3	76%	76%
Sara MORGANTI cavallo ROYAL DELIGHT	"	GRADO I – Team Test	2/5	72.202%	75.119%
"	"	GRADO I – Individual Test	1/5	79.524%	79.524
Carola SEMPERBONI cavallo PAUL	"	GRADO I – Team Test	3/5	69.167%	75.119%

"	"	GRADO I – Individual Test	3/5	70.714%	79.524%
"	"	GRADO I – Freestyle Test	2/3	71.556%	76%
Elisa PLEBANI cavallo CALVIN S	"	GRADO I – Team Test	5/5	57.619%	75.119%
"	"	GRADO I – Individual Test	5/5	57.321%	79.524%
Alessio CORRADINI cavallo CENTOLIRE	**CPEDI3* SOMMA LOMBARDO (ITA)**	GRADO IV - Team Test	3/5	64.961%	70.736%
"	"	GRADO IV – Individual Test	3/5	66.087%	70,913%
"	"	GRADO IV – Freestyle Test	3/5	65.792%	74.875%
Antonella CANEVARO cavallo ROVARIO	"	Grado V - Team Test	4/5	60.775%	70.736%
"	"	GRADO V – Individual Test	4/5	60.040%	70,913%
"	"	GRADO IV – Freestyle Test	4/4	62.708%	74.875%
Federica SILEONI cavallo RAY CB	"	Grado V – Team Test	5/5	50%	70.736%
"	"	GRADO V – Individual Test	5/5	50.833%	70.913%
Federico LUNGHI cavallo LAUDARIO	"	GRADO IV - Team Test	1/1	64.542%	64.542%
"	"	GRADO IV – Individual Test	1/1	65.041%	65.041%
"	"	GRADO IV – Freestyle Test	1/1	65.792%	65.792%
Francesca SALVADE' cavallo MUGGEL 4	"	GRADO III – Team Test	1/1	69.804%	69.804%
"	"	GRADO III – Individual Test	1/1	68.137%	68.137%
"	"	GRADO III – Freestyle Test	1/1	72%	72%

Maurizio UNGALLI cavallo FUNNY FACE 8	"	GRADO II – Team Test	2/2	64.545%	74.596%
"	"	GRADO II – Individual Test	2/2	63.578%	75.588%
"	"	GRADO II – Freestyle Test	2/2	65.167%	77.956%
Sara MORGANTI cavallo ROYAL DELIGHT	"	GRADO I – Team Test	1/5	75.952%	75.952%
"	"	GRADO I – Individual Test	1/5	75.655%	75.655%
Sara MORGANTI cavallo MARIEBELLE	"	GRADO I – Team Test	2/5	73.036%	75.952%
"	"	GRADO I – Individual Test	2/5	73.750%	75.655%
"	"	GRADO I – Freestyle Test	1/3	74.044%	74.044%
Carola SEMPERBONI cavallo PAUL	"	GRADO I – Team Test	3/5	70.417%	75.952%
"	"	GRADO I – Individual Test	3/5	70.060%	75.655%
"	"	GRADO I – Freestyle Test	2/3	70.389%	74.044%
Elisa PLEBANI cavallo CALVIN S	"	GRADO I – Team Test	5/5	61.071%	75.952%
"	"	GRADO I – Individual Test	5/5	57.083%	75.655%

1.4 Per ciascun evento internazionale (Giochi Paralimpici, Campionati Mondiali e/o Campionati Europei) svoltosi **nell'anno 2020** ed al quale hanno preso parte le rappresentative nazionali, **allegare il Medagliere per Nazioni** e indicare i dati nella tabella sottostante. In particolare, indicare gli NPC classificatisi ai primi 3 posti del Ranking per nazioni; la posizione ottenuta dall'ITALIA; le nazioni classificatesi immediatamente prima e dopo l'ITALIA; il numero complessivo di nazioni partecipanti ed il numero di nazioni a medaglia.

Evento:	
Posizione	Nazione
1	
2	

3	
	ITALIA

n. nazioni partecipanti	
n. nazioni a medaglia	

Nell'anno 2020 non si sono svolti i Giochi Paralimpici, spostati al 2021.

1.5 Indicare gli eventi di livello internazionale (Campionati Mondiali, Campionati Europei, World e European Cup, Tornei Internazionali, ecc.) ai quali prenderanno parte le Rappresentative nazionali nel corso del **2021.**

Evento	Luogo di svolgimento	Data	Discipline/ specialità	n. Atleti/ Guide	n. Tecnici	Altro personale	Spesa prevista
Giochi Paralimpici	TOKYO	25/8 - 6/9	Paradressage	4	1	5	€ 163.100,00
CPEDI3*	ORNAGO	25-28/02	Paradressage	4	1	5	€ 14.520,00
CPEDI3*	SOMMALOMBARDO	18-20 /06	Paradressage	4	1	5	€ 14.520,00
CPEDI3*	estero		Paradressage	4	1	5	€ 16.680,00
CPEDI3*	estero		Paradressage	4	1	5	€ 16.680,00
Campionati del Mondo	Shildau - GER	5/8 agosto	Para attacchi	4	1	1	€ 5.000,00
CAI	da definire	Da definire	Para attacchi	4	1	0	€ 1.000,00
						totale	**€ 231.500,00**

Nota: Le convocazioni disposte dalla Federazione per la partecipazione ad eventi internazionali, unitamente ai risultati ufficiali, devono essere inviate in copia all'Ufficio di Preparazione Paralimpica: **sport@comitatoparalimpico.it**

1.6 Fornire una sintetica descrizione della posizione attuale dell'Italia nel panorama internazionale ed indicare gli obiettivi prefissati per la stagione agonistica 2020/2021.

Disciplina Paradressage:

La stagione 2020 si è interrotta a marzo con una situazione che vedeva l'Italia qualificata per le Paralimpiadi di Tokyo 2020 e gli atleti pronti e motivati per arrivare al meglio all'importante appuntamento sportivo.

L'interruzione forzata delle attività e la posticipazione delle Paralimpiadi al 2021 non hanno inficiato sulla qualifica Paralimpica ma ha solo rimandato le attività riprogrammate per il 2021.

Disciplina Para Attacchi:

L'obiettivo per il 2021 è arrivare con una buona preparazione ai Mondiali di Shildau (GER).

BUDGET 2021: Indicare le spese previste per la partecipazione delle Rappresentative nazionali ad eventi internazionali nel corso dell'anno 2021 finalizzati alla preparazione paralimpica ed all'alto livello		
Natura della spesa	**Riferimenti contabili**	**Spesa prevista**
Spese trasferta e soggiorno	Conto 1.01.01.01.01 – CEB 001	€
	Conto 1.01.01.02.01 – CEB 001	€
	Conto **1.01.03.01.01 – CEB 001**	**€186.380,00**
Indennità, diarie e rimborsi	Conto 1.01.01.01.01 – CEB 002	€
	Conto 1.01.01.02.01 – CEB 002	€
	Conto 1.01.03.01.01 – CEB 002	€
Compensi per staff tecnico [1]	Conto 1.01.01.01.01 - CEB 003	€
	Conto 1.01.01.02.01 – CEB 003	€
	Conto 1.01.03.01.01 - CEB 003	€
Compensi per staff sanitario [2]	Conto 1.01.01.01.01 - CEB 004	€
	Conto 1.01.01.02.01 – CEB 004	€
	Conto 1.01.03.01.01 - CEB 004	**€ 29.400,00**
Acquisto materiale sportivo	Conto 1.01.01.01.01 – CEB 005	€
	Conto 1.01.01.02.01 – CEB 005	€
	Conto 1.01.03.01.01 – CEB 005	**€ 7.200,00**
Spese mediche	Conto 1.01.01.01.01 – CEB 006	€
	Conto 1.01.01.02.01 – CEB 006	€
	Conto 1.01.03.01.01 – CEB 006	€
Noleggio materiale tecnico-sportivo attrezzature, impianti, etc.	Conto 1.01.01.01.01 – CEB 010	€
	Conto 1.01.01.02.01 – CEB 010	€
	Conto 1.01.03.01.01 – CEB 010	**€ 5.100,00**
Quote di iscrizione	Conto 1.01.01.01.01 – CEB 012	€
	Conto 1.01.01.02.01 – CEB 012	€
	Conto 1.01.03.01.01 – CEB 012	**€ 6.600,00**
Trasporto e facchinaggio	Conto 1.01.01.01.01 – CEB 015	€
	Conto 1.01.01.02.01 – CEB 015	€
	Conto 1.01.03.01.01 – CEB 015	€
Contributi ad associazioni e terzi	Conto 1.01.01.01.01 – CEB 018	€
	Conto 1.01.01.02.01 – CEB 018	€
	Conto 1.01.03.01.01 – CEB 120	**€ 15.400,00**
Altre spese	Conto 1.01.01.01.01 – CEB...	€
	Conto 1.01.01.02.01 – CEB ...	€
	Conto 1.01.03.01.01 – CEB 016	**€ 2.720,00**
Premi di classifica	Conto 1.01.01.01.01 – CEB...	€
	Conto 1.01.01.02.01 – CEB ...	€
	Conto 1.01.03.01.01 – CEB 007	**€ 25.000,00**
Totale	Conto 1.01.01.01.01	€
	Conto 1.01.01.02.01	€
	Conto 1.01.03.01.01	**€ 277.800,00**

Note

i) Le FSP/DSP soggette esclusivamente alla vigilanza del CIP, dovrebbero imputare le spese per la partecipazione delle rappresentative nazionali ad eventi internazionali finalizzati alla preparazione/qualificazione paralimpica ed all'alto livello sul Conto 1.01.01.01 (*attività naz.le/int.le di PP e AL*), mentre le spese per la partecipazione delle rappresentative nazionali delle discipline non inserite nel programma ufficiale dei Giochi Paralimpici sul Conto 1.01.01.02 (*attività rappresentative nazionali*). Al fine di una maggiore coerenza tra i documenti contabili ed i programmi di attività indicati, il prospetto suddetto dovrà essere compilato coerentemente agli importi iscritti nel Quadro analitico del Preventivo economico per i diversi Conti.

ii) Le FSNP/DSAP che svolgono sia attività olimpica che paralimpica e soggette pertanto alla vigilanza del CONI e del CIP, dovranno iscrivere le spese per la partecipazione delle rappresentative nazionali ad eventi internazionali sul Conto 1.01.03.01 (*attività naz.le/int.le di PP*).

iii) (1) Le spese relative al pagamento delle indennità giornaliere ai componenti lo staff tecnico convocato agli eventi di cui al punto 1.5 dovranno essere inserite nel prospetto di budget suindicato, mentre quelle relative ai compensi contrattuali dovranno essere imputate nel prospetto di budget di cui alla Parte Quinta; (2) le spese relative al pagamento delle indennità giornaliere ai componenti lo staff medico convocato agli eventi di cui al punto 1.5 dovranno essere inserite nel prospetto di budget suindicato, mentre quelle relative ad eventuali compensi contrattuali dovranno essere imputate nel prospetto di budget di cui alla Parte Quinta.

iv) Indicare eventuali ulteriori CEB se utilizzati nella compilazione del Quadro analitico del Preventivo Economico relativo al Bilancio di Previsione 2021.

1.7 Indicare gli eventi internazionali - autorizzati dalla IF - organizzati dalla Federazione sul territorio nazionale nell'anno **2020**.

Evento	IF competente	Data	Luogo
CPEDI3*	FISE	16/19 gennaio 2020	ORNAGO (ITA)
CPEDI3*	FISE	17/20 settembre 2020	SOMMALOMBARDO (ITA)

1.8 Indicare gli eventi **internazionali** - autorizzati dalla IF - che la Federazione intende organizzare in Italia per l'anno **2021**.

Evento	IF competente	Data	Luogo	Spesa prevista
CPEDI3*	FISE	febbraio	ORNAGO (ITA)	€ 7.000,00
CPEDI3*	FISE	24/27 giugno	SOMMALOMBARDO (ITA)	€ 7.000,00
			totale	€ 14.000,00

BUDGET 2021: Indicare le spese (al netto delle presunte entrate) a carico del Bilancio 2021 per l'organizzazione di manifestazioni internazionali da svolgersi nell'anno 2021

Natura della spesa	Riferimenti contabili	Spesa prevista
Spese trasferta e soggiorno	Conto 1.01.02.01 – CEB 001	€
	Conto 1.01.04.01 – CEB 001	€

Indennità, diarie e rimborsi	Conto 1.01.02.01 – CEB 002	€
	Conto 1.01.04.01 – CEB 002	€
Premi di classifica	Conto 1.01.02.01 – CEB 007	€
	Conto 1.01.04.01 – CEB 007	€
Coppe e Medaglie	Conto 1.01.02.01 – CEB 011	€
	Conto 1.01.04.01 – CEB 011	€
Trasporto e facchinaggio	Conto 1.01.02.01 – CEB 015	€
	Conto 1.01.04.01 – CEB 015	€
Contributi a Comitati Org.ri	Conto 1.01.02.01 – CEB 028	€
	Conto 1.01.04.01 – CEB 028	**€ 14.000,00**
Ass.za medica e antidoping	Conto 1.01.02.01 – CEB 031	€
	Conto 1.01.04.01 – CEB 031	€
Spese per pubblicità, promozione, marketing	Conto 1.01.02.01 – CEB 033	€
	Conto 1.01.04.01 – CEB 033	€
.....	Conto 1.01.02.01 – CEB ...	€
	Conto 1.01.04.01 – CEB ...	€
.....	Conto 1.01.02.01 – CEB ...	€
	Conto 1.01.04.01 – CEB ...	€
Totale	Conto 1.01.02.01	€
	Conto 1.01.04.01	**€ 14.000,00**

Note

i) Le FSP/DSP riconosciute esclusivamente dal CIP iscrivono le spese per l'organizzazione di manifestazioni internazionali nel Conto 1.01.02.01 (*Organizzazione manifestazioni sportive internazionali*). Le FSP/DSP interessate dovranno pertanto indicare le spese per l'organizzazione di manifestazioni paralimpiche di livello internazionale nel presente prospetto mentre le spese per l'organizzazione di manifestazioni paralimpiche di livello nazionale nel prospetto di Budget di cui alla Parte Quarta.

ii) Le FSNP/DSAP che svolgono sia attività olimpica che paralimpica e soggette pertanto alla vigilanza del CONI e del CIP iscrivono le spese per l'organizzazione di manifestazioni internazionali paralimpiche nel Conto 1.01.04 (*Attività Sportiva Paralimpica*). Le FSNP/DSAP interessate dovranno pertanto indicare le spese presunte per l'organizzazione di manifestazioni paralimpiche di livello internazionale nel presente prospetto mentre le spese per l'organizzazione di manifestazioni paralimpiche di livello nazionale nel prospetto di Budget di cui alla Parte Quarta. L'importo totale (prospetto di budget 1.7 + prospetto di budget 4.4) per centro di costo (CEB) dovrà pertanto corrispondere a quanto indicato sul Conto 1.01.04.01 del Quadro analitico del Preventivo Economico del Bilancio di Previsione 2021.

iii) Indicare eventuali ulteriori CEB se utilizzati nella compilazione del Quadro analitico del Preventivo Economico relativo al Bilancio di Previsione 2021.

PARTE SECONDA – LE ATTIVITA' DI PREPARAZIONE PARALIMPICA e DI ALTO LIVELLO

2.1 Elencare gli stages di preparazione tecnico-agonistica svolti in Italia e/o all'estero nel corso del 2020 per ciascuna disciplina/specialità.

Luogo di svolgimento	Discipline/ specialità	Durata (n. gg.)	n. Atleti/Guide convocati	n. Tecnici convocati	Altro personale convocato
Avres Onlus - Nus	Paradressage	2	2	1	/
Centro Ippico lo Stradello - Scandiano	Paradressage	2	10	1	/
Agres Onlus - Cislago	Paradressage	1	6	1	/
Agres Onlus - Cislago	Paradressage	1	6	1	/
C.I. Monzese - Cavenago	Paradressage	2	1	1	/
G.E.B. SommaLombardo	Paradressage	2	4	1	/
C.I. La Bosana	Paradressage	2	8	1	/
Lonato	Paradressage	1	1	1	/
Brescia	Paradressage	1	3	1	/
SommaLombardo	Paradressage	1	1	1	/
Brescia	Paradressage	1	2	1	/
Sommacampagna	Para attacchi	3	5	1	/

2.2 Indicare gli stages di preparazione tecnico-agonistica programmati in Italia e/o all'estero per l'anno 2021 per ciascuna disciplina/specialità.

Luogo di svolgimento	Discipline/ specialità	Durata (n. gg.)	n. Atleti/Guide convocati	n. Tecnici convocati	Altro personale convocato	Spesa prevista
						€
						€
					totale	€

Non è stato ancora formulato un calendario esclusivo per le discipline emergenti, Para Attacchi e Para Reining, diversamente per il Para Dressage è stato stilato un programma di massima che prevede incontri collegiali durante gli CPEDI in Italia. Abbiamo riscontrato che questa formula, supportata da un giudizio concreto della giuria di gara, fornisce utili indicazioni al lavoro da svolgere.
Per quanto riguarda la base come tutti gli anni, è stata lanciata una "*call to action*" ai vari Comitati Regionali al fine di organizzare sul territorio stage a cura del Tecnico incaricato.

Nota: Le convocazioni disposte dalla Federazione per la partecipazione a raduni/stages di preparazione collegiale e/o individuale degli Atleti, devono essere inviate in copia all'Ufficio di Preparazione Paralimpica: **sport@comitatoparalimpico.it**

BUDGET 2021: Indicare le spese previste per l'organizzazione degli stages di preparazione paralimpica e/o di alto livello in programma per l'anno 2021

Natura della spesa	Riferimenti contabili	Spesa prevista
Spese trasferta e soggiorno	Conto 1.01.01.01.02 – CEB 001	€
	Conto 1.01.01.02.02 – CEB 001	€
	Conto 1.01.03.01.02 – CEB 001	€
Indennità, diarie e rimborsi	Conto 1.01.01.01.02 – CEB 002	€
	Conto 1.01.01.02.02 – CEB 002	€
	Conto 1.01.03.01.02 – CEB 002	€
Compensi per staff tecnico	Conto 1.01.01.01.02 – CEB 003	€
	Conto 1.01.01.02.02 – CEB 003	€
	Conto 1.01.03.01.02 – CEB 003	€
Compensi per staff medico	Conto 1.01.01.01.02 – CEB 004	€
	Conto 1.01.01.02.02 – CEB 004	€
	Conto 1.01.03.01.02 – CEB 004	€
Acquisto materiale sportivo	Conto 1.01.01.01.02 – CEB 005	€
	Conto 1.01.01.02.02 – CEB 005	€
	Conto 1.01.03.01.02 – CEB 005	€
Spese mediche	Conto 1.01.01.01.02 – CEB 006	€
	Conto 1.01.01.02.02 – CEB 006	€
	Conto 1.01.03.01.02 – CEB 006	€
Noleggio materiale tecnico-sportivo attrezzature, impianti, etc.	Conto 1.01.01.01.02 – CEB 010	€
	Conto 1.01.01.02.02 – CEB 010	€
	Conto 1.01.03.01.02 – CEB 010	€
Trasporto e facchinaggio	Conto 1.01.01.01.02 – CEB 015	€
	Conto 1.01.01.02.02 – CEB 015	€
	Conto 1.01.03.01.02 – CEB 015	€
Acquisto materiale di consumo	Conto 1.01.01.01.02 – CEB 018	€
	Conto 1.01.01.02.02 – CEB 018	€
	Conto 1.01.03.01.02 – CEB 018	€
.....	Conto 1.01.01.01.02 – CEB ...	€
	Conto 1.01.01.02.02 – CEB ...	€
	Conto 1.01.03.01.02 – CEB ...	€
.....	Conto 1.01.01.01.02 – CEB ...	€
	Conto 1.01.01.02.02 – CEB ...	€
	Conto 1.01.03.01.02 – CEB ...	€
Totale	Conto 1.01.01.01.02	€
	Conto 1.01.01.02.02	€
	Conto 1.01.03.01.02	€

Note:

i) Le FSP/DSP soggette esclusivamente alla vigilanza del CIP, dovrebbero imputare le spese per l'organizzazione degli stages finalizzati alla preparazione paralimpica e all'alto livello sul Conto 1.01.01.01.02 (*allenamenti e stages di PP e AL*), mentre le spese per l'organizzazione degli stages di preparazione tecnico-agonistica delle discipline non inserite nel programma ufficiale dei Giochi Paralimpici sul Conto 1.01.01.02.02 (*attività rappresentative nazionali*). Al fine di una maggiore coerenza tra i documenti contabili ed i programmi di attività indicati, il prospetto suddetto dovrà essere compilato coerentemente agli importi iscritti nel Quadro analitico del Preventivo economico per i diversi Conti.

ii) Le FSNP/DSAP che svolgono sia attività olimpica che paralimpica e soggette pertanto alla vigilanza del CONI e del CIP, dovranno iscrivere le spese per l'organizzazione degli stages di preparazione paralimpica ed alto livello sul Conto 1.01.03.01.02 (*allenamenti e stages di PP*).

iii) (1) Imputare le spese relative al pagamento delle indennità giornaliere ai componenti lo staff tecnico convocati per raduni/stage di cui al punto 2.2 nel presente prospetto; (2) Imputare le spese relative al pagamento delle indennità giornaliere ai componenti lo staff sanitario convocati per i raduni/stage di al punto 2.2 nel presente prospetto. Le spese relative ai compensi contrattuali dovranno essere imputate nel prospetto di Budget di cui alla successiva Parte Quinta.

iv) Indicare eventuali ulteriori CEB se previsti nei documenti contabili del Bilancio di Previsione 2021.

PARTE TERZA: ATLETI DI INTERESSE NAZIONALE e PARALIMPICO

3.1 Elencare gli Atleti di Interesse Paralimpico (Atleti che hanno concrete **possibilità di qualificarsi per i Giochi Paralimpici e che partecipano ai programmi federali di preparazione paralimpica in vista di Tokyo 2021** e Pechino 2022 per la stagione sportiva 2020/21 per ciascuna disciplina/squadra.

Nome e Cognome	anno di nascita	Cat.	Società sportiva	Specialità	Prestazioni di rilievo ottenute*
Es. Mario GRASSI	*1980*	*T11*	*ASD SportClub Roma*	*100m*	*LONDRA 2012: 3. 100m T11 11'17" CM2015 2. 100m T11 11'20";*
				200m	*LONDRA 2012: 200m T11 23'16" CM2015: 5. 200m T11 23'80"*
Sara Morganti	1972	Grado 1	TERRE BRUNE EQUESTRIAN CENTRE	PARADRESSAGE	VEDI paragrafo 1.3
Francesca Salvadè	1989	Grado 3	DRESSAGE LIFE	PARADRESSAGE	VEDI paragrafo 1.3
Federico Lunghi	1978	Grado 4	C.I. LA TORBIERA	PARADRESSAGE	VEDI paragrafo 1.3
Erica Barozzi	1983	Grado 4	DRESSAGE LIFE	PARADRESSAGE	VEDI paragrafo 1.3
Carola Semperboni	2003	Grado 1	LA NUOVA CERRINA	PARADRESSAGE	VEDI paragrafo 1.3
Federica Sileoni	1998	Grado 5	SCUDERIA LE TRE COSTE	PARADRESSAGE	VEDI paragrafo 1.3
Alessio Corradini	1982	Grado 5	SOCIETA' IPPICA DEL PESTRINO	PARADRESSAGE	VEDI paragrafo 1.3

(*indicare in ordine: manifestazione, piazzamento, evento, categoria, performance)

3.1.1. Il suddetto elenco è stato deliberato dal Consiglio Federale in data 06/10/2020 con provvedimento n. 760.

3.1.2 Fornire una sintetica descrizione dei risultati agonistici attesi riferendosi a questo gruppo di atleti/squadre per l'anno 2021.

Questo gruppo di atleti, ormai confermato in competizioni continentali, ha dimostrato nel tempo sempre di più coesione e determinazione verso la ricerca di un risultato importante. Tutti gli atleti sono cresciuti nelle performance individuali e si sono ridotti i divari tra i vari punteggi, facendo sì che il risultato di squadra si è confermato di alto livello. Affermazione rafforzata dall'obiettivo di qualifica paralimpica raggiunto, soprattutto tenendo conto delle diverse formazioni impegnate durante l'anno 2019/2020 (periodo di qualifica). Si attende che la squadra possa confermare a livello olimpico i risultati ottenuti a livello europeo.

3.2 Elencare gli Atleti considerati dalla Federazione di Interesse Nazionale per la stagione sportiva 2020/21 per ciascuna disciplina/squadra.

Nome e Cognome	anno di nascita	Cat.	Società sportiva	Specialità	Prestazioni di rilievo ottenute*
Es. Mario GRASSI	*1980*	*T11*	*ASD SportClub Roma*	*100m*	*LONDRA 2012: 3. 100m T11 11'17" CM2015:2. 100m T11 11'20";*
				200m	*LONDRA 2012: 200m T11 23'16" CM2015: 5. 200m T11 23'80"*
Ilaria Bocchi	1997	Grado 3	GARAVELLA RIDING CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	PARADRESSAGE	COPPA ITALIA ORNAGO – 9/10 NOVEMBRE - 2° CLASSIFICATA - GRADO 3
Antonella Canevaro	1981	Grado 5	CENTRO IPPICO CASALE SAN NICOLA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	PARADRESSAGE	VEDI P. 6
Virginia Colombi	1979	Grado 4	AL. CLE.	PARADRESSAGE	VEDI P. 7
Elisa Plebani	1986	Grado 1	AGRES ONLUS	PARADRESSAGE	VEDI P. 7
Anita Panigalli	1998	Grado 3	CIRCOLO IPPICO LE CASELLE	PARADRESSAGE	CAMPIONATI ITA SOMMA LOMBARDO – 20/23 GIUGNO - 3° cl. – GRADO 3
Eleonora Goruppi	1967	Grado 2	SOCIETA' SPORTIVA PARADISO S.R.L.	PARATTACCHI	CAMPIONATO ITA COMPLETO – Prova di addestramento – 3° cl. CAMPIONATO ITA PARA ATTACCHI – 1° cl.
Giulio Tronca	1954	Grado 1	CENTRO EQUESTRE ALBERERIA	PARATTACCHI	CAMPIONATO ITA COMPLETO – Prova di addestramento – 1° cl. CAMPIONATO ITA PARA ATTACCHI – 2° cl.
Davide Venanzoni	1975	Grado 1	CENTRO IPPICO LIBERAMENTE NATURAL	PARATTACCHI	CAMPIONATO ITA COMPLETO – Prova di addestramento – 2° cl. CAMPIONATO ITA PARA ATTACCHI – 3° cl.
Maurilio Vaccaro	1967	Grado 2	CIRCOLO IPPICO LA PALMARA	PARATTACCHI	CAMPIONATO ITA PARA ATTACCHI – 4° cl.
Andrea Bassani	1967	Grado 2	CIRCOLO IPPICO IL GIRASOLE	PARATTACCHI	CAMPIONATO ITA COMPLETO – Prova di addestramento – 4° cl. CAMPIONATO ITA PARA ATTACCHI – 5° cl.

(*indicare in ordine: manifestazione, piazzamento, evento, categoria, performance)

3.2.1. Il suddetto elenco è stato deliberato dal Consiglio Federale in data 19/01/2021.

3.2.2 Fornire una sintetica descrizione dei risultati agonistici attesi riferendosi a questi gruppi di atleti/squadre per l'anno 2021.

Si attende che i binomi continuino il percorso di formazione e crescita dell'ultimo biennio, confermando e migliorando le prestazioni ottenute. Accrescendo lo sviluppo degli atleti non si esclude la loro inclusione anche in contesti di "*prima squadra*" al fine di accrescere la loro esperienza e la lo competitività.

BUDGET 2021: indicare eventuali interventi programmati a favore degli Atleti di Interesse Paralimpico e/o Nazionale

Natura della spesa	Riferimenti contabili*	Spesa prevista
Spese mediche	Conto 1.01.01.01.05 – CEB 006	€
	Conto 1.01.01.02.05 – CEB 006	€
	Conto 1.01.03.01.05 – CEB 006	€
Tutela sanitaria	Conto 1.01.01.01.05 – CEB 026	€
	Conto 1.01.01.02.05 - CEB 026	€
	Conto 1.01.03.01.05 – CEB 026	€
Tutela assicurativa	Conto 1.01.01.01.05 – CEB 019	€
	Conto 1.01.01.02.05 – CEB 019	€
	Conto 1.01.03.01.05 – CEB 019	€
Borse di Studio	Conto 1.01.01.01.05 – CEB 021	€
	Conto 1.01.01.02.05 – CEB 021	€
	Conto 1.01.03.01.05 – CEB 021	€
Contributi erogati ad atleti	Conto 1.01.01.01.05 – CEB 022	€
	Conto 1.01.01.02.05 – CEB 022	€
	Conto 1.01.03.01.05 – CEB 022	€
.....	Conto 1.01.01.01.05 – CEB ...	€
	Conto 1.01.01.02.05 – CEB ...	€
	Conto 1.01.03.01.05 – CEB ...	€
Totale	Conto 1.01.01.01.05	€
	Conto 1.01.01.02.05	€
	Conto 1.01.03.01.05	€

Note

i) Indicare eventuali ulteriori CEB, se previsti nei documenti contabili del Bilancio di Previsione 2021.

PARTE QUARTA: ATTIVITA' NAZIONALE

4.1 Indicare il numero degli **Atleti tesserati** (compresi Atleti Guida, Piloti, ecc.) a chiusura della stagione 2020, distinto per regione di appartenenza e disabilità.

Regione	Atleti tesserati*							
	Donne/Uomini							
	HF	NV	ID	S	HF	NV	ID	S
Abruzzo	3							
Alto Adige	1							
Basilicata	/							
Calabria	1							
Campania	5							
Emilia Romagna	5							
Friuli Venezia Giulia	2							
Lazio	21							
Liguria	/							
Lombardia	24							
Marche	3							
Molise	/							
Piemonte	22							
Puglia	5							
Sardegna	2							
Sicilia	4							
Toscana	15							
Trentino Alto Adige	2							
Umbria	1							
Valle d'Aosta	3							
Veneto	13							
totale	132							

(*HF= Atleti con disabilità fisica; NV= Atleti con disabilità visiva; ID= Atleti con disabilità intellettiva; S= atleti sordi)

I suddetti dati sono stati rilevati in data 12/11/2020

4.1.1 Indicare, ove possibile, il numero di **tesserati Atleti** per le differenti tipologie di handicap.

Regione	Atleti Tesserati					
	Amputati	Cerebrolesi	Para/tetra	Altro	Ipovedenti	Ciechi
Abruzzo						
Basilicata						
Calabria						
Campania						
Emilia Romagna						
Friuli Venezia Giulia						
Lazio						
Liguria						
Lombardia						
Marche						
Molise						
Piemonte						
Puglia						
Sardegna						
Sicilia						
Toscana						
Trentino Alto Adige						
Umbria						
Valle d'Aosta						
Veneto						
totale						

4.2 Indicare il numero delle **società sportive** che hanno atleti paralimpici tesserati a chiusura della stagione 2020, distinto per regione di appartenenza.

Regione	N. Società Sportive Affiliate*
Abruzzo	4
Alto Adige	1
Basilicata	/
Calabria	1
Campania	6
Emilia Romagna	6
Friuli Venezia Giulia	2
Lazio	23
Liguria	/
Lombardia	27
Marche	3
Molise	/
Piemonte	23
Puglia	5
Sardegna	2
Sicilia	7
Toscana	16
Trentino Alto Adige	2
Umbria	1
Valle d'Aosta	3
Veneto	15
totale	**147**

4.3 Elencare i Campionati Italiani Assoluti, Giovanili, di Società, ecc. ed altre manifestazioni di carattere nazionale (es. Coppa Italia) svoltisi nell'anno **2020**, allegare copia dei Risultati Ufficiali o indicare il link ove è possibile la consultazione.

Evento*	Specialità Categoria/Serie	Luogo*	Data*	n. Atleti partecipanti*		n. Soc.Sportive* Partecipanti
				maschi	femmine	
Camp.Ita Tecnico e Freestyle Assoluto ed Esordienti	Paradressage	Casorate Sempione	17/20-9	3	9	12
Coppa delle Regioni	Categoria Para Driver singoli/Camp. Ita.	Modena	5/6-9	4	1	5
Campionato Italiano Completo	Categoria Para Driver	Caravino*	3-4-10	3	1	4

Manifestazioni federali anno 2020:

Para dressage

- **Campionati Italiani Tecnico e Freestyle e Esordienti**
- **Coppa delle Regioni e Trofeo Freestyle 2020** - annullati (causa emergenza sanitaria COVID19)
- **Coppa Italia 2020:**
  - 1^ tappa 22/24 maggio – annullata (causa emergenza sanitaria COVID19)
  - 2^ tappa 11/13 settembre – annullata (causa emergenza sanitaria COVID19)
  - 3^ tappa 24/25 ottobre – annullata (causa emergenza sanitaria COVID19)

Para attacchi

- **Campionato Italiano Completo** (* Il Campionato Italiano di Completo non è stato ultimato causa maltempo pertanto la classifica allegata è solo della prova di addestramento)
- **Campionato Italiano**
- **Coppa delle Regioni**

4.4 Elencare i Campionati Italiani Assoluti, Giovanili, di Società, ecc. ed altre manifestazioni di carattere nazionale (es. Coppa Italia) in programma per l'anno **2021.**

Evento	Specialità/Categoria/Serie	Luogo	Data	Spesa Prevista
CAMP. ITALIANO TECNICO E FREESTYLE ASSOLUTO CAMP. ESORDIENTI	PARADRESSAGE	GEB RIDING CLUB SOMMALOMBARDO	24/27 giugno	€ 6.000,00
COPPA DELLE REGIONI	PARADRESSAGE	C.I. LE SIEPI	23/25 ottobre	€ 3.000,00
COPPA ITALIA - 1^TAPPA	PARADRESSAGE	HORSEBRIDGE CLUB	5/7 marzo	€ 0,00
COPPA ITALIA - 2^TAPPA	PARADRESSAGE	RIVIERA RESORT	21/23 maggio	€ 0,00
COPPA ITALIA - 3^TAPPA	PARADRESSAGE	C.I. Il Torrione	10/12 settembre	€ 0,00
COPPA DELLE REGIONI	PARA ATTACCHI	Da definire	18/20 giugno	€ 0,00
CAMP. ITA. COMPLETO	PARA ATTACCHI	Da definire	15/17 ottobre	€ 0,00

* per i Campionati Italiani degli sport di squadra indicare data di inizio e fine campionato

Nota: Tutti i campi indicati con (*) sono obbligatori.

BUDGET 2021: Indicare le spese previste per l'organizzazione di manifestazioni sportive nazionali per l'anno 2021

Natura della spesa	Riferimenti contabili	Spesa prevista
Spese di trasferta e soggiorno	Conto 1.01.02.02 – CEB 001	€
	Conto 1.01.04.01 – CEB 001	€
Indennità, diarie e rimborsi forf.ri	Conto 1.01.02.02 – CEB 002	€
	Conto 1.01.04.01 – CEB 002	**€ 4.000,00**
Acquisto materiale sportivo	Conto 1.01.02.02 – CEB 005	€
	Conto 1.01.04.01 – CEB 005	€
Noleggio	Conto 1.01.02.02 – CEB 010	€
	Conto 1.01.04.01 – CEB 010	€
Coppe e medaglie	Conto 1.01.02.02 – CEB 011	€
	Conto 1.01.04.01 – CEB 011	**€ 1.500,00**
Spese per ufficiali di gara, arbitri, etc.	Conto 1.01.02.02 – CEB 013	€
	Conto 1.01.04.01 – CEB 013	€
Contributi a Comitati Organizzatori	Conto 1.01.02.02 – CEB 028	€
	Conto 1.01.04.01 – CEB 028	**€ 7.000,00**
Produzione, diffusione e diritti trasmissione televisiva	Conto 1.01.02.02 – CEB 045	€
	Conto 1.01.04.01 – CEB 045	€
Premi di classifica	Conto 1.01.03.01 – CEB 007	**€ 2.000,00**
	Conto 1.01.04.01 – CEB ...	€
.....	Conto 1.01.02.02 – CEB ...	€
	Conto 1.01.04.01 – CEB ...	€
Totale	Conto 1.01.02.02	€
	Conto 1.01.04.01	**€ 14.500,00**

Note:

i) Come specificato nelle Note di cui al prospetto relativo alla Parte Prima (Attività internazionale), punto 7 (spese per l'organizzazione di manifestazioni di livello internazionale), le FSP/DSP e le FSNP/DSAP riconosciute dal CIP e dal CONI, iscrivono le spese per l'organizzazione di manifestazioni paralimpiche di livello nazionale ed internazionale nel medesimo Conto 1.01.04.01 (*Organizzazione manifestazioni paralimpiche nazionali ed internazionali*). Pertanto le FSP/DSP e le FSNP/DSAP interessate dovranno indicare nel presente prospetto per ogni CEB, le spese per l'organizzazione di manifestazioni paralimpiche di livello nazionale per differenza tra quanto indicato nel Conto 1.01.04.01 del Quadro Analitico del Preventivo economico del Bilancio 2021 e le spese indicate nel prospetto di Budget di cui alla precedente Parte Prima, punto 7.

ii) Indicare eventuali ulteriori CEB se previsti nei documenti contabili del Bilancio di Previsione 2021.

PARTE QUINTA: QUADRI TECNICI

5.1 Indicare la composizione dello staff tecnico nazionale e dello staff sanitario per ciascuna disciplina/settore/specialità.

Nome e Cognome	Incarico	Disciplina/Settore/specialità
Luigi Ferdinando Acerbi	Responsabile attività sportiva	Paradressage
Fabrizio Monici	Veterinario	Paradressage
Mario Ferrante	Fisioterapista	Paradressage
Antonio Inghilleri	Massoterapista cavalli	Paradressage
Alessandro Benedetti	Tecnico di supporto attività di vertice	Paradressage
Eva Rosenthal	Mental Coach	Paradressage
Chiara Fabi	Tecnico di supporto sul territorio	Paradressage
F. Girardi / L.F. Acerbi / A. Benedetti	Commissione selezionatrice	Paradressage
Michele Della Pace	Referente attività sportiva	Para attacchi

5.2 Indicare i classificatori internazionali abilitati dalla rispettiva IF

Nome e Cognome	Incarico	Disciplina/Settore/specialità
/		
/		

BUDGET 2021: Indicare le spese previste per l'anno 2021 per i compensi ai componenti lo staff tecnico e/o sanitario nazionale con contratto annuale/stagionale.

Natura della spesa	Riferimenti contabili	Spesa prevista
Compensi per prestazioni contrattuali allo staff tecnico	Conto 1.01.01.01.04 – CEB 003	€
	Conto 1.01.01.02.04 – CEB 003	€
	Conto 1.01.03.01.04 – CEB 003	**€ 59.800,00**
Compensi per prestazioni contrattuali allo staff sanitario	Conto 1.01.01.01.04 – CEB 004	€
	Conto 1.01.01.02.04 – CEB 004	€
	Conto 1.01.03.01.04 – CEB 004	**€ 1.000,00**
Totale	Conto 1.01.01.02.04	€
	Conto 1.01.03.01.04	**€ 60.800,00**

Note

i) Le FSP/DSP soggette esclusivamente alla vigilanza del CIP dovrebbero imputare le spese per i compensi dello staff tecnico e/o sanitario sul Conto 1.01.01.01.04 (*compensi per prestazioni contrattuali*) se gli incarichi sono riferiti a discipline paralimpiche e sul Conto 1.01.01.02.04 (*compensi per prestazioni contrattuali*) nel caso di discipline non inserite nel programma ufficiale dei Giochi Paralimpici. Al fine di una maggiore coerenza tra i documenti contabili ed i programmi di attività indicati, il prospetto suddetto dovrà essere compilato coerentemente agli importi iscritti nel Quadro analitico del Preventivo economico per i diversi Conti.

PARTE SESTA: FORMAZIONE

6.1 Elencare i corsi di formazione/aggiornamento per i quadri tecnici, ufficiali di gara, altri soggetti (es. classificatori) organizzati nel corso del 2020.

Tipo di Corso	Destinatari (Es. Allenatore I livello, classificatore naz.le, arbitro, ecc.)	Data	Luogo	n. Partecipanti
UD3 SEI	Istruttori/tecnici	Sett/dic	online	20
UD3 SEI SPEC PARA REINING	Istruttori/tecnici	1-17 dic	ASD Selvanera - Roma	23
UD3 SEI *	Istruttori/tecnici	5 gg	Pratoni del Vivaro - Roma	10

* L'Unità Didattica, UD3 SEI, è stata inserita durante il corso istruttori federali di equitazione.

Le spese per i corsi di formazione sono previste dal Dipartimento Formazione.

6.2 Elencare i corsi di formazione/aggiornamento per quadri tecnici, classificatori nazionali, arbitri, giudici di gara, ecc. programmati per l'anno 2021.

Tipo di Corso	Destinatari (Es. Allenatore I livello, classificatore naz.le, arbitro, ecc.)	Data	Luogo	n. Partecipanti	Spesa Prevista
Corsi ed Esami Privatisti Interventi Assistiti con il Cavallo	Tecnici	Da definire	Da definire		€
Formazione per classificatori funzionali		Da definire	Da definire		€
					€
				totale	€

Le spese per i corsi di formazione sono previste dal Dipartimento Formazione.

BUDGET 2021: Indicare le spese previste per l'anno 2021 per l'organizzazione di corsi di formazione/ aggiornamento e per la partecipazione di rappresentanti federali a corsi di formazione/aggiornamento

Natura della spesa	Riferimenti contabili	Spesa prevista
Spese di trasferta e soggiorno	Conto 1.01.02.04.01 – CEB 001	€
	Conto 1.01.04.02.01 – CEB 001	€
Indennità, diarie,	Conto 1.01.02.04.01 – CEB 002	€
	Conto 1.01.04.02.01 – CEB 002	€
Compensi per prestazioni	Conto 1.01.02.04.01 – CEB 024	€
	Conto 1.01.04.02.01 – CEB 024	€
Spese per partecipazione a corsi nazionali e internazionali	Conto 1.01.02.04.01 – CEB 037	€
	Conto 1.01.04.02.01 – CEB 037	€

Spese di organizzazione	Conto 1.01.02.04.01 – CEB 038	€
	Conto 1.01.04.02.01 – CEB 038	€
Brevetti e diplomi	Conto 1.01.02.04.01 – CEB 039	€
	Conto 1.01.04.02.01 – CEB 039	€
Costi per acquisti materiale didattico	Conto 1.01.02.04.01 – CEB 043	€
	Conto 1.01.04.02.01 – CEB 043	€
Stampa opuscoli e materiale di propaganda	Conto 1.01.02.04.01 – CEB 056	€
	Conto 1.01.04.02.01– CEB 056	€
.....	Conto 1.01.02.04.01 – CEB ...	€
	Conto 1.01.04.02.01 – CEB ...	€
.....	Conto 1.01.02.04.01 – CEB ...	€
	Conto 1.01.04.02.01 – CEB ...	€
Totale	Conto 1.01.02.04.01	€
	Conto 1.01.04.02.01	€

Natura della spesa	Riferimenti contabili	Spesa prevista
Spese di trasferta e soggiorno	Conto 1.01.02.04.02 – CEB 001	€
	Conto 1.01.04.02.02 – CEB 001	€
Indennità, diarie,	Conto 1.01.02.04.02 – CEB 002	€
	Conto 1.01.04.02.02– CEB 002	€
Compensi per prestazioni	Conto 1.01.02.04.02 – CEB 024	€
	Conto 1.01.04.02.02 – CEB 024	€
Spese per partecipazione a corsi nazionali e internazionali	Conto 1.01.02.04.02 – CEB 037	€
	Conto 1.01.04.02.02 – CEB 037	€
Spese di organizzazione	Conto 1.01.02.04.02 – CEB 038	€
	Conto 1.01.04.02.02 – CEB 038	€
Brevetti e diplomi	Conto 1.01.02.04.02 – CEB 039	€
	Conto 1.01.04.02.02 – CEB 039	€
Costi per acquisti materiale didattico	Conto 1.01.02.04.02 – CEB 043	€
	Conto 1.01.04.02.02 – CEB 043	€
Stampa opuscoli e materiale di propaganda	Conto 1.01.02.04.02 – CEB 056	€
	Conto 1.01.04.02.02– CEB 056	€
.....	Conto 1.01.02.04.02 – CEB ...	€
	Conto 1.01.04.02.02 – CEB ...	€
.....	Conto 1.01.02.04.02 – CEB ...	€
	Conto 1.01.04.02.02 – CEB ...	€
Totale	Conto 1.01.02.04.02	€
	Conto 1.01.04.02.02	€

Natura della spesa	Riferimenti contabili	Spesa prevista
Spese di trasferta e soggiorno	Conto 1.01.02.04.03 – CEB 001	€
Indennità, diarie,	Conto 1.01.02.04.03 – CEB 002	€
Compensi per prestazioni	Conto 1.01.02.04.03 – CEB 024	€
Spese per partecipazione a corsi nazionali e internazionali	Conto 1.01.02.04.03 – CEB 037	€
Spese di organizzazione	Conto 1.01.02.04.03 – CEB 038	€
Brevetti e diplomi	Conto 1.01.02.04.03 – CEB 039	€
Costi per acquisti materiale didattico	Conto 1.01.02.04.03 – CEB 043	€
Stampa opuscoli e materiale di propaganda	Conto 1.01.02.04.03 – CEB 056	€
.....	Conto 1.01.02.04.03 – CEB ...	€
.....	Conto 1.01.02.04.03 – CEB ...	€
Totale	Conto 1.01.02.04.03	€

Note:

i) Indicare eventuali ulteriori CEB se previsti nei documenti contabili del Bilancio di Previsione 2021.

PARTE SETTIMA: PROMOZIONE SPORTIVA

7.1 Indicare le iniziative promozionali organizzate e/o alle quali la Federazione ha aderito nel corso del **2020.**

Tipo di Evento	Data	Luogo	n. Partecipanti

Vista l'emergenza sanitaria COVID19 nel 2020 non è stato possibile organizzare iniziative promozionali.

7.2 Indicare le iniziative, progetti e attività promozionali che la Federazione intende realizzare nel corso del 2021.

Tipo di Evento	Data	Luogo	Destinatari	Spesa Previse
Castelporziano - Cerimonia di chiusura attività per disabili		da definire		€10.000,00
Fise per Tennis and Friends		da definire		€10.000,00
Finale Circuito Preparatorio di Base		da definire		€10.000,00
				€ 30.000,00

7.3 Fornire una sintetica descrizione dei Progetti promozionali in programma, delle loro finalità e dei risultati attesi.

I progetti promozionali avranno lo scopo di favorire i processi di socializzazione integrazione ed inclusione attraverso gli Sport Equestri ed il cavallo in particolare.

BUDGET 2021: Indicare le spese previste per l'anno 2021 per la realizzazione di eventi/progetti di promozione dell'attività sportiva

Natura della spesa	Riferimenti contabili	Spesa prevista
Spese di trasferta e soggiorno	Conto 1.01.02.05 – CEB 001	€
	Conto 1.01.04.01 – CEB 01	€
Compensi per prestazioni	Conto 1.01.02.05 – CEB 024	€
	Conto 1.01.04.01 – CEB 024	€
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni a carattere sociale	**Conto 1.01.02.05 – CEB 049**	**€ 30.000,00**
	Conto 1.01.04. … – CEB …	€
…….	Conto 1.01.02.05 – CEB …	€
	Conto 1.01.04. … – CEB …	€
Totale	Conto 1.01.02.05	**€ 30.000,00**
	Conto 1.01.04.	**€**

Note

i) Le FSP/DSP soggette esclusivamente alla vigilanza del CIP dovranno imputare le spese per la promozione sul Conto 1.01.02.05 (*Promozione Sportiva*);

ii) Le FSNP/DSAP che svolgono sia attività olimpica che paralimpica e soggette pertanto alla vigilanza del CONI e del CIP, dovranno iscrivere le spese per l'attività di promozione sul Conto 1.01.04.01, suddividendole fra i CEB interessati. L'importo indicato sui diversi CEB del conto 1.01.04.01 del Quadro analitico del Preventivo Economico del Bilancio di Previsione 2021, dovrà pertanto corrispondere alla somma degli importi indicati nei prospetti di budget 1.7 + 4.4 + 7.2 del presente modello;

iii) Indicare eventuali ulteriori CEB se previsti nei documenti contabili del Bilancio di Previsione 2021.

INFORMAZIONI

Il presente Modello è stato compilato da:

Nome Anna Cognome Baroni

Area/Ufficio Dipartimento Equitazione Paralimpica – settore Para Dressage

Tel. +39 06 8366 8435 E-mail equitazioneparalimpica@fise.it

Cell. +39 366 824 9687

Per eventuali chiarimenti sulle indicazioni di carattere tecnico, contattare:

Nome Luigi Ferdinando Cognome Acerbi

Tel. +39 3356027785 E-mail ferdinando.acerbi@gmail.com

Per eventuali chiarimenti sulle indicazioni di carattere amministrativo-contabile, contattare:

Nome Anna Cognome Baroni

Tel. +39 06 8366 8435 E-mail equitazioneparalimpica@fise.it

Cell. +39 366 824 9687 a.baroni@fise.it

ALLEGATI

Al presente documento sono allegati:

- Risultati Ufficiali:

Paradressage

- ✓ Campionati Italiani Tecnico e Freestyle Assoluto ed Esordienti Casorate Sempione 2020
- ✓ CPEDI3* Ornago gennaio 2020
- ✓ CPEDI3* Somma Lombardo settembre 2020

Para attacchi

- ✓ Campionato Italiano Completo (* Il Campionato Italiano di Completo non è stato ultimato causa maltempo pertanto la classifica allegata è solo della prova di addestramento) 2020
- ✓ Campionato Italiano 2020
- ✓ Coppa delle Regioni 2020

DICHIARAZIONE DEL SEGRETARIO FEDERALE

I dati, le analisi e le proiezioni contenute nel presente documento costituiscono il quadro attuale degli impegni tecnico sportivi assunti dalla Federazione in riferimento all'attività sportiva.

I dati economici riportati nelle tabelle del presente documento, corrispondono ai relativi dati riportati nelle tabelle dei prospetti amministrativo contabili del Bilancio di Previsione 2021.

Il Segretario Federale

_____

Data _____

Data Delibera **19/01/2021** N. **72** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI**

Area Paralimpica - settore Paradressage - Contratti figure tecnico-sportive anno 2021.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PREMESSO	che con delibera n. 1041 del 16/12/2020, i Sigg.ri Luigi Ferdinando Acerbi e Alessandro Benedetti, hanno ricevuto incarichi tecnico-sportivi dalla Federazione;
VISTI	i relativi contratti predisposti dagli Uffici federali;
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo e del Consigliere di riferimento Grazia Rebagliati Basano;

DELIBERA

di approvare i contratti dei Sigg.ri Luigi Ferdinando Acerbi e Alessandro Benedetti, che allegati alla presente delibera ne costituiscono parte integrante.

Gli impegni di spesa derivanti dai suddetti contratti sono già stati approvati con delibera n.1041 del 16/12/2020.

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO - SPORTIVA

Tra

La **Federazione Italiana Sport Equestri**, con sede in Roma, Viale Tiziano 74 (C.F. 97015720580), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, avv. Marco di Paola (in seguito, F.I.S.E.)

e

Ferdinando Acerbi, residente in
C.F. E-mail: , in seguito per brevità "Collaboratore"

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della F.E.I. e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, svolge tra l'altro attività sportiva di Responsabile attività sportive e Selezionatore del Dipartimento Para-Dressage;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione, in forma coordinata e continuativa, di un Tecnico Sportivo in possesso dei requisiti necessari ad espletare, in piena autonomia, attività di Responsabile attività sportive e Selezionatore del Dipartimento Para-Dressage;
- che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di Responsabile attività sportive e Selezionatore del Dipartimento Para-Dressage e si dichiara disponibile a collaborare, in forma coordinata e continuativa e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni, all'attività di formazione istituzionalmente offerta dalla F.I.S.E. e di tecnico federale;
- che il Committente dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell'art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n.91/1981;
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell'art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015,

stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico tecnico sportivo per eseguire, in forma coordinata e continuativa e senza vincolo di subordinazione, il ruolo di Responsabile attività sportiva e Selezionatore del Dipartimento Para-Dressage.

Articolo 3. Forme di coordinamento

Il Collaboratore godrà di piena autonomia nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento con F.I.S.E..
Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E..
Al fine di definire l'opportuno coordinamento con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. con riferimento alle attività dedotte in contratto, ivi comprese le riunioni di dipartimento indette dal Direttore Sportivo.

Articolo 4. Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti.
Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività professionale, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.
Il Collaboratore che svolge anche il ruolo di selezionatore o partecipa a commissioni di selezione, dovrà dichiarare alla Direzione sportiva l'eventuale conflitto di interessi nei confronti di atleti di interesse federale, astenendosi dalla relativa valutazione in occasione della selezione.
Costituisce ipotesi di conflitto di interessi a titolo esemplificativo e non esaustivo il caso in cui l'atleta da valutare per la selezione di cui sopra, venga assistito tecnicamente, al di fuori dai rapporti istituzionali, dallo stesso selezionatore nell'arco di tempo di validità del presente contratto oppure abbia rapporti di parentela e/o economici con il selezionatore.
Il Selezionatore dovrà comunicare preventivamente alla Direzione sportiva l'effettuazione di eventuali stage tecnici privati e consentire -a richiesta della Federazione stessa - la

partecipazione gratuita a eventuali binomi di interesse federale, individuati di comune accordo con la Direzione Sportiva.

Articolo 5. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento forfettariamente pari all'importo di € 30.000.00 annui al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.
Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E.
Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).
Al Collaboratore verranno inoltre rimborsate le spese documentate che abbia sopportato nell'esecuzione delle attività oggetto di incarico, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.
Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con il Direttore Sportivo di F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale della F.I.S.E.
Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.
Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale, in corso di sottoscrizione ad opera di F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Articolo 6. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

Articolo 7. Durata dell'incarico e facoltà di disdetta

L'incarico oggetto del presente contratto s'intende riferito al periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2022, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo

di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

Articolo 8. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E..

Articolo 10: Modello di Organizzazione e Gestione – Codice Etico

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice Etico e al pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito internet di F.I.S.E., http://www.fise.it , dei quali il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice Etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 11: Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- Articolo 2. Oggetto del contratto;
- Articolo 3. Forme di coordinamento;
- Articolo 4. Prestazione a carico del Collaboratore;
- Articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- Articolo 9: Sicurezza sul lavoro;
- Articolo 10. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Articolo 12. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.
Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alla normativa vigente ed ai regolamenti interni della F.I.S.E., che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme.

Articolo 13. Autorizzazione al trattamento dati

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o Regolamento). FISE garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Articolo 14. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Letto, controllato e sottoscritto
Il Collaboratore
Ferdinando Acerbi

_____

Federazione Italiana Sport Equestri
Il Presidente
Marco Di Paola

_____

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 fornita da FISE nella sua qualità di titolare del trattamento e autorizza FISE al trattamento dei dati personali per le finalità previste, ivi compresa la pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

Nome Ferdinando Acerbi
Firma _____
Data (gg/mm/aa) L L / L L / L L

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO – SPORTIVA

Tra

La **Federazione Italiana Sport Equestri**, con sede in Roma, Viale Tiziano 74 (C.F. 97015720580), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, avv. Marco di Paola (in seguito, F.I.S.E.)

e

Alessandro Benedetti, residente in , C.F. E-mail: , in seguito per brevità "Collaboratore".

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della F.E.I. e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, svolge tra l'altro attività sportiva di Coordinatore tecnico di supporto all'attività di vertice e Selezionatore del Dipartimento Para-Dressage;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione, in forma coordinata e continuativa, di un Tecnico Sportivo in possesso dei requisiti necessari ad espletare, in piena autonomia, attività di Coordinatore tecnico di supporto all'attività di vertice e Selezionatore del Dipartimento Para-Dressage;
- che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di Coordinatore tecnico di supporto all'attività di vertice e Selezionatore del Dipartimento Para-Dressage e si dichiara disponibile a collaborare, in forma coordinata e continuativa e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni, all'attività di formazione istituzionalmente offerta dalla F.I.S.E. e di tecnico federale;
- che il Committente dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell'art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n.91/1981;
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a

carattere dilettantistico, secondo la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell'art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico tecnico sportivo per eseguire, in forma coordinata e continuativa e senza vincolo di subordinazione, il ruolo di Coordinatore tecnico di supporto all'attività di vertice e Selezionatore del Dipartimento Para-Dressage.

Articolo 3. Forme di coordinamento

Il Collaboratore godrà di piena autonomia nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento con F.I.S.E..
Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E..
Al fine di definire l'opportuno coordinamento con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. con riferimento alle attività dedotte in contratto, ivi comprese le riunioni di dipartimento indette dal Direttore Sportivo.

Articolo 4. Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti.
Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività professionale, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.
Il Collaboratore che svolge anche il ruolo di selezionatore o partecipa a commissioni di selezione, dovrà dichiarare alla Direzione sportiva l'eventuale conflitto di interessi nei confronti di atleti di interesse federale, astenendosi dalla relativa valutazione in occasione della selezione.
Costituisce ipotesi di conflitto di interessi a titolo esemplificativo e non esaustivo il caso in cui l'atleta da valutare per la selezione di cui sopra, venga assistito tecnicamente, al di fuori dai

rapporti istituzionali, dallo stesso selezionatore nell'arco di tempo di validità del presente contratto oppure abbia rapporti di parentela e/o economici con il selezionatore.
Il Selezionatore dovrà comunicare preventivamente alla Direzione sportiva l'effettuazione di eventuali stage tecnici privati e consentire - a richiesta della Federazione stessa - la partecipazione gratuita a eventuali binomi di interesse federale, individuati di comune accordo con la Direzione Sportiva.

Articolo 5. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento forfettariamente pari all'importo di € 20.000.00 annui al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.
Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E.
Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).
Al Collaboratore verranno inoltre rimborsate le spese documentate che abbia sopportato nell'esecuzione delle attività oggetto di incarico, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.
Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con il Direttore Sportivo di F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale della F.I.S.E.
Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.
Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale, in corso di sottoscrizione ad opera di F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Articolo 6. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

Articolo 7. Durata dell'incarico e facoltà di disdetta

L'incarico oggetto del presente contratto s'intende riferito al periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2022, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

Articolo 8. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E..

Articolo 10: Modello di Organizzazione e Gestione – Codice Etico

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice Etico e al pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito internet di F.I.S.E., http://www.fise.it , dei quali il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice Etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 11: Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai

sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:
- Articolo 2. Oggetto del contratto;
- Articolo 3. Forme di coordinamento;
- Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore;
- Articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- Articolo 9. Sicurezza sul lavoro;
- Articolo 10. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Articolo 12. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.
Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alla normativa vigente ed ai regolamenti interni della F.I.S.E., che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme.

Articolo 13. Autorizzazione al trattamento dati

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o Regolamento). FISE garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Articolo 14. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Letto, controllato e sottoscritto
Il Collaboratore
Alessandro Benedetti

_____

Federazione Italiana Sport Equestri
Il Presidente
Marco Di Paola

_____

Collaboratore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 fornita da FISE nella sua qualità di titolare del trattamento e autorizza FISE al trattamento dei dati personali per le finalità previste, ivi compresa la pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

Nome Alessandro Benedetti
Firma _____
Data (gg/mm/aa) L L / L L / L L

Data Delibera **19/01/2021** N. **73** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI**

Area Paralimpica - settore Paradressage - Figure tecnico - sportive, Dipartimento Equitazione Paralimpica settore Dressage per l'anno 2021 - Luigi Ferdinando Acerbi, Alessandro Benedetti, Chiara Fabi, Mario Ferrante, Antonio Inghilleri, Fabrizio Monici, Eva Rosenthal.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	del provvedimento n.1041 del 16/12/2020, che ha deliberato le figure tecnio - sportive per il Dipartimento Equitazione Paralimpica settore Dressage per l'anno 2021;
CONSIDERATO	che per lo svolgimento del loro incarico saranno chiamate ad effettuare delle trasferte in Italia ed all'estero nell'anno 2021;
RITENUTO OPPORTUNO	provvedere al rimborso delle spese vive, sostenute e documentate, che effettueranno in ragione dello svolgimento del loro incarico, in coerenza con il vigente "Regolamento Rimborsi, Trasferte ed Indennità" della FISE.
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo e del Consigliere Federale di riferimento Grazia Rebagliati Basano.

DELIBERA

di autorizzare l'impegno di spesa per la copertura dei costi di viaggio, di vitto e di alloggio per le seguenti figure tecnico - sportive del Dipartimento Equitazione Paralimpica settore Dressage, nominate con provvedimento n. 1041 del 16/12/2020, per le trasferte che effettueranno in ragione dello svolgimento del loro incarico nell'anno 2021:

Responsabile Attività sportiva: Luigi Ferdinando Acerbi fino ad un massimo di 10.000,00 €

Coordinatore Tecnico di supporto all'attività di vertice: Alessandro Benedetti fino ad un massimo di 8.000,00 €

Tecnico di supporto sul territorio: Chiara Fabi fino ad un massimo di 5.000,00 €

Fisioterapista: Mario Ferrante fino ad un massimo di 2.560,00 €

Massoterapista equino: Antonio Inghilleri fino ad un massimo di 2.560,00 €

Veterinario di squadra: Fabrizio Monici fino ad un massimo di 5.500,00 €

Menthal Coach: Eva Rosenthal fino ad un massimo di 1.280,00 €

La spesa per la Federazione è stimata in 34.900,00 € (OB:1.01.01.03.01.01 - CEB:001)

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.233. - EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI	CEB.001	1.01.03.01.01	Rimborsi spese Acerbi	10.000,00
2021	1.233. - EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI	CEB.001	1.01.03.01.01	Rimborsi spese Benedetti	8.000,00
2021	1.233. - EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI	CEB.001	1.01.03.01.01	Rimborsi spese Fabi	5.000,00
2021	1.233. - EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI	CEB.001	1.01.03.01.01	Rimborsi spese Ferrante	2.560,00
2021	1.233. - EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT	CEB.001	1.01.03.01.01	Rimborsi spese Inghilleri	2.560,00

Data Delibera **19/01/2021** N. **73** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI**

IMPEGNI					
Anno	**CRAM**	**Voce di spesa**	**Obiettivo/Funz.**	**Causale**	**Imp.provv.**
2021	EQ.INTEGRATI 1.233. - EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI	CEB.001	1.01.03.01.01	Rimborsi spese Monici	5.500,00
2021	1.233. - EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI	CEB.001	1.01.03.01.01	Rimborsi spese Rosenthal.	1.280,00

Totali Delibera nr. 73 del 19/01/2021 **34.900,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **74** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI**

Area Paralimpica - settore Paradressage - Approvazione del Programma del Dipartimento e relativi impegni economici - anno 2021.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;

TENUTO CONTO che nel Programma del Dipartimento Paralimpica settore Dressage si prevedono spese concernenti l'attività sportiva della stagione agonistica 2021, tra cui:

ATTIVITA' INTERNAZIONALE DI ALTO LIVELLO SENIORES:
- Partecipazione allo CPEDI Ornago (ITA) 25/28 febbraio 2021
- Partecipazione allo CPEDI all'estero
- Partecipazione allo CPEDI Somma Lombardo (ITA) 24/27 giugno 2021

ATTIVITA' NAZIONALE:
- Contributi organizzativi erogati dalla F.I.S.E. per le seguenti manifestazioni federali:
Campionati Italiani Assoluti Tecnico e Freestyle Paradressage - G.E.B. Somma Lombardo - 25/27 giugno 2021
Coppa delle Regioni - Le Siepi Cervia SSD ARL - 22/24 ottobre 2021
CPEDI3* Ornago 25/28 febbraio 2021
CPEDI3* Somma Lombardo (ITA) 24/27 giugno 2021

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sportivo e del Consigliere di riferimento Grazia Rebagliati Basano;

DELIBERA

di approvare i seguenti impegni economici relativi al Programma del Dipartimento Paradressage 2021:

ATTIVITA' INTERNAZIONALE SENIOR DI ALTO LIVELLO SENIORES:

- CPEDI3* Ornago (ITA) 26/28 febbraio 2020:

1) Contributo stanziato per i 4 cavalieri Seniores che prenderanno parte allo CPEDI che si terrà ad Ornago c/o le Scuderie della Malaspina, per una spesa complessiva di 1.200,00 € (4 Cavalieri x 300,00 € ciascuno) (OB: 1.01.03.01.01 - CEB 120 - art 67 primo comma lett. M E 69 comma secondo DPR 917/86 e successive modificazioni).

2) Quota di rimborso chilometrico per sostenere le spese di trasporto dei cavalli dalla residenza sportiva del Cavaliere risultante dal tesseramento (o dalla scuderia, comunicata alla F.I.S.E., nel caso di Cavalieri residenti all'estero) al luogo dello CPEDI e ritorno, per una spesa stimata di 2.000,00 € (4 Cavalieri x 500,00 € ciascuno) (OB: 1.01.03.01.01 CEB: 001).
L'importo definitivo verrà calcolato in base alla misura unitaria dell'indennità chilometrica applicata dal CONI al momento della partenza per lo CPEDI3* Ornago (ITA).

3) Spese di iscrizione allo CPEDI3* Ornago (ITA) (comprensive di: scuderizzazione, smaltimento letame, EADCMP, sellerie), per un importo stimato di 2.200,00 € (4 Cavalieri x 550,00 € ciascuno) (OB: 1.01.03.01.01 - CEB: 012).

- CPEDI3* estero da definire in base al calendario FEI delle manifestazioni:

1) Contributo stanziato per i 4 cavalieri Seniores che prenderanno parte allo CPEDI3* estero 4.000,00 € , (4 Cavalieri x 1.000,00 € ciascuno) (OB: 1.01.03.01.01 - CEB 120 - art 67 primo comma lett. M E 69 comma secondo DPR 917/86 e successive modificazioni).

2) Quota di rimborso chilometrico per sostenere le spese di trasporto dei cavalli dalla residenza sportiva del Cavaliere risultante dal tesseramento (o dalla scuderia, comunicata alla F.I.S.E., nel caso di Cavalieri residenti all'estero) al

luogo dello CPEDI3* e ritorno, per una spesa stimata di 4.000,00 € (4 Cavalieri x 1.000,00 € ciascuno) (OB: 1.01.03.01.01 CEB: 001).
L'importo definitivo verrà calcolato in base alla misura unitaria dell'indennità chilometrica applicata dal CONI al momento della partenza per lo CPEDI3* .

3) Spese di iscrizione allo CPEDI3* (comprensive di: scuderizzazione, smaltimento letame, EADCMP, sellerie), per un importo stimato di 2.200,00 € (4 Cavalieri x 550,00 € ciascuno) (OB: 1.01.03.01.01 - CEB: 012).

- CPEDI3* Somma Lombardo (ITA) 24/27 giugno 2020:

1) Contributo per i 4 cavalieri Seniores che prenderanno parte allo CPEDI che si terrà a Somma Lombardo c/o le GEB, per una spesa complessiva di 1.200,00 € (4 Cavalieri x 300,00 € ciascuno) (OB: 1.01.03.01.01 - CEB 120 - art 67 primo comma lett. M E 69 comma secondo DPR 917/86 e successive modificazioni).

2) Quota di rimborso chilometrico per sostenere le spese di trasporto dei cavalli dalla residenza sportiva del Cavaliere risultante dal tesseramento (o dalla scuderia, comunicata alla F.I.S.E., nel caso di Cavalieri residenti all'estero) al luogo dello CPEDI e ritorno, per una spesa stimata di 2.000,00 € (4 Cavalieri x 500,00 € ciascuno) (OB: 1.01.03.01.01 CEB: 001).
L'importo definitivo verrà calcolato in base alla misura unitaria dell'indennità chilometrica applicata dal CONI al momento della partenza per lo CPEDI3* Somma Lombardo (ITA).

- Visite mediche per i Cavalieri che sono inseriti nella long list per le Paralimpiadi Tokyo 2021:

1) Quota di rimborso delle spese sostenute dai Cavalieri e da un loro accompagnatore (viaggio, vitto ed alloggio in coerenza con le previsioni del "Regolamento Rimborsi, Trasferte ed Indennità" della FISE), per le visite mediche di routine e di rinnovo dell'idoneità agonistica presso l'Istituto di Medicina dello Sport del CONI (Roma). Totale 3.500,00 € (OB: 1.01.03.01.01 - CEB 001).

ATTIVITA' NAZIONALE:

- Campionati Italiani Assoluti Tecnici e Freestyle - Gruppo Equestre della Brughiera - Somma Lombardo - 24/27 giugno 2021:
Contributo organizzativo complessivo di 4.000,00 € erogato dalla F.I.S.E. al Gruppo Equestre della Brughiera (OB: 1.01.04.01- CEB 028 - comma 4, art.90, L.289/2002; DPR 600/1973 art.28, comma 2).

- CPEDI3* - Scuderie della Malaspina - Omago - 26/28 febbraio 2021:
Contributo organizzativo complessivo di 7.000,00 € erogato dalla F.I.S.E. alle Scuderie della Malaspina (OB: 1.01.04.01- CEB 028 - comma 4, art.90, L.289/2002; DPR 600/1973 art.28, comma 2).

- CPEDI3* - Gruppo Equestre della Brughiera - Somma Lombardo - 24/27 giugno 2021:
Contributo organizzativo complessivo di 7.000,00 € erogato dalla F.I.S.E. al Gruppo Equestre della Brughiera (OB: 1.01.04.01- CEB 028 - comma 4, art.90, L.289/2002; DPR 600/1973 art.28, comma 2).

- Coppa delle Regioni - Siepi Cervia SSD ARL - 22/24 ottobre 2021:
Contributo organizzativo complessivo di 3.000,00 € erogato dalla F.I.S.E. alle Siepi Cervia SSD ARL (OB: 1.01.04.01- CEB 028 - comma 4, art.90, L.289/2002; DPR 600/1973 art.28, comma 2).

Montepremi Campionati Italiani Tecnici e Freestyle Paradressage:
- Campionato Tecnico 1.200,00 €: i sovrappremi verranno erogati sulla base della classifica del Campionato, redatta sommando le percentuali delle due prove del Campionato Tecnico.
- Campionato Freestyle 800,00 €: i sovrappremi verranno erogati sulla singola prova del Campionato Freestyle. Per entrambe i Campionati la ripartizione avverrà secondo la seguente tabella: 1° class. 40,00 % - 2° Class 35,00 % - 3° 25,00 %.
(OB: 1.01.03.01.01 - CEB 007).

I contributi organizzativi di cui sopra verranno erogati a seguito di presentazione di richiesta di contributo, preventivo e

Data Delibera **19/01/2021** N. **74** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI**

consuntivo a firma del legale rappresentante dell'Associazione interessata.

La spesa totale stimata per l'attività sportiva è di 45.300,00, così suddivisi:

OB: 1.01.03.01.01 CEB: 001 - Totale 11.500,00 €
Rimborsi chilometrici Atleti CPEDI Ornago (ITA): 2.000,00 €
Rimborsi chilometrici Atleti CPEDI estero: 4.000,00 €
Rimborsi chilometrici Atleti CPEDI Somma Lombardo (ITA): 2.000,00 €
Visite mediche 7 Atleti: 3.500,00 €

OB: 1.01.03.01.01 CEB: 012 - Totale 4.400,00 €
Spese di iscrizione allo CPEDI3* Ornago (ITA) 2.200,00 €
Spese di iscrizione allo CPEDI3* estero 2.200,00 €

OB: 1.01.03.01.01 CEB: 120 - Totale 6.400,00 €
Contributo cavalieri Senior partecipazione CPEDI3* Ornago (ITA) 1.200,00 €
Contributo cavalieri Senior partecipazione CPEDI3* estero 4.000,00 €
Contributo cavalieri Senior partecipazione CPEDI3* Somma Lombardo (ITA) 1.200,00 €

OB: 1.01.04.01 CEB: 028 - Totale 21.000,00 €
Contributo Campionati Italiani Assoluti Tecnici e Freestyle 4.000,00 €
Contributo CPEDI3* Ornago 4.000,00 €
Contributo CPEDI3 Sommalombardo 4.000,00 €
Contributo Coppa delle Regioni 3.000,00 €

OB: 1.01.03.01.01 CEB: 007 - Totale 2.000,00 €
Campionati Italiani Tecnici 1.200,00 €
Campionato Freestyle 800,00 €

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.233. - EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI	CEB.001	1.01.03.01.01	Rimborsi km / spese visite mediche	11.500,00
2021	1.233. - EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI	CEB.007	1.01.03.01.01	Premi di classifica	2.000,00
2021	1.233. - EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI	CEB.012	1.01.03.01.01	Iscrizioni	4.400,00
2021	1.233. - EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI	CEB.028	1.01.04.01	Contributi organizzativi	21.000,00
2021	1.233. - EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI	CEB.120	1.01.03.01.01	Contributi	6.400,00
				Totali Delibera nr. 74 del 19/01/2021	**45.300,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **75** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **GIOVANI CAVALLI**

Rimborsi spese: Responsabile Esecutivo Progetti Giovani Cavalli, Commissione Giovani Cavalli, Consiglio degli Allevatori

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;

PREMESSO che con delibere del Consiglio Federale sono stati nominati il Responsabile Esecutivo Progetti Giovani Cavalli delibera n. 1043/2020, la Commissione Giovani Cavalli delibera n. 1044/2020 e il Consiglio degli Allevatori delibera n. 909/2021;

CONSIDERATO che che tutti i soggetti sopra citrati saranno o potranno essere chiamati ad effettuare trasferte in occasione dello svolgimento del loro incarico.

DELIBERA

- di rimborsare le spese di viaggio e soggiorno al Sig. Gianluca Assumma Responsabile Esecutivo Progetti Giovani Cavalli per le trasferte che effettuerà in ragione del suo incarico, per un importo massimo di spesa di € 4.000,00;
- di rimborsare le spese di trasferta ai Componenti la Commissione Giovani Cavalli in occasione di riunioni convocate dalla Federazione, per un importo massimo di € 4.000,00;
- di rimborsare le spese di trasferta ai Componenti il Consiglio degli Allevatori in occasione di riunioni convocate dalla Federazione, per un importo massimo di € 4.000,00;
- di prevedere un importo di spesa massimo di € 400,00 per i coffee break e per l'affitto della sale, qualora si rendesse necessario, in occasione delle riunioni della Commissione Giovani Cavalli e del Consiglio degli Allevatori.

Le spese dovranno essere comunque autorizzate dal Direttore Sportivo.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.234. - GIOVANI CAVALLI	CEB.001	1.01.02.02.01	Rimborsi spese: Responsabile Esecutivo Progetti Giovani Cavalli, Commissione Giovani Cavalli, Consiglio degli Allevatori	4.000,00
2021	1.234. - GIOVANI CAVALLI	CEB.001	1.01.01.02.03	Rimborsi spese: Responsabile Esecutivo Progetti Giovani Cavalli, Commissione Giovani Cavalli, Consiglio degli Allevatori	4.000,00
2021	1.234. - GIOVANI CAVALLI	CEB.001	1.01.01.02.03	Rimborsi spese: Responsabile Esecutivo Progetti Giovani Cavalli, Commissione Giovani Cavalli, Consiglio degli Allevatori	4.000,00
2021	1.234. - GIOVANI CAVALLI	CEB.001	1.01.02.02.01	Rimborsi spese: Responsabile Esecutivo Progetti Giovani Cavalli, Commissione Giovani Cavalli, Consiglio degli Allevatori	400,00
				Totali Delibera nr. 75 del 19/01/2021	**12.400,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **76** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **GIOVANI CAVALLI**

Approvazione programma e contributo Fise Circuito Giovani Cavalli Salto Ostacoli Fise 2021

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PREMESSA	la volontà della Federazione di programmare un circuito dedicato ai giovani cavalli di 4,5,6 e 7;
PREMESSA	inoltre la volontà di predisporre un regolamento che disciplini il Circuito Giovani Cavalli Salto Ostacoli Fise per l'anno 2021 prevedendo un contributo da parte della Federazione ai Comitati Organizzatori delle tappe e della finale;;
VISTO	il programma allegato predisposto dal Dipartimento Giovani Cavalli e approvato dal Direttore Sportivo;

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento del Circuito Giovani Cavalli Salto Ostacoli Fise 2021, come da documento allegato alla presente delibera:
2. di erogare ai Comitati Organizzatori delle tappe un contributo complessivo pari a € 98.000,00, suddiviso come segue:
- Test Event - Le Scuderie del Leon d'Oro (Truccazzano 1-4 aprile 2021) € 12.000,00
- Test Event - C.I. Lo Scoiattolo (Pontedera 22-25 aprile 2021) € 12.000,00
- Talent Show Jumping - Le Siepi Cervia (Savio di Ravenna 11-13 giugno 2021) € 24.000,00
- Talent Show Jumping - ASD Etrea (Busto Arsizio 15-18 luglio 2021) € 24.000,00
- Finale Circuito Giovani Cavalli Fise 2021 - Arezzoequestriancentre SSDARL (Arezzo 25-29 agosto 2021) € 50.000,00

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.234. - GIOVANI CAVALLI	CEB.120	1.01.02.02.01	Approvazione programma e contributo Fise Circuito Giovani Cavalli Salto Ostacoli Fise 2021	98.000,00

Totali Delibera nr. 76 del 19/01/2021 **98.000,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Federazione
Italiana
Sport
Equestri

C.F. 19 GENNAIO 2021

CIRCUITO GIOVANI CAVALLI DA SALTO OSTACOLI FISE

- **CIRCUITO GIOVANI CAVALLI FISE 2020**
- **FINALE DEL CIRCUITO GIOVANI CAVALLI FISE 2020**
- **SELEZIONE PER IL CAMPIONATO DEL MONDO GIOVANI CAVALLI LANAKEN 2021**

Il CIRCUITO GIOVANI CAVALLI di 4,5,6 e 7 anni FISE 2021

La Fase Nazionale del Progetto Sportivo Giovani Cavalli 2021 è strutturata attraverso l'organizzazione di un Circuito Nazionale denominato : **CIRCUITO GIOVANI CAVALLI FISE che si svilupperà attraverso lo svolgimento di quattro Tappe e una Finale .**

Le Tappe del Circuito saranno programmate: due nelle manifestazioni Federali Test Event Giovani Cavalli e due nell'ambito delle manifestazioni Federali Talent Show Jumping.

SCOPI DEL CIRCUITO GIOVANI CAVALLI FISE

- La possibilità di realizzare un'adeguata crescita tecnica nel rispetto di un criterio condiviso dalla Federazione finalizzato al raggiungimento del livello richiesto per affrontare le rispettive finali di categoria;
- Confronto diretto tra i giovani soggetti di 4,5,6 e 7 anni italiani e stranieri;
- Monitoraggio da parte della Federazione del vivaio di giovani cavalli da salto ostacoli presenti sul territorio nazionale;
- Qualifica per la Finale Giovani Cavalli FISE 2021;
- Qualifica per le Finali del Circuito Classico Mipaaf per i cavalli di 5, 6 e 7 anni (previa approvazione da parte del Ministero del Disciplinare Salto Ostacoli Mipaaf 2021)
- Preparazione al Campionato del Mondo Giovani Cavalli di Lanaken

PROGRAMMAZIONE

Il Circuito si svolgerà in 4 TAPPE e una Finale.

Ogni Tappa del Circuito avrà la programmazione di categorie per giovani cavalli di 4,5,6 e 7 anni italiani e stranieri.

CALENDARIO

CIRCUITO GIOVANI CAVALLI FISE 2021	
Comitato Organizzatore	Data e natura evento
Le Scuderie del Leon D'Oro (Truccazzano)	01– 04 aprile 2021 – 1° Test Event Giovani Cavalli FISE + A3*
C.I. Lo Scoiattolo (Pontedera)	22– 25 aprile 2021 – 2° Test Event Giovani Cavalli FISE + A3*
Le Siepi Cervia (Savio di Ravenna)	11-13 giugno 2021 – 1° Talent Show Jumping FISE
ASD Etrea (Busto Arsizio)	15-18 luglio 2021 – 2° Talent Show Jumping FISE
Arezzoequestrinancentre SSDARL (Arezzo) 25 – 29 agosto 2021 FINALE CIRCUITO GIOVANI CAVALLI FISE + SELEZIONE PER LANAKEN FISE + 3° TALENT SHOW JUMPING FISE	

PROGRAMMAZIONE TECNICA

1° PERIODO - 1° e 2° TEST EVENT GIOVANI CAVALLI

Categorie	1° giorno	2° giorno		3° giorno	
		Altezza	Pront. Fise	Altezza	Pront. Fise
4 anni	Warm up H.100	H. 105	Cat. A giudizio+ precisione	H. 105	Cat. A giudizio+ precisione
5 anni	Warm up H.110	H. 115	Cat. A giudizio+ precisione	H.115/120	Fasi Consecutive (PF20.1)*
6 anni	Warm up H.120	H. 125	Fasi Consecutive (PF20.1)*	H. 125/130	Mista (PF7)
7 anni	Warm up H. 125	H. 130	A Tempo (PF3)	H. 135	2 manches (PF8)

Fasi Consecutive: 1^ fase 8 salti 2^ fase 4 salti

*La seconda fase è a tempo (PF3)

2° PERIODO – 1° e 2° TALENT SHOW JUMPING FISE

Categorie	1° giorno	2° giorno		3° giorno	
		Altezza	Pront. Fise	Altezza	Pront. Fise
4 anni	Warm up H. 105	H.110	Cat. A giudizio+ precisione	H.110	Cat. A giudizio + precisione
5 anni	Warm up H. 115	H. 120	Cat. A giudizio+ precisione	H. 120/125	Fasi Consecutive (PF20.1)*
6 anni	Warm up H. 125	H.130	Fasi Consecutive (PF 20.1)*	H. 130/135	Mista (PF7)
7 anni	Warm up H.135	H.140	A tempo (PF3)	H14/145	2 Manches (PF8)

Fasi Consecutive: 1^ fase 8 salti 2^ fase 4 salti

*La seconda fase è a tempo (PF3)

Velocità:
4 anni: 1^ periodo 300 m/m 2^ periodo 325 m/m
5 anni: 1^ periodo 350 m/m 2^ periodo 350 m/m
6 anni: 1^ e 2^ periodo 350 m/m
7 anni: 1^ e 2^ periodo 350 m/m - 7 anni 2 manches (PF8) 375 m/m

Warm up: L'altezza delle warm up sarà 5 cm inferiore rispetto alla gara di maggior entità della fascia di riferimento. Percorso su 6/8 ostacoli (di cui 1 gabbia). Al cavaliere viene concesso un tempo prefissato di 120 secondi ed in tale lasso di tempo non è obbligatorio saltare tutti gli ostacoli, ma solamente quelli che ritiene opportuno e non obbligatoriamente nell'ordine indicato dalla loro numerazione, con la possibilità inoltre di saltare lo stesso ostacolo più volte. Al cavaliere potrà essere concessa la facoltà di chiedere che venga abbassato un ostacolo del percorso. Scaduto il tempo concesso, un suono della campana porrà termine alla prova di addestramento. A seguito di caduta del cavallo, il cavaliere potrà continuare a lavorare in piano senza saltare fino alla scadenza del tempo prefissato. La caduta del cavaliere non comporta limitazioni al proseguo del percorso di esercizio salvo preciso intervento del medico di servizio.

MONTEPREMI

Montepremi totale per singola tappa:

Test Event Giovani Cavalli montepremi: € 34.000,00 di cui € 22.000,00 dal Comitato Organizzatore e € 12.000,00 dalla FISE.

Talent Show Jumping Giovani Cavalli montepremi : € 35.000,00 di cui € 23.000,00 dal Comitato Organizzatore e € 12.000,00 dalla FISE.

Le 4 tappe del CIRCUITO GIOVANI CAVALLI FISE avranno un montepremi per singola tappa così suddiviso per fascia di età:

Test Event Giovani Cavalli (Narni e Pontedera) montepremi totale per ogni Tappa € 34.000,00

Età		1° giorno	2° giorno	Totale montepremi
4 anni	warm up	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 7.000,00
5 anni	warm up	€ 3.500,00	€ 4.000,00	€ 7.500,00
6 anni	warm up	€ 3.500,00	€ 5.000,00	€ 8.500,00
7 anni	warm up	€ 4.000,00	€ 7.000,00	€ 11.000,00

Talent Show Jumping categorie Giovani Cavalli montepremi totale per ogni tappa € 35.000,00

Età		1° giorno	2° giorno	Totale montepremi
4 anni	warm up	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 7.000,00
5 anni	warm up	€ 3.500,00	€ 4.000,00	€ 7.500,00
6 anni	warm up	€ 3.500,00	€ 5.000,00	€ 8.500,00
7 anni	warm up	€ 4.000,00	€ 7.500,00	€ 11.500,00

NUMERO MASSIMO DI CAVALLI

Nelle Tappe del Circuito Giovani Cavalli Fise(escluse le finali), ciascun cavaliere può montare un massimo di 4 cavalli per categoria.

RUOLI TECNICI E UFFICIALI DI GARA

Delegato Tecnico : Di nomina Federale a carico FISE;
Presidente di Giuria : di nomina Federale a carico FISE;
Direttore di Campo : di nomina FISE, spese a carico del Comitato Organizzatore;
Chief Steward e Assistente Steward : di nomina federale a carico del Comitato Organizzatore;
E' prevista la presenza di un Tecnico Federale.

QUOTE DI ISCRIZIONE

Quota di iscrizione extra	Quota di iscrizione extra	Quota di iscrizione standard
4 anni	€ 200	€ 185
5 anni	€ 200	€ 185
6 anni	€ 220	€ 205
7 anni	€ 250	€ 235

Scuderizzazione obbligatoria. E' data facoltà al concorrente di scuderizzare i propri cavalli anche nel giorno stesso dell'effettuazione della sua prima gara.

NOTA COMUNE

1) RIPARTIZIONE MONTEPREMI

- per le categorie di Precisione + Giudizio il montepremi verrà distribuito per il 50% in base alle penalità secondo tabella Fise e per il restante 50% verrà stilata una classica sulla base dei punti conseguiti, sarà premiato il primo 40% dei cavalli partiti ex aequo compresi. I premi saranno assegnati dividendo i cavalli da premiare in tre fasce uguali (il numero dei cavalli compresi nella prima e nella seconda fascia è arrotondato per difetto) il 50% del montepremi è ripartito in parti uguali trai cavalli compresi nella prima fascia, il 30% del montepremi è ripartito in parti uguali tra i cavalli compresi nella seconda fascia, il 20% del monepremi è ripartito in parti uguali tra i cavalli compresi nella terza fascia;

- per tutte le altre categorie riservate la ripartizione viene effettuata sulla base della tabella FISE.

2) PARTECIPAZIONE: i giovani cavalli che partecipano alle categorie riservate programmate nei Test Event Cavalli Giovani e nei Talent Show Jumping, non possono prendere parte ad altra categoria programmata nello stesso evento. Qualora un giovane cavallo volesse rinunciare alla partecipazione alla categoria riservata potrà, nei giorni successivi ma non nella stessa giornata, partecipare ad altra categoria purché di altezza inferiore a quella della categoria riservata o ad altra categoria riservata ai cavalli giovani Fuori Classifica.

3) Fermo restando quanto disposto al precedente punto, non è consentita la partecipazione di cavalli Fuori Classifica nelle categorie riservate ai cavalli giovani.

Finale Circuito Giovani Cavalli F.I.S.E. 2021

25 agosto – 29 agosto 2021

Monte Premi complessivo: € 100.000,00

(di cui € 50.000 a carico del Comitato Organizzatore e € 50.000 a carico FISE)

Alla Finale Giovani Cavalli Fise sono ammessi a partecipare i cavalli di 4,5,6 e 7 anni senza distinzione di nazionalità, che abbiano ottenuto le seguenti qualifiche:

4 anni: deve aver portato a termine almeno n. 2 percorsi nell'ambito delle 4 tappe

5 anni: deve aver portato a termine almeno n. 1 percorso con zero penalità nell'ambito delle 4 tappe

6 e 7 anni: devono aver portato a termine almeno n. 1 percorso con zero penalità nell'ambito delle 4 tappe oppure un percorso con massimo 4 penalità nella categoria della 3° giornata

QUOTE DI ISCRIZIONE

Categoria	Quota di Iscrizione EXTRA	Quota di Iscrizione Standard
4 anni	€230	€ 215
5 ANNI	€ 230	€ 215
6 ANNI	€ 250	€ 235
7 ANNI	€ 280	€ 265

Scuderizzazione obbligatoria

PROGRAMMA TECNICO

Le gare si svolgono nei campi in sabbia

Categoria	1° giorno	2° giorno	3° giorno	4° giorno
4 anni	Warm up H.100	Cat. A giudizio + precisione H. 105 Vel. 350 m/m	Cat. A giudizio+ precisione H. 110 Vel. 350 m/m	
5 anni	Precisione (PF 1) + giudizio H. 120/125 Vel. 350 m/m	Fasi Consecutive (PF 20.1) H. 120/125 Vel. 350 m/m	Riposo	Finale – Mista (PF7) H.125/130 Vel. 350 m/m
6 anni	Fasi Consecutive (PF 20.1) H. 125/130 Vel. 350 m/m	A tempo Tab. A (PF3) H. 125/130 Vel. 350 m/m	Riposo	Finale – Mista (PF7) H. 130/135 Vel. 350 m/m
7 anni	Fasi Consecutive (20.1) H. 135/140 Vel. 350 m/m	A tempo Tab. A (3) H. 135/140 Vel. 350 m/m	Riposo	Finale – 2 Manches (PF8) H. 140/145 Vel. 375 m/m

MONTE PREMI

Categoria	1^ Prova	2^ Prova	3^ Prova	CLASSIFICA FINALE
4 ANNI	€ 2.000,00	€ 2.000,00		€ 10.000,00
5 ANNI	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 14.000,00
6 ANNI	€ 3.000,00	€ 4.000,00	€ 4.500,00	€ 18.000,00
7 ANNI	€ 3.000,00	€ 4.000,00	€ 4.500,00	€ 23.000,00

RIPARTIZIONE MONTE PREMI E CLASSIFICA FINALE

Cavalli di 4 anni

- ✓ 1° e 2° giornata
  il montepremi verrà distribuito integralmente per il 50% in base alle penalità secondo tabella Fise e per il restante 50% verrà stilata una classica sulla base dei punti conseguiti, sarà premiato il primo 40% dei cavalli partiti ex aequo compresi. I premi saranno assegnati dividendo i cavalli da premiare in tre fasce uguali (il numero dei cavalli compresi nella prima e nella seconda fascia è arrotondato per difetto) il 50% del montepremi è ripartito in parti uguali trai cavalli compresi nella prima fascia, il 30% del montepremi è ripartito in parti uguali tra i cavalli compresi nella seconda fascia, il 20% del monepremi è ripartito in parti uguali tra i cavalli compresi nella terza fascia;

- ✓ **Classifica Finale**
  Il montepremi sarà distribuito integralmente in base alla tabella Fise ai primi 10 cavalli classificati.
  La classifica finale sarà elaborata tenendo conto della somma delle penalità delle 2 prove e, a parità di penalità, dalla somma dei punti conseguiti nelle classifiche di attitudine. In caso di ulteriore parità vale il punteggio della seconda prova, in caso di ulteriore persistente parità classifica ex aequo.

Inoltre:

Non è previsto il sovrappremio ai cavalli italiani

Ai fini dell'assegnazione dei premi in denaro della classifica Finale il binomio deve aver preso parte alla seconda prova.

Cavalli di 5 anni

- ✓ 1° giornata
  il montepremi verrà distribuito integralmente per il 50% in base alle penalità secondo tabella Fise e per il restante 50% verrà stilata una classica sulla base dei punti conseguiti, sarà premiato il primo 40% dei cavalli partiti ex aequo compresi. I premi saranno assegnati dividendo i cavalli da premiare in tre fasce uguali (il numero dei cavalli compresi nella prima e nella seconda fascia è arrotondato per difetto) il 50% del montepremi è ripartito in parti uguali trai cavalli compresi nella prima fascia, il 30% del montepremi è ripartito in parti uguali tra i cavalli compresi nella seconda fascia, il 20% del monepremi è ripartito in parti uguali tra i cavalli compresi nella terza fascia;
- ✓ 2° e 3° giornata
  10 premi fissi come da tabella Fise

- ✓ **Classifica Finale**
  Il montepremi sarà distribuito integralmente in base alla tabella Fise ai primi 10 cavalli classificati.
  La classifica Finale è elaborata tenendo conto della somma delle penalità delle 3 prove, in caso di ex-aequo vale il miglior piazzamento nella 3^ prova, in caso di ulteriore parità vale il miglior punteggio di attitudine della 1^ prova, in caso di ulteriore persistente parità classifica ex aequo.

Inoltre:

non è previsto il sovrappremio ai cavalli italiani
Ai fini dell'assegnazione dei premi in denaro della classifica Finale il binomio deve aver preso parte alla terza prova.

Cavalli di 6 e 7 anni

- ✓ 1° e 2° giornata
  10 premi fissi come da tabella FISE.

Inoltre:

non è previsto il sovrappremio ai cavalli italiani
Ai fini dell'assegnazione dei premi in denaro della classifica Finale il binomio deve aver preso parte alla terza prova.

- ✓ **Classifica Finale**
  Il montepremi sarà distribuito integralmente in base alla tabella Fise ai primi 10 cavalli classificati.
  La classifica Finale è elaborata tenendo conto della somma dei punteggi conseguiti nelle 3 prove.
  Nella terza prova il punteggio è attribuito in base ai criteri utilizzati nelle prime due prove e moltiplicato per il coefficiente 1,50.
  In caso di ex-aequo vale il miglior piazzamento della 3^ prova. In caso di ulteriore parità vale il miglior piazzamento della 2^ prova, in caso di ulteriore persistente parità classifica ex aequo.

ORDINI DI PARTENZA E ACCESSO ALLA 3° PROVA

Cavalli di 4 anni

Ordine di Partenza
Nella 1^, 2^ prova l'ordine di partenza è a sorteggio.

- ✓ Tutti i concorrenti sono ammessi a disputare la 2^ prova.

Cavalli di 5 anni

Ordine di Partenza
Nella 1^, 2^ prova l'ordine di partenza è a sorteggio, nella 3^ prova l'ordine di partenza sarà in ordine inverso alle penalità

- ✓ Tutti i concorrenti sono ammessi a disputare la 2^ prova.

Accesso alla Prova Finale
Al termine delle prime due prove viene stilata una classifica UNICA data dalla somma delle penalità riportate da ciascun binomio nelle prime due prove.

Gli eliminati ed i ritirati nella 1^ e/o nella 2^ prova ricevono le stesse penalità del più penalizzato del percorso di riferimento aumentate di 20.
Accedono alla Finale i primi 30 cavalli, ex aequo compresi, e comunque tutti i cavalli con zero penalità nella 1° e nella 2° prova.

Cavalli di 6 anni e di 7 anni

Ordine di Partenza
Nella 1° prova l'ordine di partenza è a sorteggio. Nella 2^ prova è a partire dalla metà dei partiti del primo giorno e nella 3^ prova l'ordine di partenza è in ordine inverso alla classifica.

- ✓ Tutti i concorrenti sono ammessi a disputare la 2^ prova.

Accesso alla Prova Finale
Al termine delle prime due prove è stilata una classifica in base ai seguenti criteri:
al termine di ciascuna prova il binomio 1° classificato riceve tanti punti quanti sono i partenti della 1^ prova più 1, il 2° classificato tanti punti quanti sono i partenti della 1^ prova meno 1 e così via decrescendo.
Gli eliminati ed i ritirati nella 1^ e/o nella 2^ prova ricevono 20 punti negativi.
Accedono alla finale i primi 25 cavalli di 6 anni e i primi 20 cavalli di 7 anni, ex aequo compresi, e comunque tutti i cavalli con zero penalità nella 1° e nella 2° prova.

PREMI FINALE CIRCUITO GIOVANI CAVALLI FISE

Ai primi 3 cavalli classificati nella prova finale in ciascuna fascia di età sarà consegnato al primo classificato una coppa, un coccardone, una coccarda per il proprietario e una coccarda per l'allevatore, al secondo classificato una coppa, una coccarda per il proprietario e una coccarda per l'allevatore, al terzo classificato una coppa, una coccarda per il proprietario e una coccarda per l'allevatore, coccarde dal 4° al 10° classificato.

NORME GENERALI

Il numero massimo di cavalli che un cavaliere può montare nella Finale è libero.
Prima dell'inizio della gara nella quale un cavaliere debba montare diversi cavalli la Segreteria può effettuare lo spostamento dei medesimi in modo che tra l'uno e l'altro ci sia un adeguato numero di cavalli, posticipando o anticipando così la partenza dei cavalli. L'ordine dei cavalli che il cavaliere monta deve comunque rimanere quello del sorteggio.

Ove tale spostamento non fosse materialmente possibile, la Giuria deve concedere al concorrente, per l'entrata in campo un margine di tempo corrispondente a 10 minuti a partire dall'uscita dal campo gara con il cavallo precedente.

CRITERI DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO DEL MONDO

LANAKEN (BEL)16-20 SETTEMBRE 2021

La selezione dei cavalli stranieri di 5,6, e 7 anni per la partecipazione al Campionato del Mondo Giovani Cavalli in programma nei giorni (nel calendario FEI al momento non è presente la data per Lanaken 2021), avrà luogo nell'ambito della Finale Giovani Cavalli Fise 2021.

I proprietari/responsabili dei giovani cavalli interessati alla partecipazione del Campionato del Mondo dovranno comunicarlo prima dell'inizio delle gare del Master Talent alla Segreteria di concorso di Arezzo.

Verranno selezionati n. 3 giovani cavalli stranieri per fascia d'età seguendo l'ordine decrescente della classifica finale della Finale del Circuito Giovani Cavalli FISE.

Nell'eventualità che il Comitato Organizzatore di Lanaken conceda l'accesso ad un numero maggiore di cavalli rispetto a quelli sopra specificati, si scorrerà seguendo la suddetta classifica.

Data Delibera **19/01/2021** N. **77** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **SETTORE GIUDICI**

Nomina Referenti Regionali Ufficiali di Gara Salto Ostacoli.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	il Regolamento Ufficiali di Gara Salto Ostacoli che, sancisce che i Comitati Regionali possono nominare un Referente Regionale che deve essere ratificato dal Consiglio Federale su parere della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara e che tale nomina ha validità annuale;
ACQUISITO	l'elenco dei nominativi dei Referenti Regionali sinora trasmessi dai Comitati Regionali che si allega alla presente delibera;
ATTESO CHE	i Comitati Regionali debbano procedere al più presto con la nomina dei Presidenti di Giuria delle manifestazioni di loro competenza;

DELIBERA

di ratificare le nomine dei Signori di seguito riportati come Referenti Regionali Ufficiali di Gara di Salto Ostacoli: Paola Semintendi per il Friuli, Giovanni Sechi per la Sardegna (da confermare o modificare dopo elezioni 8 Marzo 2021), Cristina Angelini Buitoni per l'Umbria, Franco Privitera per la Toscana e di procedere all'inserimento di tali nominativi nell'elenco dei Referenti Regionali Ufficiali di Gara Salto Ostacoli allegato alla presente.

Tale delibera non comporta spese.

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Federazione Italiana Sport Equestri

ELENCO REFERENTI REGIONALI UFFICIALI DI GARA 2021

Abruzzo			
Alto Adige	Vania	Lonardi	008847D Veneto
Calabria	Comitato		
Campania	Giovanni	Mastrovito	FISE005953
Emilia Romagna	Maria Grazia	Farina	004812/E
Friuli	Paola	Semintendi	001505/D
Lazio	Roberta	Conca	004495/G
Liguria	Comitato		
Lombardia	Patrizia	Magini	005818/B
Marche	Comitato		
Molise			
Piemonte	Gabriella	Dionisi Rossato	fise009788
Puglia e Basilicata	Filippo	Scarpetta	FISE012482
Sardegna	Giovanni	Sechi	2048
Sicilia	Rita	Rizzo	FISE012371
Toscana	Franco	Privitera	FISE012130
Trentino	Vania	Lonardi	008847D Veneto
Umbria	Cristina	Angelini Buitoni	FISE012398
Val d'Aosta	Franco	Vuillermoz	FISE012421
Veneto	Vania	Lonardi	008847D

Data Delibera **19/01/2021** N. **78** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **SETTORE GIUDICI**

Nomine Presidenti e componenti di Giuria manifestazioni di interesse Federale

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATO	che è indispensabile procedere con tempestività alle nomine dei Presidenti e componenti di giuria delle manifestazioni di interesse federale;
ESAMINATO	che i nominativi dei Presidenti e componenti di giuria sono stati designati dalla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara;

DELIBERA

la nomina del Presidente di giuria delle manifestazioni di seguito riportate.

Seguirà composizione completa del collegio giudicante delle stesse manifestazioni.

05-mar 07-mar concorso di preparazione giovanile – Sicilia
BRUNO CHIZZOLI FISE13298/B

12-mar 14-mar concorso di preparazione giovanile - ROMA
SALVATORE ZOTTI 002889/H

19-mar 21-mar concorso di preparazione giovanile - TORTONA
ADRIANA SPINOSO FISE8713/M

01-apr 04-apr TEST EVENT Giovani Cavalli - TRUCCAZZANO
FRANCO VUILLERMOZ FISE012421

01-apr 04-apr TEST EVENT Giovanile e pony - GORLA MINORE
ANNALAURA GASPARAT FISE013647

16-apr 18-apr concorso di preparazione giovanile - MANERBIO
LORENZO ROCCA 35038

23-apr 25-apr concorso di preparazione giovanile - Sicilia
GABRIELLA ASOLE 004977/G

22-apr 25-apr TEST EVENT Giovani Cavalli - PONTEDERA
DIEGO VANOLI 000337/B

29-apr 02-mag PONY MASTER - AREZZO
M. GIOVANNA VIGNATI 69408

29-apr 02-mag CAMPIONATI Seniores – Amazzoni – Campionati interforze - CERVIA
RAFFAELLA FABBRIZI FISE003830

di dare mandato al Presidente ad effettuare eventuali sostituzioni e/o integrazioni

I costi per indennità e rimborsi del Presidente di Giuria sono posti a carico del Comitato Regionale competente per territorio.
I costi per indennità e rimborsi degli Ufficiali di Gara sono posti– come da regolamentazione vigente - a carico del competente Comitato Organizzatore.

Data Delibera **19/01/2021** N. **78** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **SETTORE GIUDICI**

Nel rispetto delle vigenti norme il Comitato Organizzatore provvede al pagamento delle spettanze Fise a favore del Comitato Regionale competente per territorio e della Federazione.
Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **79** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **MARKETING**

Collaborazione 2021 per servizi grafici

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la necessità dell'Ufficio Marketing di avvalersi della professionalità di due grafici;
TENUTO ALTRESÌ CONTO	della necessità di pianificare grafiche per eventi, attività federali sia sportive che di comunicazione;
CONSIDERATO	che all'esito della procedura di indagine di mercato effettuata sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art 95 del D.lgs 50/2016 il preventivo presentato dai sig.ri Paolo lo Pinto e Luca Genna è risultato rispondente per economicità e qualità alle esigenze della Federazione;
PRESO ATTO	della disponibilità manifestata dai predetti grafici a collaborare per l'anno 2021;

DELIBERA

di autorizzare il Presidente a sottoscrivere i due contratti, aventi ad oggetto l'acquisizione dei servizi di grafica, per un importo massimo complessivo lordo di € 3.000,00 ai seguenti prezzi: - grafica semplice € 62,50 - grafica pubblicitaria € 125,00 - grafica per evento con 1 stand € 375,00 - grafica per backdrop € 62,50 - grafica per presentazione € 125,00 - grafica per logo evento € 125,00 .

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.236. - MARKETING	CEB.033	2.01.03.	Collaborazione per i grafici Genna Luca e Lo Pinto Paolo 2021	4.000,00

Totali Delibera nr. 79 del 19/01/2021 **4.000,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **80** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **MARKETING**

Acquisto etichette affiliazione 2021

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	che nell'anno 2020 la Federazione Italiana Sport Equestri ha fornito una targa ad ogni circolo affiliato FISE;
CONSIDERATA	quindi l'opportunità di poter riconoscere con estrema facilità i circoli sportivi affiliati alla Federazione;
ACCERTATA	con l'ufficio acquisti federale la possibilità di procedere all'affidamento diretto, visto il d.lgs 50/16;
PRESO ATTO	della necessità di acquistare 2000 etichette da affiggere sopra le targhe di affiliazione;

DELIBERA

di autorizzare l'acquisto di 2000 etichette laminate in oro con la stampa dell'anno 2021 da apporre nelle targhe di affiliazione.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.236. - MARKETING	CEB.033	1.01.02.05.	Acquisto etichette affiliazione 2021	1.220,00

Totali Delibera nr. 80 del 19/01/2021 **1.220,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **81** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **MARKETING**

Accordo Media-Partnership Cavallo Magazine

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VALUTATO	opportuno sviluppare una collaborazione strategica con la rivista Cavallo Magazine attraverso un accordo di media partnership per l'anno 2021;
VISTO	il testo predisposto per definire la collaborazione e le attività previste per l'anno 2021;
VALUTATO	congruo il controvalore di € 5.000+IVA da valorizzare in cambio-merce come definito dal contratto di media partnership;
RITENUTO	che tale accordo prevede quanto segue: - Presenza del logo Cavallo Magazine sul sito federale www.fise.it; - n. 6 uscite sulle pagine social network federali dedicate a Cavallo Magazine; - n. 8 news dedicate a Cavallo Magazine sul sito federale www.fise.it ; - creazione di un link presente nella homepage del sito federale www.fise.it collegato al sito internet di Cavallo Magazine (www.cavallomagazine.it); - organizzazione di campagne di comunicazione congiunte aventi ad oggetto temi equestri;- condivisione di strategie commerciali; - Qualifica di "Official Media Partner della Federazione Italiana Sport Equestri" anche negli eventi di interesse federali concordati - Invio di N° 8 Newsletter dedicate a Cavallo Magazine mirata ai centri affiliati FISE

DELIBERA

di autorizzare la sottoscrizione di un accordo di media partnership con la rivista Cavallo Magazine per l'anno 2021 prevedendo una valorizzazione in cambio merce per € 5.000 + IVA

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.211. - WEG	CEB.005	1.01.01.01.01	Accordo Media-Partnership Cavallo Magazine	6.100,00

Totali Delibera nr. 81 del 19/01/2021 **6.100,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **82** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **INFORMATION TECHNOLOGY**

Contratto di assistenza sistemistica annuale con la ditta NAVIGATOR RENT s.r.l.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	che il contratto assistenza sistemistica è scaduto il 31/12/2020
RAVVISATA	la necessità dei seguenti servizi: • Assistenza sistemistica su windows server (gestione account aziendali, VPN e LAN, aggiornamenti sistema operativo) • Assistenza sistemistica su SQL server (gestione accessi banche dati locali, aggiornamenti software) • Gestione e conservazione dei backup (verifica procedura di salvataggio locali e in cloud) • Assistenza infrastruttura LAN e rete WIFI degli uffici federali
VISTA	la necessità di garantire la funzionalita' degli uffici federali;
RITENUTO	opportuno, per motivi di continuità ed esperienza acquisita, di proseguire il rapporto con l'attuale fornitore del servizio
RITENUTO	congruo il preventivo ricevuto dalla Navigator Rent srl a seguito di valutazioni espresse dal centro elaborazioni dati FISE

DELIBERA

di affidare per il 2021 alla ditta NAVIGATOR RENT il servizio di assistenza per i seguenti servizi:

• Assistenza sistemistica su windows server (gestione account aziendali, VPN e LAN, aggiornamenti sistema operativo)
• Assistenza sistemistica su SQL server (gestione accessi banche dati locali, aggiornamenti software)
• Gestione e conservazione dei backup (verifica procedura di salvataggio locali e in cloud)
• Assistenza infrastruttura LAN e rete WIFI degli uffici federale

con le modalità descritte nell'offerta per un importo totale € 8.052,00 (iva compresa)

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.237. - INFORMATION TECHNOLOGY	CEB.098	2.01.04.	Contratto di assistenza sistemistica annuale con la ditta NAVIGATOR RENT s.r.l.	8.052,00

Totali Delibera nr. 82 del 19/01/2021 **8.052,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **83** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **INFORMATION TECHNOLOGY**

Stipula del contratto di noleggio Computer, Notebook e server per la sede centrale e comitati regionali (2021-2023) con la ditta Navigator rent srl - CIG 8492421781

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATO	che con la delibera n. 764 del 6 ottobre 2020 è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento del servizio di noleggio attrezzature informatiche e servizi collegati - CIG 8492421781
CONSIDERATO	che sono pervenute offerte trasmesse da due operatori economici
CONSIDERATO	che in data 26 novembre 2020 il Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Simone Perillo assistito dalla Dott.ssa Sofia De Simone Ufficio Acquisti e dalla commissione giudicatrice formata da Domenico Landi, Ida Lenza e Manuela Stella hanno esaminato le offerte pervenute ed ha individuato l'offerta contenente il prezzo più basso;
CONSIDERATO	che all'esito dei controlli sul possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria e di capacità tecnica e professionale previsti nel Bando di gara, effettuati dal Responsabile del procedimento ai sensi degli artt.85 e 86 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., sono risultate confermate le dichiarazioni rese dalla Società in sede di partecipazione alla gara;
CONSIDERATO	che alla data del 17 dicembre 2020 è scaduto il termine dilatorio per la stipulazione del contratto di cui al comma 9 dell'art.32 del D. Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii e non risulta essere stato notificato ricorso avverso l'aggiudicazione dell'appalto, con gli effetti di cui al comma 11 del medesimo articolo ed è quindi stato prontamente comunicato dall'Ufficio Acquisti federale alla Navigator rent interessata divenuta aggiudicataria definitiva della procedura di gara

DELIBERA

di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del contratto triennale con la ditta Navigator Rent srl per l'importo annuale di massimo € 66.000,00 + IVA sulla base di quanto riportato nell'offerta economica a seguito della procedura aperta con il criterio del minor prezzo dell'appalto conformemente alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

Il presente contratto avrà la durata di 3 anni dalla di sottoscrizione.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.237. - INFORMATION TECHNOLOGY	CEB.010	2.01.04.	Stipula del contratto di noleggio Computer, Notebook e server per la sede centrale e comitati regionali (2021-2023) con la ditta Navigator rent srl - CIG 8492421781	80.520,00
2022	1.237. - INFORMATION TECHNOLOGY	CEB.010	2.01.04.	Stipula del contratto di noleggio Computer, Notebook e server per la sede centrale e comitati regionali (2021-2023) con la ditta Navigator rent srl - CIG 8492421781	80.520,00
2023	1.237. - INFORMATION TECHNOLOGY	CEB.010	2.01.04.	Stipula del contratto di noleggio Computer, Notebook e server per la sede centrale e comitati regionali (2021-2023) con la ditta Navigator rent srl - CIG 8492421781	80.520,00
				Totali Delibera nr. 83 del 19/01/2021	**241.560,00**

Data Delibera **19/01/2021** N. **83** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **INFORMATION TECHNOLOGY**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **84** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **INFORMATION TECHNOLOGY**

Organizzazione Campionati del Mondo di Completo ed Attacchi 2022- Fornitura licenza CSP Microsoft Office 365

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	l'assegnazione, da parte del Board della FEI nella sua riunione del 16.12.2019 u.s., dell'organizzazione dei Giochi Mondiali delle discipline Concorso Completo e Attacchi all'Italia, presso la struttura dei Pratoni del Vivaro;
PRESO ATTO	della delibera n. 1041 del CF del 7.10.2019 che da mandato al Presidente a redigere un bilancio per gli anni 2020, 2021 e 2022 per l'organizzazione dei Campionati del Mondo delle discipline che si svolgeranno ai Pratoni del Vivaro (Concorso Completo e Attacchi);
TENUTO CONTO	che l'attivazione amministrativa della società Equestrian Sport Events srl - Unipersonale (Comitato Organizzatore dei Campionati sopraccitate) è ancora in fase di avviamento;
CONSIDERATO	che sarà necessaria l'elaborazione di una delibera per il conferimento di risorse economiche alla società ESE srl, visti che alcuni servizi per l'organizzazione dei mondiali sopraccitate saranno fornite dalla FISE;
PRESO ATTO	della necessità di attivare, con urgenza, le caselle postale per il Comitato Organizzatore considerando che sono state nominate l'area e le persone chiavi dell'organizzazione e di conseguenza la necessità di corrispondere con tutti gli stakeholders;
VALUTATO	il preventivo presentato dalla società Information Work Group (IWG), già fornitore del servizio per la federazione, congruo ai servizi offerti per numero 25 licenze del prodotto Office 365 Enterprise E1, per un costo mensile di €5,70+ IVA a licenza, per un totale annuo di €1.852,50 + VIA. L'offerta prevede la Casella postale e l'uso del pacchetto office 365;
CONSIDERATO	che tali importi verranno necessariamente addebitati alla società società Equestrian Sport Events srl - Unipersonale (Comitato Organizzatore dei Campionati) per l'importo di €2.260.05 a mezzo di emissione fattura attiva

DELIBERA

di accettare l'offerta presentato dalla società Information Work Group (IWG), già fornitore del servizio per la federazione, congruo ai servizi offerti per numero 25 licenze del prodotto Office 365 Enterprise E1, per un costo mensile di €5,70 +IVA a licenza, per un totale annuo di €2.260,05 IVA compresa.

L'offerta prevede la Casella postale e l'uso del pacchetto office 365.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.237. - INFORMATION TECHNOLOGY	CEB.098	2.01.04.	Organizzazione Campionati del Mondo di Completo ed Attacchi 2022- Fornitura licenza CSP Microsoft Office 365	2.260,05

Totali Delibera nr. 84 del 19/01/2021 **2.260,05**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **85** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **CENTRO STUDI**

Contratto di prestazione d'opera professionale della Sig.ra Silvia Di Giovanni per recupero archivio storico della Federazione

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	che l'archivio storico della FISE è conservato nei locali, prima del CONI e poi del CIP – Comitato Italiano Paralimpico;
CONSIDERATO	il progetto di valorizzazione, recupero e conservazione del materiale che compone l'archivio storico avviato dalla Federazione;
PRESO ATTO	che il materiale ivi conservato ha un grande valore storico-sociale per la Federazione in quanto rappresenta la storia degli Sport Equestri in Italia a partire dal 1926, data di fondazione della FISE stessa. Soprattutto considerando la grande funzione unificatrice che l'archivio storico potrà esercitare anche grazie all'importante contributo che i Comitati Regionali FISE potranno dare per creare un'unica storia nazionale degli Sport Equestri;
CONSIDERATO	l'obbiettivo della Federazione di ottenere il riconoscimento di interesse e valore storico nazionale da parte del Ministero per i beni e le attività culturali ed il turismo per il proprio archivio storico FISE;
VISTO	il profilo curriculare della Sig.ra Silvia Di Giovanni e la pregressa esperienza nell'ambito dell'archivistica e biblioteconomia con esperienza nel recupero ed organizzazione di archivi;
PRESO ATTO	della disponibilità della Sig.ra Silvia Di Giovanni di iniziare una collaborazione con la Federazione per il recupero del suddetto archivio storico;
SENTITO	il parere favorevole del Presidente del Centro Studi Federale;

DELIBERA

di approvare il contratto di prestazione d'opera professionale della Sig.ra Silvia Di Giovanni per il riordino, recupero, organizzazione, inventariazione, catalogazione, supporto nella digitalizzazione del materiale conservato e della relativa valorizzazione dell'archivio storico della FISE conservato nei locali in Via Flaminia Nuova 830 a Roma.
La spesa prevista ammonta a un totale di € 4.000,00 per un arco temporale di 5 mesi a partire dal 15 febbraio 2021 fino al 15 luglio 2021.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.238. - CENTRO STUDI	CEB.024	1.01.02.04.04	Contratto di prestazione d'opera professionale di Silvia Di Giovanni per recupero archivio storico della Federazione	4.000,00

Totali Delibera nr. 85 del 19/01/2021 **4.000,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE AI SENSI DEGLI ARTT. 2222, 2229 e ss. c.c.

TRA

La Federazione Italiana Sport Equestri, in persona del Presidente Marco di Paola con sede in Roma, Viale Tiziano n. 74 (di seguito "FISE" o "Committente").

E

La Sig.ra Silvia Di Giovanni nata in data _____ e residente in via _____ - _____
C. F. _____e P. IVA_____ E mail: _____ ("Prestatore d'opera").

Premesso che

a) La FISE intende avvalersi della collaborazione professionale della Sig.ra Silvia Di Giovanni per le attività di recupero e riordino del materiale dell'archivio storico del Dipartimento Centro Studi federale, in quanto ritenuta idonea e in possesso delle indispensabili conoscenze professionali.

b) La Sig.ra Di Giovanni ha manifestato il proprio interesse a svolgere a favore della Committente, secondo le modalità di seguito specificate, l'attività di cui alla precedente lettera a), purché ciò avvenga senza vincolo di orario e di subordinazione che gli consenta dunque (sempre compatibilmente con l'impegno assunto con il presente contratto) di svolgere eventuali, ulteriori attività lavorative

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto del contratto

La Sig.ra Di Giovanni anche in considerazione della qualificata professionalità teorico – pratica acquisita nell'ambito delle archiviazioni nel peculiare contesto Federale, con il presente contratto di natura autonoma si impegna a svolgere in favore di FISE, l'incarico di Archivista, senza vincolo di subordinazione.

Art. 2 Qualificazione Giuridica del Rapporto

2.1 Il Prestatore d'opera nello svolgimento del proprio incarico, ai sensi degli art. 2222 e 2229 e ss. del codice civile, agirà con assoluta autonomia e discrezionalità quanto alle modalità ed ai criteri di svolgimento dell'attività professionale, senza vincolo di subordinazione, senza inserimento stabile nella struttura organizzativa e gerarchica della Committente, né assoggettamento al potere disciplinare, prestando la propria opera senza vincoli di orario e senza sottoposizione al coordinamento da parte della Committente.

2.2 Durante la vigenza del presente contratto, il Prestatore d'opera sarà libero di continuare nell'esercizio delle sue eventuali ulteriori attività professionali, con la sola limitazione di non prestare attività, che si ponga in concorrenza o in contrasto con l'attività Federale.

Art. 3 Durata

Il presente accordo si intende riferito al periodo 15/02/2021 sino al 15/07/2021 restando esclusa ogni proroga tacita e restando inteso che il professionista dovrà in ogni caso ultimare le attività oggetto del contratto relative al periodo di validità dell'accordo.

Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale differimento del termine finale dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti.

Art.4 Obblighi del prestatore d'opera

4.1 Il Prestatore d'opera è tenuto a svolgere le attività di cui all'articolo 1, gestendo autonomamente la propria attività in forma indipendente, con espressa esclusione di ogni vincolo di subordinazione nei confronti della Committente.

Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, quindi, non implica alcun rapporto di dipendenza nei confronti della FISE e non è riferibile, ad alcun effetto di legge, alle disposizioni (anche previdenziali ed assistenziali) dettate dalla disciplina legale e contrattuale collettiva in materia di rapporto di lavoro subordinato.

Il Prestatore d'opera sarà, pertanto, libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, purché le stesse non risultino incompatibili con l'impegno assunto nel presente contratto ovvero in concorrenza con l'attività svolta dalla FISE secondo quanto previsto al precedente punto 2.2.

4.2 In particolare, il Prestatore d'opera si impegna a:

a. tenere a proprio carico ogni rischio conseguente o connesso all'esecuzione del presente contratto ed a manlevare la FISE da qualsiasi azione o pretesa che, nei confronti della stessa, anche successivamente alla cessazione (per qualunque causa intervenuta) del rapporto di collaborazione professionale, venisse avanzata da terzi in relazione all'operato posto in essere da esso prestatore d'opera nell'ambito delle attività in contratto dedotte; a tal fine il professionista si impegna a comunicare a Fise gli estremi della propria polizza assicurativa professionale ed a comunicare ogni sua eventuale variazione.

b. mantenere il riserbo più assoluto su notizie, dati, informazioni e segreti, di qualsiasi natura e specie, dei quali abbia acquisito scienza diretta o indiretta nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto;

c. prestare la propria attività professionale in favore della FISE garantendo il massimo impegno nel rispetto dei principi della migliore tecnica, e in ossequio ai dettami dell'etica e della deontologia professionale di settore.

d. a fornire la certificazione di regolarità degli adempimenti contributivi rilasciata dall'ente previdenziale di appartenenza.

Art. 5 Corrispettivo

5.1. Il corrispettivo per le prestazioni rese in esecuzione del presente contratto, viene fissato per un importo di € 4.000,00 lordi. Detto importo deve intendersi omnicomprensivo (anche delle eventuali spese sostenute per l'espletamento della prestazione) sarà liquidato dalla FISE previa presentazione di regolare fattura e/o documentazione valida ai fini fiscali. Le fatture, in ottemperanza al D.M. 55/2013, dovranno essere inviate esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate e dovranno contenere il riferimento del codice IPA riferito alla FISE che vi verrà comunicato con il primo ordinativo. Ai fini del pagamento, le fatture dovranno indicare la data di emissione delle stesse, la ragione sociale e l'indirizzo della società, il numero di partita IVA, la descrizione e l'importo.

Art. 6 Recesso Anticipato

Si conviene espressamente che, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 3, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 c.c., le parti potranno in ogni momento recedere dal contratto, comunicando tale volontà all'altra parte per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso di almeno 15 giorni.

La FISE riconoscerà il compenso eventualmente maturato per le prestazioni sino al quel momento rese dal Prestatore d'opera e quest'ultimo avrà diritto, oltre al corrispettivo per le prestazioni rese sino alla data di efficacia del recesso, al rimborso di eventuali spese sostenute ex art. 2237 c.c..

Art. 7 Clausola risolutiva espressa e risoluzione con effetto immediato

7.1 In caso di violazione da parte del prestatore d'opera degli obblighi di cui agli articoli 2.2, 4.2.a, 4.2.b ed 8. del presente contratto, la FISE avrà facoltà di risolvere lo stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante preavviso da inviare 15 giorni prima, a mezzo raccomandata AR contenente la manifestazione di volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

7.2 In presenza di una giusta causa tale da rendere intollerabile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, in via esemplificativa in caso di

(i) imperizia, inadempimento o grave ritardo da parte del Prestatore d'opera nell'esecuzione delle attività di cui al punto 1);

(ii) violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo art. 8;

(iii) violazione dei propri doveri ed obblighi professionali, deontologici e/o etici;

la FISE avrà facoltà di risolvere in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso il presente contratto.

Nei casi sopra menzionati il Prestatore d'opera avrà diritto al solo pagamento del corrispettivo dei Servizi prestati alla data di risoluzione.

Art. 8 Riservatezza

Il Prestatore d'opera si obbliga a mantenere riservato ogni dato o informazione di cui venga a conoscenza in occasione dell'attività dedotta nel presente contratto, fatti salvi gli obblighi di legge.

Il prestatore d'opera è tenuto, inoltre, ad astenersi dal rilasciare, senza preventiva autorizzazione della FISE, eventuali dichiarazioni o interviste in merito alle attività oggetto del contratto stesso.

Art. 9 Modificazioni

Si conviene la possibilità per le parti di apportare modifiche od integrazioni al presente contratto che

saranno valide solo se effettuate ed accettate per iscritto da entrambe le parti.

Art. 10 Foro Competente

Qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva del foro di Roma, fatto salvo quanto previsto da norme imperative eventualmente applicabili.

Per conferma e accettazione

Silvia Di Giovanni

Il Presidente

Marco di Paola

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 fornita da FISE nella sua qualità di titolare del trattamento e autorizza FISE al trattamento dei dati personali per le finalità previste, ivi compresa la pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

Nome Silvia Di Giovanni

Firma _____

Data (gg/mm/aa) ⌊⌊/⌊⌊/⌊⌊

Data Delibera **19/01/2021** N. **86** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **COMPLETO**

Approvazione documento relativo alle Manifestazioni di Concorso Completo 2021 e contributi per le manifestazioni Pro-Elite ed Elite

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	il documento relativo alle Manifestazioni di Concorso Completo 2021;
CONSIDERATO	che nel suddetto documento sono previsti contributi per i Comitati Organizzatori che organizzano le Manifestazioni Pro Elite (15.000,00 € una tantum) ed Elite (7.000,00 € una tantum) di interesse federale, a parziale copertura dei costi di organizzazione delle manifestazioni;
VISTA	la delibera n. 881 del 17/11/2020 nella quale si approva il calendario delle manifestazioni di interesse federale di Completo per l'anno 2021;
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo;

DELIBERA

di approvare il documento relativo alle Manifestazioni di Concorso Completo 2021 e di erogare contributi alle seguenti Manifestazioni Pro-Elite ed Elite, presenti in calendario Concorso Completo 2021 (comma 4, art. 90, L.289/2002; DPR 600/1973 art. 28, comma 2):

14 MANIFESTAZIONI ELITE - Contributi a parziale copertura delle spese di organizzazione per un massimo di 98.000,00 € (14 x 7.000,00 € ciascuna), a seguito di presentazione di richiesta di contributo, preventivo e consuntivo a firma del legale rappresentante dell'Associazione interessata e scheda di valutazione del Delegato Tecnico:
- 10/11 aprile - A.S.D. La Polveriera del Cormor, Mortegliano - Tappa Progetto Sport oppure 02/03 ottobre - A.S.D. La Polveriera del Cormor, Mortegliano - Tappa Progetto Sport
- 11 aprile - Trekking Horse, Rocca Priora - Tappa Progetto Sport
- 22/25 aprile - S.A.S.A. SSD SRL, Vidigulfo - Italian Eventing Tour, Progetto Sport
- 08/09 maggio - Arezzo Equestrian Centre SSD ARL, Arezzo - Coppa Campioni
- 30 maggio - Sporting Club Monterosa Novara ASD, Caltignaga - Tappa Progetto Sport
- 06 giugno - Urbino Horse Trials ASD, Urbino - Tappa Progetto Sport
- 19/20 giugno - G.E.S.E., San Lazzaro di Savena - Tappa Progetto Sport
- 27 giugno - A.S.D. Sporting Le Poiane, Mallare - Tappa Progetto Sport oppure 11/12 settembre - A.S.D. Sporting Le Poiane, Mallare - CH Ita Pony, Trofeo Allievi, Trofeo Allievi Debuttanti
- 09/11 luglio - Campo di Bonis, Taipana - Tappa Progetto Sport oppure 20/22 agosto - Campo di Bonis, Taipana - Tappa Progetto Sport
- 24/25 luglio - ASD Lo Sperone, Caravino - Tappa Progetto Sport
- 25 luglio - ASD Centro Equestre San Giorgio, Altipiani di Arcinazzo - Tappa Progetto Sport
- 04/05 settembre - G.E.B., Somma Lombardo - Tappa Progetto Sport
- 03 ottobre - Club Ippico Migliarino SSD ARL, Migliarino Pisano, Tappa Progetto Sport
- 16/17 ottobre - A.S.D. Esercito - "Lancieri di Montebello", Roma - Finale Progetto Sport, Coppa delle Regioni

3 MANIFESTAZIONI PRO-ELITE - Contributi a parziale copertura delle spese di organizzazione per un massimo di 45.000,00 € (3 x 15.000,00 € ciascuna), a seguito di presentazione di richiesta di contributo, preventivo e consuntivo a firma del legale rappresentante dell'Associazione interessata e scheda di valutazione del Delegato Tecnico:
- 11/14 marzo - ANAC Centro Militare di Equitazione, Montelibretti (ex Centro Equestre Ranieri di Campello ASD, Rocca di Papa) - Italian Eventing Tour oppure 21/24 ottobre - A.N.A.C. Centro Militare di Equitazione, Montelibretti - Finale Italian Eventing Tour, Criterium Senior
- 01/04 aprile - Circolo Ippico Ravennate ASD, Ravenna - Italian Eventing Tour
- 16/19 settembre - A.N.A.C. Coloc Friuli, Palmanova - CH Ita Pony Assoluto, Criterium Juniores (ex Trofeo Allievi Emergenti), Criterium Young Riders, Italian Eventing Tour

La spesa stimata per la Federazione è di 143.000,00 €.

Data Delibera **19/01/2021** N. **86** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **COMPLETO**

IMPEGNI					
Anno	**CRAM**	**Voce di spesa**	**Obiettivo/Funz.**	**Causale**	**Imp.provv.**
2021	1.202. - COMPLETO	CEB.120	1.01.01.02.01	Approvazione documento relativo alle Manifestazioni di Concorso Completo 2021 e contributi per le manifestazioni Pro-Elite ed Elite	143.000,00
				Totali Delibera nr. 86 del 19/01/2021	**143.000,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **87** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **COMPLETO**

Rimborsi spese Figure tecnico-sportive Dipartimento Concorso Completo per l'anno 2021

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA	la delibera n. 976 del 16 dicembre 2020 riguardante la nomina delle Commissioni e Figure tecnico-sportive del Dipartimento Concorso Completo;
TENUTO CONTO	che le suddette figure saranno chiamate ad effettuare delle trasferte in Italia ed all'estero nell'anno 2021;
RITENUTO OPPORTUNO	provvedere al rimborso delle spese che effettueranno in ragione dello svolgimento del loro incarico;
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo;

DELIBERA

di autorizzare il pagamento delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio per le figure tecnico-sportive del Dipartimento Concorso Completo, nominate con provvedimento n. 976 del 16 dicembre 2020, per le trasferte che effettueranno in ragione dello svolgimento del loro incarico nell'anno 2021.

La spesa per la Federazione è stimata in 75.200,00 €, suddivisi come di seguito specificato:

- OB: 1.01.01.01.01- CEB: 001: fino ad un massimo di 23.000,00 € (Stefano Brecciaroli, Giacomo Della Chiesa, Katherine Ferguson Lucheschi) + fino ad un massimo di 25.000,00 € (Marco Eleuteri).

- OB: 1.01.01.02.01- CEB: 001: fino ad un massimo di 27.200,00 € (Sara Bertoli, Riccardo Bordoni, Adrea Broglia Schulze, Alberto Casolari, Iacopo Comelli, Claudio Limontini, Matteo Migliavacca, Clare Zilla Pearse, Emiliano Portale, Massimo Ramires, Marco Salvatori, Marina Sciocchetti).

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.202. - COMPLETO	CEB.001	1.01.01.01.01	Rimborsi spese Figure tecnico-sportive Dipartimento Concorso Completo per l'anno 2021	48.000,00
2021	1.202. - COMPLETO	CEB.001	1.01.01.02.01	Rimborsi spese Figure tecnico-sportive Dipartimento Concorso Completo per l'anno 2021	27.200,00
				Totali Delibera nr. 87 del 19/01/2021	**75.200,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **88** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **COMPLETO**

Approvazione documento relativo alla Partecipazione alle gare internazionali di Concorso Completo 2021

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	il documento che stabilisce le norme FEI e F.I.S.E. relative alla Partecipazione alle gare internazionali di Concorso Completo per l'anno 2021;
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo;

DELIBERA

di approvare il documento relativo alla Partecipazione alle gare internazionali di Concorso Completo 2021

La presente delibera non comporta spese per la Federazione.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **89** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **COMPLETO**

Contratti figure tecnico-sportive Dipartimento Concorso Completo

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PREMESSO	che, con delibera n. 976 del 16 dicembre 2020, i Sigg.ri Stefano Brecciaroli, Iacopo Comelli, Giacomo Della Chiesa, Marco Eleuteri, Katherine Ferguson Lucheschi, Zilla Pearse, Emiliano Portale e Marco Salvatori, hanno ricevuto incarichi tecnico-sportivi dalla Federazione;
VISTI	i relativi contratti predisposti dagli Uffici federali;

DELIBERA

di approvare i contratti dei Sigg.ri Stefano Brecciaroli (compenso annuo di 28.000,00 € lordi), Iacopo Comelli (compenso annuo di 30.000,00 € lordi), Giacomo Della Chiesa (compenso annuo di 15.000,00 € lordi), Marco Eleuteri (compenso annuo di 28.000,00 € lordi comprensivi di terapie ed indagini diagnostiche strumentali), Katherine Ferguson Lucheschi (compenso annuo di 30.000,00 € lordi), Zilla Pearse (compenso annuo di 25.000,00 € lordi), Emiliano Portale (compenso annuo di 20.000,00 € lordi) e Marco Salvatori (compenso annuo di 20.000,00 € lordi), che allegati alla presente delibera ne costituiscono parte integrante.

Gli impegni di spesa derivanti dai suddetti contratti sono già stati approvati con delibera n. 976 del 16 dicembre 2020.

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO – SPORTIVA

Tra

La **Federazione Italiana Sport Equestri**, con sede in Roma, Viale Tiziano 74 (C.F. 97015720580), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, avv. Marco di Paola (in seguito, F.I.S.E.)

e

Il **Sig. Emiliano Portale,** residente in , C.F.: , E-mail , in seguito per brevità "Collaboratore"

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della F.E.I. e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, svolge tra l'altro attività sportiva di Tecnico Selezionatore Ponies per il Dipartimento Completo;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione, in forma coordinata e continuativa, di un Tecnico Sportivo in possesso dei requisiti necessari ad espletare, in piena autonomia, attività di tecnico sportivo federale del Dipartimento Completo;
- che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di Tecnico Selezionatore Ponies del Dipartimento Completo e si dichiara disponibile a collaborare, in forma coordinata e continuativa e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni, all'attività di formazione istituzionalmente offerta dalla F.I.S.E. e di tecnico federale;
- che il Collaboratore dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell'art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n.91/1981;
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell'art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente

accordo, di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico tecnico sportivo per eseguire, in forma coordinata e continuativa e senza vincolo di subordinazione, i seguenti incarichi:

- selezionatore dei binomi dei Campionati Europei di categoria e per le competizioni a squadre e visione dei binomi nelle gare di interesse federale:
- realizzazione di almeno n. 8 stages per i binomi in preparazione per i Campionati Europei, per ciascun anno di durata del presente contratto.

Articolo 3. Forme di coordinamento

Il Collaboratore godrà di piena autonomia nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento con F.I.S.E..
Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E..
Al fine di definire l'opportuno coordinamento con F.I.S.E. inerente alle attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. con riferimento alle attività dedotte in contratto, ivi comprese le riunioni di dipartimento indette dal Direttore Sportivo.

Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti.
Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività professionale, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.
Il Collaboratore che svolge anche il ruolo di selezionatore o partecipa a commissioni di selezione, dovrà dichiarare alla Direzione sportiva l'eventuale conflitto di interessi nei confronti di atleti di interesse federale, astenendosi dalla relativa valutazione in occasione della selezione.
Costituisce ipotesi di conflitto di interessi a titolo esemplificativo e non esaustivo il caso in cui

l'atleta da valutare per la selezione di cui sopra, venga assistito tecnicamente, al di fuori dai rapporti istituzionali, dallo stesso selezionatore nell'arco di tempo di validità del presente contratto oppure abbia rapporti di parentela e/o economici con il selezionatore.
Il Selezionatore dovrà comunicare preventivamente alla Direzione sportiva l'effettuazione di eventuali stage tecnici privati e consentire -a richiesta della Federazione stessa - la partecipazione gratuita a eventuali binomi di interesse federale, individuati di comune accordo con la Direzione Sportiva.

Articolo 5. Indennità

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento forfettariamente pari all'importo di € 20.000.00 annui al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. L'indennità, così come prevista, è comprensiva ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurata alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidata in base all'attività dedotta nel presente contratto.
Il pagamento dell'indennità sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E.
Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).
Al Collaboratore verranno inoltre rimborsate le spese documentate che abbia sopportato nell'esecuzione delle attività oggetto di incarico, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.
Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con il Direttore Sportivo di F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale della F.I.S.E.
Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.
Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale, in corso di sottoscrizione ad opera di F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Articolo 6. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

Articolo 7. Durata dell'incarico e facoltà di disdetta

L'incarico oggetto del presente contratto s'intende riferito al periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2022, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

Articolo 8. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E.

Articolo 10: Modello di Organizzazione e Gestione – Codice Etico

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice Etico e al pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito internet di F.I.S.E., http://www.fise.it , dei quali il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice Etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 11: Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi

previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:
- Articolo 2. Oggetto del contratto;
- Articolo 3. Forme di coordinamento;
- Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore;
- Articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- Articolo 9: Sicurezza sul lavoro;
- Articolo 10. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Articolo 12. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.
Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della F.I.S.E. che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 13. Autorizzazione al trattamento dati

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o Regolamento). F.I.S.E. garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento. I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Articolo 14. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Letto, controllato e sottoscritto

Il Collaboratore
Emiliano Portale

_____

Federazione Italiana Sport Equestri
Il Presidente
Marco Di Paola

_____

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 fornita da F.I.S.E. nella sua qualità di titolare del trattamento e autorizza F.I.S.E. al trattamento dei dati personali per le finalità previste, ivi compresa la pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

Nome Emiliano Portale

Firma _____

Data (gg/mm/aa) L L/L L/L L

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO – SPORTIVA

Tra

La **Federazione Italiana Sport Equestri**, con sede in Roma, Viale Tiziano 74 (C.F. 97015720580), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, avv. Marco di Paola (in seguito, F.I.S.E.)

e

Il **Sig. Giacomo Della Chiesa,** residente in , C.F.: , E-mail: , in seguito per brevità "Collaboratore"

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della F.E.I. e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, svolge tra l'altro attività sportiva di Capo Equipe Senior e di Componente della Commissione di Selezione dei Cavalieri Seniores per il Dipartimento Completo;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione, in forma coordinata e continuativa, di un Tecnico Sportivo in possesso dei requisiti necessari ad espletare, in piena autonomia, il ruolo di Capo Equipe Senior e di Componente della Commissione di Selezione dei Cavalieri Seniores per il Dipartimento Completo;
- che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di Capo Equipe Senior e di Componente della Commissione di Selezione dei Cavalieri Seniores per il Dipartimento Completo e si dichiara disponibile a collaborare, in forma coordinata e continuativa e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni, all'attività di formazione istituzionalmente offerta dalla F.I.S.E. e di tecnico federale;
- che il Collaboratore dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell'art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n.91/1981;
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell'art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico tecnico sportivo per eseguire, in forma coordinata e continuativa e senza vincolo di subordinazione, l'attività di Capo Equipe Senior e di Componente della Commissione di Selezione dei Cavalieri Seniores per il Dipartimento Completo.

Articolo 3. Forme di coordinamento

Il Collaboratore godrà di piena autonomia nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento con F.I.S.E..

Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E..

Al fine di definire l'opportuno coordinamento con F.I.S.E. inerente alle attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. con riferimento alle attività dedotte in contratto, ivi comprese le riunioni di dipartimento indette dal Direttore Sportivo.

Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività professionale, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

Il Collaboratore che svolge anche il ruolo di selezionatore o partecipa a commissioni di selezione, dovrà dichiarare alla Direzione sportiva l'eventuale conflitto di interessi nei confronti di atleti di interesse federale, astenendosi dalla relativa valutazione in occasione della selezione.

Costituisce ipotesi di conflitto di interessi a titolo esemplificativo e non esaustivo il caso in cui l'atleta da valutare per la selezione di cui sopra, venga assistito tecnicamente, al di fuori dai rapporti istituzionali, dallo stesso selezionatore nell'arco di tempo di validità del presente contratto oppure abbia rapporti di parentela e/o economici con il selezionatore.
Il Selezionatore dovrà comunicare preventivamente alla Direzione sportiva l'effettuazione di eventuali stage tecnici privati e consentire -a richiesta della Federazione stessa- la partecipazione gratuita a eventuali binomi di interesse federale, individuati di comune accordo con la Direzione Sportiva.

Articolo 5. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento forfettariamente pari all'importo di € 15.000.00 annui al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. Il compenso, così come previsto è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.
Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E.
Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).
Al Collaboratore verranno inoltre rimborsate le spese documentate che abbia sopportato nell'esecuzione delle attività oggetto di incarico, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.
Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con il Direttore Sportivo di F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale della F.I.S.E.
Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.
Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale, in corso di sottoscrizione ad opera di F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Articolo 6. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

Articolo 7. Durata dell'incarico e facoltà di disdetta

L'incarico oggetto del presente contratto s'intende riferito al periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2022, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

Articolo 8. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E.

Articolo 10: Modello di Organizzazione e Gestione – Codice Etico

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice Etico e al pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito internet di F.I.S.E., http://www.fise.it , dei quali il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice Etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 11: Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del presente contratto, in ogni caso di tardivo,

parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:
- Articolo 2. Oggetto del contratto;
- Articolo 3. Forme di coordinamento;
- Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore;
- Articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- Articolo 9: Sicurezza sul lavoro;
- Articolo 10. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Articolo 12. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.
Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della F.I.S.E. che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 13. Autorizzazione al trattamento dati

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o Regolamento). F.I.S.E. garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento. I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Articolo 14. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Letto, controllato e sottoscritto

Il Collaboratore
Giacomo Della Chiesa

_____

Federazione Italiana Sport Equestri
Il Presidente
Marco Di Paola

_____

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 fornita da F.I.S.E. nella sua qualità di titolare del trattamento e autorizza F.I.S.E. al trattamento dei dati personali per le finalità previste, ivi compresa la pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

Nome Giacomo Della Chiesa

Firma _____

Data (gg/mm/aa) ⌊⌊/⌊⌊/⌊⌊

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO – SPORTIVA

Tra

La **Federazione Italiana Sport Equestri**, con sede in Roma, Viale Tiziano 74 (C.F. 97015720580), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, avv. Marco di Paola (in seguito, F.I.S.E.)

e

Il **Sig. Iacopo Comelli,** residente in , C.F.: , E-mail: , in seguito per brevità "Collaboratore"

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della F.E.I. e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, svolge tra l'altro attività sportiva di Tecnico Selezionatore Juniores e Young Riders per il Dipartimento Completo;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione, in forma coordinata e continuativa, di un Tecnico Sportivo in possesso dei requisiti necessari ad espletare, in piena autonomia, attività di tecnico sportivo federale del Dipartimento Completo;
- che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di Tecnico Selezionatore Juniores e Young Riders del Dipartimento Completo e si dichiara disponibile a collaborare, in forma coordinata e continuativa e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni, all'attività di formazione istituzionalmente offerta dalla F.I.S.E. e di tecnico federale;
- che il Collaboratore dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell'art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n.91/1981;
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del

presente contratto sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell'art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico tecnico sportivo per eseguire, in forma coordinata e continuativa e senza vincolo di subordinazione, i seguenti incarichi:

- selezionatore dei binomi dei Campionati Europei di categoria e per le competizioni a squadre e visione dei binomi nelle gare di interesse federale:
- realizzazione di almeno n. 8 stages per i binomi in preparazione per i Campionati Europei, per ciascun anno di durata del presente contratto.

Articolo 3. Forme di coordinamento

Il Collaboratore godrà di piena autonomia nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento con F.I.S.E..
Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E..
Al fine di definire l'opportuno coordinamento con F.I.S.E. inerente alle attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. con riferimento alle attività dedotte in contratto, ivi comprese le riunioni di dipartimento indette dal Direttore Sportivo.

Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti.
Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività professionale, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

Il Collaboratore che svolge anche il ruolo di selezionatore o partecipa a commissioni di selezione, dovrà dichiarare alla Direzione sportiva l'eventuale conflitto di interessi nei confronti di atleti di interesse federale, astenendosi dalla relativa valutazione in occasione della selezione.
Costituisce ipotesi di conflitto di interessi a titolo esemplificativo e non esaustivo il caso in cui l'atleta da valutare per la selezione di cui sopra, venga assistito tecnicamente, al di fuori dai rapporti istituzionali, dallo stesso selezionatore nell'arco di tempo di validità del presente contratto oppure abbia rapporti di parentela e/o economici con il selezionatore.
Il Selezionatore dovrà comunicare preventivamente alla Direzione sportiva l'effettuazione di eventuali stage tecnici privati e consentire -a richiesta della Federazione stessa - la partecipazione gratuita a eventuali binomi di interesse federale, individuati di comune accordo con la Direzione Sportiva.

Articolo 5. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento forfettariamente pari all'importo di € 30.000.00 annui al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.
Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E.
Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).
Al Collaboratore verranno inoltre rimborsate le spese documentate che abbia sopportato nell'esecuzione delle attività oggetto di incarico, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.
Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con il Direttore Sportivo di F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale della F.I.S.E.
Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.
Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale, in corso di sottoscrizione ad opera di F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Articolo 6. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

Articolo 7. Durata dell'incarico e facoltà di disdetta

L'incarico oggetto del presente contratto s'intende riferito al periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2022, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

Articolo 8. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E.

Articolo 10: Modello di Organizzazione e Gestione – Codice Etico

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice Etico e al pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito internet di F.I.S.E., http://www.fise.it , dei quali il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice Etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il

risarcimento dei danni.

Articolo 11: Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:
- Articolo 2. Oggetto del contratto;
- Articolo 3. Forme di coordinamento;
- Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore;
- Articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- Articolo 9: Sicurezza sul lavoro;
- Articolo 10. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Articolo 12. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.
Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della F.I.S.E. che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 13. Autorizzazione al trattamento dati

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o Regolamento). F.I.S.E. garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento. I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Articolo 14. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Letto, controllato e sottoscritto

Il Collaboratore

Iacopo Comelli

_____

Federazione Italiana Sport Equestri
Il Presidente
Marco Di Paola

_____

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 fornita da F.I.S.E. nella sua qualità di titolare del trattamento e autorizza F.I.S.E. al trattamento dei dati personali per le finalità previste, ivi compresa la pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

Nome Iacopo Comelli
Firma _____
Data (gg/mm/aa) ⌊⌊/⌊⌊/⌊⌊

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO – SPORTIVA

Tra

La **Federazione Italiana Sport Equestri**, con sede in Roma, Viale Tiziano 74 (C.F. 97015720580), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, avv. Marco di Paola (in seguito, F.I.S.E.)

e

La **Sig.ra Katherine Ferguson Lucheschi**, residente in , C.F.: , E-mail: , in seguito per brevità "Collaboratore"

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della F.E.I. e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, svolge tra l'altro attività sportiva di Team Manager Selezionatore e Componente della Commissione di Selezione Senior per il Dipartimento Completo e l'attività di Dressage Manager/Team Manager Selezionatore Senior e Under 25 per il Dipartimento Dressage;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione, in forma coordinata e continuativa, di un Tecnico Sportivo in possesso dei requisiti necessari ad espletare, in piena autonomia, attività di tecnico sportivo federale del Dipartimento Completo e del Dipartimento Dressage;
- che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di Team Manager Selezionatore e Componente della Commissione di Selezione Senior per il Dipartimento Completo e l'attività di Dressage Manager/Team Manager Selezionatore Senior e Under 25 per il Dipartimento Dressage e si dichiara disponibile a collaborare, in forma coordinata e continuativa e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni, all'attività di formazione istituzionalmente offerta dalla F.I.S.E. e di tecnico federale;
- che il Collaboratore dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell'art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n.91/1981;
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile

con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell'art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico tecnico sportivo per eseguire, in forma coordinata e continuativa e senza vincolo di subordinazione, i seguenti incarichi:

- Team Manager Selezionatore Seniores e Componente della Commissione di Selezione Senior per il Dipartimento Completo;
- Dressage Manager/Team Manager Selezionatore Senior e Under 25 per il Dipartimento Dressage.

Articolo 3. Forme di coordinamento

Il Collaboratore godrà di piena autonomia nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento con F.I.S.E..

Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E..

Al fine di definire l'opportuno coordinamento con F.I.S.E. inerente alle attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. con riferimento alle attività dedotte in contratto, ivi comprese le riunioni di dipartimento indette dal Direttore Sportivo.

Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei

programmi di massima che verranno concordati tra le parti.
Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività professionale, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.
Il Collaboratore che svolge anche il ruolo di selezionatore o partecipa a commissioni di selezione, dovrà dichiarare alla Direzione sportiva l'eventuale conflitto di interessi nei confronti di atleti di interesse federale, astenendosi dalla relativa valutazione in occasione della selezione.
Costituisce ipotesi di conflitto di interessi a titolo esemplificativo e non esaustivo il caso in cui l'atleta da valutare per la selezione di cui sopra, venga assistito tecnicamente, al di fuori dai rapporti istituzionali, dallo stesso selezionatore nell'arco di tempo di validità del presente contratto oppure abbia rapporti di parentela e/o economici con il selezionatore.
Il Selezionatore dovrà comunicare preventivamente alla Direzione sportiva l'effettuazione di eventuali stage tecnici privati e consentire -a richiesta della Federazione stessa - la partecipazione gratuita a eventuali binomi di interesse federale, individuati di comune accordo con la Direzione Sportiva.

Articolo 5. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento forfettariamente pari all'importo di € 50.000.00 annui al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, (€ 30.000,00 per il Dipartimento Completo ed € 20.000,00 per il Dipartimento Dressage), con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. Il compenso, così come previsto è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.
Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E.
Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).
Al Collaboratore verranno inoltre rimborsate le spese documentate che abbia sopportato nell'esecuzione delle attività oggetto di incarico, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.
Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con il Direttore Sportivo di F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale della F.I.S.E.
Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.
Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale, in corso di sottoscrizione ad opera di F.I.S.E. e di cui

potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Articolo 6. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

Articolo 7. Durata dell'incarico e facoltà di disdetta

L'incarico oggetto del presente contratto s'intende riferito al periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2022, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

Articolo 8. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E.

Articolo 10: Modello di Organizzazione e Gestione – Codice Etico

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice Etico e al pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito internet di F.I.S.E., http://www.fise.it , dei quali il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice Etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 11: Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:
- Articolo 2. Oggetto del contratto;
- Articolo 3. Forme di coordinamento;
- Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore;
- Articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- Articolo 9: Sicurezza sul lavoro;
- Articolo 10. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Articolo 12. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.
Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della F.I.S.E che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 13. Autorizzazione al trattamento dati

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o Regolamento). F.I.S.E. garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento. I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Articolo 14. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Letto, controllato e sottoscritto

Il Collaboratore
Katherine Ferguson Lucheschi

_____

Federazione Italiana Sport Equestri
Il Presidente
Marco Di Paola

_____

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 fornita da F.I.S.E. nella sua qualità di titolare del trattamento e autorizza F.I.S.E. al trattamento dei dati personali per le finalità previste, ivi compresa la pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

Nome Katherine Ferguson Lucheschi
Firma _____
Data (gg/mm/aa) ⌊⌊/⌊⌊/⌊⌊

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE

AI SENSI DEGLI ARTT. 2222, 2229 e ss. c.c.

Tra

La **Federazione Italiana Sport Equestri,** in persona del Presidente Marco di Paola, con sede in Roma, Viale Tiziano n. 74 (in seguito "FISE" o "Committente").

e

Il **Dott. Marco Eleuteri,** residente in , C.F. – E-mail: (in seguito "Prestatore d'opera").

Premesso

a) che la F.I.S.E. intende avvalersi della collaborazione professionale del Dott. Marco Eleuteri per le attività spettanti al Veterinario di Squadra nella Disciplina del Completo, settore Seniores, Young Riders, Juniores e Ponies in quanto ritenuto idoneo e in possesso delle indispensabili conoscenze professionali;
b) che il Dott. Eleuteri (che potrà essere sostituito dal Dott. Fabrizio Monici in caso di problemi personali) ha manifestato il proprio interesse a svolgere a favore della Committente, secondo le modalità di seguito specificate, l'attività di cui alla precedente lettera a), purché ciò avvenga senza vincolo di orario e di subordinazione che gli consenta dunque (sempre compatibilmente con l'impegno assunto con il presente contratto) eventuali, ulteriori attività lavorative;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto del contratto

1.1 Il Dott. Eleuteri anche in considerazione della qualificata professionalità teorico – pratica acquisita nell'ambito del diritto sportivo nel peculiare contesto Federale, con il presente contratto di natura autonoma si impegna a svolgere in favore della F.I.S.E. l'incarico di Veterinario di Squadra, senza vincolo di subordinazione.
1.2 In particolare, nell'espletamento della sua attività lavorativa, conformemente alle previsioni regolamentari sportive che egli dichiara di conoscere e accettare il Veterinario svolgerà le seguenti attività:

- fornirà indicazioni al Tecnico Selezionatore sull'idoneità fisica dei cavalli selezionati;
- accerterà lo stato di salute dei cavalli prima della partenza;
- fornirà assistenza professionale per tutta la durata della manifestazione;
- curerà i rapporti con la Commissione Veterinaria FEI;
- garantirà almeno 80 giornate di presenza in un anno.

Art. 2 Qualificazione Giuridica del Rapporto

2.1 Il Dott. Eleuteri nello svolgimento del proprio incarico, ai sensi degli art. 2222 e 2229 e ss. del codice civile, agirà con assoluta autonomia e discrezionalità quanto alle modalità ed ai criteri di svolgimento dell'attività professionale, senza vincolo di subordinazione, senza inserimento stabile nella struttura organizzativa e gerarchica della Committente, né assoggettamento al potere disciplinare, prestando la propria opera senza vincoli di orario e senza sottoposizione al coordinamento da parte della Committente.
2.2 Durante la vigenza del presente contratto, il Prestatore d'opera sarà libero di continuare nell'esercizio delle sue eventuali ulteriori attività professionali, con la sola limitazione di non prestare attività, che si ponga in concorrenza o in contrasto con l'attività Federale, fatto salvo l'eventuale preventivo consenso in forma scritta da parte della F.I.S.E.

Art. 3 Durata

3.1 Il presente incarico si intende conferito dal 01.01.2021 2021 al 31.12.2022, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

Art. 4 Obblighi del prestatore d'opera

4.1 Il Dott. Eleuteri è tenuto a svolgere le attività di cui all'articolo 1, gestendo autonomamente la propria attività in forma indipendente, con espressa esclusione di ogni vincolo di subordinazione nei confronti della Committente.
Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, quindi, non implica alcun rapporto di dipendenza nei confronti della FISE e non è riferibile, ad alcun effetto di legge, alle disposizioni (anche previdenziali ed assistenziali) dettate dalla disciplina legale e contrattuale collettiva in materia di rapporto di lavoro subordinato.
4.2 In particolare, il Dott. Eleuteri si impegna a:

a) tenere a proprio carico ogni rischio conseguente o connesso all'esecuzione del presente contratto ed a manlevare la FISE da qualsiasi azione o pretesa che, nei confronti della stessa, anche successivamente alla cessazione (per qualunque causa intervenuta) del rapporto di collaborazione professionale, venisse avanzata da terzi in relazione all'operato posto in essere da esso prestatore d'opera nell'ambito delle attività in contratto dedotte; a tal fine il professionista si impegna a comunicare a FISE gli estremi della propria polizza assicurativa professionale ed a comunicare ogni sua eventuale variazione;
b) mantenere il riserbo più assoluto su notizie, dati, informazioni e segreti, di qualsiasi natura e specie, dei quali abbia acquisito scienza diretta o indiretta nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto;
c) prestare la propria attività professionale in favore della FISE garantendo il massimo impegno nel rispetto dei principi della migliore tecnica, e in ossequio ai dettami dell'etica e della deontologia professionale.

Art. 5 Corrispettivo

5.1. Il corrispettivo per le sue prestazioni rese in esecuzione del presente contratto, viene fissato per ciascun anno del presente contratto in un importo complessivo di € 28.000,00 da intendersi lordo, liquidato dalla FISE previa presentazione di regolare fattura, compatibilmente con le esigenze di cassa della Federazione. Al Dott. Eleuteri viene inoltre riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta, vitto e alloggio, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Prestatore d'opera con il Direttore Sportivo di F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale della F.I.S.E.

Art. 6 Riservatezza e dati personali

6.1 In relazione a quanto oggetto del presente accordo, il Prestatore d'opera garantisce che la raccolta e qualsivoglia trattamento dei dati personali, effettuati nell'ambito delle attività oggetto del presente contratto, e di quelle ad esso connesse direttamente o indirettamente, saranno compiuti in autonomia e nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy) come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE)".
6.2 I dati forniti al Prestatore d'opera all'atto della sottoscrizione, o successivamente raccolti nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto o ad esso connesse, saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle finalità per le quali i dati sono raccolti o forniti, nel più attento e scrupoloso rispetto del Regolamento 679/2016, con modalità che assicurino la protezione dei dati dalla sottrazione, illegittima divulgazione, perdita o alterazione e per finalità non eccedenti quanto necessario alla corretta esecuzione del contratto medesimo o al rispetto di obblighi imposti dalla legge.
6.3 Il Prestatore d'opera resta responsabile per ogni eventuale danno cagionato dal proprio autonomo trattamento, in violazione della normativa europea e nazionale vigente.

Art. 7 Foro Competente

7.1 Qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva del foro di Roma, fatto salvo quanto previsto da norme imperative eventualmente applicabili.

Per conferma e accettazione
Nome Dott. Marco Eleuteri
Firma _____
Data (gg/mm/aa) L L / L L / L L

Federazione Italiana Sport Equestri
Il Presidente
Marco Di Paola

_____

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO – SPORTIVA

Tra

La **Federazione Italiana Sport Equestri**, con sede in Roma, Viale Tiziano 74 (C.F. 97015720580), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, avv. Marco di Paola (in seguito, F.I.S.E.)

e

Il **Sig. Marco Salvatori,** residente in , C.F.: , E-mail: , in seguito per brevità "Collaboratore"

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della F.E.I. e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, svolge tra l'altro attività sportiva ed attività di Referente dell'Attività Sportiva Nazionale e Componente della Commissione di selezione per i Campionati del Mondo Giovani cavalli e per l'Eventing 3*-S European Cup nella Disciplina del Concorso Completo e Referente per la Disciplina del Completo Cavalli e Pony per il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione, in forma coordinata e continuativa, di un Tecnico Sportivo in possesso dei requisiti necessari ad espletare, in piena autonomia, il ruolo di Referente dell'attività sportiva Nazionale per il Dipartimento Completo e per la Disciplina del Completo Cavalli e Pony per il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo;
- che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di Referente dell'attività sportiva Nazionale per il Dipartimento Completo e per la Disciplina del Completo Cavalli e Pony per il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo e si dichiara disponibile a collaborare, in forma coordinata e continuativa e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni, all'attività di formazione istituzionalmente offerta dalla F.I.S.E. e di tecnico federale;
- che il Collaboratore dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell'art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n.91/1981;

- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell'art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico tecnico sportivo per eseguire, in forma coordinata e continuativa e senza vincolo di subordinazione, le seguenti attività:

- coordinamento attività nazionale del Concorso Completo e referente per la Disciplina del Completo Cavalli e Pony per il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo;
- coordinamento e stesura del calendario manifestazioni agonistiche;
- gestione rapporti con Comitati Organizzatori;
- gestione rapporti con i Comitati Regionali;
- assistenza al Dipartimento Concorso Completo;
- presenziare a manifestazioni da concordarsi di comune accordo con il Direttore Sportivo.

Articolo 3. Forme di coordinamento

Il Collaboratore godrà di piena autonomia nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento con F.I.S.E..

Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E..

Al fine di definire l'opportuno coordinamento con F.I.S.E. inerente alle attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche

ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. con riferimento alle attività dedotte in contratto, ivi comprese le riunioni di dipartimento indette dal Direttore Sportivo.

Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti.
Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività professionale, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.
Il Collaboratore che svolge anche il ruolo di selezionatore o partecipa a commissioni di selezione, dovrà dichiarare alla Direzione sportiva l'eventuale conflitto di interessi nei confronti di atleti di interesse federale, astenendosi dalla relativa valutazione in occasione della selezione.
Costituisce ipotesi di conflitto di interessi a titolo esemplificativo e non esaustivo il caso in cui l'atleta da valutare per la selezione di cui sopra, venga assistito tecnicamente, al di fuori dai rapporti istituzionali, dallo stesso selezionatore nell'arco di tempo di validità del presente contratto oppure abbia rapporti di parentela e/o economici con il selezionatore.
Il Selezionatore dovrà comunicare preventivamente alla Direzione sportiva l'effettuazione di eventuali stage tecnici privati e consentire -a richiesta della Federazione stessa- la partecipazione gratuita a eventuali binomi di interesse federale, individuati di comune accordo con la Direzione Sportiva.

Articolo 5. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento forfettariamente pari all'importo di € 20.000.00 annui al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. Il compenso, così come previsto è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.
Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E.
Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).
Al Collaboratore verranno inoltre rimborsate le spese documentate che abbia sopportato nell'esecuzione delle attività oggetto di incarico, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.
Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con il Direttore Sportivo di F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale della F.I.S.E.
Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il

Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.
Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale, in corso di sottoscrizione ad opera di F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Articolo 6. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

Articolo 7. Durata dell'incarico e facoltà di disdetta

L'incarico oggetto del presente contratto s'intende riferito al periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2022, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

Articolo 8. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E.

Articolo 10: Modello di Organizzazione e Gestione – Codice Etico

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio

Codice Etico e al pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito internet di F.I.S.E., http://www.fise.it , dei quali il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice Etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 11: Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:
- Articolo 2. Oggetto del contratto;
- Articolo 3. Forme di coordinamento;
- Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore;
- Articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- Articolo 9: Sicurezza sul lavoro;
- Articolo 10. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Articolo 12. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.
Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della F.I.S.E. che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 13. Autorizzazione al trattamento dati

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o Regolamento). F.I.S.E. garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento. I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati

esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Articolo 14. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Letto, controllato e sottoscritto

Il Collaboratore
Marco Salvatori

_____

Federazione Italiana Sport Equestri
Il Presidente
Marco Di Paola

_____

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 fornita da F.I.S.E. nella sua qualità di titolare del trattamento e autorizza F.I.S.E. al trattamento dei dati personali per le finalità previste, ivi compresa la pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

Nome Marco Salvatori
Firma _____
Data (gg/mm/aa) L L / L L / L L

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO – SPORTIVA

Tra

La **Federazione Italiana Sport Equestri**, con sede in Roma, Viale Tiziano 74 (C.F. 97015720580), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, avv. Marco di Paola (in seguito, F.I.S.E.)

e

Il **Sig. Stefano Brecciaroli,** residente a , C.F.: , E-mail: , in seguito per brevità "Collaboratore"

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della F.E.I. e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, svolge tra l'altro attività sportiva di Tecnico di supporto Senior del Dipartimento Completo;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione, in forma coordinata e continuativa, di un Tecnico Sportivo in possesso dei requisiti necessari ad espletare, in piena autonomia, attività di tecnico sportivo federale del Dipartimento Completo;
- che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di Tecnico di supporto Senior del Dipartimento Completo e si dichiara disponibile a collaborare, in forma coordinata e continuativa e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni, all'attività di formazione istituzionalmente offerta dalla F.I.S.E. e di tecnico federale;
- che il Collaboratore dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell'art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n.91/1981;
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell'art.

35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico tecnico sportivo per eseguire, in forma coordinata e continuativa e senza vincolo di subordinazione, i seguenti incarichi:

- assistenza tecnica nelle gare di interesse federale del settore Seniores come previsto dal Programma del Dipartimento Completo 2021 Attività di alto livello internazionale e nazionale;
- realizzazione di almeno 20 giornate di perfezionamento tecnico per i Cavalieri Seniores di prima e seconda fascia, per ciascun anno di validità del presente contratto.

Articolo 3. Forme di coordinamento

Il Collaboratore godrà di piena autonomia nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento con F.I.S.E..
Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E..
Al fine di definire l'opportuno coordinamento con F.I.S.E. inerente alle attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. con riferimento alle attività dedotte in contratto, ivi comprese le riunioni di dipartimento indette dal Direttore Sportivo.

Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti.
Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività professionale, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

Articolo 5. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento forfettariamente pari all'importo di € 28.000.00 annui al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. Il compenso, così come previsto è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.
Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E.
Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).
Al Collaboratore verranno inoltre rimborsate le spese documentate che abbia sopportato nell'esecuzione delle attività oggetto di incarico, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.
Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con il Direttore Sportivo di F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale della F.I.S.E.
Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.
Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale, in corso di sottoscrizione ad opera di F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Articolo 6. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

Articolo 7. Durata dell'incarico e facoltà di disdetta

L'incarico oggetto del presente contratto s'intende riferito al periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2022, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

Articolo 8. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E.

Articolo 10: Modello di Organizzazione e Gestione – Codice Etico

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice Etico e al pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito internet di F.I.S.E., http://www.fise.it , dei quali il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice Etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 11: Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:
- Articolo 2. Oggetto del contratto;

- Articolo 3. Forme di coordinamento;
- Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore;
- Articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- Articolo 9: Sicurezza sul lavoro;
- Articolo 10. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Articolo 12. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.
Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della F.I.S.E. che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 13. Autorizzazione al trattamento dati

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o Regolamento). F.I.S.E. garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento. I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Articolo 14. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Letto, controllato e sottoscritto

Il Collaboratore
Stefano Brecciaroli

_____

Federazione Italiana Sport Equestri
Il Presidente
Marco Di Paola

_____

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 fornita da F.I.S.E. nella sua qualità di titolare del trattamento e autorizza F.I.S.E. al trattamento dei dati personali per le finalità previste, ivi compresa la pubblicazione del proprio

contratto sul sito federale.
Nome Stefano Brecciaroli
Firma _____
Data (gg/mm/aa) L L / L L / L L

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO – SPORTIVA

Tra

La **Federazione Italiana Sport Equestri**, con sede in Roma, Viale Tiziano 74 (C.F. 97015720580), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, avv. Marco di Paola (in seguito, F.I.S.E.)

e

La **Sig.ra Zilla Pearse,** residente in , C.F.: , E-mail: , in seguito per brevità "Collaboratore"

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della F.E.I. e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, svolge tra l'altro attività sportiva di Tecnico Dressage squadre giovanili e Capo Equipe per i Campionati Europei Ponies del Dipartimento Completo;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione, in forma coordinata e continuativa, di un Tecnico Sportivo in possesso dei requisiti necessari ad espletare, in piena autonomia, attività di tecnico sportivo federale del Dipartimento Completo;
- che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di Tecnico Dressage squadre giovanili e Capo Equipe per i Campionati Europei Ponies del Dipartimento Completo e si dichiara disponibile a collaborare, in forma coordinata e continuativa e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni, all'attività di formazione istituzionalmente offerta dalla F.I.S.E. e di tecnico federale;
- che il Collaboratore dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell'art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n.91/1981;
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del

presente contratto sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell'art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico tecnico sportivo per eseguire, in forma coordinata e continuativa e senza vincolo di subordinazione, i seguenti incarichi:

- presenzierà ad almeno n. 30 giornate di stages/ presenza in gara da definire con il Direttore Sportivo;
- presenzierà inoltre al ritiro collegiale Pony ed al Campionato Europeo Pony e per le categorie Juniores e Young Riders presenzierà al ritiro collegiale ed al Campionato Europeo;
- presenzierà al Campionato Italiano Assoluto Ponies, Juniores e Young Riders.

Articolo 3. Forme di coordinamento

Il Collaboratore godrà di piena autonomia nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento con F.I.S.E..
Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E..
Al fine di definire l'opportuno coordinamento con F.I.S.E. inerente alle attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. con riferimento alle attività dedotte in contratto, ivi comprese le riunioni di dipartimento indette dal Direttore Sportivo.

Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività professionale, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

Articolo 5. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento forfettariamente pari all'importo di € 25.000.00 annui al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.
Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E.
Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).
Al Collaboratore verranno inoltre rimborsate le spese documentate che abbia sopportato nell'esecuzione delle attività oggetto di incarico, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.
Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con il Direttore Sportivo di F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale della F.I.S.E.
Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.
Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale, in corso di sottoscrizione ad opera di F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Articolo 6. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

Articolo 7. Durata dell'incarico e facoltà di disdetta

L'incarico oggetto del presente contratto s'intende riferito al periodo dal 01.01.2021 al

31.12.2022, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

Articolo 8. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E.

Articolo 10: Modello di Organizzazione e Gestione – Codice Etico

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice Etico e al pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito internet di F.I.S.E., http://www.fise.it , dei quali il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice Etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 11: Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il

risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:
- Articolo 2. Oggetto del contratto;
- Articolo 3. Forme di coordinamento;
- Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore;
- Articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- Articolo 9: Sicurezza sul lavoro;
- Articolo 10. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Articolo 12. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.
Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della F.I.S.E. che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 13. Autorizzazione al trattamento dati

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o Regolamento). F.I.S.E. garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento. I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Articolo 14. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Letto, controllato e sottoscritto

Il Collaboratore
Zilla Pearse

_____

Federazione Italiana Sport Equestri
Il Presidente
Marco Di Paola

_____

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 fornita da F.I.S.E. nella sua qualità di titolare del trattamento e autorizza F.I.S.E. al trattamento dei dati personali per le finalità previste, ivi compresa la pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

Nome Zilla Pearse

Firma _____

Data (gg/mm/aa) L L / L L / L L

Data Delibera **19/01/2021** N. **90** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **COMPLETO**

Indennità e rimborsi spese Delegati Tecnici di Concorso Completo per l'anno 2021

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATEO	che i Delegati Tecnici per le gare Nazionali e agli Assistenti Delegati Tecnici per le gare internazionali di Concorso Completo sono nominati dalla F.I.S.E.;
RITENUTO OPPORTUNO	dunque provvedere al pagamento delle indennità e dei rimborsi spese delle sopracitate figure secondo quanto stabilito dal "Regolamento rimborsi, trasferte ed indennità della F.I.S.E.";
CONSIDERATO	che la spesa è prevista nel bilancio del Dipartimento Completo 2021 fino a un importo massimo di 30.000,00 €;
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo;

DELIBERA

di autorizzare il pagamento delle indennità e dei rimborsi spese ai Delegati Tecnici impegnati nelle gare nazionali e agli Assistenti Delegati Tecnici impegnati nelle gare internazionali di Concorso Completo, nominati dalla F.I.S.E. nel 2021 tramite lettere d'incarico, secondo quanto stabilito dal "Regolamento rimborsi, trasferte ed indennità della F.I.S.E".

Alle suddette indennità sarà applicato il trattamento fiscale previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 67 primo comma lett. M) e 69 comma secondo DPR 917/86 e successive modificazioni.

La spesa complessiva per la Federazione è stimata in 30.000,00 €.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.202. - COMPLETO	CEB.013	1.01.01.02.01	Indennità e rimborsi spese Delegati Tecnici di Concorso Completo - anno 2021	30.000,00
				Totali Delibera nr. 90 del 19/01/2021	**30.000,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **91** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **COMPLETO**

Approvazione Tabella Riprese Dipartimento Concorso Completo 2021

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	il documento che stabilisce le riprese di Dressage in uso per le categorie di Concorso Completo per l'anno 2021;
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo;

DELIBERA

di approvare la nuova Tabella Riprese Dipartimento Concorso Completo per l'anno 2021

La presente delibera non comporta spese per la Federazione.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Federazione
Italiana
Sport
Equestri

TABELLA RIPRESE 2021

DIPARTIMENTO CONCORSO COMPLETO

F.I.S.E.

Approvato con delibera n. 91 del 19 gennaio 2021

Federazione Italiana Sport Equestri

TABELLA RIPRESE 2021

CATEGORIA	RIPRESA	MISURE
CCI5*-L	FEI CCI5* Test B ed. 2021	20x60
	FEI CCI5* Test A ed. 2021	20x60
CCI4* (S o L)	FEI CCI4* Test B ed. 2021	20x60
	FEI CCI4* Test A ed. 2021	20x60
CN4*, CN3* Open	2019 Giochi Olimpici (versione corta)	20x60
	FEI CCI5* Test B ed. 2021	20x60
	FEI CCI5* Test A ed. 2021	20x60
	FEI CCI4* Test B ed. 2021	20x60
	FEI CCI4* Test A ed. 2021	20x60
CCI3* (S o L), CN3*, CN2* Open	FEI CCI3* Test B ed. 2021	20x60
	FEI CCI3* Test A ed. 2021	20x60
CCI2* (S o L), CN2*	FEI CCI2* Test B ed. 2021 *	20x60
	FEI CCI2* Test A ed. 2021 *	20x60
CCI1*-Intro	FEI CCI1* ed. 2021	20x60

CCIP2 (S o L), CNP2*	FEI CCI2* Test B ed. 2021 *	20x60
CN1*	FEI CCI2* Test B ed. 2021 *	20x60
	FEI CCI2* Test A ed. 2021 *	20x60
	FEI CCI1* ed. 2021 *	20x60
	E 310 ed. 2018 rev. 2019 *	20x60
	E 300 ed. 2008 rev. 2017 *	20x60
CCIP1 (S o L)	FEI CCIP1 ed. 2021	20x60
CNP1*	FEI CCIP1 ed. 2021 *	20x60
	E 310 ed. 2018 rev. 2019 *	20x60
Cat. 2	E 310 ed. 2018 rev. 2019 *	20x60
	E 210 ed.2016 rev. 2021 *	20x60
	E 206 ed. 2006 rev. 2017 *	20x60
	E 200 ed. 2006 rev. 2017 *	20x40 / 20x60
Pony Base	E 200 ed. 2006 rev. 2017 *	20x40 / 20x60
	E 110 ed. 2006 rev. 2018	20x40 / 20x60
Cat. 1	E 200 ed. 2006 rev. 2017 *	20x40 / 20x60
	E 110 ed. 2006 rev. 2018	20x40 / 20x60

	E 100 ed. 2006 rev. 2017	20x40 / 20x60
Invito	E 100 ed. 2006 rev. 2017	20x40 / 20x60
	E 80 ed. 2006 rev. 2017	20x40
	E 60 ed. 2016 rev. 2017	20x40
Welcome A/B	E 50 ed. 2006 rev. 2017	20x40
	Welcome A/B ed. 2017	20x40
Welcome A	Welcome A ed. 2017	20x40
	ID 30 ed. 2012 rev. 2017	20x40
	ID 20 ed. 2012 rev. 2017	20x40

***Qualificante per il passaggio al 1° Grado Discipline Olimpiche nelle manifestazioni con formula multidisciplinare.**

Data Delibera **19/01/2021** N. **92** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **COMPLETO**

Approvazione Programma Dipartimento Concorso Completo 2021 Attività di alto livello internazionale e nazionale e relativi impegni economici

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;

VISTO il Programma Dipartimento Concorso Completo 2021 Attività di alto livello internazionale e nazionale ;

TENUTO CONTO che nel suddetto Programma si prevedono spese concernenti l'attività sportiva di alto livello ed internazionale della stagione agonistica 2021, tra cui:

ATTIVITÀ DI ALTO LIVELLO ED INTERNAZIONALE SENIORES:

- Partecipazione alle tappe di FEI Nations Cup.

- Contributi ai Cavalieri Seniores.

- Montepremi erogato dalla F.I.S.E. per i Campionati Italiani Assoluti - Pratoni del Vivaro 10/13 giugno 2021:

ATTIVITÀ DI ALTO LIVELLO ED INTERNAZIONALE YOUNG RIDERS/JUNIORES:

- Ritiro di preparazione per i Campionati Europei Juniores 15/20 agosto 2021 e Young Riders 17/20 agosto 2021 presso il Mustonate Equestrian Center (VA).

- Partecipazione ai Campionati Europei Young Riders/ Juniores -Segersjo (SWE) 23/29 agosto 2021.

- Rimborso iscrizioni Cavalieri Young Riders/ Juniores al conseguimento del primo MER (requisito minimo FEI) in categorie CCI3* (S o L) nella stagione agonistica 2021.

- Partecipazione alle gare ufficiali a squadre Juniores.

ATTIVITÀ DI ALTO LIVELLO ED INTERNAZIONALE PONIES:

- Ritiro di preparazione per i Campionati Europei Ponies - 3/7 agosto 2021 presso il Mustonate Equestrian Center (VA).

- Partecipazione ai Campionati Europei Ponies - Strzegom (POL) 9/15 agosto 2021.

ALTRE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI:

- Montepremi erogato dalla F.I.S.E. per l'Italian Eventing Tour (Gold Tour e Silver Tour).

- Partecipazione all'Eventing 3*-S European Cup - Lausanne (SUI) 3/5 settembre 2021

- Partecipazione ai Campionati del Mondo Giovani Cavalli - Le Lion D'Angers (FRA) 21/24 ottobre 2021.

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sportivo;

Data Delibera **19/01/2021** N. **92** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **COMPLETO**

DELIBERA

di approvare il Programma Dipartimento Concorso Completo 2021 Attività di alto livello internazionale e nazionale ed i relativi impegni economici:

ATTIVITÀ DI ALTO LIVELLO ED INTERNAZIONALE SENIORES:

- FEI Nations Cup (7 Tappe: Ballindenisk (IRL) 21/25 aprile 2021 - Houghton Hall (GBR) 27/30 maggio 2021 - Pratoni del Vivaro (ITA) 10/13 giugno 2021 - Strzegom (POL) 24/27 giugno 2021- Le Pin Au Haras (FRA) 12/15 agosto 2021 - Waregem (BEL) 9/12 settembre 2021 - Boekelo (NED) 7/10 ottobre 2021):

1) Quota di rimborso chilometrico per sostenere le spese di trasporto dei cavalli dalla residenza sportiva del Cavaliere risultante dal tesseramento (o dalla scuderia, comunicata alla F.I.S.E., nel caso di Cavalieri residenti all'estero) al luogo della tappa di Coppa e ritorno per una spesa stimata di 21.000,00 € (7 tappe x 5 Cavalieri ciascuna) (OB. 1.01.01.01.01 - CEB: 001). L'importo definitivo verrà calcolato, con Google Maps in base alla via di collegamento più breve tra la località di partenza e quella di arrivo, in base alla misura unitaria dell'indennità chilometrica applicata dal CONI al momento della partenza per ogni Tappa di Coppa delle Nazioni FEI.

2) Spese di iscrizione alle tappe di Coppa per un importo stimato di 17.500,00 € (Individuali: 7 tappe x 5 Cavalieri x 500,00 € di iscrizione ciascuno) (OB: 1.01.01.01.01 - CEB: 012).

- Contributi Cavalieri Seniores per conseguimento risultati in gare internazionali 4* e superiori, secondo quanto stabilito dal Programma del Dipartimento 2021, per un importo complessivo stimato di 40.000,00 € (OB: 1.01.01.01.01 - CEB: 007 - art. 67 primo comma lett. M e 69 comma secondo DPR 917/86 e successive modificazioni).

- Campionati Italiani Seniores Assoluti – Pratoni del Vivaro 10/13 giugno 2021:
Montepremi erogato dalla F.I.S.E. ai Cavalieri dei per un totale di 6.000,00 € (OB: 1.01.01.01.01 - CEB: 007 - D.L. 417/1991 art. 5; DPR 600/1973 art. 28, comma 2), da suddividere come di seguito riportato:
1° classificato: 3.000,00 €
2° classificato: 2.000,00 €
3° classificato: 1.000,00 €

ATTIVITÀ INTERNAZIONALE DI ALTO LIVELLO YOUNG RIDERS E/O JUNIORES:

- Ritiro di preparazione per i Campionati Europei Juniores 15/20 agosto 2021 e Ritiro di preparazione per i Campionati Europei Young Riders 17/20 agosto 2021 presso il Mustonate Equestrian Center (VA):

1) Vitto ed alloggio 8 Cavalieri Juniores e 8 Young Riders + scuderizzazione ed utilizzo impianti 16 cavalli per un importo stimato di 14.640,00 € (8 Cavalieri Juniores x 6 gg x 183,00 €/giorno IVA inclusa + 8 Cavalieri Young Riders x 4 gg x 183,00 €/giorno IVA inclusa) (OB: 1.01.01.02.01 - CEB: 001).

2) Lettiere e profende 16 cavalli (importo stimato di 960,00 €) e documenti di trasporto per 12 cavalli (480,00 € = 12 cavalli x 40,00 € a documento) per un importo stimato di 1.440,00 € (OB: 1.01.01.02.01 - CEB: 001).

- Campionati Europei Young Riders/Juniores – Segersjo (SWE) – 23/29 agosto 2021:

1) Contributi per i 6 Cavalieri Young Riders e per i 6 Cavalieri Juniores che prenderanno parte ai Campionati Europei per una spesa complessiva di 6.000,00 € (12 Cavalieri x 500,00 € ciascuno) (OB: 1.01.01.02.01 - CEB: 120 - art. 67 primo comma lett. M e 69 comma secondo DPR 917/86 e successive modificazioni).

2) Quota di rimborso chilometrico per sostenere le spese di trasporto dei cavalli:

Data Delibera **19/01/2021** N. **92** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **COMPLETO**

A) per i 2 Cavalieri Young Riders e per i 2 Cavalieri Juniores convocati al ritiro di preparazione che non parteciperanno ai Campionati Europei:

Dalla residenza sportiva del Cavaliere risultante dal tesseramento (o dalla scuderia, comunicata alla F.I.S.E., nel caso di Cavalieri residenti all'estero) al luogo del ritiro di preparazione e ritorno.

B) per i 6 Cavalieri Young Riders e per i 6 Cavalieri Juniores che parteciperanno ai Campionati Europei:

Dalla residenza sportiva del Cavaliere risultante dal tesseramento (o dalla scuderia, comunicata alla F.I.S.E., nel caso di Cavalieri residenti all'estero) al luogo del ritiro di preparazione, dal luogo del ritiro al luogo del Campionato Europeo e dal Campionato Europeo alla residenza sportiva del Cavaliere risultante dal tesseramento (o dalla scuderia, comunicata alla F.I.S.E., nel caso di Cavalieri residenti all'estero).

La spesa complessiva stimata è di 15.876,00 € (OB. 1.01.01.02.01 - CEB: 001). L'importo definitivo verrà calcolato, con Google Maps in base alla via di collegamento più breve tra la località di partenza e quella di arrivo, in base alla misura unitaria dell'indennità chilometrica applicata dal CONI al momento della partenza per il ritiro di preparazione e/o per i Campionati Europei.

3) Spese di iscrizione ai Campionati Europei (comprensive di: scuderizzazione, smaltimento letame, EADCMP, documenti di trasporto, sellerie, lettiere e profende), per un importo stimato di 9.000,00 € (12 Cavalieri x 750,00 € ciascuno) (OB: 1.01.01.02.01 - CEB: 012).

4) Alloggio per i 12 Cavalieri che prenderanno parte ai Campionati Europei, per un importo stimato di 7.200,00 € (12 Cavalieri x 6 notti x 100,00 €/giorno con prima colazione) (OB. 1.01.01.02.01 - CEB: 001).

5) Vitto per i 12 Cavalieri che prenderanno parte ai Campionati Europei, per un importo stimato di 4.200,00 € (12 Cavalieri x 7 gg. x 50,00 €/giorno) (OB. 1.01.01.02.01 - CEB: 001).

- Rimborso iscrizioni ai Cavalieri Young Riders/Juniores al conseguimento del primo MER (requisito minimo FEI) in categorie CCI3* (S o L) nella stagione agonistica 2021 per una spesa complessiva stimata di 4.000,00 € (OB: 1.01.01.02.01 - CEB: 012).

- Rimborso iscrizioni ai Cavalieri convocati alle gare ufficiali a squadre Juniores, per una spesa complessiva stimata di 4.000,00 € (4 Cavalieri x 2 gare x 500,00 € di iscrizione ciascuno) (OB: 1.01.01.02.01 - CEB: 012).

ATTIVITÀ INTERNAZIONALE DI ALTO LIVELLO PONIES:

- Ritiro di preparazione per i Campionati Europei Ponies 3/7 agosto 2021 presso il Mustonate Equestrian Center (VA):

1) Vitto ed alloggio 8 Cavalieri Ponies + scuderizzazione ed utilizzo impianti 8 ponies per un importo stimato di 7.320,00 € (8 Cavalieri x 5 gg x 183,00 €/giorno IVA inclusa) (OB: 1.01.01.02.01 - CEB: 001).

2) Lettiere e profende 8 ponies (importo stimato di 696,00 €) e documenti di trasporto per 6 ponies (240,00 € = 6 ponies x 40,00 € a documento) per un importo stimato di 936,00 € (OB: 1.01.01.02.01 - CEB: 001).

- Campionati Europei Ponies – Strzegom (POL) – 9/15 agosto 2021:

1) Contributi per i 6 Cavalieri Ponies che prenderanno parte ai Campionati Europei per una spesa complessiva di 3.000,00 € (6 Cavalieri x 500,00 € ciascuno) (OB: 1.01.01.02.01 - CEB: 120 - art. 67 primo comma lett. M e 69 comma secondo DPR 917/86 e successive modificazioni).

2) Quota di rimborso chilometrico per sostenere le spese di trasporto dei ponies:

A) per i 2 Cavalieri Ponies convocati al ritiro di preparazione che non parteciperanno ai Campionati Europei:

Dalla residenza sportiva del Cavaliere risultante dal tesseramento (o dalla scuderia, comunicata alla F.I.S.E., nel caso di Cavalieri residenti all'estero) al luogo del ritiro di preparazione e ritorno.

B) per i 6 Cavalieri Ponies che parteciperanno ai Campionati Europei:

Dalla residenza sportiva del Cavaliere risultante dal tesseramento (o dalla scuderia, comunicata alla F.I.S.E., nel caso di Cavalieri residenti all'estero) al luogo del ritiro di preparazione, dal luogo del ritiro al luogo del

Campionato Europeo e dal Campionato Europeo alla residenza sportiva del Cavaliere risultante dal tesseramento (o dalla scuderia, comunicata alla F.I.S.E., nel caso di Cavalieri residenti all'estero).
La spesa complessiva stimata è di 7.600,00 € (OB. 1.01.01.02.01 - CEB: 001). L'importo definitivo verrà calcolato, con Google Maps in base alla via di collegamento più breve tra la località di partenza e quella di arrivo, in base alla misura unitaria dell'indennità chilometrica applicata dal CONI al momento della partenza per il ritiro di preparazione e/o per i Campionati Europei.

3) Spese di iscrizione ai Campionati Europei (comprensive di: scuderizzazione, smaltimento letame, EADCMP, documenti di trasporto, sellerie, lettiere e profende), per un importo stimato di 4.500,00 € (6 Cavalieri x 750,00 € ciascuno) (OB: 1.01.01.02.01 - CEB: 012).

4) Alloggio per i Cavalieri che prenderanno parte ai Campionati Europei, per un importo stimato di 3.600,00 € (6 Cavalieri x 7 gg. x 100,00 €/giorno) (OB. 1.01.01.02.01 - CEB: 001).

5) Vitto per i Cavalieri che prenderanno parte ai Campionati Europei, per un importo stimato di 2.100,00 € (6 Cavalieri x 7 gg. x 50,00 €/giorno) (OB. 1.01.01.02.01 - CEB: 001).

ALTRE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI:

- Italian Eventing Tour:
1) Montepremi erogato dalla F.I.S.E. ai Cavalieri per un totale di 15.000,00 € (OB: 1.01.01.02.01 - CEB: 007 - D.L. 417/1991 art. 5; DPR 600/1973 art. 28, comma 2), da suddividere come di seguito riportato:

A) Gold Tour: 10.000,00 € totali
1° classificato 4.000,00 €
2° classificato 2.500,00 €
3° classificato 1.500,00 €
4° classificato 1.000,00 €
5° classificato 1.000,00 €
In caso di ex-aequo, la somma dei montepremi viene suddivisa per il numero dei pari merito (esempio: due primi classificati ex-aequo (4.000,00 € + 2.500,00 € = 6.500,00 €/2 = 3.250,00 € a Cavaliere).

B) Silver Tour: 5.000,00 € totali
1° classificato 2.000,00 €
2° classificato 1.250,00 €
3° classificato 750,00 €
4° classificato 500,00 €
5° classificato 500,00 €
In caso di ex-aequo, la somma dei montepremi viene suddivisa per il numero dei pari merito (esempio: due primi classificati ex-aequo (2.000,00 € + 1.250,00 € = 3.250,00 €/2 = 1.625,00 € a Cavaliere).

- Eventing 3*-S European Cup – Lausanne (SUI) 3/5 settembre 2021:
Rimborso iscrizioni dei 6 Cavalieri appartenenti alla squadra e dei 2 individuali per un importo stimato di 4.000,00 € (8 Cavalieri x 500,00 € ciascuno) (OB: 1.01.01.02.01 - CEB: 012).

- Campionati del Mondo giovani cavalli 6 e 7 anni – Le Lion d'Angers (FRA) 21/24 ottobre 2021:
Rimborso iscrizioni ai Campionati del Mondo Giovani Cavalli per un importo stimato di 3.000,00 € (6 cavalli, di cui 3 nel CH-M-YH-CCI2*-L e 3 nel CH-M-YH-CCI3*-L, x 500,00 € di iscrizione ciascuno) (OB: 1.01.01.02.01 - CEB: 012).

La spesa totale stimata per l'attività sportiva è di 201.612,00 €, così suddivisi:

OB: 1.01.01.01.01 - CEB: 001:
Rimborsi chilometrici FEI Nations Cup: 21.000,00 €

Data Delibera **19/01/2021** N. **92** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **COMPLETO**

OB: 1.01.01.01.01 - CEB: 007:
Premi Campionati Italiani Seniores + Contributi Cavalieri Seniores per conseguimento risultati in gare internazionali 4* e superiori: 46.000,00 €

OB: 1.01.01.01.01 - CEB: 012:
Iscrizioni Cavalieri FEI Nations Cup: 17.500,00 €

OB: 1.01.01.02.01 - CEB: 001:
Ritiri di preparazione Campionati Europei giovanili (comprese profende e lettiere e documenti di trasporto) + Rimborsi chilometrici Atleti Campionati Europei giovanili + Vitto ed alloggio Cavalieri Campionati Europei giovanili: 64.612,00 €

OB: 1.01.01.012.01 - CEB: 007:
Premi Italian Eventing Tour: 15.000,00 €

OB: 1.01.01.02.01 - CEB: 012:
Iscrizioni Cavalieri Campionati Europei giovanili, Gare ufficiali a squadre Juniores, Eventing 3*-S European Cup , Campionati del Mondo Giovani Cavalli + rimborso ai Cavalieri Young Riders/Juniores al conseguimento del primo MER in gare CCI3* (S o L) : 28.500,00 €

OB: 1.01.01.02.01 - CEB: 120:
Contributi Cavalieri Young Riders/Juniores e Ponies per partecipazione ai Campionati Europei giovanili: 9.000,00 €

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.202. - COMPLETO	CEB.001	1.01.01.01.01	Approvazione Programma 2021 Attività di alto livello ed internazionale Dipartimento Concorso Completo e relativi impegni economici	21.000,00
2021	1.202. - COMPLETO	CEB.001	1.01.01.02.01	Approvazione Programma 2021 Attività di alto livello ed internazionale Dipartimento Concorso Completo e relativi impegni economici	64.612,00
2021	1.202. - COMPLETO	CEB.007	1.01.01.01.01	Approvazione Programma 2021 Attività di alto livello ed internazionale Dipartimento Concorso Completo e relativi impegni economici	46.000,00
2021	1.202. - COMPLETO	CEB.007	1.01.01.02.01	Approvazione Programma 2021 Attività di alto livello ed internazionale Dipartimento Concorso Completo e relativi impegni economici	15.000,00
2021	1.202. - COMPLETO	CEB.012	1.01.01.01.01	Approvazione Programma 2021 Attività di alto livello ed internazionale Dipartimento Concorso Completo e relativi impegni economici	17.500,00
2021	1.202. - COMPLETO	CEB.012	1.01.01.02.01	Approvazione Programma 2021 Attività di alto livello ed internazionale Dipartimento Concorso Completo e relativi impegni economici	28.500,00
2021	1.202. - COMPLETO	CEB.120	1.01.01.02.01	Approvazione Programma 2021 Attività di alto livello ed internazionale Dipartimento Concorso Completo e relativi impegni economici	9.000,00
				Totali Delibera nr. 92 del 19/01/2021	**201.612,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **93** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **DRESSAGE**

Modifica Quadro Sinottico - Aspetti organizzativi manifestazioni di Dressage.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	del Quadro Sinottico che definisce gli aspetti organizzativi delle manifestazioni di Dressage;
RITENUTO	opportuno modificare il Quadro Sinottico, in oggetto specificato, per agevolare ed incentivare l'organizzazione di manifestazioni di Dressage;
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo e del Consigliere di riferimento Grazia Rebagliati Basano;

DELIBERA

di apportare alcune modificare ed integrazioni al Quadro Sinottico che definisce gli aspetti organizzativi delle manifestazioni di Dressage.

La presente delibera non comporta impegni di spesa per la Federazione.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

QUADRO SINOTTICO ASPETTI ORGANIZZATIVI DELLE MANIFESTAZIONI DI DRESSAGE - agg CF 19 gennaio 2021

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FEDERALE

TIPOLOGIA CONCORSO	PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE PROGRAMMA BSMA	MONTEPREMI	NOMINA PRESIDENTE GIURIA E CHIEF STEWARD (ONERI ECONOMICI A CARICO DEL CO)	NOMINA GIURIA (ONERI ECONOMICI A CARICO DEL CO)	NOMINA GIUDICI STRANIERI (ONERI ECONOMICI A CARICO DEL CO)	NOMINA STEWARD (ONERI ECONOMICI A CARICO DEL CO)	NOMINA DELEGATO FISE (ONERI ECONOMICI A CARICO FISE)
TROFEI GIOVANILI PROGETTO SPORT COPPA DELLE REGIONI TEAMS CUP EVENTI NAZIONALI PONY	Programma predisposto e approvato dal DIPARTIMENTO DRESSAGE FISE	Facoltativo	DIP. DRESSAGE	DIP. DRESSAGE	Non previsto Facoltativo	CHIEF STEWARD + STEWARD di nomina FISE eventuali integrazioni di nomina Comitato Organizzatore	Non previsto
CAMPIONATI NAZIONALI	Programma predisposto e approvato dal DIPARTIMENTO DRESSAGE FISE	FISE + eventuale C.O.	DIP. DRESSAGE	DIP. DRESSAGE	1 o 2 giudici DIP. DRESSAGE		Dipartimento Dressage
COPPA ITALIA CAMPIONATI/CRITERIUM MASTER ITALIA	Programma predisposto e approvato dal DIPARTIMENTO DRESSAGE FISE	FISE + eventuale C.O.	DIP. DRESSAGE	DIP. DRESSAGE	1 giudice DIP. DRESSAGE		Non previsto

COMPOSIZIONE DELLE GIURIE NELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FEDERALE

TIPOLOGIA CONCORSO	CATEGORIE	COMPOSIZIONE DELLE GIURIE - LIVELLO GIUDICI	COMPOSIZIONE MINIMA DELLE GIURIE - NUMERO GIUDICI	NUMERO MASSIMO DI DI BINOMI DA GIUDICARE PER OGNI GIUDICE IN UNA GIORNATA DI GARA	1 CHIEF STEWARD + 1 STEWARD	NOTE
TROFEI GIOVANILI PROGETTO SPORT COPPA DELLE REGIONI TEAMS CUP EVENTI NAZIONALI PONY	E/F (compreso Kur livello E e livello F)	LIVELLO MINIMO GIUDICI F	3 Giudici	60	UNO PER OGNI CAMPO PROVA eventuale integrazione a cura del C.O.	
CAMPIONATI CRITERIUM COPPA ITALIA MASTER ITALIA	M (compreso Kur livello M)	LIVELLO MINIMO GIUDICI M	3 Giudici	60	UNO PER OGNI CAMPO PROVA eventuale integrazione a cura del C.O.	
CAMPIONATI CRITERIUM COPPA ITALIA MASTER ITALIA	D (fino Intermediaire 1, Kur St. Georges, Kur Intermediare 1)	LIVELLO MINIMO GIUDICI Da	3 Giudici	50	UNO PER OGNI CAMPO PROVA eventuale integrazione a cura del C.O.	
CAMPIONATI AMATORI CRITERIUM COPPA ITALIA MASTER ITALIA	D (Inter M/ Grand Prix/ Kur Grand Prix)	LIVELLO MINIMO GIUDICI Da	3 Giudici	50	UNO PER OGNI CAMPO PROVA eventuale integrazione a cura del C.O.	
CAMPIONATI ASSOLUTI			5 Giudici			

PROGRAMMA E COMPOSIZIONE DELLE GIURIE PER LE GARE DI DRESSAGE - GIOVANI CAVALLI - NAZIONALI E INTERNAZIONALI

TIPOLOGIA CONCORSO	CATEGORIE	FORMULAZIONE PROGRAMMA	APPROVAZIONE PROGRAMMA	COMPOSIZIONE DELLE GIURIE ONERI ECONOMICI A CARICO C.O.	PRESIDENTE GIURIA - ONERI ECONOMICI A CARICO C.O.	STEWARD	NOTE
Concorsi Promozionali - Promotion Dressage - Categoria Addestrativa - Training Sessions	Tutte le categorie previste dal Regolamento e Programma Dipartimento 2021	Comitato Organizzatore - C.R. FISE per TRAINING SESSION	Comitato Regionale FISE per TRAINING SESSION	Giuria scelta da C.O. e composta da tre giudici, compreso Presidente di Giuria. Ammesso il Giudice unico che dovrà ricoprire anche il ruolo di Presidente di Giuria e dovrà essere un giudice del livello della categoria massima programmata (livello minimo richiesto M). Il giudice unico è ammesso quando i binomi iscritti al concorso sono venticinque o meno di venticinque e nella singola categoria quando sono cinque o meno di cinque	Comitato Regionale FISE per TRAINING SESSION	Uno per ogni campo prova (ove non diversamente specificato nel programma della manifestazione) Uno steward, su indicazione del Presidente di Giuria, può essere sostituito da un giudice, che non raggiunga il numero massimo di cavalli da giudicare nella giornata di gara	Le categorie non sono qualificanti (ai fini della partecipazione a CDI/ Ranking per CH-EU/WEG), come specificato dal Programma di Dipartimento. Escluse Training Session organizzate e finalizzate dal Dipartimento FISE secondo quanto previsto dal Programma Annuale del Dipartimento Stesso.
CDNC - CDNB - CDNA	E serie 100/200	Comitato Organizzatore	Comitato Regionale	Giuria scelta da C.O. e composta da tre giudici compreso Presidente di Giuria e del livello della categorie previste o superiore. Ammesso il Giudice unico che dovrà ricoprire anche il ruolo di Presidente di Giuria e dovrà essere un giudice del livello della categoria massima programmata (livello minimo richiesto M). Il giudice unico è ammesso quando i binomi iscritti al concorso sono venticinque o meno di venticinque e nella singola categoria quando sono cinque o meno di cinque	COMITATO REGIONALE		
CDNC - CDNB - CDNA	E serie 300/400 Kur livello E	Comitato Organizzatore	Comitato Regionale				
CDNC - CDNB - CDNA	F (compreso Kur livello F)	Comitato Organizzatore	Comitato Regionale				
CDNC - CDNB - CDNA	M (compreso Kur Livello M)	Comitato Organizzatore	Comitato Regionale	Giuria scelta da C.O. e composta da tre giudici del livello minimo necessario alle categorie previste in programma o superiore. Ammesso il Giudice unico che dovrà ricoprire anche il ruolo di Presidente di Giuria e dovrà essere un giudice del livello corrispondente alla categoria massima programmata (minimo livello Da). Il giudice unico è ammesso quando i binomi iscritti al concorso sono venticinque o meno di venticinque e nella singola categoria quando sono cinque o meno di cinque.	COMITATO REGIONALE		
CDNC - CDNB - CDNA	D fino livello Intermediaire 1, Kur St. Georges, Kur Intermediare 1	Comitato Organizzatore	Comitato Regionale				
CDNC - CDNB - CDNA	D Inter M/ Grand Prix Kur Grand Prix	Comitato Organizzatore	Comitato Regionale				
CDNC - CDNB - CDNA	GIOVANI CAVALLI	Comitato Organizzatore	Comitato Regionale				
Campionati Regionali	Tutte le categorie previste dal Regolamento e Programma Dipartimento 2021	Comitato Regionale	Comitato Regionale		COMITATO REGIONALE		
CDI - CDIO	Tutte le Categorie previste da FEI - Rules	Comitato Organizzatore	FISE-FEI	GIURIA SCELTA DA C.O. Come da FEI Rules	FISE	Come da FEI Rules	

Data Delibera **19/01/2021** N. **94** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **DRESSAGE**

Approvazione del Programma del Dipartimento Dressage attività alto livello ed internazionale settore Seniores, Giovani Cavalli, Young Rider, Juniores, Children, e Ponies.e relativi impegni economici anno 2021.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;

TENUTO CONTO che nel Programma del Dipartimento Dressage si prevedono spese concernenti l'attività sportiva della stagione agonistica 2021, tra cui:

ATTIVITÀ INTERNAZIONALE DI ALTO LIVELLO SENIORES/U25:

- Partecipazione ai Campionati Europei Senior – Hagen (GER) 5/11 settembre 2021;
- Partecipazione ai Campionati Europei U25 - data e località da definire

ATTIVITÀ INTERNAZIONALE DI ALTO LIVELLO CHILDREN/JUNIORES/YOUNG RIDERS:

- Campionati Europei Children/Junior/Young Rider – Valencia (ESP) 5/11 luglio 2021;

ATTIVITÀ INTERNAZIONALE DI ALTO LIVELLO PONIES:

- Partecipazione ai Campionati Europei Ponies - Strzegom (POL) 9/15 agosto 2021.

ATTIVITÀ NAZIONALE:

- Contributi organizzativi erogati dalla F.I.S.E. per le seguenti manifestazioni federali:
- 5/7 marzo - 1° Tappa Coppa Italia - ASD Horsebridge Club - None (TO)
- 30 aprile / 2 maggio - 2° Tappa Coppa Italia - ASD C.I. Horse Club Terra Jonica ASD - San Giorgio Ionico (TA)
- 21/23 maggio - 3° Tappa Coppa Italia - Riviera Resort SSD ARL - San Giovanni in Marignano (RN)
- 10/12 settembre - 4° Tappa Coppa Italia - ASD Centro Ippico il Torrione - Tortona (AL)
- 24/26 settembre - Campionati Italiani Assoluti Tecnici e Freestyle e Campionato Giovani Cavalli - Horses Le Lame Sporting club ASD - Montefalco (PG)
Presenza del Delgato FISE durante i Campionati Italiani Assoluti.

SU PROPOSTA del Responsabile del Dipartimento ed acquisito il parere favorevole del Direttore Sportivo e del Consigliere di riferimento Grazia Basano;

DELIBERA

di il Programma del Dipartimento Dressage attività alto livello ed internazionale e relativi impegni economici anno 2021.

ATTIVITÀ INTERNAZIONALE DI ALTO LIVELLO SENIORES:

- Partecipazione ai Campionati Europei Senior – Hagen (GER) 5/11 settembre 2021:

1) Contributi per i 4 Cavalieri Seniores che prenderanno parte ai Campionati per una spesa complessiva di 4.000,00 € (4 Cavalieri x 1.000,00 € ciascuno) (OB: 1.01.01.01.01 - CEB: 120 - art. 67 primo comma lett. M e 69 comma secondo DPR 917/86 e successive modificazioni).

2) Quota di rimborso chilometrico per sostenere le spese di trasporto dei cavalli dalla residenza sportiva del Cavaliere risultante dal tesseramento (o dalla scuderia, comunicata alla F.I.S.E., nel caso di Cavalieri residenti all'estero) al luogo dei Campionati e ritorno, per una spesa massima di 2.800,00 € (4 Cavalieri x 700,00 € massimo ciascuno) (OB. 1.01.01.01.01 - CEB: 001). L'importo definitivo verrà calcolato in base alla misura unitaria dell'indennità chilometrica applicata dal CONI al momento della partenza per i Campionati.

3) Spese di iscrizione ai Campionati (comprensive di: scuderizzazione, smaltimento letame, EADCMP), per un importo stimato di 3.600,00 € (4 Cavalieri x 900,00 € ciascuno) (OB: 1.01.01.01.01 - CEB: 012).

4) Vitto ed alloggio per i Cavalieri che prenderanno parte ai Campionati, per un importo massimo di 4.800,00 € (OB. 1.01.01.01.01 - CEB: 001).

- Partecipazione ai Campionati Europei U25 – le date ed il luogo devono essere definiti:

1) Contributi per i 4 Cavalieri U25 che prenderanno parte ai Campionati per una spesa complessiva di 2.000,00 € (4 Cavalieri x 500,00 € ciascuno) (OB: 1.01.01.01.01 - CEB: 120 - art. 67 primo comma lett. M e 69 comma secondo DPR 917/86 e successive modificazioni).

2) Quota di rimborso chilometrico per sostenere le spese di trasporto dei cavalli dalla residenza sportiva del Cavaliere risultante dal tesseramento (o dalla scuderia, comunicata alla F.I.S.E., nel caso di Cavalieri residenti all'estero) al luogo dei Campionati e ritorno, per una spesa massima di 2.800,00 € (4 Cavalieri x 700,00 € massimo ciascuno) (OB. 1.01.01.01.01 - CEB: 001). L'importo definitivo verrà calcolato in base alla misura unitaria dell'indennità chilometrica applicata dal CONI al momento della partenza per i Campionati.

3) Spese di iscrizione ai Campionati Europei U25 (comprensive di: scuderizzazione, smaltimento letame, EADCMP, documenti di trasporto, sellerie), per un importo stimato di 3.000,00 € (4 Cavalieri x 750,00 € ciascuno) (OB: 1.01.01.01.01 - CEB: 012).

4) Vitto ed alloggio per i Cavalieri che prenderanno parte ai Campionati Europei U25, per un importo massimo di 4.800,00 € (OB. 1.01.01.01.01 - CEB: 001).

ATTIVITÀ INTERNAZIONALE DI ALTO LIVELLO CHILDREN / JUNIORES / YOUNG RIDER:

- Campionati Europei Children/Junior/Young Rider – Valencia (ESP) 5/11 luglio 2021:

1) Contributi per i 12 Cavalieri Children/Junior/Young Rider che prenderanno parte ai Campionati Europei per una spesa complessiva di 6.000,00 € (12 Cavalieri x 500,00 € ciascuno) (OB: 1.01.01.02.01 - CEB: 120 - art. 67 primo comma lett. M e 69 comma secondo DPR 917/86 e successive modificazioni).

2) Quota di rimborso chilometrico per sostenere le spese di trasporto dei cavalli di due eventuali cavalieri residenti all'estero, al luogo del Campionato Europeo e ritorno, per una spesa stimata di 10.800,00 € (OB. 1.01.01.02.01 - CEB: 001). L'importo definitivo verrà calcolato in base alla misura unitaria dell'indennità chilometrica applicata dal CONI al momento della partenza per i Campionati Europei.

3) Spese di iscrizione ai Campionati Europei (comprensive di: scuderizzazione, smaltimento letame, EADCMP, documenti di trasporto, sellerie), per un importo stimato di 10.800,00 € (12 Cavalieri x 900,00 € ciascuno) (OB: 1.01.01.02.01 - CEB: 012).

4) Vitto ed alloggio per i Cavalieri che prenderanno parte ai Campionati Europei, per un importo massimo di 13.560,00 € (OB. 1.01.01.02.01 - CEB: 001).

ATTIVITÀ INTERNAZIONALE DI ALTO LIVELLO PONIES:

- Campionati Europei Ponies – Strzegom (POL) – 9/15 agosto 2021:

1) Contributi per i 4 Cavalieri Ponies che prenderanno parte ai Campionati Europei per una spesa complessiva di 2.000,00 € (4 Cavalieri x 500,00 € ciascuno) (OB: 1.01.01.02.01 - CEB: 120 - art. 67 primo comma lett. M e 69 comma secondo DPR 917/86 e successive modificazioni).

2) Quota di rimborso chilometrico per sostenere le spese di trasporto dei cavalli dalla residenza sportiva del Cavaliere risultante dal tesseramento (o dalla scuderia, comunicata alla F.I.S.E., nel caso di Cavalieri residenti all'estero) al

luogo del Campionato Europeo e ritorno, per una spesa stimata di 3.900,00 € (OB. 1.01.01.02.01 - CEB: 001). L'importo definitivo verrà calcolato in base alla misura unitaria dell'indennità chilometrica applicata dal CONI al momento della partenza per i Campionati Europei.

3) Spese di iscrizione ai Campionati Europei (comprensive di: scuderizzazione, smaltimento letame, EADCMP, documenti di trasporto, sellerie, lettiere e profende), per un importo stimato di 3.600,00 € (4 Cavalieri x 900,00 € ciascuno) (OB: 1.01.01.02.01 - CEB: 012).

4) Vitto ed alloggio per i Cavalieri che prenderanno parte ai Campionati Europei, per un importo stimato di 4.000,00 € (OB. 1.01.01.02.01 - CEB: 001).

ATTIVITÀ NAZIONALE:

- Coppa Italia Dressage – marzo/ottobre 2021:
Contributo organizzativo complessivo di 16.000,00 € erogato dalla F.I.S.E.alle Associazioni di seguito elencate (4 tappe x 4.000,00 € a tappa) (OB: 1.01.01.02.01 - CEB: 120 - comma 4, art.90, L.289/2002; DPR 600/1973 art.28, comma 2):
- 5/7 marzo - 1° Tappa Coppa Italia - Horsebridge ASD
- 30 aprile - 2 maggio - 2° Tappa Coppa Italia - Horse Club Terra Jonica ASD CIDA Paglialonga - Bisignano (CS)
- 21/23 maggio - 3° Tappa Coppa Italia - Riviera Resort - San Giovanni in Marignano - (RN)
- 10/12 settembre - 4° Tappa Coppa Italia - ASD Centro Ippico il Torrione - Tortona (AL)

- Campionati Italiani Seniores Assoluti Tecnici e Freestyle Dressage – 24/26 settembre 2021:
Contributo organizzativo complessivo di 14.000,00 € erogato dalla F.I.S.E. all'Associazione Horses Le Lame - Montefalco (PG), per il Campionati Italiani Assoluti Tecnico e Freestyle (OB: 1.01.01.02.01 - CEB: 120 - comma 4, art.90, L.289/2002; DPR 600/1973 art.28, comma 2).

- Campionati Giovani Cavalli Dressage – 24/26 settembre 2021 24/26 settembre 2021:
Contributo organizzativo complessivo di 10.000,00 € erogato dalla F.I.S.E. all'Associazione ASD Horses Le Lame - Montefalco (PG) (OB: 1.01.01.02.01 - CEB: 120 - comma 4, art.90, L.289/2002; DPR 600/1973 art.28, comma 2).

Indennità e rimborsi spese al Delegato F.I.S.E. Massimo Giacomazzo, in occasione dei Campionati Italiani Assoluti Tecnici e Freestyle Dressage fino ad un importo massimo di 1.000,00 € (OB: 1.01.01.02.01 - CEB: 013 - art. 67 primo comma lett. M e 69 comma secondo DPR 917/86 e successive modificazioni).

- Concorsi internazionali CDI in Italia - marzo/ottobre 2021:
Contributo organizzativo complessivo di 30.000,00 € erogato dalla F.I.S.E.alle Associazioni di seguito elencate (5 CDI x 6.000,00 € a concorso):
- 18/21 marzo - CDI3*, CDIYH, CDIY, CDIJ, CDICh-A, CDIP, CDIU25 - Ornago (MB)
- 15/18 aprile - CDI3*, CDIYH, CDIY, CDIJ, CDICh-A, CDIP, CDIU25 - ASD Horses Le Lame - Montefalco (PG)
- 22/25 aprile - CDI4*, CDI1*, CDIYH (A), CDIY (A), CDIJ (A), CDICh-A (A), CDIP (A), CDIU25 (A) - ASD Horses Le Lame - Montefalco (PG)
- 6/9 maggio - CDI4*, CDI2*, CDIYH, CDIY, CDIJ, CDICh-A, CDIP, CDIU25 - Ornago (MB)
- 30 settembre / 3 ottobre - CDI3*, CDIYH, CDIY, CDIJ, CDICh-A, CDIP, CDIU25 - Ornago (MB)
(OB: 1.01.01.02.01 - CEB: 120 - comma 4, art.90, L.289/2002; DPR 600/1973 art.28, comma 2).

I contributi organizzativi di cui sopra verranno erogati a seguito di presentazione di richiesta di contributo, preventivo e consuntivo a firma del legale rappresentante dell'Associazione interessata.

La spesa totale stimata per l'attività sportiva è di 153.460,00 €, così suddivisi:

OB: 1.01.01.01.01 - CEB: 001:
- Rimborsi chilometrici Atleti partecipazione Campionati Europei Senior: 2.800,00 €
- Rimborsi chilometrici Atleti partecipazione Campionati Europei U25: 2.800,00 €
- Vitto ed alloggio per i Cavalieri che prenderanno parte ai Campionati Europei Senior, per un importo stimato di 4.800,00 €
- Vitto ed alloggio per i Cavalieri che prenderanno parte ai Campionati Europei U25, per un importo stimato di 4.800,00 €

Data Delibera **19/01/2021** N. **94** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **DRESSAGE**

OB: 1.01.01.01.01 - CEB: 012:
- Iscrizioni Cavalieri Campionati Europei Senior: 3.600,00 €
- Iscrizioni Cavalieri Campionati Europei U25: 3.000,00 €

OB: 1.01.01.01.01 - CEB: 120:
- Contributi Cavalieri Senior per la partecipazione ai Campionati Europei: 4.000,00 €
- Contributi Cavalieri U25 per la partecipazione ai Campionati Europei: 2.000,00 €

OB: 1.01.01.02.01 - CEB: 001:
- Quota di rimborso chilometrico per sostenere le spese di trasporto dei cavalli di due eventuali cavalieri residenti all'estero, al luogo del Campionati Europei giovanili (YR/J/CH/P) e ritorno, per una spesa stimata di 14.700,00 €
- Vitto ed alloggio per i Cavalieri che prenderanno parte ai Camp. Eu. CH/J/YR, per un importo stimato di 13.560,00 €
- Vitto ed alloggio per i Cavalieri che prenderanno parte ai Camp. Eu. Ponies per un importo stimato di 4.000,00 €

OB: 1.01.01.02.01 - CEB: 012:
- Iscrizioni Cavalieri Campionati Europei giovanili (YR/J/CH/P): 14.400,00 €

OB: 1.01.01.02.01 - CEB: 013:
- Indennità e rimborsi spese Delegato F.I.S.E durante i Campionati Italiani Assoluti.: 1.000,00 €

OB: 1.01.01.02.01 - CEB: 120:
- Contributi Cavalieri partecipazione ai Campionati Europei giovanili (YR/J/CH/P) 8.000,00 €

- Contributo Organizzativo Coppa Italia 16.000,00 €

- Contributo organizzativo Campionati Italiani Seniores Assoluti Tecnici e Freestyle 14.000,00 €

- Contributo organizzativo Campionati Giovani Cavalli Dressage: 10.000,00 €

- Contributo organizzativo CDI in Italia: 30.000,00 €

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.204. - DRESSAGE	CEB.001	1.01.01.01.01	Rimborsi km, vitto, alloggio Campionati Europei Senior, U25	15.200,00
2021	1.204. - DRESSAGE	CEB.001	1.01.01.02.01	Rimborsi km, vitto, alloggio Campionati Europei P/CH/J/YR	32.260,00
2021	1.204. - DRESSAGE	CEB.012	1.01.01.01.01	Iscrizioni Cavalieri Campionati Europei Senior, U25	6.600,00
2021	1.204. - DRESSAGE	CEB.012	1.01.01.02.01	Iscrizioni Cavalieri Campionati Europei P/CH/J/YR	14.400,00
2021	1.204. - DRESSAGE	CEB.013	1.01.01.02.01	Delegato F.I.S.E.	1.000,00
2021	1.204. - DRESSAGE	CEB.120	1.01.01.01.01	Contributi Cavalieri Campionati Europei Senior, U25	6.000,00
2021	1.204. - DRESSAGE	CEB.120	1.01.01.02.01	Contributi	78.000,00

Totali Delibera nr. 94 del 19/01/2021 **153.460,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **95** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **DRESSAGE**

Contratti figure tecnico-sportive Dipartimento Dressage 2021.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PREMESSO	che, con delibera n. 979 del 16/12/2020, i Sigg.ri Katrine Ferguson Lucheschi, Laura Conz, Valentina Truppa, Marco Eleuteri, hanno ricevuto incarichi tecnico-spotivi dalla Federazione;
VISTI	i relativi contratti predisposti dagli Uffici federali;
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo e del Consigliere di riferimento Grazia Rebagliati Basano;

DELIBERA

di approvare i contratti dei Sigg.ri Katrine Ferguson Lucheschi (compenso annuo di 20.000,00 €), Laura Conz (compenso annuo di 35.000,00 €), Valentina Truppa (compenso annuo di 20.000,00 €), Marco Eleuteri (compenso annuo di 14.700,00 €), che allegati alla presente delibera ne costituiscono parte integrante.

Gli impegni di spesa derivanti dai suddetti contratti sono già stati approvati con delibera n. 979 del 16/12/2020.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO – SPORTIVA

Tra

La **Federazione Italiana Sport Equestri**, con sede in Roma, Viale Tiziano 74 (C.F. 97015720580), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, avv. Marco di Paola (in seguito, F.I.S.E.)

e

La **Sig.ra Katherine Ferguson Lucheschi**, residente in , C.F.: , E-mail: , in seguito per brevità "Collaboratore"

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della F.E.I. e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, svolge tra l'altro attività sportiva di Team Manager Selezionatore e Componente della Commissione di Selezione Senior per il Dipartimento Completo e l'attività di Dressage Manager/Team Manager Selezionatore Senior e Under 25 per il Dipartimento Dressage;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione, in forma coordinata e continuativa, di un Tecnico Sportivo in possesso dei requisiti necessari ad espletare, in piena autonomia, attività di tecnico sportivo federale del Dipartimento Completo e del Dipartimento Dressage;
- che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di Team Manager Selezionatore e Componente della Commissione di Selezione Senior per il Dipartimento Completo e l'attività di Dressage Manager/Team Manager Selezionatore Senior e Under 25 per il Dipartimento Dressage e si dichiara disponibile a collaborare, in forma coordinata e continuativa e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni, all'attività di formazione istituzionalmente offerta dalla F.I.S.E. e di tecnico federale;
- che il Collaboratore dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell'art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n.91/1981;
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile

con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell'art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico tecnico sportivo per eseguire, in forma coordinata e continuativa e senza vincolo di subordinazione, i seguenti incarichi:

- Team Manager Selezionatore Seniores e Componente della Commissione di Selezione Senior per il Dipartimento Completo;
- Dressage Manager/Team Manager Selezionatore Senior e Under 25 per il Dipartimento Dressage.

Articolo 3. Forme di coordinamento

Il Collaboratore godrà di piena autonomia nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento con F.I.S.E..

Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E..

Al fine di definire l'opportuno coordinamento con F.I.S.E. inerente alle attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. con riferimento alle attività dedotte in contratto, ivi comprese le riunioni di dipartimento indette dal Direttore Sportivo.

Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei

programmi di massima che verranno concordati tra le parti.
Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività professionale, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.
Il Collaboratore che svolge anche il ruolo di selezionatore o partecipa a commissioni di selezione, dovrà dichiarare alla Direzione sportiva l'eventuale conflitto di interessi nei confronti di atleti di interesse federale, astenendosi dalla relativa valutazione in occasione della selezione.
Costituisce ipotesi di conflitto di interessi a titolo esemplificativo e non esaustivo il caso in cui l'atleta da valutare per la selezione di cui sopra, venga assistito tecnicamente, al di fuori dai rapporti istituzionali, dallo stesso selezionatore nell'arco di tempo di validità del presente contratto oppure abbia rapporti di parentela e/o economici con il selezionatore.
Il Selezionatore dovrà comunicare preventivamente alla Direzione sportiva l'effettuazione di eventuali stage tecnici privati e consentire -a richiesta della Federazione stessa - la partecipazione gratuita a eventuali binomi di interesse federale, individuati di comune accordo con la Direzione Sportiva.

Articolo 5. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento forfettariamente pari all'importo di € 50.000.00 annui al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, (€ 30.000,00 per il Dipartimento Completo ed € 20.000,00 per il Dipartimento Dressage), con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. Il compenso, così come previsto è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.
Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E.
Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).
Al Collaboratore verranno inoltre rimborsate le spese documentate che abbia sopportato nell'esecuzione delle attività oggetto di incarico, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.
Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con il Direttore Sportivo di F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale della F.I.S.E.
Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.
Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale, in corso di sottoscrizione ad opera di F.I.S.E. e di cui

potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Articolo 6. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

Articolo 7. Durata dell'incarico e facoltà di disdetta

L'incarico oggetto del presente contratto s'intende riferito al periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2022, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

Articolo 8. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E.

Articolo 10: Modello di Organizzazione e Gestione – Codice Etico

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice Etico e al pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito internet di F.I.S.E., http://www.fise.it , dei quali il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice Etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 11: Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:
- Articolo 2. Oggetto del contratto;
- Articolo 3. Forme di coordinamento;
- Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore;
- Articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- Articolo 9: Sicurezza sul lavoro;
- Articolo 10. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Articolo 12. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.
Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della F.I.S.E che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 13. Autorizzazione al trattamento dati

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o Regolamento). F.I.S.E. garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento. I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Articolo 14. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Letto, controllato e sottoscritto

Il Collaboratore
Katherine Ferguson Lucheschi

_____

Federazione Italiana Sport Equestri
Il Presidente
Marco Di Paola

_____

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 fornita da F.I.S.E. nella sua qualità di titolare del trattamento e autorizza F.I.S.E. al trattamento dei dati personali per le finalità previste, ivi compresa la pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

Nome Katherine Ferguson Lucheschi
Firma _____
Data (gg/mm/aa) L L / L L / L L

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO - SPORTIVA

Tra

La **Federazione Italiana Sport Equestri**, con sede in Roma, Viale Tiziano 74 (C.F. 97015720580), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, avv. Marco di Paola (in seguito, F.I.S.E.)

e

La Sig.ra **Laura Conz**, residente in , C.F.: , E-mail: in seguito per brevità "Collaboratore".

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della F.E.I. e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, svolge tra l'altro attività sportiva di Selezionatore e Team Manager del settore Young Riders, Juniores e Children del Dipartimento Dressage;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione, in forma coordinata e continuativa, di un Tecnico Sportivo in possesso dei requisiti necessari ad espletare, in piena autonomia, attività di Team Manager del settore Young Riders, Juniores e Children del Dipartimento Dressage;
- che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di Selezionatore e Team Manager per il Dipartimento Dressage e si dichiara disponibile a collaborare, in forma coordinata e continuativa e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni, all'attività di formazione istituzionalmente offerta dalla F.I.S.E. e di Team Manager del settore Young Riders, Juniores e Children;
- che il Collaboratore dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell'art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n.91/1981;
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell'art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente

accordo, di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico tecnico sportivo per eseguire, in forma coordinata e continuativa e senza vincolo di subordinazione, i ruoli di Selezionatore e di Team Manager per il Dipartimento Dressage.

Articolo 3. Forme di coordinamento

Il Collaboratore godrà di piena autonomia nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento con F.I.S.E..
Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E..
Al fine di definire l'opportuno coordinamento con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. con riferimento alle attività dedotte in contratto, ivi comprese le riunioni di dipartimento indette dal Direttore Sportivo.

Articolo 4. Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti.
Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività professionale, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.
Il Collaboratore che svolge anche il ruolo di selezionatore o partecipa a commissioni di selezione, dovrà dichiarare alla Direzione sportiva l'eventuale conflitto di interessi nei confronti di atleti di interesse federale, astenendosi dalla relativa valutazione in occasione della selezione.
Costituisce ipotesi di conflitto di interessi a titolo esemplificativo e non esaustivo il caso in cui l'atleta da valutare per la selezione di cui sopra, venga assistito tecnicamente, al di fuori dai rapporti istituzionali, dallo stesso selezionatore nell'arco di tempo di validità del presente contratto oppure abbia rapporti di parentela e/o economici con il selezionatore.
Il Selezionatore dovrà comunicare preventivamente alla Direzione sportiva l'effettuazione di

eventuali stage tecnici privati e consentire - a richiesta della Federazione stessa - la partecipazione gratuita a eventuali binomi di interesse federale, individuati di comune accordo con la Direzione Sportiva.

Articolo 5. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento forfettariamente pari all'importo di €35.000.00 annui al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.
Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E.
Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).
Al Collaboratore verranno inoltre rimborsate le spese documentate che abbia sopportato nell'esecuzione delle attività oggetto di incarico, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.
Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con il Direttore Sportivo di F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale della F.I.S.E.
Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.
Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale, in corso di sottoscrizione ad opera di F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Articolo 6. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

Articolo 7. Durata dell'incarico e facoltà di disdetta

L'incarico oggetto del presente contratto s'intende riferito al periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2022, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo

di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

Articolo 8. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E.

Articolo 10: Modello di Organizzazione e Gestione – Codice Etico

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice Etico e al pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito internet di F.I.S.E., http://www.fise.it , dei quali il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice Etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 11: Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- Articolo 2. Oggetto del contratto;
- Articolo 3. Forme di coordinamento;
- Articolo 4. Prestazione a carico del Collaboratore;
- Articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- Articolo 9. Sicurezza sul lavoro;
- Articolo 10. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Articolo 12. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.
Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della FISE che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 13. Autorizzazione al trattamento dati

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o Regolamento). FISE garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento. I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto, saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Articolo 14. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Letto, controllato e sottoscritto
Laura Conz
_____

Federazione Italiana Sport Equestri
Il Presidente
Marco di Paola
_____

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 fornita da FISE nella sua qualità di titolare del trattamento e autorizza FISE al trattamento dei dati personali per le finalità previste, ivi compresa la pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

Nome Laura Conz
Firma _____
Data (gg/mm/aa) L L / L L / L L

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO – SPORTIVA

Tra

La **Federazione Italiana Sport Equestri**, con sede in Roma, Viale Tiziano 74 (C.F. 97015720580), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, avv. Marco di Paola (in seguito, F.I.S.E.)

e

La Sig.ra **Valentina Truppa**, residente in , C.F. E-mail
in seguito per brevità "Collaboratore"

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della F.E.I. e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, svolge tra l'altro attività sportiva di Selezionatore e Responsabile Tecnico del settore Pony del Dipartimento Dressage;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione, in forma coordinata e continuativa, di un Tecnico Sportivo in possesso dei requisiti necessari ad espletare, in piena autonomia, attività di tecnico sportivo federale del dipartimento Dressage;
- che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di Selezionatore e Responsabile Tecnico Pony per il Dipartimento Dressage e si dichiara disponibile a collaborare, in forma coordinata e continuativa e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni, all'attività di formazione istituzionalmente offerta dalla F.I.S.E. e di tecnico federale;
- che il Collaboratore dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell'art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n.91/1981;
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell'art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c.,

non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico tecnico sportivo per eseguire, in forma coordinata e continuativa e senza vincolo di subordinazione, i ruoli di Selezionatore e di Responsabile Tecnico Pony per il Dipartimento Dressage.

Articolo 3. Forme di coordinamento

Il Collaboratore godrà di piena autonomia nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento con F.I.S.E..
Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E..
Al fine di definire l'opportuno coordinamento con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. con riferimento alle attività dedotte in contratto, ivi comprese le riunioni di dipartimento indette dal Direttore Sportivo.

Articolo 4. Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti.
Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività professionale, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.
Il Collaboratore che svolge anche il ruolo di selezionatore o partecipa a commissioni di selezione, dovrà dichiarare alla Direzione sportiva l'eventuale conflitto di interessi relativo alla selezione di binomi di interesse federale per la partecipazione a gare in rappresentanza di Squadre rappresentative Italiane, astenendosi dalla relativa valutazione.
Costituisce ipotesi di conflitto di interessi a titolo esemplificativo e non esaustivo il caso in cui il l'atleta da valutare per la selezione di cui sopra, venga assistito tecnicamente, al di fuori dai rapporti istituzionali, dallo stesso selezionatore nell'arco di tempo di validità del presente contratto oppure abbia rapporti di parentela e/o economici con il selezionatore.
Il Selezionatore dovrà comunicare preventivamente alla Direzione sportiva l'effettuazione di

eventuali stage tecnici privati e consentire - a richiesta della Federazione stessa - la partecipazione gratuita a eventuali binomi di interesse federale, individuati di comune accordo con la Direzione Sportiva.

Articolo 5. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento forfettariamente pari all'importo di €20.000.00 annui al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.
Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E.
Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).
Al Collaboratore verranno inoltre rimborsate le spese documentate che abbia sopportato nell'esecuzione delle attività oggetto di incarico, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.
Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con il Direttore Sportivo di F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale della F.I.S.E.
Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.
Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale, in corso di sottoscrizione ad opera di F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.
L'importo che precede non è comprensivo degli importi di spettanza del Collaboratore a titolo di compenso e/o indennità per attività non comprese nel presente incarico e relative, a titolo indicativo e non esaustivo:

- a stage sul territorio per equitazione di base;
- alla partecipazione a commissioni di esame;
- al ruolo di componente di giuria o di giudice unico in concorsi indetti dalla FISE

Articolo 6. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste

radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

Articolo 7. Durata dell'incarico e facoltà di disdetta

L'incarico oggetto del presente contratto s'intende riferito al periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2022, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

Articolo 8. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E. nelle strutture di pertinenza o sotto la direzione della stessa.

Articolo 10: Modello di Organizzazione e Gestione – Codice Etico

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice Etico e al pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito internet di F.I.S.E., http://www.fise.it , dei quali il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice Etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 11: Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- Articolo 2. Oggetto del contratto;
- Articolo 3. Forme di coordinamento;
- Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore;
- Articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- Articolo 9. Sicurezza sul lavoro;
- Articolo 10. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Articolo 12. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.
Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della FISE che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 13. Autorizzazione al trattamento dati

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o Regolamento). FISE garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento. I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto, saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Articolo 14. Foro competente

E' competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio del Collaboratore.

Letto, controllato e sottoscritto
Valentina Truppa

_____

Federazione Italiana Sport Equestri
Il Presidente
Marco di Paola

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 fornita da FISE nella sua qualità di titolare del trattamento e autorizza FISE al trattamento dei dati personali per le finalità previste, ivi compresa la pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

Nome Valentina Truppa
Firma _____
Data (gg/mm/aa) L L / L L / L L

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE
AI SENSI DEGLI ARTT. 2222, 2229 e ss. c.c.

TRA

La **Federazione Italiana Sport Equestri**, in persona del Presidente Marco di Paola, con sede in Roma, Viale Tiziano n. 74 (di seguito "FISE" o "Committente").

E

Il Dott. **Marco Eleuteri** nato a e residente in
C.F. – E-mail ("Prestatore d'opera").

Premesso

a) che la FISE intende avvalersi della collaborazione professionale del Dott. Marco Eleuteri per le attività spettanti al Veterinario di Squadra nella Disciplina del Dressage, settore Seniores, Young Riders, Children, Juniores e Pony in quanto ritenuto idoneo e in possesso delle indispensabili conoscenze professionali;

b) che il Dott. Eleuteri (che potrà essere sostituito dal Dott. Fabrizio Monici in caso di problemi personali) ha manifestato il proprio interesse a svolgere a favore della Committente, secondo le modalità di seguito specificate, l'attività di cui alla precedente lettera a), purché ciò avvenga senza vincolo di orario e di subordinazione che gli consenta dunque (sempre compatibilmente con l'impegno assunto con il presente contratto) eventuali, ulteriori attività lavorative;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto del contratto

1.1 Il Dott. Eleuteri anche in considerazione della qualificata professionalità teorico – pratica acquisita nell'ambito del diritto sportivo nel peculiare contesto Federale, con il presente contratto di natura autonoma si impegna a svolgere in favore della FISE l'incarico di Veterinario di Squadra, senza vincolo di subordinazione.
1.2 In particolare, nell'espletamento della sua attività lavorativa, conformemente alle previsioni regolamentari sportive che egli dichiara di conoscere e accettare il Veterinario svolgerà le seguenti attività:

- fornirà indicazioni al Tecnico selezionatore sull'idoneità fisica dei cavalli selezionati;
- accerterà lo stato di salute dei cavalli prima della partenza;
- fornirà assistenza professionale per tutta la durata della manifestazione;
- curerà i rapporti con la Commissione Veterinaria FEI;
- garantirà almeno 42 giornate di presenza in un anno.

Art. 2 Qualificazione Giuridica del Rapporto

2.1 Il Dott. Eleuteri nello svolgimento del proprio incarico, ai sensi degli art. 2222 e 2229 e ss. del codice civile, agirà con assoluta autonomia e discrezionalità quanto alle modalità ed ai criteri di svolgimento dell'attività professionale, senza vincolo di subordinazione, senza inserimento stabile nella struttura organizzativa e gerarchica della Committente, né assoggettamento al potere disciplinare, prestando la propria opera senza vincoli di orario e senza sottoposizione al coordinamento da parte della Committente.
2.2 Durante la vigenza del presente contratto, il Prestatore d'opera sarà libero di continuare nell'esercizio delle sue eventuali ulteriori attività professionali, con la sola limitazione di non prestare attività, che si ponga in concorrenza o in contrasto con l'attività Federale, fatto salvo l'eventuale preventivo consenso in forma scritta da parte della FISE.

Art. 3 Durata

3.1 Il presente incarico si intende conferito dal 01.01.2021 al 31.12.2022, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

Art. 4 Obblighi del prestatore d'opera

4.1 Il Dott. Eleuteri è tenuto a svolgere le attività di cui all'articolo 1, gestendo autonomamente la propria attività in forma indipendente, con espressa esclusione di ogni vincolo di subordinazione nei confronti della Committente.
Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, quindi, non implica alcun rapporto di dipendenza nei confronti della FISE e non è riferibile, ad alcun effetto di legge, alle disposizioni (anche previdenziali ed assistenziali) dettate dalla disciplina legale e contrattuale collettiva in materia di rapporto di lavoro subordinato.
4.2 In particolare, il Dott. Eleuteri si impegna a:

a. tenere a proprio carico ogni rischio conseguente o connesso all'esecuzione del presente contratto ed a manlevare la FISE da qualsiasi azione o pretesa che, nei confronti della stessa, anche successivamente alla cessazione (per qualunque causa intervenuta) del rapporto di collaborazione professionale, venisse avanzata da terzi in relazione all'operato posto in essere da esso prestatore d'opera nell'ambito delle attività in contratto dedotte; a tal fine il professionista si impegna a comunicare a FISE gli estremi della propria polizza assicurativa professionale ed a comunicare ogni sua eventuale variazione.

b. mantenere il riserbo più assoluto su notizie, dati, informazioni e segreti, di qualsiasi natura e specie, dei quali abbia acquisito scienza diretta o indiretta nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto;

c. prestare la propria attività professionale in favore della FISE garantendo il massimo impegno nel rispetto dei principi della migliore tecnica, e in ossequio ai dettami dell'etica e della deontologia professionale.

Art. 5 Corrispettivo

5.1. Il corrispettivo per le sue prestazioni rese in esecuzione del presente contratto, viene fissato per ciascun anno di validità del contratto in un importo complessivo di € 14.700,00 da intendersi

lordo, liquidato dalla FISE previa presentazione di regolare fattura compatibilmente con le esigenze di cassa della Federazione. Al Dott. Eleuteri viene inoltre riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta, vitto e alloggio purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con il Direttore Sportivo di F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale della F.I.S.E.

Art. 6 Riservatezza e dati personali

6.1 In relazione a quanto oggetto del presente accordo, il Prestatore d'opera garantisce che la raccolta e qualsivoglia trattamento dei dati personali, effettuati nell'ambito delle attività oggetto del presente contratto, e di quelle ad esso connesse direttamente o indirettamente, saranno compiuti in autonomia e nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy) come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE)".
6.2 I dati forniti al Prestatore d'opera all'atto della sottoscrizione, o successivamente raccolti nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto o ad esso connesse, saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle finalità per le quali i dati sono raccolti o forniti, nel più attento e scrupoloso rispetto del Regolamento 679/2016, con modalità che assicurino la protezione dei dati dalla sottrazione, illegittima divulgazione, perdita o alterazione e per finalità non eccedenti quanto necessario alla corretta esecuzione del contratto medesimo o al rispetto di obblighi imposti dalla legge.
6.3 Il Prestatore d'opera resta responsabile per ogni eventuale danno cagionato dal proprio autonomo trattamento, in violazione della normativa europea e nazionale vigente.

Art. 7 Foro Competente

7.1 Qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva del foro di Roma, fatto salvo quanto previsto da norme imperative eventualmente applicabili.

Per conferma e accettazione
Nome Dott. Marco Eleuteri
Firma _____
Data (gg/mm/aa) L L/L L/L L

Federazione Italiana Sport Equestri
Il Presidente
Marco Di Paola

_____

Data Delibera **19/01/2021** N. **96** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **DRESSAGE**

Rimborsi spese Figure tecnico-sportive Dipartimento Dressage per l'anno 2021.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA	la delibera n. 979 del 16/12/2020 riguardante la nomina delle Commissioni e Figure tecnico - sportive del Dipartimento Dressage;
TENUTO CONTO	che le suddette figure saranno chiamate ad effettuare delle trasfertein Italia ed all'estero nell'anno 2021;
RITENUTO OPPORTUNO	provvedere al rimborso delle spese vive, sostenute e documentate, che effettueranno in ragione dello svolgimento del loro incarico, in coerenza con il vigente "Regolamento Rimborsi, Trasferte ed Indennità" della FISE.
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo e del Consigliere di riferimento Grazia Rebagliati Basano;

DELIBERA

di autorizzare l'impegno di spesa per la copertura dei costi di viaggio, di vitto e di alloggio per le figure tecnico-sportive del Dipartimento Dressage, nominate con provvedimento n. 979 del 16 dicembre 2020, per le trasferte che effettueranno in ragione dello svolgimento del loro incarico nell'anno 2021.

La spesa per la Federazione è stimata in 23.400,00 €, suddivisi come di seguito specificato:

- OB:1.01.01.01.01 - CEB: 001: Katherine Ferguson Lucheschi fino ad un massimo di 3.000,00 € - Marco Eleuteri fino ad un massimo di 8.400,00 €

- OB:1.01.01.02.01 - CEB: 001: Laura Conz fino ad un massimo di 7.000,00 € - Valentina Truppa fino ad un massimo di 5.000,00 €

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.204. - DRESSAGE	CEB.001	1.01.01.01.01	Rimborsi spese Lucheski	3.000,00
2021	1.204. - DRESSAGE	CEB.001	1.01.01.01.01	Rimborsi spese Eleuteri	8.400,00
2021	1.204. - DRESSAGE	CEB.001	1.01.01.02.01	Rimborsi spese Conz	7.000,00
2021	1.204. - DRESSAGE	CEB.001	1.01.01.02.01	Rimborsi spese Truppa	5.000,00
				Totali Delibera nr. 96 del 19/01/2021	**23.400,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **97** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **DRESSAGE**

Modifica ripresa di Dressage livello E 210.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
RITENUTO	opportuno modificare il movimento 11 della ripresa di Dressage E210, per rendere i movimenti richiesti più facilmente eseguibili visto il livello base degli atleti ai quali la ripresa è aperta;
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo e del Consigliere di riferimento Grazia Rebagliati Basano;

DELIBERA

di modificare la ripresa di Dressage E 210, che allegata alla presente delibera ne costituisce parte integrante.

La presente delibera non comporta impegni di spesa.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

RIPRESA E 210
Ed. 2016/Rev. 2021

Tempo 6' (solo a titolo informativo)
Rettangolo 20 x 60

		Test		voto	correzione	coefficiente	Note
1.	A X C	Entrare al trotto di lavoro Alt - Immobilità – saluto Partire al trotto di lavoro Pista a mano sinistra	10				
2.	HXF F	Cambiamento diagonale al trotto allungando qualche falcata Trotto di lavoro	10				
3.	A L	Tagliare sulla linea di centro Volta a destra di 10 m. di diametro	10				
4.	LI I LG G	Trotto di lavoro Volta a sinistra di 10 m. di diametro Trotto di lavoro Passo medio **	10				
5.	CMB	Passo medio **	10				
6.	BFA A	Trotto di lavoro Partire al galoppo di lavoro destro e circolo a destra di 20 m. di diametro	10				
7.	AK KR RM M MC	Galoppo di lavoro Diagonale al galoppo di lavoro Galoppo rovescio Transizioni al trotto Trotto di lavoro	10			2	
8.	CH HK K	Trotto di lavoro Trotto medio Trotto di lavoro	10				
9.	A	Partire al galoppo di lavoro sinistro e e circolo a sinistra di 20 m. di diametro	10				
10.	AF FS SH H HC	Galoppo di lavoro Diagonale al galoppo di lavoro Galoppo rovescio Transizioni al trotto Trotto di lavoro	10			2	
11.		Le transizioni in M e in H (mov. 7 e 10)	10				
12.	CMB B	Trotto di lavoro Mezza volta a destra di 10 m. di diametro	10				
13.	X G	Linea di centro Alt. Immobilità. Saluto	10				
Uscire in A al passo a redini lunghe			**150**				

* Il passo medio richiede una moderata distensione dell'incollatura pur mantenendo un contatto leggero e morbido, lasciando avanzare il cavallo con falcate regolari e attive.

RIPRESA E 210
Ed. 2016/Rev. 2021

Tempo 6' (solo a titolo informativo)
Rettangolo 20 x 60

VOTI D'INSIEME

OSSERVAZIONI GENERALI

1.	**Andature** (franchezza e regolarità)	10			1
2.	**Impulso** (desiderio di portarsi in avanti, elasticità delle falcate, morbidezza della schiena ed impegno dei posteriori)	10			1
3.	**Sottomissione** (attenzione e fiducia; armonia, leggerezza e facilità dei movimenti, cavallo dritto, accettazione dell'imboccatura e leggerezza del treno anteriore)	10			2
4.	**Posizione e assetto del cavaliere**	10			2
5.	**Correttezza ed efficacia nell'uso degli aiuti**, accuratezza e precisione	10			2
	Totale	**230**			

Da dedurre:

Come da Reg. Nazionale in vigore.

Errore di grafico o ripresa

1° errore od omissione = dedurre 0,5% dal punteggio finale

2° errore od omissione = dedurre 1% dal punteggio finale

3° errore od omissione = Eliminazione

Firma del giudice

Data Delibera **19/01/2021** N. **98** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **DRESSAGE**

Nomina degli Ufficiali di gara durante le manifestazioni di interesse federale per l'anno 2021.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	del provvedimento n.885 del 17 novembre 2020, che ha approvato il calendario degli eventi di interesse federale ed ha assegnato le manifestazioni di interesse federale ai Comitati Organizzatori che si sono candidati per l'organizzazione delle stesse: - 5/7 marzo - 1° Tappa Coppa Italia - ASD Horsebridge Club - None (TO) - 30 aprile / 2 maggio - 2° Tappa Coppa Italia e Master Sud Italia - ASD C.I. Horse Club Terra Jonica - San Giorgio Ionico (TA) - 21/23 maggio - Campionati Italiani Amatori Tecnici e Freestyle, Campionati Istruttori e Tecnici e 3° Tappa Coppa Italia - Riviera Resort SSD ARL - San Giovanni in Marignano (RI) - 18/20 giugno - Master Centro Italia e Coppa Centri Federali - Arezzo Equestrian Centre SSD ARL - Arezzo (AR) - 10/12 settembre - 4° Tappa Coppa Italia e Master Nord Italia - ASD Centro Ippico il Torrione - Tortona (AL) - 24/26 settembre - Campionati Italiani Assoluti Tecnici e Freestyle e Campionato Giovani Cavalli - Horses Le Lame Sporting Club ASD - Montefalco (PG) - 22/24 ottobre - Coppa delle Regioni e Trofei Giovanili - Le Siepi Cervia SSD ARL - Savio (RA) - 19/21 novembre - Finale Progetto Sport e Teams Cup - Gruppo Emiliano Sport Equestri ASD - San Lazzaro di Savena (BO)
RAVVISATA	la necessità di nominare le Giurie e gli Stewards delle suddette manifestazioni secondo quanto previsto dal vigente Quadro Sinottico, che disciplina gli aspetti organizzativi delle manifestazioni di Dressage;
SU PROPOSTA	del Designatore degli Ufficiali di gara nelle manifestazioni di interesse federale per la disciplina del Dressage, Barbara Ardu;
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo e del Consigliere di riferimento Grazia Rebagliati Basano;

DELIBERA

di nominare gli Ufficiali di gara nelle manifestazioni di interesse federale per l'anno 2021. Si allega schema riassuntivo degli Ufficiali di gara nominati.

Si da mandato al Presidente, di procedere con la sostituzione degli Ufficiali di gara che non potessero, cause di forza maggiore, essere presenti alla manifestazione e di integrare gli Ufficiali di gara nelle manifestazioni dove il numero di iscritti lo richiedesse in coerenza con le previsioni del vigente "Quadro sinottico".

La presente delibera non comporta impegni di spesa, essendo i Collegi giudicanti a carico dei Comitati Organizzatori.

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

GIURIE CONCORSI NAZIONALI DRESSAGE C.F. 19 GENNAIO 2021

	ROVIDA	MILANESE	BUZZI	PETACCIA	PONCINO	BERRUTO	ROMANELLI	RIDI	BAIOCCHI	MILETO	ZANOT	RUFFINI	FOUAD	BRANCALEONE	SANDRINI	AMORENA	CANTINI	LIPPI	RUGGIERO
HORSEBRIDGE COPPA1		PG	G		G	G		G		CS					S				
TERRA JON. COPPA2 + MASTER SUD	G		PG	CS			G												S
CATTOLICA CH AMAT + COPPA3	G		CS	G		PG		G					G			S			
AREZZO MASTER CENTRO			G	G			PG				G		G		S		CS		
TORRIONE COPPA4 + MASTER NORD	G	G		PG	G			G		CS									
LAME CH ITA ASSOL	PG	G	CS	G	G	G					G					S			
SIEPI COPPA REG	G			G	PG			G		G	G					CS		S	
GESE PROG SPORT			G			G	G			PG	G	G		CS					
DELEGATO FISE X 2 CAMPIONATI ITA MASSIMO GIACOMAZZO																			

LEGENDA:
PG Presidente di giuria
G membro di Giuria
CS Chief Steward
S Steward

Data Delibera **19/01/2021** N. **99** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **DRESSAGE**

Sospensione del sistema di punteggio Hi/Lo dropscore.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	dei provvedimenti n. 921 del 06/11/2017, n. 322 del 12/03/2018 e n. 552 del 06/05/2019, che hanno deliberato l'introduzione e la successiva modifica del sistema di punteggi Hi/Lo dropscore;
RITENUTO	opportuno sospendere il sistema di punteggio in oggetto specificato in quanto la FEI dopo averlo introdotto in via sperimentale nell'anno 2018, non lo ha adottato in via definitiva;
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo e del Consigliere di riferimento Grazia Rebagliati Basano;

DELIBERA

la sospensione del sistema di punteggio Hi/Lo dropscore, e l'annullamento dei provvedimenti n. 921 del 06/11/2017, n. 322 del 12/03/2018 e n. 552 del 06/05/2019, che avevano introdotto e modificato il sistema in oggetto.

La presente delibera non comporta impegni di spesa per la Federazione.

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **100** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **DRESSAGE**

Adeguamento con il Regolamento Generale della FEI Ed. 2021 - art. 140.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
RITENUTO	opportuno adeguare il Regolamento Dressage FISE al Regolamento di Dressage FEI 2021 e di conseguenza al Regolamento Generale FEI 2021, che prevede all'art. 140, per la tutela della salute dei cavalieri durante le manifestazioni sportive, indipendentemente dall'età dei cavalli e dalle tipologie delle categorie, l'utilizzo del casco omologato allacciato in maniera appropriata;
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo e del Consigliere di riferimento Grazia Rebagliati Basano;

DELIBERA

l'adeguamento al Regolamento Generale della FEI per il quale in base all' articolo n. 140, del Regolamento Generale della FEI Edizione 2021, cui il regolamento FEI di Dressage rimanda, prevede che il casco omologato sia obbligatorio quando si monta a cavallo, in tutta l'area del concorso ivi compresi i campi prova e i campi gara, fatta eccezione al momento in cui il cavaliere accetta i premi o quanto vengono suonati gli inni nazionali.

di disporre che l'efficacia delle norme in esso previsto decorra dall'approvazione del Consiglio Federale del 19 gennaio e comunque alla data di pubblicazione sul sito FISE se successiva;

di disporre la pubblicazione dell'articolo, come parte integrante del Regolamento di Dressage FISE, per come sopra approvato, sul sito FISE;

di disporre l'archiviazione dell' articolo come parte integrante del Regolamento di Dressage FISE, per come sopra approvato, presso l'ufficio del Segretario Generale individuato in tal fine - Ufficio Affari Legali - al fine di agevolmente disporne per ogni futura ulteriore modifica che si rendesse necessaria;

di disporre la cessazione di efficacia di ogni precedente regolamento, normativa, delibera, che contenga previsioni e prescrizioni contrarie a quanto oggetto, come parte integrante del Regolamento Dressage FISE qui approvato;

di disporre che eventuali ulteriori successive modifiche a detto articolo come parte integrante del Regolamento Dressage FISE, siano sempre apportate a testo integrale per come ora archiviato e sia seguita analoga procedura a quanto qui deliberato per mantenere unicità del testo vigente;

La presente delibera non comporta impegni di spesa per la presente Federazione.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **101** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **SALTO OSTACOLI**

Acquisto materiale premiazioni "Campionati d'Italia Indoor a squadre per Regioni - Master Italia Individuale 2020 -2021" Pontedera 5-7 febbraio 2021

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PREMESSO	che dal 5 al 7 febbraio 2021 si svolgerà a Pontedera la manifestazione di interesse federale "Campionati d'Italia Indoor a squadre per Regioni - Master Italia Individuale 2020 -2021";
CONSIDERATO	opportuno procedere all'acquisto del materiale per le premiazioni;
VISTI	i preventivi della ditta Podium e della ditta Giromaripoint (allegati alla presente);
VALUTATO	congruo, per professionalità e tempistiche, il preventivo (valutato congiuntamente all'Ufficio acquisti federale) presentato dalla ditta PODIUM.

DELIBERA

di autorizzare l'acquisto (come da preventivo allegato) dalla ditta PODIUM il materiale per le premiazioni della manifestazione di interesse federale "Campionati d'Italia Indoor a squadre per Regioni - Master Italia Individuale 2020 -2021" che si svolgerà a Pontedera dal 5 al 7 febbraio 2021.

Il costo totale del materiale, compreso imballaggio e spedizione, è di € 771,35.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.205. - SALTO OSTACOLI	CEB.018	1.01.01.02.01	Acquisto materiale premiazioni "Campionati d'Italia Indoor a squadre per Regioni - Master Italia Individuale 2020 -2021" Pontedera 5-7 febbraio 2021	771,35

Totali Delibera nr. 101 del 19/01/2021 **771,35**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **102** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **SALTO OSTACOLI**

Riduzione della quota di inserimento in Calendario Salto Ostacoli 2021 per le tappe del Circuito Classico Mipaaf per i Comitati Organizzatori delle regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO	che storicamente i Comitati Organizzatori del meridione non possono generalmente contare su numeri importanti di tesserati quali iscritti alle manifestazioni agonistiche;
CONSIDERATO	che tale dato di fatto ha portato negli anni ad una forte diminuzione del numero di concorsi nell'Italia meridionale;
CONSIDERATO	che per tale ragione la Federazione, negli anni passati, ha già inteso agevolare i Comitati Organizzatori delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
AL FINE	di confermare per quanto possibile un supporto federale ai Comitati Organizzatori delle suddette regioni.

DELIBERA

di autorizzare anche per l'anno 2021 la riduzione della quota di inserimento in Calendario Salto Ostacoli per le tappe del Circuito Classico Mipaaf per i Comitatio Organizzaori delle regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, prevedendo il pagamento di € 500,00 a tappa anzichè 1.500,00.
La quota di inserimento di € 500,00 dovrà essere pagata dai Comitati Organizzatori alla Federazione all'atto dell'inserimento nel Calendario Salto Ostacoli della tappa del Circuito Classico.

La presente delibera non comporta spese per la Federazione.

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **103** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **SALTO OSTACOLI**

Rimborsi spese figure tecnico sportive anno 2021

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PREMESSO	che i Sigg.ri Duccio Bartalucci, Marco Porro, Piero Coata, Giuseppe Forte, Marco Bergomi, Gianluca Assumma, Stefano Nogara, Carlo Marco Montorsi, hanno ricevuto dalla Federazione incarichi tecnico-sportivi per l'anno 2021 e prestano la loro attività per la disciplina del Salto Ostacoli;
CONSIDERATO	che per lo svolgimento degli incarichi a loro affidati saranno chiamati ad effettuare delle trasferte.

DELIBERA

di autorizzare il pagamento delle spese di viaggio, vitto e alloggio e eventuale noleggio auto per i Sig.ri Duccio Bartalucci, Marco Porro, Piero Coata, Giuseppe Forte, Marco Bergomi, Gianluca Assumma, Stefano Nogara, Carlo Marco Montorsi (Campionati Europei Ambassador) per le trasferte che effettueranno in ragione dello svolgimento del loro incarico per il Salto Ostacoli.

Le spese dovranno comunque essere autorizzate di volta in volta dal Direttore Sportivo.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.205. - SALTO OSTACOLI	CEB.001	1.01.01.01.01	Rimborsi spese figure tecnico sportive anno 2021	50.000,00
2021	1.205. - SALTO OSTACOLI	CEB.001	1.01.01.02.01	Rimborsi spese figure tecnico sportive anno 2021	5.000,00
2021	1.205. - SALTO OSTACOLI	CEB.001	1.01.01.01.01	Rimborsi spese figure tecnico sportive anno 2021	7.000,00
				Totali Delibera nr. 103 del 19/01/2021	**62.000,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **104** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **SALTO OSTACOLI**

Commissione Consultiva Salto Ostacoli anno 2021

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA	l'opportunità di istituire una Commissione Consultiva per proporre eventuali modifiche del Regolamento di disciplina, valutare eventuali modifiche richieste o proposte al Consiglio Federale stesso;
VALUTATI	i nominativi proposti;
RITENUTO	inoltre opportuno, riconoscere il rimborso delle spese di trasferta e soggiorno ai Componenti di detta Commissione in occasione delle riunioni alle quali saranno chiamati a partecipare su convocazione della Federazione e di prevedere inoltre, laddove necessario, il pagamento di coffee break e affitto sale riunioni.

DELIBERA

1) di nominare componenti la Commissione Consultiva Salto Ostacoli per l'anno 2021:
- Michela Lombardi - Referente Attivita' Sportiva (dipendente Fise)
- Annina Rizzoli - Componente (n. tessera Fise 001896/B)
- Lalla Novo - Rappresentante Comitati Organizzatori (n. tessera Fise 000277/A)
- Marco Latini - Rappresentante Direttori di Campo Nazionali (n. tessera Fise 002972/G)
- Uliano Vezzani - Rappresentante Direttori di Campo Internazionali (n. tessera Fise Fise012772)
- Fabio Camerini - Rappresentante Segreterie e Formazione (Responsabile Centro Elaborazione Dati Fise)
- Patrizia Adobati - Rappresentante CNUG (n. tessera Fise 000003/B)
- Tatiana Zanini - Rappresentante Steward (n. tessera Fise 000564)
- Pietro Francesco Matarazzo - Componente (n. tessera Fise 000064/M)

I suddetti incarichi, previa verifica del tesseramento annuale, sono a titolo onorifico e non comportano spese per la Federazione.

2) Di autorizzare le spese di trasferta e soggiorno ai Componenti la Commissione Consultiva Salto Ostacoli in occasione delle riunioni convocate dalla Federazione, per un importo massimo di spesa di € 1.000,00.

3) Di autorizzare un importo massimo di spesa di € 1.000,00 per i coffee break e per l'affitto di sale, qualora si rendesse necessario, in occasione delle riunioni della Commissione Consultiva Salto Ostacoli, convocate dalla Federazione.

Le suddette spese dovranno essere autorizzate dal Direttore Sportivo.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.205. - SALTO OSTACOLI	CEB.001	1.01.01.01.03	Commissioni Giovani Cavalli	1.000,00
2021	1.205. - SALTO OSTACOLI	CEB.016	1.01.01.01.03	Commissioni Giovani Cavalli	1.000,00
				Totali Delibera nr. 104 del 19/01/2021	**2.000,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **105** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **SALTO OSTACOLI**

Compenso e rimborso spese Talent Scout Federale

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PREMESSO	che con delibera n. 1026/2020 il Sig. Giorgio Masiero è stato individuato come figura tecnica di supporto alla Federazione;
RITENUTO	il Sig. Giorgio Masiero idoneo a svolgere tale attività;
RITENUTO	opportuno riconoscere al Sig. Giorgio Masiero un compenso annuo per l'incarico affidatogli ed il pagamento delle spese connesse allo svolgimento di detto incarico.

DELIBERA

- di approvare il contratto del Sig. Giorgio Masiero quale Talent Scout Federale;

- di riconoscere al Sig. Giorgio Masiero, per il suddetto incarico, per l'anno 2021 un compenso lordo annuo pari a € 12.000,00.

- di autorizzare il pagamento delle spese di viaggio e soggiorno per il Sig. Giorgio Masiero in occasione delle trasferte che sarà chiamato ad effettuare in ragione dell'incarico affidatogli dalla Federazione, per un importo massimo di spesa di € 4.000,00.

Le spese dovranno essere preventivamente autorizzate dal Direttore Sportivo.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.205. - SALTO OSTACOLI	CEB.001	1.01.01.02.01	Compenso e rimborso spese Talent Scout Federale Settore Giovanile	4.000,00
2021	1.205. - SALTO OSTACOLI	CEB.003	1.01.01.02.04	Compenso e rimborso spese Talent Scout Federale Settore Giovanile	12.000,00
				Totali Delibera nr. 105 del 19/01/2021	**16.000,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO - SPORTIVA

Tra

La **Federazione Italiana Sport Equestri**, con sede in Roma, Viale Tiziano 74 (C.F. 97015720580), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, avv. Marco di Paola (in seguito, F.I.S.E.)

e

Il **Sig. Giorgio Masiero,** nato a _____ e residente in _____CF_____, di seguito "Collaboratore"

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della F.E.I. e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, svolge tra l'altro il ruolo di Talent Scout per il Salto Ostacoli;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione, in forma coordinata e continuativa, di un Tecnico Sportivo in possesso dei requisiti necessari ad espletare, in piena autonomia, l' attività di Talent Scout federale;
- che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività di Talent Scout del settore giovanile per il Dipartimento Salto Ostacoli e si dichiara disponibile a collaborare, in forma coordinata e continuativa e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni, all'attività sportiva della Federazione;
- che il Collaboratore dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell'art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n.91/1981;
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell'art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico tecnico sportivo per eseguire, in forma coordinata e continuativa e senza vincolo di subordinazione, l'incarico di Talent Scout del settore giovanile per il Dipartimento Salto Ostacoli.

In relazione allo svolgimento dell'attività oggetto del presente accordo, il Collaboratore dovrà fare riferimento alle specifiche previste dal Programma del predetto Dipartimento.

Articolo 3. Forme di coordinamento

Il Collaboratore godrà di piena autonomia nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento con il Presidente del Comitato Regionale FISE Lombardia.

Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti dal Comitato Regionale FISE Lombardia, né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici dello stesso.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento con F.I.S.E. inerente l' attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. con riferimento alle attività dedotte in contratto.

Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

Articolo 5. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento pari all'importo massimo di € 12.000,00 al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E.

Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali

trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata e autorizzata dal Presidente del Comitato Regionale FISE Lombardia.
Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.
Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale, stipulata da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Articolo 6. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

Articolo 7. Durata dell'incarico

L'incarico oggetto del presente contratto s'intende riferito al periodo dall' 01.01.2021 al 31.12.2021, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.
Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo

Articolo 8. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E..

Articolo 10: Modello di Organizzazione e Gestione – Codice Etico

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio

Codice Etico e al pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito internet di F.I.S.E., http://www.fise.it , dei quali il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice Etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 11: Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:
- Articolo 2. Oggetto del contratto;
- Articolo 3. Forme di coordinamento;
- Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore;
- Articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- Articolo 9 Sicurezza sul lavoro;
- Articolo 11. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Articolo 12. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.
Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della FISE che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 13. Autorizzazione al trattamento dati

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o Regolamento). FISE garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento. I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto, saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Articolo 14. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Roma,
Letto, controllato e sottoscritto
Il Collaboratore
Giorgio Masiero

Federazione Italiana Sport Equestri
Il Presidente
Marco di Paola

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 fornita da FISE nella sua qualità di titolare del trattamento e autorizza FISE al trattamento dei dati personali per le finalità previste, ivi compresa la pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

Nome Giorgio Masiero
Firma _____
Data (gg/mm/aa) ⌊⌊/⌊⌊/⌊⌊

Data Delibera **19/01/2021** N. **106** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **SALTO OSTACOLI**

Contratti figure tecnico sportive Dipartimento Salto Ostacoli

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PREMESSO	che con delibera n. 981/2020 i Sigg.ri Marco Porro, Piero Coata, Giuseppe Forte, Marco Bergomi, Ugo Carrozzo, Cristiano Pasquini, e Gianluca Assumma (anche delibera 1043/2020 per il Dipartimento Giovani Cavalli) hanno ricevuto incarichi tecnico/sportivi dalla Federazione;
VISTI	i relativi contratti predisposti dagli Uffici Federali.

DELIBERA

di approvare i contratti ed i relativi compensi lordi annui per i Sigg.ri Marco Porro (€ 62.500,00), Piero Coata (€ 40.000,00), Giuseppe Forte (€ 40.000,00), Marco Bergomi (€ 18.000,00), Ugo Carrozzo (€ 50.000,00), Cristiano Pasquini (€ 50.000,00), Gianluca Assumma (€ 25.000,00), che allegati alla presente delibera ne costituiscono parte integrante.

Gli impegni di spesa derivanti dai suddetti contratti sono stati già approvati con delibera del Consiglio Federale n. 981/2020 e 1043/2020.

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO - SPORTIVA

Tra

La **Federazione Italiana Sport Equestri**, con sede in Roma, Viale Tiziano 74 (C.F. 97015720580), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, avv. Marco di Paola (in seguito, F.I.S.E.)

e

Il Sig. Marco Porro, e residente [redacted] in seguito per brevità "Collaboratore",

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della F.E.I. e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, svolge tra l'altro attività sportiva ed attività di tecnico federale per il Dipartimento Salto Ostacoli;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione di un Tecnico Sportivo che ricopra il ruolo di Selezionatore e Capo Equipe per la categoria Seniores 2° Fascia;
- che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività di "Tecnico Sportivo" e si dichiara disponibile a collaborare, senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni, alla promozione e organizzazione dell'attività sportiva;
- che il Collaboratore dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell'art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n.91/1981;
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell'art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico tecnico sportivo per eseguire, senza vincolo di subordinazione, l'incarico di gestire gli adempimenti connessi al ruolo di Tecnico Seniores 2° Fascia e Selezionatore/Capo Equipe della Rappresentativa Nazionale che partecipa al Circuito di seconda divisione FEI.
In relazione allo svolgimento dell'attività oggetto del presente accordo, il Collaboratore dovrà fare riferimento alle specifiche previste dal Programma del Dipartimento di Salto Ostacoli.

Articolo 3. Forme di coordinamento

Il Collaboratore godrà di piena autonomia nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento con il Responsabile del Dipartimento Salto Ostacoli.
Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti dalla FISE, né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici dello stesso comitato.
Al fine di definire l'opportuno coordinamento con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. con riferimento alle attività dedotte in contratto.

Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti.
Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività professionale, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.
Il Collaboratore che svolge anche il ruolo di selezionatore o partecipa a commissioni di selezione, dovrà dichiarare alla Direzione sportiva l'eventuale conflitto di interessi nei confronti di atleti di interesse federale, astenendosi dalla relativa valutazione in occasione della selezione.
Costituisce ipotesi di conflitto di interessi a titolo esemplificativo e non esaustivo il caso in cui l'atleta da valutare per la selezione di cui sopra, venga assistito tecnicamente, al di fuori dai rapporti istituzionali, dallo stesso selezionatore nell'arco di tempo di validità del presente contratto oppure abbia rapporti di parentela e/o economici con il selezionatore.
Il Selezionatore dovrà comunicare preventivamente alla Direzione sportiva l'effettuazione di eventuali stage tecnici privati e consentire -a richiesta della Federazione stessa - la partecipazione gratuita a eventuali binomi di interesse federale, individuati di comune accordo con la Direzione Sportiva.

Articolo 5. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento forfettariamente pari all'importo di € 62.500,00 al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a

titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.
Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E.
Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).
Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con il Direttore Sportivo di F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale della F.I.S.E.
Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.
Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale, in corso di sottoscrizione ad opera di F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Articolo 6. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

Articolo 7. Durata dell'incarico

L'incarico oggetto del presente contratto s'intende riferito al periodo che va dal 01.01.2021 al 31.12.2022, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.
Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo.

Articolo 8. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di

prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E..

Articolo 10: Modello di Organizzazione e Gestione – Codice Etico

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice Etico e al pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito internet di F.I.S.E., http://www.fise.it , dei quali il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice Etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 11: Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- Articolo 2. Oggetto del contratto;
- Articolo 3. Forme di coordinamento;
- Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore;
- Articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- Articolo 9 Sicurezza sul lavoro;
- Articolo 11. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Articolo 12. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della FISE che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 13. Autorizzazione al trattamento dati

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o Regolamento). FISE garantisce,

inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento. I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto, saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Articolo 14. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Letto, controllato e sottoscritto
Roma,

Il Collaboratore
Marco Porro

Federazione Italiana Sport Equestri
Il Presidente
Marco di Paola

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 fornita da FISE nella sua qualità di titolare del trattamento e autorizza FISE al trattamento dei dati personali per le finalità previste, ivi compresa la pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

Nome Marco Porro
Firma _____
Data (gg/mm/aa) L L / L L / L L

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO - SPORTIVA

Tra

La **Federazione Italiana Sport Equestri**, con sede in Roma, Viale Tiziano 74 (C.F. 97015720580), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, avv. Marco di Paola (in seguito, F.I.S.E.)

e

Il Sig. Piero Coata, [redacted] - in seguito per brevità "Collaboratore",

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della F.E.I. e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, svolge tra l'altro attività sportiva ed attività di tecnico federale per il Dipartimento Salto Ostacoli;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione di un Tecnico Sportivo in possesso dei requisiti necessari per supportare l'attività del Dipartimento e per rivestire l'incarico di Selezionatore e Tecnico del settore giovanile Children, Juniores, YR e Pony nella disciplina di Salto Ostacoli;
- che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività di "Tecnico Sportivo" e si dichiara disponibile a collaborare, senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni, alla promozione e organizzazione dell'attività sportiva;
- che il Collaboratore dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell'art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n.91/1981;
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell'art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico tecnico sportivo per eseguire, senza vincolo di subordinazione, l'incarico di gestire gli adempimenti connessi all'organizzazione dell'attività sportiva di Selezionatore e Tecnico del settore giovanile Children, Juniores, YR e Pony della disciplina di Salto Ostacoli;
In relazione allo svolgimento dell'attività oggetto del presente accordo, il Collaboratore dovrà fare riferimento alle specifiche previste dal Programma del Dipartimento di Salto Ostacoli.

Articolo 3. Forme di coordinamento

Il Collaboratore godrà di piena autonomia nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento con il Responsabile del Dipartimento Salto Ostacoli.
Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti dalla FISE, né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici dello stesso comitato.
Al fine di definire l'opportuno coordinamento con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. con riferimento alle attività dedotte in contratto.

Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti.
Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività professionale, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.
Il Collaboratore che svolge anche il ruolo di selezionatore o partecipa a commissioni di selezione, dovrà dichiarare alla Direzione sportiva l'eventuale conflitto di interessi nei confronti di atleti di interesse federale, astenendosi dalla relativa valutazione in occasione della selezione.
Costituisce ipotesi di conflitto di interessi a titolo esemplificativo e non esaustivo il caso in cui l'atleta da valutare per la selezione di cui sopra, venga assistito tecnicamente, al di fuori dai rapporti istituzionali, dallo stesso selezionatore nell'arco di tempo di validità del presente contratto oppure abbia rapporti di parentela e/o economici con il selezionatore.
Il Selezionatore dovrà comunicare preventivamente alla Direzione sportiva l'effettuazione di eventuali stage tecnici privati e consentire -a richiesta della Federazione stessa - la partecipazione gratuita a eventuali binomi di interesse federale, individuati di comune accordo con la Direzione Sportiva.

Articolo 5. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento forfettariamente pari all'importo di € 40.000,00 al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. Il compenso, così come

previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.
Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E.
Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).
Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con il Direttore Sportivo di F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale della F.I.S.E.
Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.
Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale, in corso di sottoscrizione ad opera di F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Articolo 6. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

Articolo 7. Durata dell'incarico

L'incarico oggetto del presente contratto s'intende riferito al periodo che va dal 01.01.2021 al 31.12.2022, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.
Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo.

Articolo 8. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che

F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E..

Articolo 10: Modello di Organizzazione e Gestione – Codice Etico

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice Etico e al pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito internet di F.I.S.E., http://www.fise.it , dei quali il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice Etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 11: Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- Articolo 2. Oggetto del contratto;
- Articolo 3. Forme di coordinamento;
- Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore;
- Articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- Articolo 9 Sicurezza sul lavoro;
- Articolo 11. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Articolo 12. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della FISE che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 13. Autorizzazione al trattamento dati

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o Regolamento). FISE garantisce,

inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento. I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto, saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Articolo 14. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Letto, controllato e sottoscritto
Piero Coata

Federazione Italiana Sport Equestri
Il Presidente
Marco di Paola

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 fornita da FISE nella sua qualità di titolare del trattamento e autorizza FISE al trattamento dei dati personali per le finalità previste, ivi compresa la pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

Nome Piero Coata
Firma _____
Data (gg/mm/aa) ⌊⌊/⌊⌊/⌊⌊

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO - SPORTIVA

Tra

La **Federazione Italiana Sport Equestri**, con sede in Roma, Viale Tiziano 74 (C.F. 97015720580), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, avv. Marco di Paola (in seguito, F.I.S.E.)

e

Il Sig. Giuseppe Forte, residente in Via _____, _____- in seguito per brevità "Collaboratore",

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della F.E.I. e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, svolge tra l'altro attività sportiva ed attività di tecnico federale per il Dipartimento Salto Ostacoli;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione di un Tecnico Sportivo in possesso dei requisiti necessari per supportare l'attività del Dipartimento e per rivestire l'incarico di Selezionatore e Tecnico del settore giovanile Children, Juniores, YR e Pony nella disciplina di Salto Ostacoli;
- che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività di "Tecnico Sportivo" e si dichiara disponibile a collaborare, senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni, alla promozione e organizzazione dell'attività sportiva;
- che il Collaboratore dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell'art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n.91/1981;
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell'art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico tecnico sportivo per eseguire, senza vincolo di subordinazione, l'incarico di gestire gli adempimenti connessi all'organizzazione dell'attività sportiva di Selezionatore e Tecnico del settore giovanile Children, Juniores, YR e Pony della disciplina di Salto Ostacoli.
In relazione allo svolgimento dell'attività oggetto del presente accordo, il Collaboratore dovrà fare riferimento alle specifiche previste dal Programma del Dipartimento di Salto Ostacoli.

Articolo 3. Forme di coordinamento

Il Collaboratore godrà di piena autonomia nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento con il Responsabile del Dipartimento Salto Ostacoli.
Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti dalla FISE, né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici dello stesso comitato.
Al fine di definire l'opportuno coordinamento con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. con riferimento alle attività dedotte in contratto.

Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti.
Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività professionale, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.
Il Collaboratore che svolge anche il ruolo di selezionatore o partecipa a commissioni di selezione, dovrà dichiarare alla Direzione sportiva l'eventuale conflitto di interessi nei confronti di atleti di interesse federale, astenendosi dalla relativa valutazione in occasione della selezione.
Costituisce ipotesi di conflitto di interessi a titolo esemplificativo e non esaustivo il caso in cui l'atleta da valutare per la selezione di cui sopra, venga assistito tecnicamente, al di fuori dai rapporti istituzionali, dallo stesso selezionatore nell'arco di tempo di validità del presente contratto oppure abbia rapporti di parentela e/o economici con il selezionatore.
Il Selezionatore dovrà comunicare preventivamente alla Direzione sportiva l'effettuazione di eventuali stage tecnici privati e consentire -a richiesta della Federazione stessa - la partecipazione gratuita a eventuali binomi di interesse federale, individuati di comune accordo con la Direzione Sportiva.

Articolo 5. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento forfettariamente pari all'importo di € 40.000,00 al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a

titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.
Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E.
Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con il Direttore Sportivo di F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale della F.I.S.E.
Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.
Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale, in corso di sottoscrizione ad opera di F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Articolo 6. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

Articolo 7. Durata dell'incarico

L'incarico oggetto del presente contratto s'intende riferito al periodo che va dal 01.01.2021 al 31.12.2022, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.
Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo.

Articolo 8. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le

norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E..

Articolo 10: Modello di Organizzazione e Gestione – Codice Etico

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice Etico e al pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito internet di F.I.S.E., http://www.fise.it , dei quali il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice Etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 11: Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- Articolo 2. Oggetto del contratto;
- Articolo 3. Forme di coordinamento;
- Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore;
- Articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- Articolo 9 Sicurezza sul lavoro;
- Articolo 11. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Articolo 12. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della FISE che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 13. Autorizzazione al trattamento dati

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o Regolamento). FISE garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento. I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto, saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Articolo 14. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Letto, controllato e sottoscritto
Giuseppe Forte

Federazione Italiana Sport Equestri
Il Presidente
Marco di Paola

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 fornita da FISE nella sua qualità di titolare del trattamento e autorizza FISE al trattamento dei dati personali per le finalità previste, ivi compresa la pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

Nome Giuseppe Forte
Firma _____
Data (gg/mm/aa) ⌊⌊/⌊⌊/⌊⌊

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO - SPORTIVA

Tra

La **Federazione Italiana Sport Equestri**, con sede in Roma, Viale Tiziano 74 (C.F. 97015720580), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, avv. Marco di Paola (in seguito, F.I.S.E.)

e

Il **Sig. Marco Bergomi,** residente a _____, _____ (___), in seguito per brevità "collaboratore"

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della F.E.I. e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, svolge tra l'altro attività sportiva di Referente dell'attività sportiva giovanile (Children, Juniores, YR e PONY) per il Dipartimento di Salto Ostacoli;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione, in forma coordinata e continuativa, di un Tecnico Sportivo in possesso dei requisiti necessari ad espletare, in piena autonomia, attività di Referente dell'attività sportiva giovanile (Children, Juniores, YR e PONY) per il Dipartimento di Salto Ostacoli;
- che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di Collaboratore tecnico del Dipartimento Salto Ostacoli e si dichiara disponibile a collaborare, in forma coordinata e continuativa e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni, all'attività di formazione istituzionalmente offerta dalla F.I.S.E. e di tecnico federale;
- che il Committente dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell'art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n.91/1981;
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell'art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico tecnico sportivo per eseguire, in forma coordinata e continuativa e senza vincolo di subordinazione, l'attività di Referente dell'attività sportiva giovanile (Children, Juniores, YR e PONY) per il Dipartimento di Salto Ostacoli.

Articolo 3. Forme di coordinamento

Il Collaboratore godrà di piena autonomia nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento con F.I.S.E..

Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E..

Al fine di definire l'opportuno coordinamento con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. con riferimento alle attività dedotte in contratto, ivi comprese le riunioni di dipartimento indette dal Direttore Sportivo.

Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore

Il Coordinatore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti. Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività professionale, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

Articolo 5. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento forfettariamente pari all'importo di € 18.000,00 annui al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E.

Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).

Al Collaboratore verranno inoltre rimborsate le spese documentate che abbia sopportato nell'esecuzione delle attività oggetto di incarico, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore

con il Direttore Sportivo di F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale della F.I.S.E.
Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.
Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale, in corso di sottoscrizione ad opera di F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Articolo 6. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

Articolo 7. Durata dell'incarico e facoltà di disdetta

L'incarico oggetto del presente contratto s'intende riferito al periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2022. Le parti, in deroga alla previsione di rinnovo tacito di cui sopra, espressamente convengono che il presente rapporto non potrà superare la scadenza del 31.12.2022 e pertanto il presente rapporto, ove non precedentemente risolto per disdetta di una delle parti, si risolverà automaticamente alla data del 31.12.2022 senza necessità di comunicazione scritta.

Articolo 8. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E.

Articolo 10: Modello di Organizzazione e Gestione – Codice Etico

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice Etico e al pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come tempo per

tempo vigente), pubblicati sul sito internet di F.I.S.E., http://www.fise.it , dei quali il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice Etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 11: Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:
- Articolo 2. Oggetto del contratto;
- Articolo 3. Forme di coordinamento;
- Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore;
- Articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- Articolo 9 Sicurezza sul lavoro;
- Articolo 11. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Articolo 12. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.
Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della FISE che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 13. Autorizzazione al trattamento dati

Con la sottoscrizione del presente accordo la FISE dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno pertanto trattati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali. Il Collaboratore esprime il suo consenso alla pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

Articolo 14. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Federazione Italiana Sport Equestri
Il Presidente
Marco Di Paola

Letto, controllato e sottoscritto

Il Collaboratore
Marco Bergomi

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 fornita da FISE nella sua qualità di titolare del trattamento e autorizza FISE al trattamento dei dati personali per le finalità previste, ivi compresa la pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

Nome _____

Firma _____

Data (gg/mm/aa) L L/L L/L L

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE
AI SENSI DEGLI ARTT. 2222, 2229 e ss. c.c.

TRA

La Federazione Italiana Sport Equestri, in persona del Presidente Avv. Marco di Paola, con sede in Roma,Viale Tiziano n. 74 (di seguito "FISE" o "Committente").

E

Il prestatore d'opera Dott. Ugo Carrozzo [redacted] (di seguito "Veterinario").

Premesso che

a) la FISE intende avvalersi della collaborazione professionale del Dottor Ugo Carrozzo durante l'anno 2021 per le attività spettanti ai Veterinari di Squadra nella disciplina del Salto Ostacoli settore Seniores, Young Riders, Juniores e Ponies in quanto ritenuto idonei e in possesso delle indispensabili conoscenze professionali;
b) la FISE ha individuato una equipe di veterinari per dipartimento del salto ostacoli composta Ugo Carrozzo e Cristiano Pasquini (Leaders) e _____ (collaboratori);
c) il Dott. Carrozzo ha manifestato il proprio interesse a svolgere a favore della Committente in equipe con il dott. Pasquini, secondo le modalità di seguito specificate, l'attività di cui alla precedente lettera a), purché ciò avvenga senza vincolo di orario e di subordinazione che gli consenta dunque (sempre compatibilmente con l'impegno assunto con il presente contratto) eventuali, ulteriori attività lavorative;
e) che le gare di interesse federale dove è necessaria la presenza del veterinario sono:

- SETTORE SENIORES CSIO DIVISION 1
La Baule;
Sopot;
Hickstead;
Dublino;
Barcellona;
Riesenbeck;
Roma.

- CAMPIONATI ITALIANI SENIORES
Cervia

-CSIO DIVISION 2
Gorla Minore;

Atene;
Bojouriste;
Varsavia (Eventuale finale).

GARE NON DIVISION – da definire.
2 CSIO

SETTORE GIOVANILE E PONY
Gorla Minore- test event;
Zduchovice;
Lamprechtshausen;
Wierden;
Cabourg;
Gorla minore;
Strezegom;
Vilamoura;
Arezzo, Campionato Italiano;
Ritiro per Europei CH / J/ YR– da definire
Ritiro per Europei P– da definire
Finale NC – sede da definire.

f) che il dott. Carozzo ha garantito la propria presenza (in alternativa al dott. Pasquini) nei casi di necessità che verranno tempestivamente comunicati al Direttore Sportivo;
g) che i dott. Carozzo (in alternativa al Dott. Pasquini) ha garantito la presenza di un veterinario di propria fiducia tra i dottori Chiara Viotti, Francesco Putti, Isabella Maffei e Jacopo Secco nei seguenti eventi h) che è compito del dott. Carozzo coordinarsi con il dott. Pasquini e comunicare con una settimana di anticipo chi sarà presente allo specifico evento;

si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 Oggetto del contratto

Il Veterinario, anche in considerazione della qualificata professionalità teorico – pratica acquisita nell'ambito del diritto sportivo nel peculiare contesto Federale, con il presente contratto di natura autonoma si impegna a svolgere in favore della FISE l'incarico di Veterinario di Squadra, senza vincolo di subordinazione.
In particolare, nell'espletamento dell'attività lavorativa, conformemente alle previsioni regolamentari sportive che dichiara di conoscere e accettare, svolgerà le seguenti attività:

- si accerterà dello stato di forma dei cavalli di interesse federale attraverso visite dirette, ove necessario, oppure previa verifica periodica con i veterinari di fiducia indicati dai cavalieri e in caso di Juniores con gli istruttori;
- fornirà indicazioni al selezionatore sull'idoneità fisica dei cavalli selezionati
- accerterà lo stato di salute dei cavalli prima della partenza;
- fornirà assistenza professionale per tutta la durata della manifestazione in cui sarà presente;

- curerà i rapporti con la Commissione Veterinaria FEI.

Art. 4 Obblighi del Prestatore d'opera

4.1 Il Prestatore d'opera sarà tenuto a svolgere le attività di cui all'articolo 1, gestendo autonomamente la propria attività in forma indipendente, con espressa esclusione di ogni vincolo di subordinazione nei confronti della Committente ed in linea con la proposta poi deliberata da FISE il 16.12.2020 che si allega al presente contratto a formarne parte integrante.
Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, quindi, non implica alcun rapporto di dipendenza nei confronti della FISE e non è riferibile, ad alcun effetto di legge, alle disposizioni (anche previdenziali ed assistenziali) dettate dalla disciplina legale e contrattuale collettiva in materia di rapporto di lavoro subordinato.
4.2 In particolare, il Signor. Carrozzo si impegna a:

a. tenere a proprio carico ogni rischio conseguente o connesso all'esecuzione del presente contratto ed a manlevare la FISE da qualsiasi azione o pretesa che, nei confronti della stessa, anche successivamente alla cessazione (per qualunque causa intervenuta) del rapporto di collaborazione, venisse avanzata da terzi in relazione all'operato posto in essere da esso, nell'ambito delle attività in contratto dedotte.

b. mantenere il riserbo più assoluto su notizie, dati, informazioni e segreti, di qualsiasi natura e specie, di cui abbia acquisito scienza diretta o indiretta nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto.

Art. 5 Corrispettivo

5.1. Il corrispettivo per le prestazioni rese in esecuzione del presente contratto, viene fissato in un compenso pari ad € 50.000,00 IVA inclusa, liquidato dalla FISE previa presentazione di regolare fattura da parte del Prestatore d'opera.

Art. 6 Riservatezza e trattamento dei dati personali

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, il Prestatore d'opera garantisce che la raccolta e qualsivoglia trattamento dei dati personali, effettuati nell'ambito delle attività oggetto del presente contratto, e di quelle ad esso connesse direttamente o indirettamente, saranno compiuti in autonomia e nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy) come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE)".
I dati forniti al Prestatore d'opera all'atto della sottoscrizione, o successivamente raccolti nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto o ad esso connesse, saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle finalità per le quali i dati sono raccolti o forniti, nel più attento e scrupoloso rispetto del Regolamento 679/2016, con modalità che assicurino la protezione dei dati dalla sottrazione, illegittima divulgazione, perdita o alterazione e per finalità non eccedenti quanto necessario alla corretta esecuzione del contratto medesimo o al rispetto di obblighi imposti dalla legge.

Il Prestatore d'opera resta responsabile per ogni eventuale danno cagionato dal proprio autonomo trattamento, in violazione della normativa europea e nazionale vigente.

Art. 7 Foro Competente

Qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva del foro di Roma, fatto salvo quanto previsto da norme imperative eventualmente applicabili.

Il Presidente
Avv. Marco Di Paola

Per conferma e accettazione
Dott. Ugo Carrozzo

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE
AI SENSI DEGLI ARTT. 2222, 2229 e ss. c.c.

TRA

La Federazione Italiana Sport Equestri, in persona del Presidente Avv. Marco di Paola, con sede in Roma,Viale Tiziano n. 74 (di seguito "FISE" o "Committente").

E

Il prestatore d'opera Dott. Cristiano Pasquini [redacted] cristianopasquini@hotmail.com (di seguito "Veterinario").

Premesso che

a) la FISE intende avvalersi della collaborazione professionale del Dottor Cristiano Pasquini durante l'anno 2021 per le attività spettanti ai Veterinari di Squadra nella disciplina del Salto Ostacoli settore Seniores, Young Riders, Juniores e Ponies in quanto ritenuto idonei e in possesso delle indispensabili conoscenze professionali;
b) la FISE ha individuato una equipe di veterinari per dipartimento del salto ostacoli Cristiano Pasquini e Ugo Carrozzo (Leaders) e _____ (collaboratori);
c) il Dott. Pasquini ha manifestato il proprio interesse a svolgere a favore della Committente in equipe con il dott. Carrozzo, secondo le modalità di seguito specificate, l'attività di cui alla precedente lettera a), purché ciò avvenga senza vincolo di orario e di subordinazione che gli consenta dunque (sempre compatibilmente con l'impegno assunto con il presente contratto) eventuali, ulteriori attività lavorative;
e) che le gare di interesse federale dove è necessaria la presenza del veterinario sono:

- SETTORE SENIORES CSIO DIVISION 1
La Baule;
Sopot;
Hickstead;
Dublino;
Barcellona;
Riesenbeck;
Roma.

- CAMPIONATI ITALIANI SENIORES
Cervia

-CSIO DIVISION 2
Gorla Minore;
Atene;

Bojouriste;
Varsavia (Eventuale finale).

GARE NON DIVISION – da definire.
2 CSIO

SETTORE GIOVANILE E PONY
Gorla Minore- test event;
Zduchovice;
Lamprechtshausen;
Wierden;
Cabourg;
Gorla minore;
Strezegom;
Vilamoura;
Arezzo, Campionato Italiano;
Ritiro per Europei CH / J/ YR– da definire
Ritiro per Europei P– da definire
Finale NC – sede da definire.

f) che il dott. Pasquini ha garantito la propria presenza (in alternativa al dott. Carrozzo) nei casi di necessità che verranno tempestivamente comunicati al Direttore Sportivo;
g) che il dott. Pasquini (in alternativa al Dott. Carrozzo) ha garantito la presenza di un veterinario di propria fiducia tra i dottori _____ negli eventi tempestivamente comunicati al Direttore Sportivo;
h) che è compito del dott. Pasquini coordinarsi con il dott. Carrozzo e comunicare con una settimana di anticipo chi sarà presente allo specifico evento;

si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 Oggetto del contratto

Il Veterinario, anche in considerazione della qualificata professionalità teorico – pratica acquisita nell'ambito del diritto sportivo nel peculiare contesto Federale, con il presente contratto di natura autonoma si impegna a svolgere in favore della FISE l'incarico di Veterinario di Squadra, senza vincolo di subordinazione.
In particolare, nell'espletamento dell'attività lavorativa, conformemente alle previsioni regolamentari sportive che dichiara di conoscere e accettare, svolgerà le seguenti attività:

- si accerterà dello stato di forma dei cavalli di interesse federale attraverso visite dirette, ove necessario, oppure previa verifica periodica con i veterinari di fiducia indicati dai cavalieri e in caso di Juniores con gli istruttori;
- fornirà indicazioni al selezionatore sull'idoneità fisica dei cavalli selezionati
- accerterà lo stato di salute dei cavalli prima della partenza;
- fornirà assistenza professionale per tutta la durata della manifestazione in cui sarà presente;

- curerà i rapporti con la Commissione Veterinaria FEI.

Art. 4 Obblighi del Prestatore d'opera

4.1 Il Prestatore d'opera sarà tenuto a svolgere le attività di cui all'articolo 1, gestendo autonomamente la propria attività in forma indipendente, con espressa esclusione di ogni vincolo di subordinazione nei confronti della Committente ed in linea con la proposta poi deliberata da FISE il 16.12.2020 che si allega al presente contratto a formarne parte integrante.
Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, quindi, non implica alcun rapporto di dipendenza nei confronti della FISE e non è riferibile, ad alcun effetto di legge, alle disposizioni (anche previdenziali ed assistenziali) dettate dalla disciplina legale e contrattuale collettiva in materia di rapporto di lavoro subordinato.
4.2 In particolare, il Signor. Carrozzo si impegna a:

a. tenere a proprio carico ogni rischio conseguente o connesso all'esecuzione del presente contratto ed a manlevare la FISE da qualsiasi azione o pretesa che, nei confronti della stessa, anche successivamente alla cessazione (per qualunque causa intervenuta) del rapporto di collaborazione, venisse avanzata da terzi in relazione all'operato posto in essere da esso, nell'ambito delle attività in contratto dedotte.

b. mantenere il riserbo più assoluto su notizie, dati, informazioni e segreti, di qualsiasi natura e specie, di cui abbia acquisito scienza diretta o indiretta nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto.

Art. 5 Corrispettivo

5.1. Il corrispettivo per le prestazioni rese in esecuzione del presente contratto, viene fissato in un compenso pari ad € 50.000,00 IVA inclusa, liquidato dalla FISE previa presentazione di regolare fattura da parte del Prestatore d'opera.

Art. 6 Riservatezza e trattamento dei dati personali

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, il Prestatore d'opera garantisce che la raccolta e qualsivoglia trattamento dei dati personali, effettuati nell'ambito delle attività oggetto del presente contratto, e di quelle ad esso connesse direttamente o indirettamente, saranno compiuti in autonomia e nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy) come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE)".
I dati forniti al Prestatore d'opera all'atto della sottoscrizione, o successivamente raccolti nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto o ad esso connesse, saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle finalità per le quali i dati sono raccolti o forniti, nel più attento e scrupoloso rispetto del Regolamento 679/2016, con modalità che assicurino la protezione dei dati dalla sottrazione, illegittima divulgazione, perdita o alterazione e per finalità non eccedenti quanto necessario alla corretta esecuzione del contratto medesimo o al rispetto di obblighi imposti dalla legge.

Il Prestatore d'opera resta responsabile per ogni eventuale danno cagionato dal proprio autonomo trattamento, in violazione della normativa europea e nazionale vigente.

Art. 7 Foro Competente

Qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva del foro di Roma, fatto salvo quanto previsto da norme imperative eventualmente applicabili.

Il Presidente
Avv. Marco Di Paola

Per conferma e accettazione
Dott. Cristiano Pasquini

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO - SPORTIVA

Tra

La **Federazione Italiana Sport Equestri**, con sede in Roma, Viale Tiziano 74 (C.F. 97015720580), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, avv. Marco di Paola (in seguito, F.I.S.E.)

e

Il **Sig. Gianluca Assumma** residente [redacted] [redacted] in seguito per brevità "collaboratore"

Considerato

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della F.E.I. e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, svolge tra l'altro attività sportiva di Referente delegato FISE Talent Show Jumping per il Dipartimento Salto Ostacoli e l'attività di Responsabile Esecutivo Progetti Giovani Cavalli;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza i progetti federali relativi al Talent Show Jumping e al progetto Giovani Cavalli;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione, in forma coordinata e continuativa, di un Tecnico Sportivo in possesso dei requisiti necessari ad espletare in piena autonomia il ruolo di Coordinatore e Promotore del progetto federale relativo all'attività del Talent Show Jumping e ai progetti Giovani Cavalli;
- che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di tecnico della Formazione e si dichiara disponibile a collaborare, in forma coordinata e continuativa e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni, all'attività del Dipartimento Salto Ostacoli della FISE;
- che il Collaboratore dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell'art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n.91/1981;
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell'art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico tecnico sportivo per eseguire, in forma coordinata e continuativa e senza vincolo di subordinazione, l'attività di Referente delegato FISE Talent Show Jumping per il Dipartimento Salto Ostacoli e l'attività di Coordinatore del progetto Giovani Cavalli.

Articolo 3. Forme di coordinamento

Il Collaboratore godrà di piena autonomia nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento con il Responsabile delle discipline olimpiche e con il Responsabile dell'ufficio stampa della FISE;

Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E..

Al fine di definire l'opportuno coordinamento con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. con riferimento alle attività dedotte in contratto.

Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

Articolo 5. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento forfettariamente pari all'importo di € 25.000,00 annui, al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, di cui € 15.000,00 per il ruolo di Coordinatore e i rimanenti € 10.000,00 per l'attività di Referente delegato. L'importo sarà corrisposto in rate di pari importo con scadenze mensili. Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore

con il Direttore Sportivo di F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale della F.I.S.E.
Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.
Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale, in corso di sottoscrizione ad opera di F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Articolo 6. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.
Al fine di garantire coordinamento e omogeneità alle comunicazioni esterne ed in particolare alle comunicazioni a mezzo stampa (tv, radio, giornali, ecc.) o rilasciate tramite i social media (Facebook, Instagram, Blog ecc,) il Collaboratore si impegna a fare il possibile per concordare l'Ufficio Stampa di F.I.S.E. ogni sua eventuale intervista e/o dichiarazione a qualsiasi tipologia di media, relativa alle tematiche che sono oggetto del presente incarico o comunque correlate al ruolo affidatogli da F.I.S.E. con il presente contratto.

Articolo 7. Durata dell'incarico

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2022, data in cui si intenderà cessato senza necessità di disdetta e senza possibilità di tacito rinnovo.
Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo.

Articolo 8. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E..

Articolo 10: Modello di Organizzazione e Gestione – Codice Etico

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice Etico e al pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito internet di F.I.S.E., http://www.fise.it , dei quali il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice Etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 11: Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- Articolo 2. Oggetto del contratto;
- Articolo 3. Forme di coordinamento;
- Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore;
- Articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- Articolo 9: Sicurezza sul lavoro;
- Articolo 11. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Articolo 12. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alla normativa vigente ed ai regolamenti interni della F.I.S.E., che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme.

Articolo 13. Autorizzazione al trattamento dati

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o Regolamento). FISE garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Articolo 14. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Roma,

Letto, controllato e sottoscritto
Il Collaboratore
Gianluca Assumma

Federazione Italiana Sport Equestri
Il Presidente
Marco Di Paola

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 fornita da FISE nella sua qualità di titolare del trattamento e autorizza FISE al trattamento dei dati personali per le finalità previste, ivi compresa la pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

Nome Gianluca Assumma
Firma _____
Data (gg/mm/aa) L L/L L/L L

Data Delibera **19/01/2021** N. **107** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **SALTO OSTACOLI**

Nomina componenti Commissione Nazionale Ufficiali di Gara Salto Ostacoli per l'anno 2021

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	il Regolamento Ufficiali di Gara di Salto Ostacoli che prevede la nomina di una Commissione Nazionale Ufficiali di gara;
VALUTATA	la necessità di comporre la Commissione Nazionale Ufficiali di Gara di Salto Ostacoli;
VALUTATI	i curricula degli Ufficiali di Gara.

DELIBERA

di nominare per l'anno 2021 quali componenti della Commissione Ufficiali di Gara di Salto Ostacoli i Signori:

- Componente/Referente Patrizia Adobati (N. Fise 000003/B)
- Componente Nicoletta Furlan (N. Fise 20310)
- Componente Tatiana Zannini (N. Fise 000564/P)
- Componente Marco Binzoni (N. Fise 013321/A)
- General Steward Frances Hesketh Triulzi (N. Fise Fise012401)

La presente delibera comporta spese per la Federazione.

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **108** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **SALTO OSTACOLI**

Nomina e rimborsi spese Delegati Fise Manifestazioni di Interesse Federale 2021

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	il calendario delle Manifestazioni di Interesse Federale di Salto Ostacoli 2021;
CONSIDERATO	che la Federazione può nominare un proprio Delegato Fise nelle suddette manifestazioni federali;
RITENUTO	opportuno riconoscere ai Delegati Fise un gettone di presenza giornaliero e il rimborso delle spese.

DELIBERA

- di autorizzare il Presidente federale a nominare eventuali Delegati Fise nelle Manifestazioni di Interesse Federale di Salto Ostacoli che si svolgeranno nell'anno 2021:
- di riconoscere ai Delegati Fise, che saranno nominati, un gettone di €80 al giorno più il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, per un importo annuo massimo di spesa per la Federazione di € 16.200,00.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.205. - SALTO OSTACOLI	CEB.013	1.01.01.02.01	Nomina e rimborsi Delegati Fise Manifestazioni di Interesse Federale 2021	16.200,00

Totali Delibera nr. 108 del 19/01/2021 **16.200,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **109** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **SALTO OSTACOLI**

Aggiornamento Regolamento Nazionale Salto Ostacoli

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PREMESSO	che nelle riunioni di presentazione del testo del Regolamento Nazionale Salto Ostacolo sono stati evidenziati dei refusi e sono state proposte delle modifiche;
VALUTATE	le suddette modifiche;
RITENUTO	opportuno, in considerazione di quanto sopra, aggiornare il testo del Regolamento Nazionale Salto Ostacoli.

DELIBERA

- di approvare il testo del Regolamento Nazionale Salto Ostacoli, così come modificato, che allegato alla presente delibera ne costituisce parte integrante.

- di disporre che l'efficacia delle suddette modifiche decorre, a seguito dell'approvazione del Consiglio Federale, dall'1 febbraio 2021;

- di disporre l'archiviazione del Regolamento Nazionale Salto Ostacoli, per come sopra aggiornato, presso l'ufficio del Segretario Generale individuato in tal fine - Ufficio Affari Legali - al fine di agevolmente disporne per ogni futura ulteriore modifica che si rendesse necessaria;

- di disporre la cessazione di efficacia di ogni normativa che contenga previsioni e prescrizioni contrarie a quanto oggetto dell'aggiornamento al Regolamento Nazionale Salto Ostacoli qui approvato;

- di disporre che eventuali ulteriori successive modifiche al Regolamento Nazionale Salto Ostacoli, siano sempre apportate a testo integrale per come ora archiviato e sia seguita analoga procedura a quanto qui deliberato per mantenere unicità del testo vigente.

Il Regolamento, a seguito dell'approvazione del Consiglio Federale, verrà pubblicato sul sito federale in duplice versione, una con le modifiche evidenziate e una senza evidenziazioni.

La presente delibera non comporta spese per la Federazione

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **110** Anno **2021**

AFFILIAZIONI

Riconoscimento ai fini sportivi delle Società e organismi similari alla F.I.S.E.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
ESAMINATE	Le richieste di nuova affiliazione e gli altri provvedimenti pervenuti dalle Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche riportate nell'elenco allegato;
VISTO	l'art. 32 del DPR 157/86;
RITENUTO	dall'Ufficio competente, che gli atti costitutivi e gli statuti allegati alle richieste sono conformi allo statuto della F.I.S.E. ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico sportivo;
VERIFICATA	dall'Ufficio competente, la presenza del verbale nel quale si attesta che gli organi dell'Ente richiedente risultano essere stati democraticamente eletti;
RITENUTO	infine dall'Ufficio competente che non esistono in concreto cause ostative al riconoscimento;
RILEVATO	dall'Ufficio competente che le domande di affiliazione sono state presentate a norma di quanto previsto dal Regolamento Generale, Libro I, Titolo II, e che, con dette richieste le Società/Associazioni si sono impegnate formalmente ad uniformarsi alle disposizioni dello Statuto Federale e dei Regolamenti, nonché ad adeguarsi a tutte le decisioni degli organismi federali;
VISTI	i pareri espressi dai rispettivi Comitati Regionali, che propongono – ciascuno per quanto nella propria competenza territoriale – al Consiglio Federale di procedere all'affiliazione/aggregazione degli Enti di cui all'allegato elenco;
PRESO ATTO	che ricorrono i presupposti di cui all'art. 30.2 lett. g) Statuto Federale;
PRESO ATTO	dal Consiglio Federale dell'esito positivo delle verifiche effettuate;

DELIBERA

il riconoscimento ai fini sportivi e i provvedimenti relativi alle Associazioni riportate nell'elenco allegato: l'approvazione dei loro statuti, ai sensi e per gli effetti dell'art.33 delle norme di attuazione della legge istitutiva del CONI (426/42) che prevede l'approvazione degli statuti delle Associazioni da parte delle Federazioni Sportive Nazionali su delega del Consiglio Nazionale del CONI, e l'affiliazione/aggregazione avranno effetto dalla data odierna.
L'affiliazione di ciascun ente di cui alla presente delibera è sospensivamente condizionata ai sensi dell'art. 26.1.7 del libro I del Regolamento Generale al versamento della quota di prima affiliazione/aggregazione entro il decimo giorno successivo alla comunicazione di approvazione della richiesta e all'acquisizione da parte del Comitato Regionale competente degli originali della documentazione prescritta.
Verificato l'avveramento delle condizioni l'affiliazione decorre dalla data odierna.
La presente delibera non comporta spese.

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Provvedimenti Dipartimento Affiliazioni
Consiglio Federale 19 gennaio 2021

Comitato Regionale Friuli
Affiliazione
City Horse ASD Cod.: 3493037 – Via Sissa, 15B Azzano Decimo (PN)
ASD Il Rubino Cod.: 3493033 – Via Cesena Rivatte, 20 Azzano Decimo (PN)
Royal Horse Club Ali Scuderia ASD Cod.: 3493016 - Via Fontane 12 Visinale di Pasiano (PN)

Comitato Regionale Lazio
Affiliazione
S.S.D. a RL CE Due Ponti Cod.: 3492998 Via Del Casale della Crescenza, 23 (RM)
Rodias ASD Cod.: 3492949 – Viale Tor di Quinto, 114/118 (RM)
Trekking Club S.S.D. A R.L. 3492987 – Via Valle di Perna, 86 Roma

Comitato Regionale Lombardia
Affiliazione
Scuderia Monteleone a.s.d. cod 3493022 - Strada prov. 195 Inverno e Monteleone (PV)
Scuderie San Marco ssd a rl cod 3492974 - C.na San Marco Minore Lodi Vecchio (LO)
Cernusco Riding ssd a rl cod. 3493030 - Via alla Viscontina SNC Cernusco sul Naviglio (MI)

Comitato Regionale Marche
Affiliazione
Conero Horse ASD Cod.3493002 - Via Piancarda 124, Massignano (AN)
CI Maiano Cod.3492936 - Strada Lunga 10, Candelara (PU)
Il Colle ASD cod. 3493029 - Frazione Cervidone n°3 , Cingoli (MC)

Comitato Regionale Piemonte
Affiliazione
Annalisa's Little Bit of Heaven Ranch Cod.: 3492989 - Via S. Giacomo, 10 Magliano Alfieri (CN)
Casanova Ranch ASD Cod.: 3492973 – Via Case Sparse, 99 Castello D'Annone (AT)
ASD Marere Cod.: 3492953 – Strada della Fonte, 5 Alfiano Natta (AL)

Comitato Regionale Sicilia
Affiliazione
ASD Equestre Corral T Cod.: 3493032 – Via Principe di Villafranca 50/B Palermo
ASD Voglia di esistere e non mollare mai Cod.: 3493004 Via Costamante, 33 Canicattì (PA)
Approvazione Modifiche statutarie Cambio natura giuridica
CI Taytù SSD a RL Cod.: 3501036 – Viale Sandro Pertini, 2291 Palermo

Comitato Regionale Trentino

Affiliazione

SSD a RL Gaston D. Cod.: 3492982 Via Casenove, 33 (TN)

Comitato Regionale Toscana

Affiliazione

Scuderia Pacciani SSD a RL Cod.: 3493023 – Loc. Caduta 8/A Poggibonsi (SI)
ASD CE La Striglia Cod.: 3492963) – Via Malafrasca, 244 San Casciano in Val di Pesa (FI)
ASD Scirer's Ranch Horses Cod.:3493024 - Loc. Murella di Sotto 338/A Castelnuovo di Garfagnana (LU)
Associazione Italiana Doma Classica Cod.: 3492231 (ex aggregata) S.P: 157 KM 5.500 Loc. Pescaia Ticciano Scalo (GR)
Centro Ippico Migliarino SSD a RL Cod.: 3493036 - Via del Mare, 8 Vecchiano (PI)

Comitato Regionale Veneto

Affiliazione

Horse Resort Padova SSD a RL Cod.: 3492999 - Via Enrico Fermi, 2B Mestrino (PD)
ASD Al Bosco Centro Cod.: 34923027 - Via Caenassi, 24 Pianiga (VE)
CE Cavalli del Maglio ASD Cod.: 3492912 - Via Tombolata, 75 Galliera Veneta (PD)
Nuova Scuderia San Martino SSD a RL Cod.: 3493042 - Via Garibaldi, 61 Legnaro (PD)
Scuderia Melissa SSD a RL Cod.: 3493039 - Loc. Torcolo, 1 Illasi Verona

Data Delibera **19/01/2021** N. **111** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Nomina Tecnici di Endurance di 2° Livello - Regione Lazio - Esami Privatisti 19 giugno 2019

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	della delibera presidenziale n. 59, ratificata dal Consiglio Federale in data 10 giugno 2019, con la quale si approvava l'organizzazione e la Commissione d'esame per la sessione del 19 giugno 2019 presso la Scuderia Pian de Cerri - Velletri (RM);
CONSIDERATO	che in data 19 giugno 2019 presso la Scuderia Pian De Cerri - Velletri (RM) , sono stati effettuati gli esami per Tecnici Privatisti di Endurance di 1° e 2° livello;
PRESO ATTO	dei Verbali di esame redatti e sottoscritti dalla Commissione esaminatrice nella sessione de'esame del 19 giugno 2019 composta dai Sigg.ri: Gilberto Sebastiani (Presidente), Angela Origgi e Andrea Iacchelli;
VERIFICATI	i verbali ed accertati i requisiti da parte del Dipartimento Formazione, compreso l'attestato di primo soccorso, documento mancante al momento della ricezione dei verbali;

DELIBERA

di nominare Tecnico di Endurance di 2° livello:
BRUNELLI Alessandra FISE10463/G

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **112** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Nomina Istruttore Federale 1° - 2° livello - Regione Lombardia - Esami 27/28 luglio 2020

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
AVUTO PRESENTE	che si è effettuata la sessione d'esame per il passaggio ad Istruttore Federale di 1°e 2° livello come all'oggetto, organizzato dalla FISE presso l'A.S.D. Le Querce - Casorate Sempione (VA) nella sessione d'esame del 27/28 luglio 2020;
PRESO ATTO	della delibera n.203, approvata dal Consiglio Federale in data 4 febbraio 2020, con la quale si nominava la Commissione Esaminatrice;
PRESO ATTO	dei verbali d'esame redatti dalla Commissione esaminatrice nella sessione d'esame del 27/28 luglio 2020, composta dai Sigg.ri Gilberto Sebastiani (Presidente), Raffaele Tagliamonte, Ester Soldi e Luigi Favaro;
VERIFICATI	i verbali ed accertati i requisiti da parte del Dipartimento Formazione;

DELIBERA

di nominare Istruttore Federale di 1° livello:
SMUSSI Stefano (010803/B)

di nominare Istruttore Federale di 2° livello:
PIROVANO Gianluca (FISE37835/B)

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **113** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Nomina Istruttore Federale 1° livello - Regione Emilia-Romagna - Esami 16/17 settembre 2020

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
AVUTO PRESENTE	che si è effettuata la sessione d'esame per il passaggio ad Istruttore Federale di 1°e 2° livello come all'oggetto, organizzato dalla FISE presso il G.E.S.E. A.S.D. - San Lazzaro di Savena (BO) nella sessione d'esame del 16/17 settembre 2020;
PRESO ATTO	della delibera n.203, approvata dal Consiglio Federale in data 4 febbraio 2020, con la quale si nominava la Commissione Esaminatrice;
PRESO ATTO	dei verbali d'esame redatti dalla Commissione esaminatrice nella sessione d'esame del 16/17 settembre 2020, composta dai Sigg.ri Gilberto Sebastiani (Presidente), Raffaele Tagliamonte, Livia Danese, Valentina Truppa e Luigi Favaro;
VERIFICATI	i verbali ed accertati i requisiti da parte del Dipartimento Formazione;

DELIBERA

di nominare Istruttore Federale di 1° livello:
MADEN SOTTOLONGO Matias (FISE39715/D)

di nominare Istruttore Federale di 2° livello:
DELLA VALLE Marco (FISE15908/D)

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **114** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Nomina Operatore Ludico - Regione Toscana - Esami 14 dicembre 2020

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
AVUTO PRESENTE	che si è effettuato l'esame per il rilascio della qualifica di Operatore Ludico, come all'oggetto, organizzato dal Comitato Regionale FISE Toscana, nella sessione d'esame del 14 dicembre 2020;
PRESO ATTO	del Regolamento Formazione Libro I - Generale - Art. 180 - Esame che recita: "La commissione d'esame sarà composta dal tutor del corso e un tecnico dell'attività ludica presenti in appositi elenchi e indicati dal Comitato Regionale";
PRESO ATTO	dei verbali d'esame redatti dalla Commissione esaminatrice nella sessione d'esame del 14 dicembre 2020, composta dai Sigg.ri Giuseppe Ramirez e Simona Lazzerini;
VERIFICATI	i verbali ed accertati i requisiti da parte del Dipartimento Formazione;

DELIBERA

di nominare Operatore Ludico:
BEVINETTO Camilla FISE50269/F
BIGI Sofia FISE49904/F
FERRARO Fatima FISE35033/F
GAVIANO Maria Vittoria FISE19575/F
LENCIONI Arianna 915/F
LUNDE Silje Thorbjornsen FISE67546/F
NUCCIOTTI Noemi FISE46659/F
PANERAI Margherita 004494/F
PERROUD Anna FISE27994/F
SAVELLI Caterina FISE43979/F
VIGLIERCHIO Camilla FISE10161/F

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **115** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Nomina Istruttore Federale 2° livello - Regione Piemonte - Esami 8/9 ottobre 2020

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
AVUTO PRESENTE	che si è effettuata la sessione d'esame per il passaggio ad Istruttore Federale di 1°, 2° e 3° livello come all'oggetto, organizzato dalla FISE presso il Suno Riding Club nella sessione d'esame del 8/9 ottobre 2020;
PRESO ATTO	della delibera n.203, approvata dal Consiglio Federale in data 4 febbraio 2020, con la quale si nominava la Commissione Esaminatrice;
PRESO ATTO	dei verbali d'esame redatti dalla Commissione esaminatrice nella sessione d'esame del 8/9 ottobre 2020, composta da Gilberto Sebastiani (Presidente), Alessandro Fiorani , Ester Soldi e Luigi Favaro;
VERIFICATI	i verbali ed accertati i requisiti da parte del Dipartimento Formazione;

DELIBERA

di nominare Istruttore Federale di 2° livello:
GARZOTTO Donatella (002620/A)
PASCHERO Benedetta (FISE12064/A)

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **116** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Nomina Tecnici di Equitazione Americana 1°, 2° e 3° livello - Regione Lazio - Esami 14/15 dicembre 2020

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	che si è effettuata la sessione d'esame per Tecnici di Equitazione Americana di 1°, 2° e 3° livello come all'oggetto, organizzato dalla FISE presso l'ASD Selva Nera - Roma - (RM) i giorni 14/15 dicembre 2020;
PRESO ATTO	della delibera n. 566, approvata dal Consiglio Federale in data 13 luglio 2020, con la quale si nominava la Commissione Esaminatrice;
PRESO ATTO	dei verbali di esame redatti e sottoscritti dalla Commissione esaminatrice nella sessione d'esame del 14/15 dicembre 2020 composta dai Sigg.ri Alessandro Meconi (Presidente), Alessandro Milani e Alessandro Pavoni;
VERIFICATI	verbali ed accertati i requisiti da parte del Dipartimento Formazione,

DELIBERA

di nominare Tecnico di Equitazione Americana 1° livello:
PINAZZI Chiara FISE6323/E
MASCIOLI Greta FISE6341/U
TARQUINI Flavio FISE13126/G

di nominare Tecnico di Equitazione Americana 2° livello:
GRAIA Valeria FISE11974/G

non è risultata idonea alla qualifica di Tecnico di Equitazione Americana 3° livello reining e dovrà ripetere la prova a fianco indicata :.
MODESTINO Emanuela 016649/, ripete la prova di Conduzione

non è risultato idoneo alla qualifica di Tecnico di Equitazione Americana 3° livello reining:
TREVISANI Paolo 014327/G

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **117** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Nomina Tecnici di Endurance 1° livello - Regione Veneto - Esami 12 agosto 2020

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
AVUTO PRESENTE	che si è effettuata la sessione d'esame per Tecnici di Endurance di 1°e 2° livello come all'oggetto, organizzato dalla FISE presso l'ASD La Sorgente - Montebelluna (TV) nella sessione d'esame del 12 agosto 2020;
PRESO ATTO	della delibera n. 570, approvata dal Consiglio Federale in data 13 luglio 2020, con la quale si nominava la Commissione Esaminatrice;
PRESO ATTO	dei verbali di esame redatti e sottoscritti dalla Commissione esaminatrice nella sessione d'esame del 12 agosto 2020 composta dai Sigg.ri Gilberto Sebastiani (Presidente), Bencini Massimo, Flavio Piccoli;
VERIFICATI	verbali ed accertati i requisiti da parte del Dipartimento Formazione, compreso l'attestato di primo soccorso, documento mancante al momento della ricezione dei verbali;

DELIBERA

di nominare Tecnico di Endurance 1° livello:
ROGHI Marina FISE16920/F

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **118** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Nomina Tecnici di Endurance 1° e 2° livello - Regione Emilia-Romagna - Esami 2 dicembre 2020

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	che si è effettuata la sessione d'esame per Tecnici di Endurance di 1°e 2° livello come all'oggetto, organizzato dalla FISE presso il C.I. La Bosana - Piozzano - (PC) il giorno 2 dicembre 2020;
PRESO ATTO	della delibera n. 854, approvata dal Consiglio Federale in data 17 novembre 2020, con la quale si nominava la Commissione Esaminatrice;
PRESO ATTO	dei verbali di esame redatti e sottoscritti dalla Commissione esaminatrice nella sessione d'esame del 2 dicembre 2020 composta da Gilberto Sebastiani (Presidente), Angela Origgi e Massimo Bencini;
VERIFICATI	verbali ed accertati i requisiti da parte del Dipartimento Formazione,

DELIBERA

di nominare Tecnico di Endurance 1° livello:
CELLA Ilaria FISE19014/E
DI GESARO Antonio FISE18208/M

non è risultato idoneo alla qualifica di Tecnico di Endurance 1° livello e dovrà ripetere la prova a fianco indicata:
FILENI Pier Federico FISE12381/E ripete la prova di Conduzione

di nominare Tecnico di Endurance 2° livello:
FEDELI Barbara 021949/B
MAGGIO Federica Eva FISE36724/B
VENTICINQUE Maurizio FISE12302/C

non è risultato idoneo alla qualifica di Tecnico di Endurance 2° livello e dovrà ripetere la prova a fianco indicata :.
DAPELO Giacomo FISE8883/C ripete la prova di Dimostrazione Libera

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **119** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Riconoscimento qualifica Istruttore Federale di 3° livello Lorenzo Toscano

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	che con delibera n. 1325 del 16 dicembre 2019 si approva l'aggiornamento del Regolamento Formazione Istruttori Federali DO 2020 Libro II, che prevede il riconoscimento della qualifica di Istruttore Federale di 3° livello per criteri meritocratici su valutazione del curriculum sportivo allievi;
PRESO ATTO	della richiesta in tal senso pervenuta da Lorenzo Toscano in virtù del suo curriculum allievi, che comprende Medaglia d'argento ai Campionati Europei Children 2010 a Jardy (Francia) del suo allievo Marcello Manganotti valido per il rilascio della qualifica di Istruttore Federale di 3° livello;
ACCERTATO	che Lorenzo Toscano risulta essere in possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica di Istruttore Federale di 3° livello;
SENTITO	il parere favorevole dei Consiglieri Federali Grazia Rebagliati Basano e Luigi Favaro;

DELIBERA

di riconoscere la qualifica di Istruttore Federale di 3° livello a:

TOSCANO Lorenzo (000172/M)

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **120** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Riconoscimento qualifica Istruttore Federale di 3° livello Dressage Riccardo Carapia

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	che con delibera n. 1325 del 16 dicembre 2019 si approva l'aggiornamento del Regolamento Formazione Istruttori Federali DO 2020 Libro II, che prevede il riconoscimento della qualifica di Istruttore Federale di 3° livello Dressage per criteri meritocratici su valutazione del curriculum sportivo allievi;
PRESO ATTO	della richiesta in tal senso pervenuta da Riccardo Carapia in virtù del suo curriculum allievi, che comprende Medaglia di bronzo ai Campionati Europei Juniore 2007 a Nussloch (Germania) oltre a numerose partecipazioni ai Campionati Italiani, Campionati Europei Junior e Y.R. validi per il rilascio della qualifica di Istruttore Federale di 3° livello Dressage;
ACCERTATO	che Riccardo Carapia risulta essere in possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica di Istruttore Federale di 3° livello Dressage;
SENTITO	il parere dei Consiglieri Federali Grazia Rebagliati Basano e Luigi Favaro;

DELIBERA

di riconoscere la qualifica di Istruttore Federale di 3° livello Dressage a:

CARAPIA Riccardo (487/F)

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **121** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Realizzazione Materiale didattico per la Formazione degli Istruttori Federali - Unità Didattica 18 Fisiologia Sportiva e Unità Didattica 3/S.E.I. Fisioterapia

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	dell'iter formativo per gli Istruttori Federali, approvato dal Consiglio Federale in data 16 dicembre 2019;
VALUTATA	la necessità di predisporre del materiale didattico aggiornato e moderno per quanto riguarda le Unità Didattiche di Fisiologia e Fisioterapia;
CONSIDERATA	la necessità di fornire ai discenti di detti corsi uno strumento didattico aggiornato, moderno e condiviso;
TENUTO CONTO	del curriculum professionale del Sig. Edoardo Bossi;
PRESO ATTO	del materiale sottoposto dal Dott. Edoardo Bossi che risulta congruo per l'utilizzo;
RITENUTO	congruo corrispondere un compenso per il Dott. Edoardo Bossi di € 1.000,00, comprensivo anche dei diritti di utilizzo;
SENTITO	il parere favorevole dei Consiglieri Federali Grazia Rebagliati Basano e Luigi Favaro;

DELIBERA

di autorizzare l'acquisizione del materiale didattico per la per la formazione degli Istruttori Federali - Unità Didattica 18 Fisiologia Sportiva e Unità Didattica 3/S.E.I. Fisioterapia, realizzato dal Dott. Edoardo Bossi;

di prevedere un compenso totale pari ad € 1.000,00 per il Dott. Edoardo Bossi (007414/G) per il suddetto materiale, comprensivo anche dei diritti di utilizzo;

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.201. - FORMAZIONE	CEB.024	1.01.02.04.01	Realizzazione Materiale didattico per la Formazione degli Istruttori Federali - Fisiologia e Fisioterapia	1.000,00

Totali Delibera nr. 121 del 19/01/2021 **1.000,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **122** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Approvazione Libro XX Regolamento Multidisciplinare Steward

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
RAVVISATA	la necessità di predisporre un Regolamento Multidisciplinare per la Formazione degli steward, che si allega alla presente;
SENTITO	il parere favorevole del Consigliere referente Dott.ssa Grazia Rebagliati Basano;

DELIBERA

- di approvare il Libro XX Regolamento Multidisciplinare Steward;
- di disporre che l'efficacia delle norme in esso previsto decorra dall'approvazione della Delibera del Consiglio Federale del 19 gennaio 2021 e comunque alla data di pubblicazione sul sito Fise se successiva;
- di disporre la pubblicazione del Libro XX Regolamento Multidisciplinare Steward per come qui approvato in formato pdf, sul sito FISE;
- di disporre l'archiviazione del Libro XX Regolamento Multidisciplinare Steward per come qui approvato, in formato word, presso l'ufficio del Segretario Generale individuato in tal fine - Ufficio Affari Legali - al fine di agevolmente disporne per ogni futura ulteriore modifica che si rendesse necessaria;
- di disporre la cessazione di efficacia di ogni precedente regolamento, normativa, delibera, che contenga previsioni e prescrizioni contrarie a quanto oggetto del Libro XX Regolamento Multidisciplinare Steward;;
- di disporre che eventuali ulteriori successive modifiche siano sempre apportate a testo integrale per come ora archiviato e sia seguita analoga procedura a quanto qui deliberato per mantenere unicità del testo vigente.

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **123** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Sottoscrizione contratto con il Sig. Gilberto Sebastiani

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;

PRESO ATTO che negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 al Sig. Gilberto Sebastiani era stato conferito l'incarico di coordinatore della Commissione Formazione, e che il suddetto incarico viene confermato anche per l'anno 2021;

RITENUTO opportuno corrispondere al Sig. Gilberto Sebastiani un compenso per l'anno 2021 di € 40.000,00 lorde, importo omnicomprensivo per il Coordinamento Commissione Formazione, docente nei Corsi Istruttori C.E.R.C. e sul territorio, per le ricognizioni dei corsi sul Territorio Nazionale e gli incontri con Istruttori e Tecnici sul Territorio anche su richiesta dei Comitati Regionali;

RITENUTO opportuno inoltre corrispondere al Sig. Gilberto Sebastiani un compenso pari a € 15.000,00 lorde da corrispondergli per 12 sessioni pratiche esami istruttori, 11 sessioni teoriche istruttori , 10 sessioni teoriche esami non olimpiche 10 sessioni pratiche esami discipline non olimpiche per l'anno 2021, nelle quali avrà l'incarico di Presidente di Commissione, e di prevedere le spese di viaggio, vitto ed alloggio per un importo massimo di € 10.000,00;

SENTITO il parere favorevole dei Consiglieri Grazia Rebagliati Basano e Luigi Favaro;

DELIBERA

di autorizzare la sottoscrizione del contratto di collaborazione di natura tecnica/sportiva dal mese di gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, al Sig. Gilberto Sebastiani, per un totale complessivo di € 55.000,00 al lordo delle ritenute fiscali di legge se dovute; tale contratto non prevede il tacito rinnovo.

di dare mandato al Presidente Federale di sottoscrivere il summenzionato contratto, così articolato;

€ 40.000,00 compenso forfettario omnicomprensivo come Coordinamento Commissione Formazione, docente nei Corsi Istruttori C.E.R.C. e sul territorio, per le ricognizioni dei corsi sul Territorio Nazionale e gli incontri con Istruttori e Tecnici sul Territorio anche su richiesta dei Comitati Regionali;
€ 15.000,00 per 12 sessioni pratiche esami istruttori, 11 sessioni teoriche istruttori, 10 sessioni teoriche esami non olimpiche 10 sessioni pratiche esami discipline non olimpiche.

di prevedere le spese di viaggio vitto ed alloggio per un importo massimo di € 10.000,00.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.201. - FORMAZIONE	CEB.001	1.01.02.04.01	Sottoscrizione contratto con il Sig. Gilberto Sebastiani	10.000,00
2021	1.201. - FORMAZIONE	CEB.024	1.01.02.04.01	Sottoscrizione contratto con il Sig. Gilberto Sebastiani	55.000,00
				Totali Delibera nr. 123 del 19/01/2021	**65.000,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **125** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Sottoscrizione contratto con il Dott. Deodato Cianfanelli

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	che presso il Centro Equestre Ranieri di Campello si sta svolgendo il 1° corso di laurea in Scienze Motorie con specializzazione in Sport Equestri in collaborazione con l'"Accademia Caprilli e che vengono organizzati regolarmente corsi stanziali di Istruttori Federali;
PRESO ATTO	altresì che il Dott. Deodato Cianfanelli in occasione dell'inizio del 1° corso sperimentale per Istruttori Federali per conto dell'Accademia Caprilli aveva svolto mansioni di supervisore docenti ed attività didattica e per i corsi di cui sopra ha svolto mansione direzionale, come previsto dalla delibera n.1100 approvata dal Consiglio Federale in data 7 ottobre 2019;
RAVVISATA	l'opportunità, ai fini del buon proseguito dei corsi, di conferire l'incarico di cui alla suddetta delibera al Sig. Deodato Cianfanelli;
RITENUTO	opportuno corrispondere al Dott. Deodato Cianfanelli un compenso pari ad € 30.000,00 lordi dal mese di gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021;
SENTITO	il parere favorevole dei Consiglieri Federali Grazia Rebagliati Basano e Luigi Favaro;

DELIBERA

di autorizzare la sottoscrizione del contratto di collaborazione di natura tecnica/sportiva dal mese di Gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021, al Dott. Deodato Cianfanelli, per un totale complessivo di euro 30.000,00 al lordo delle ritenute fiscali di legge se dovute; tale contratto non prevede il tacito rinnovo.

di dare mandato al Presidente Federale di sottoscrivere il summenzionato contratto.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.201. - FORMAZIONE	CEB.024	1.01.02.04.01	Sottoscrizione contratto con il Dott. Deodato Cianfanelli	30.000,00

Totali Delibera nr. 125 del 19/01/2021 **30.000,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO - SPORTIVA

Tra

La **Federazione Italiana Sport Equestri**, con sede in Roma, Viale Tiziano 74 (C.F. 97015720580), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, avv. Marco di Paola (in seguito, F.I.S.E.)

e

il Sig. Deodato Cianfanelli, nata o ____, il _____, CF _____ e residente in _____, Via _____ - in seguito per brevità "collaboratore",

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della F.E.I. e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, svolge tra l'altro attività sportiva ed attività di formazione;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione di un Tecnico Sportivo in possesso dei requisiti necessari per supportare l'attività del Dipartimento Formazione della Federazione;
- che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività di "Tecnico Sportivo" e si dichiara disponibile a collaborare, senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni, alla promozione e organizzazione dell'attività sportiva;
- che il Collaboratore dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell'art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n.91/1981;
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente accordo;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell'art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico tecnico sportivo per eseguire, senza vincolo di subordinazione, l'incarico di management e gestione dei corsi del *Corso istruttori del CERC* e del primo anno del *Corso di laurea in Scienze Motorie con specializzazione in Sport Equestri* presso il centro dei Pratoni del Vivaro.

Articolo 3. Forme di coordinamento

Il Collaboratore godrà di piena autonomia nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento con il Dipartimento Formazione.

Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario, né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici dello stesso comitato.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. con riferimento alle attività dedotte in contratto.

Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

Articolo 5. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento forfettariamente pari all'importo di € 30.000,00 al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E.

Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata e autorizzata dal Segretario Generale di F.I.S.E.

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale, stipulata ad opera di F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Articolo 6. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

Articolo 7. Durata dell'incarico

L'incarico oggetto del presente contratto s'intende riferito al periodo che va dal 01.01.2021 al 31.12.2021, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.
Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo.

Articolo 8. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E..

Articolo 10. Facoltà di recesso

Ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto, prima della scadenza del termine, anche immotivatamente, purché con rispetto di un preavviso di almeno 10 giorni mediante comunicazione scritta, controfirmata per ricevuta dal destinatario, o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di recesso è dovuta la sola parte di corrispettivo proporzionalmente maturata sino alla data di efficacia del recesso.

Articolo 11: Modello di Organizzazione e Gestione – Codice Etico

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice Etico e al pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito internet di F.I.S.E., http://www.fise.it , dei quali il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice Etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 12: Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- Articolo 2. Oggetto del contratto;
- Articolo 3. Forme di coordinamento;
- Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore;
- Articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- Articolo 9 Sicurezza sul lavoro;
- Articolo 11. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Articolo 13. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della FISE che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 14. Autorizzazione al trattamento dati

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o Regolamento). FISE garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento. I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto, saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Articolo 15. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Letto, controllato e sottoscritto
Deodato Cianfanelli

Federazione Italiana Sport Equestri
Il Presidente
Marco di Paola

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 fornita da FISE nella sua qualità di titolare del trattamento e autorizza FISE al trattamento dei dati personali per le finalità previste, ivi compresa la pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

Nome Deodato Cianfanelli
Firma _____
Data (gg/mm/aa) ⌊⌊/⌊⌊/⌊⌊

Data Delibera **19/01/2021** N. **126** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Sottoscrizione contratto Dott.ssa Barbara Ardu per gli anni 2021-2022

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATO	l'apporto professionale fornito negli anni dalla Dott.ssa Barbara Ardu alla Federazione e le conoscenze acquisite nella materia formativa a livello nazionale ed internazionale;
CONSIDERATA	la volontà della Federazione di conferire l'incarico di Responsabile Area Formazione e Progetti Speciali alla Dott.ssa Ardu;
RITENUTO	opportuno stipulare un contratto con la Dott.ssa Barbara Ardu relativamente a quanto sopra;
TENUTO CONTO	che l'importo stabilito dal contratto in oggetto sarà imputato nel CRA 201 Dipartimento Formazione Ob.2.01.01 CEB.080;

DELIBERA

di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il contratto di collaborazione di natura tecnico/gestionale con decorrenza gennaio 2021 - 31 dicembre 2022, dell'importo annuale di € 82.600,00 a favore della Dott.ssa Barbara Ardu relativamente alle attività di cui in premessa alle medesime condizioni economiche.

Al suddetto importo saranno applicate le norme fiscali vigenti.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.201. - FORMAZIONE	CEB.080	2.01.01.	Sottoscrizione contratto Dott.ssa Barbara Ardu per l'anno 2020/.....	82.600,00

Totali Delibera nr. 126 del 19/01/2021 **82.600,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO - SPORTIVA

Tra

La **Federazione Italiana Sport Equestri**, con sede in Roma, Viale Tiziano 74 (C.F. 97015720580), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, avv. Marco di Paola (in seguito, F.I.S.E.)

e

La Sig.ra Barbara Ardu, residente a _____, _____ (___), in seguito per brevità "collaboratore"

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della F.E.I. e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, svolge tra l'altro attività sportiva e di formazione;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione, in forma coordinata e continuativa, di un consulente ai fini di proporre e attuare progetti formativi e di diffusione della cultura equestre;
- che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di Tecnico Sportivo per il Dipartimento Formazione e si dichiara disponibile a collaborare, in forma coordinata e continuativa e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni, all'attività di formazione istituzionalmente offerta dalla F.I.S.E. e di tecnico federale;
- che il Committente dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell'art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n.91/1981;
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell'art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con

esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico tecnico sportivo per eseguire, in forma coordinata e continuativa e senza vincolo di subordinazione, i seguenti incarichi:

- Identificazione contenuti, stesura dei documenti e adozione delle procedure affinché Fise diventi un ente formatore accreditato presso le Regioni per poter svolgere attività formativa (finanziata o cofinanziata da fondi pubblici);
- Identificazione contenuti, stesura dei documenti e adozione delle procedure affinché Fise diventi ente formatore certificato presso il Ministero della Salute per poter formare i tecnici per gli interventi assistiti con il cavallo;
- Identificazione contenuti, stesura dei documenti e adozione delle procedure per l'adozione e l'attuazione di un nuovo Programma Formativo per favorire lo sviluppo delle professionalità dei quadri tecnici delle varie discipline degli Sport Equestri;
- Identificazione contenuti, stesura dei documenti, del materiale didattico e adozione delle procedure per l'adozione e l'attuazione di un Programma Federale formativo dedicato allo sviluppo delle Scuole di Equitazione federale (istituzione, materiale didattico e programma attività);
- Identificazione contenuti, stesura dei documenti e adozione delle procedure per promuovere in generale una reale cultura dell'inclusione; per favorire la promozione delle diverse abilità nelle persone con disabilità intellettiva; per garantire, sviluppare ed incrementare una loro integrazione reale e completa nella società;
- Progettazione e programmazione di una serie annuale di eventi culturali e formativi da proporre al Consiglio Federale, finalizzati ad aggiornare i quadri tecnici e valorizzarne le professionalità;
- Coordinamento Commissione Interventi Assistiti con Cavallo e Sport Integrati in Equitazione;
- Proposta e coordinamento di progetti sociali attuati dalla Federazione;
- Eventuali nuovi progetti formativi, culturali e a fini sociali proposti e condivisi con il Consiglio Federale.

Articolo 3. Forme di coordinamento

Il Collaboratore godrà di piena autonomia nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse.

Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E..

Al fine di definire l'opportuno coordinamento con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. con riferimento alle attività dedotte in contratto.

Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti. Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività professionale, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

Articolo 5. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento forfettariamente pari all'importo di € 82.600,00 annui al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E.

Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con il Segretario Generale della FISE e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal quest'ultimo.

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione della FISE, in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale, sottoscritta da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Articolo 6. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

Articolo 7. Durata dell'incarico

L'incarico oggetto del presente contratto avrà durata dal 01.01.2021 al 31.12.2022. Non è prevista la possibilità del tacito rinnovo.

Articolo 8. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che

F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E..

Articolo 10. Recesso

Ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto, prima della scadenza del termine, anche immotivatamente, purché con rispetto di un preavviso di almeno 30 giorni mediante comunicazione scritta, controfirmata per ricevuta dal destinatario, o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di recesso è dovuta la sola parte di corrispettivo proporzionalmente maturata sino alla data di efficacia del recesso.

Articolo 11: Modello di Organizzazione e Gestione – Codice Etico

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice Etico e al pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito internet di F.I.S.E., http://www.fise.it , dei quali il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice Etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 12: Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:
- Articolo 2. Oggetto del contratto;
- Articolo 3. Forme di coordinamento;
- Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore;
- Articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- Articolo 9: Sicurezza sul lavoro;
- Articolo 11. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Articolo 13. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del

presente accordo.
Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alla normativa vigente ed ai regolamenti interni della F.I.S.E., che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme.

Articolo 14. Autorizzazione al trattamento dati

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o Regolamento). FISE garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Articolo 15. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Roma,

Letto, controllato e sottoscritto
Il Collaboratore
Barbara Ardu

Federazione Italiana Sport Equestri
Il Presidente
Marco Di Paola

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 fornita da FISE nella sua qualità di titolare del trattamento e autorizza FISE al trattamento dei dati personali per le finalità previste, ivi compresa la pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.
Nome Barbara Ardu
Firma _____
Data (gg/mm/aa) L L/L L/L L

Data Delibera **19/01/2021** N. **127** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Approvazione nuove schede di valutazione esami Istruttori Federali

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	delle modifiche imposte dall'emergenza Covid-19 agli esami Istruttori Federali, che ora prevedono una parte teorica online, cosa che ha richiesto la redazione di nuovi verbali di valutazione;
PRESO ATTO	altresì della necessità di redigere nuove schede di valutazione delle prove pratiche a cavallo, attualizzate in funzione delle recenti modalità di giudizio introdotte anche dalla FEI, che si allegano dalla presente;
SENTITO	il parere favorevole dei Consiglieri Federali Grazia Rebagliati Basano e Luigi Favaro;

DELIBERA

di approvare i nuovi verbali e le nuove schede di valutazione per gli esami Istruttori Federali di tutti i livelli che si allegano alla presente;

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Federazione Italiana Sport Equestri

Scheda di Valutazione Percorso di Cross Country – ed. 2021

Nome	Cognome
Esame per Istruttore Federale _____ livello	

		Note esplicative	punti	coeff	note
1	**La posizione e il modo di galoppare del Cavaliere**	Corretta e funzionale per dare all'assetto fermezza ed equilibrio e consentire un efficace uso degli aiuti. Per le esigenze della prova, dovrà essere principalmente sull'inforcatura. L'attitudine del Cavaliere a montare "in avanti".		2	
2	**L' assetto del Cavaliere**	La capacità del Cavaliere di mantenere armonia ed insieme con il cavallo in costante equilibrio.		3	
3	**L'intesa del Binomio**	L'insieme, la qualità e l'efficacia degli interventi del Cavaliere. La risposta del Cavallo.		2	
4	**Capacità di gestione del percorso**	Controllo del cavallo, modo di affrontare gli ostacoli, trasferimento fra gli ostacoli: velocità e cadenza, traiettoria e avvicinamento.		3	
5	**Condizione atletica del cavallo, idoneità della tenuta del Cavaliere e della bardatura del cavallo**			1	
6	**Commento della prova svolta**	Utilizzo di terminologia tecnica convenzionale ed appropriate, capacità di individuazione degli aspetti positivi e negativi dell'esecuzione.		6	
			TOTALE PUNTEGGIO	**170**	
			VALUTAZIONE FINALE TOTALE %		

Note:

Federazione Italiana Sport Equestri

Scheda di Valutazione Percorso di Cross Country – ed. 2021

Ostacoli del percorso	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Annotazioni										

I punti sono espressi su base 10
Sono ammessi i decimali

Totale punti (_____ x 100) /170 = _____ %

La prova si intende superata al punteggio minimo del 60% = punti 102

Luogo e data:_____

La Commissione valutatrice

_____

Federazione Italiana Sport Equestri

Scheda di Valutazione Percorso ad Ostacoli - ed. 2021

Nome	Cognome
Esame per Istruttore Federale _____ livello	

Voti di insieme		Voto	Coeff.	Note
Status e Presentazione	Condizione generale del cavallo Toelettatura Condizione atletica Tenuta del cavaliere Ingresso al trotto Alt Saluto		1	
Stile del Cavaliere	Posizione del cavaliere (con particolare riferimento alla correttezza della posizione) Capacità del cavaliere di rimanere in equilibrio ed in armonia con il cavallo nel movimento Uso corretto ed efficace degli aiuti		3	
Gestione d interpretazione del percorso	Capacità del cavaliere di assistere e seguire il cavallo durante tutte le fasi del percorso Capacità di gestire il percorso e situazioni contingenti (variazioni di equilibrio, interventi in caso di fermata e altro)		3	
Commento prova svolta	Utilizzo di terminologia tecnica convenzionale ed appropriate, capacità di individuazione degli aspetti positivi e negativi dell'esecuzione.		6	
		TOTALE PUNTEGGIO	130	
		VALUTAZIONE FINALE TOTALE %		

Note:

Federazione Italiana Sport Equestri

Scheda di Valutazione Percorso ad Ostacoli - ed. 2021

Ostacoli del percorso	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Annotazioni										

I punti sono espressi su base 10
Sono ammessi i decimali

Totale punti (_____ x 100) /130 = _____ %

La prova si intende superata al punteggio minimo del 60% = punti 78

Luogo e data:_____

La Commissione valutatrice

_____

Federazione Italiana Sport Equestri

SCHEDA VALUTAZIONE CONDUZIONI ed. 2021
Esami Istruttori e Tecnici

☐ Istruttore Federale di _____livello
☐ Tecnico di _____ di _____livello

Candidato_____

Località e data_____

PUNTI DA OSSERVARE	NOTE	VOTO
Modo di presentarsi in campo Voce Comunicazione		
Proprietà di linguaggio tecnico Gestione del campo Capacità di osservazione Puntualità degli interventi		
Esercizi in piano		
Esercizi su ostacoli		
Esercizi in campagna		
TOTALE PUNTI		
VALUTAZIONE FINALE (totale/5)		

La Commissione d'esame

_____ _____

Test Dressage Esame Istruttori 1° livello
Ed. 2021

Tempo accordato: fra 4'30" e 5'00"
Età minima dei cavalli: 5 anni
Rettangolo 20 x 60

	Esercizi obbligatori – Ordine di presentazione a discrezione del candidato	Annotazioni dell'esaminatore
1.	Passo medio (min. 20 mt.)	
2.	Trotto di lavoro	
3.	Trotto medio (min. 20 mt.)	
4.	Volta o circolo a destra al trotto di lavoro	
5.	Volta o circolo a sinistra al trotto di lavoro	
6.	Cessione alla gamba a destra al trotto di lavoro	
7.	Cessione alla gamba a sinistra al trotto di lavoro	
8.	Galoppo di lavoro	
9.	Galoppo medio (min. 20 mt.)	
10.	Volta o circolo a destra al galoppo di lavoro	
11.	Volta o circolo a sinistra al galoppo di lavoro	
12.	Galoppo rovescio a destra (min.20 mt)	
13.	Galoppo rovescio a sinistra (min.20 mt)	
14.	Transizioni trotto/galoppo e galoppo/trotto	
15.	Ingresso ed alt all'inizio ed alla fine del test	

Test Dressage Esame Istruttori 1° livello
Ed. 2021

Tempo accordato: fra 4'30" e 5'00"
Età minima dei cavalli: 5 anni
Rettangolo 20 x 60

:::	SCHEDA DI VALUTAZIONE			
1	LAVORO AL TROTTO contatto, impulso, precisione nell'esecuzione, capacità di flettere il cavallo nelle linee curve, transizioni correttezza dell'impostazione del piazzamento nel lavoro su due piste, mantenimento della regolarità nel lavoro su due piste capacità di riunire il cavallo dove e se previsto	*10*		1
2	LAVORO AL GALOPPO contatto, impulso, precisione nell'esecuzione, capacità di flettere il cavallo nelle linee curve, transizioni correttezza dell'impostazione del piazzamento nel lavoro su due piste, mantenimento della regolarità nel lavoro su due piste capacità di riunire il cavallo dove e se previsto	*10*		1
3	LAVORO AL PASSO Attività, capacità di mantenere la direzione di distendere l'incollatura e di tenere il cavallo decontratto	*10*		1
4	POSIZIONE E ASSETTO DEL CAVALIERE	*10*		2
5	CORRETTEZZA NELL'IMPIEGO DEGLI AIUTI	*10*		2
6	COMMENTO DELLA PROVA SVOLTA Utilizzo di terminologia tecnica convenzionale ed appropriata, capacità di individuazione degli aspetti positivi e negativi dell'esecuzione, correlati alla scala del training	*10*		6
	TOTALE	130		PUNTEGGIO PERCENTUALE

Totale punti (_____ x 100) /130 = _____ %

La prova si intende superata al punteggio minimo del 60% = punti 78

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE

_____ _____

Test Dressage Esame Istruttori 2° livello
Ed. 2021

Tempo indicativo accordato: fra 4'30" e 5'00"
Età minima dei cavalli: 5 anni
Rettangolo 20 x 60

	Note tecniche	Annotazioni dell'esaminatore
1.	Passo medio	
2.	Passo allungato	
3.	Mezzo giro sulle anche a destra e/o a sinistra	
4.	Spalla in dentro a destra (trotto riunito)	
5.	Spalla in dentro a sinistra (trotto riunito)	
6.	Appoggiata a destra o groppa in dentro a destra (trotto riunito)	
7.	Appoggiata a sinistra o groppa in dentro a sinistra (trotto riunito)	
8.	Trotto medio o allungato	
9.	Galoppo rovescio a destra	
10.	Galoppo rovescio a sinistra	
11.	Cambio di piede semplice da sinistra a destra	
12.	Cambio di piede semplice da destra a sinistra	
13.	Galoppo riunito inclusa una volta di 8 mt. a sinistra o a destra	
14.	Galoppo medio o allungato	
15.	Ingresso ed alt all'inizio ed alla fine del test	

Test Dressage Esame Istruttori 2° livello
Ed. 2021

Tempo indicativo accordato: fra 4'30" e 5'00"
Età minima dei cavalli: 5 anni
Rettangolo 20 x 60

:::	SCHEDA DI VALUTAZIONE			
1	LAVORO AL TROTTO contatto, impulso, precisione nell'esecuzione, capacità di flettere il cavallo nelle linee curve, transizioni correttezza dell'impostazione del piazzamento nel lavoro su due piste, mantenimento della regolarità nel lavoro su due piste capacità di riunire il cavallo dove e se previsto	*10*		1
2	LAVORO AL GALOPPO contatto, impulso, precisione nell'esecuzione, capacità di flettere il cavallo nelle linee curve, transizioni correttezza dell'impostazione del piazzamento nel lavoro su due piste, mantenimento della regolarità nel lavoro su due piste capacità di riunire il cavallo dove e se previsto	*10*		1
3	LAVORO AL PASSO Attività, capacità di mantenere la direzione di distendere l'incollatura e di tenere il cavallo decontratto	*10*		1
4	POSIZIONE E ASSETTO DEL CAVALIERE	*10*		2
5	CORRETTEZZA NELL'IMPIEGO DEGLI AIUTI	*10*		2
6	COMMENTO DELLA PROVA SVOLTA Utilizzo di terminologia tecnica convenzionale ed appropriata, capacità di individuazione degli aspetti positivi e negativi dell'esecuzione, correlati alla scala del training	*10*		6
	TOTALE	130		PUNTEGGIO PERCENTUALE

Totale punti (_____ x 100) /130 = _____ %

La prova si intende superata al punteggio minimo del 60% = punti 78

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE

_____ _____

Test Dressage Esame Istruttori 3° livello
Ed. 2021

Tempo indicativo accordato: fra 4'30" e 5'00"
Età minima dei cavalli: 6 anni
Rettangolo 20 x 60

	Note tecniche	Annotazioni dell'esaminatore
1.	Passo riunito	
2.	Mezza piroetta al passo riunito a destra e/o a sinistra	
3.	Passo allungato	
4.	Trotto riunito	
5.	Spalla in dentro a destra (trotto riunito) (min. 12 mt.)	
6.	Spalla in dentro a sinistra (trotto riunito) (min. 12 mt.)	
7.	Appoggiata a destra (trotto riunito)	
8.	Appoggiata a sinistra (trotto riunito)	
9.	Trotto allungato	
10.	Galoppo riunito	
11.	Cambio di piede al volo da sinistra a destra	
12	Cambio di piede al volo da destra a sinistra	
13	Galoppo allungato	
14	Ingresso ed alt all'inizio ed alla fine del test	

Test Dressage Esame Istruttori 3° livello
Ed. 2021

Tempo indicativo accordato: fra 4'30" e 5'00"
Età minima dei cavalli: 6 anni
Rettangolo 20 x 60

:::	SCHEDA DI VALUTAZIONE				
1	LAVORO AL TROTTO contatto, impulso, precisione nell'esecuzione, capacità di flettere il cavallo nelle linee curve, transizioni correttezza dell'impostazione del piazzamento nel lavoro su due piste, mantenimento della regolarità nel lavoro su due piste capacità di riunire il cavallo dove e se previsto	*10*		1	
2	LAVORO AL GALOPPO contatto, impulso, precisione nell'esecuzione, capacità di flettere il cavallo nelle linee curve, transizioni correttezza dell'impostazione del piazzamento nel lavoro su due piste, mantenimento della regolarità nel lavoro su due piste capacità di riunire il cavallo dove e se previsto	*10*		1	
3	LAVORO AL PASSO Attività, capacità di mantenere la direzione di distendere l'incollatura e di tenere il cavallo decontratto	*10*		1	
4	POSIZIONE E ASSETTO DEL CAVALIERE	*10*		2	
5	CORRETTEZZA NELL'IMPIEGO DEGLI AIUTI	*10*		2	
6	COMMENTO DELLA PROVA SVOLTA Utilizzo di terminologia tecnica convenzionale ed appropriata, capacità di individuazione degli aspetti positivi e negativi dell'esecuzione, correlati alla scala del training	*10*		6	
	TOTALE	130			PUNTEGGIO PERCENTUALE

Totale punti (_____ x 100) /130 = _____ %

La prova si intende superata al punteggio minimo del 60% = punti 78

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE

_____ _____

VERBALE COLLOQUIO ed. 2021

☐ Operatore _____

☐ Tecnico _____ di _____° Livello

☐ Istruttore Federale di _____° Livello

(da allegare alla documentazione)

Candidato _____Data di nascita_____

Esaminatore _____

Materia _____

DOMANDE	**VALUTAZIONE**
TEORIA E TECNICA EQUESTRE	
REGOLAMENTI	

L'Esaminatore

_____

(Località e data) _____

Federazione Italiana Sport Equestri	***VERBALE DI ESAME PER IL RILASCIO DEL TITOLO DI ISRUTTORE FEDERALE DI ___° LIVELLO***

Il Candidato

Nome:	**Cognome:**

n. tessera
Codice Fiscale

Ha sostenuto la prova d' esame con la seguente valutazione:

PROVA	NOTE Obbligatorie se insufficiente	VALUTAZIONE
Prova di dressage (scheda allegata)		
Prova di salto ost. (scheda allegata)		
Prova di cross (scheda allegata)		
Conduzione di riprese		
Tecnica equestre Dressage		
Tecnica equestre Salto Ostacoli		
Tecnica equestre Concorso Compl.		
Regolamenti e Regolamentazioni (Media delle 3 discipline olimpiche)		
Veterinaria e profilassi		
Tesi		

Solo Esame Sperimentale		
Attività Ludica (cfr. scheda allegata)		
Psicologia		
Pedagogia e Tec. Educative		
Fisiologia Sportiva Ed.Motoria		

In considerazione di tali elementi di valutazione la Commissione d'Esame ritiene il candidato:

☐ **IDONEO**

☐ **NON IDONEO**

al rilascio del titolo di Istruttore Federale di _____° livello .

☐ **ovvero dovrà ripetere le seguenti prove d'esame (non più di tre) nelle quali ha conseguito esito insufficiente:**

_____

La Commissione d' esame

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

Data Delibera **19/01/2021** N. **128** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Nomina Istruttore Federale di Base e Istruttore Federale 1°, 2° e 3° livello - Regione Toscana - Esami 13/14 luglio 2020

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
AVUTO PRESENTE	che si è effettuata la sessione d'esame per il passaggio ad Istruttore di Base e al 1°, 2° e 3° livello di Istruttore Federale, come all'oggetto, organizzato dalla FISE presso il Club Ippico Migliarino - Migliarino (PI) nella sessione d'esame del 13/14 luglio 2020;
PRESO ATTO	della delibera n.203, approvata dal Consiglio Federale in data 4 febbraio 2020, con la quale si nominava la Commissione Esaminatrice;
PRESO ATTO	dei verbali d'esame redatti dalla Commissione esaminatrice nella sessione d'esame del 13/14 luglio 2020, composta dai Sigg.ri Gilberto Sebastiani (Presidente), Deodato Cianfanelli, Alessandro Fiorani e Simona Lazzerini;
VERIFICATI	i verbali ed accertati i requisiti da parte del Dipartimento Formazione;

DELIBERA

prendere atto dell'esito dell'esame sostenuto da BENCHIHAOUI Ramzi (FISE58392/B) non è stato ritenuto idoneo, e dovrà ripetere la prova di Veterinaria;

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **129** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Nomina Istruttore Federale 1° livello - 2° livello e 3° livello - Regione Lazio - Esami 23/24 novembre 2020

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
AVUTO PRESENTE	che si è effettuata la sessione d'esame per il passaggio ad Istruttore Federale di 1°e 2° livello come all'oggetto, organizzato dalla FISE presso il C.E.R.C dei Pratoni del Vivaro (RM) nella sessione d'esame del 23/24 novembre 2020;
PRESO ATTO	della delibera n.203, approvata dal Consiglio Federale in data 4 febbraio 2020, con la quale si nominava la Commissione Esaminatrice;
PRESO ATTO	dei verbali d'esame redatti dalla Commissione esaminatrice nella sessione d'esame del 23/24 novembre 2020, composta dai Sigg.ri Gilberto Sebastiani (Presidente), Deodato Cianfanelli, Raffaele Tagliamonte, Luigi Favaro, Alessandro Fiorani e Alberta Gambigliani Zoccoli;
VERIFICATI	i verbali ed accertati i requisiti da parte del Dipartimento Formazione;

DELIBERA

di nominare Istruttore Federale di 1° livello:
LAMEDICA Massimiliano (FISE16697/G)
MASSACCI Lavinia (013316/G)
MASSETANI Benedetta (FISE28814/G)
PERNICONI Francesco (011285/G)

di nominare Istruttore Federale di 1° livello Dressage:
SMOLINSKA Urszula (007020/G)

di nominare Istruttore Federale di 2° livello:
ASTROLOGO Geraldine (007231/G)
BARTALUCCI Violante (004090/G)
BERNARDI Maria Ludovica (007846/G)
GIUGNO Anna (002038/H)

di nominare Istruttore Federale di 2° livello Dressage:
FARINA Leonardo (FISE8417/F)
PERRONI Eleonora (007688/G)

di nominare Istruttore Federale di 3° livello Dressage:
BAIOCCHI Gianna (000618/G)

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **130** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Nomina Istruttore Federale 1° - 2° - 3° livello - Regione Lombardia - Esami 26/27 ottobre 2020

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
AVUTO PRESENTE	che si è effettuata la sessione d'esame per il passaggio ad Istruttore Federale di 1° - 2° e 3° livello come all'oggetto, organizzato dalla FISE presso l'ASD Le Querce - Casorate Sempione -VA nella sessione d'esame del 26/27 ottobre 2020;
PRESO ATTO	della delibera n.203, approvata dal Consiglio Federale in data 4 febbraio 2020, con la quale si nominava la Commissione Esaminatrice;
PRESO ATTO	dei verbali d'esame redatti dalla Commissione esaminatrice nella sessione d'esame del 26/27 ottobre 2020, composta da Gilberto Sebastiani (Presidente), Alessandro Fiorani , Raffaele Tagliamonte, Deodato Cianfanelli e Luigi Favaro;
VERIFICATI	i verbali ed accertati i requisiti da parte del Dipartimento Formazione;

DELIBERA

di nominare Istruttore Federale di 1° livello:
FACCIOLO Germana (007684/A)
LESO Diletta (FISE11744/D) equiparazione BHS

non è risultato idoneo e deve ripetere le prove a fianco indicate:
BIANCHI Veronica (FISE48879/B) ripete dressage e colloquio salto ostacoli
BOI Giulia (FISE27854/B) ripete salto ostacoli
EMENDI Andrea (022547/B) ripete conduzione, colloquio Dressage e Salto Ostacoli

di nominare Istruttore Federale di 2° livello:
BOVI Viviana (001745/B)
TETRO Angela (004439/B)

non è risultato idoneo alla nomina di Istruttore Federale di 2° livello e deve ripetere la prova a fianco indicata:
MARZICO Antonio (009826/B) ripete Salto Ostacoli

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **131** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Nomina Tecnici di Equitazione di Campagna 1° livello - Regione Emilia-Romagna - Esami 3 dicembre 2020

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	che si è effettuata la sessione d'esame per Tecnici di Equitazione di Campagna 1° livello come all'oggetto, organizzato dalla FISE presso il C.I. La Bosana - Piozzano - (PC) il giorno 3 dicembre 2020;
PRESO ATTO	della delibera n. 854, approvata dal Consiglio Federale in data 17 novembre 2020, con la quale si nominava la Commissione Esaminatrice;
PRESO ATTO	dei verbali di esame redatti e sottoscritti dalla Commissione esaminatrice nella sessione d'esame del 3 dicembre 2020 composta da Gilberto Sebastiani (Presidente), Angela Origgi e Massimo Bencini;
VERIFICATI	verbali ed accertati i requisiti da parte del Dipartimento Formazione,

DELIBERA

di nominare Tecnico di Campagna 1° livello:
BRAZZO Jessica FISE27981/D
BONGIOVANNI Benedetta FISE2965F/KD
CELLA Ilaria FISE19014/E

non sono stati ritenuti idonei e dovranno ripetere le prove a fianco indicate:
BRAGHIROLI Daria FISE48239/E, ripete la prova della Parte Pratica
MAINO Sarah FISE14797/D ripete la prova di Conduzione

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **132** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Nomina Istruttore Federale 1° - 2° - 3° livello - Regione Puglia - Esami 9/10 novembre 2020

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
AVUTO PRESENTE	che si è effettuata la sessione d'esame per il passaggio ad Istruttore Federale di 1° - 2° e 3° livello come all'oggetto, organizzato dalla FISE presso Centro Ippico Militare Scuola di Cavalleria - Lecce nella sessione d'esame del 9/10 novembre 2020;
PRESO ATTO	della delibera n.203, approvata dal Consiglio Federale in data 4 febbraio 2020, con la quale si nominava la Commissione Esaminatrice;
PRESO ATTO	dei verbali d'esame redatti dalla Commissione esaminatrice nella sessione d'esame del 9/10 novembre 2020, composta da Gilberto Sebastiani (Presidente) e Deodato Cianfanelli;
VERIFICATI	i verbali ed accertati i requisiti da parte del Dipartimento Formazione;

DELIBERA

di nominare Istruttore Federale di 1° livello:
CONSALVO Annalisa (177/U) proveniente da altra sessione

non è risultato idoneo e deve ripetere le prove a fianco indicate:
D'Attanasio Gabriele (FISE4271/S) ripete Dressage e colloquio CCE

di nominare Istruttore Federale di 2° livello:
BAGALA' Giuseppe (FISE4435/L)

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **133** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Riconoscimento qualifica Master Salto Ostacoli - Cirino Carrabotta

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	che il Regolamento Formazione Libro II Discipline Olimpiche approvato dal Consiglio Federale in data 16 dicembre 2019-rev.14 gennaio 2020 prevede il riconoscimento della qualifica di Master che si ottiene su valutazione del curriculum dei richiedenti, che, oltre ai requisiti previsti dagli artt. 104, 105 e 106 del Regolamento della Formazione – Libro I devono presentare un curriculum così articolato: a) Curriculum sportivo allievi: aver ottenuto almeno 1.000 punti in base ai risultati dei propri allievi, conteggiati secondo l'apposita tabella (1.000 punti con allievi children/pony/juniores/young riders); b) Curriculum professionale, personale e sportivo con storia della propria formazione equestre; c) Curriculum culturale: stage di aggiornamento frequentati ed esperienze professionali, anche all'estero.
PRESO ATTO	altresì della richiesta in tal senso pervenuta da Cirino Carrabotta in virtù del suo curriculum sportivo, professionale ed allievi avendo ottenuto, in base alla tabella a punti un totale di 1015 punti validi per il rilascio della qualifica di Master Salto Ostacoli;
ACCERTATO	che Cirino Carrabotta risulta essere in possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica di Master Salto Ostacoli;
SENTITO	il parere favorevole della Commissione Formazione;
SENTITO	il parere del consigliere federale Grazia Rebagliati Basano e Luigi Favaro;

DELIBERA

di riconoscere la qualifica di Master Salto Ostacoli a Cirino Carrabotta (000118/M)

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **134** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Nomina Istruttori Federali 2° livello - C.E.R.C - Esami 17/18 dicembre 2020

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
AVUTO PRESENTE	che si è effettuato l'esame per il passaggio al 2° livello di Istruttore Federale, come all'oggetto, organizzato dalla FISE preso l'Accademia Caprilli (RM) nella sessione d'esame 17/18 dicembre 2020;
PRESO ATTO	dei verbali d'esame redatti dalla Commissione esaminatrice nella sessione d'esame del 17/18 dicembre 2020, composta dai Sigg.ri Gilberto Sebastiani (Presidente), Francesco Girardi e Deodato Cianfanelli;
VERIFICATI	i verbali ed accertati i requisiti da parte del Dipartimento Formazione;

DELIBERA

di nominare Istruttore Federale di 2° livello:
BUCCARINI Monica 006430/G
GIORDANO Chiara FISE21450/A
MANCINI CATERINI Valentina FISE14358/G
PINI Rachele FISE16735/F

non è stata ritenuta idonea e dovrà ripetere la prova a fianco indicata:
TORTO Isabella FISE3052/S ripete conduzione

Il presente provvedimento non comporta spese

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **135** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Riconoscimento qualifica Istruttore di Base

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	del Libro II Regolamento Formazione 2020 Discipline Olimpiche Libro II approvato dal Consiglio Federale in data 16 dicembre 2019 con delibera n.1325, l'art.207.1 prevede che coloro in possesso della qualifica di O.T.E.B., O.T.E.C. o T.A.L. frequentino alcune giornate dell'U.D.2 per Istruttore di Base al fine di conseguire la suddetta qualifica;
VISTA	le richieste pervenute attraverso i Comitati Regionali di appartenenza Piemonte e Trentino;
CONSIDERATO	che il suddetto risulta aver ottemperato ai requisiti necessari per la parificazione da O.T.E.B., T.E.C. o T.A.L. ad Istruttore di Base, avendo frequentato le Unità Didattiche: 3 "Dressage 1", 9 "Attività Ludica con Pony", 13 "Lavoro del Cavallo non montato", e le 4 ore aggiuntive per la formazione dell'Endurance previste dal Regolamento;

DELIBERA

di riconoscere la qualifica di Istruttore di Base a:
VANGELISTI Lorenza 07424A/Y (C.R. Piemonte)

FERRARI Loredana 000227/X (C.R. Trentino)

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **136** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Nomina membri di Commissione esami Istruttori Federali ed membri di Commissione esami Tecnici Discipline non Olimpiche

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	della delibera n. 951 approvata dal Consiglio Federale in data 16 dicembre 2020 con la quale si approva il calendario esami Istruttori Federali;
CONSIDERATA	la necessità di nominare un elenco di esaminatori per le sessioni d'esame sia per istruttori federali che per i tecnici delle discipline non olimpiche;
PREMESSO	che saranno presentati dei provvedimenti appositi per la nomina della composizione delle commissioni d'esame che saranno organizzate nell'anno 2021;
SENTITO	il parere dei consiglieri federali Grazia Rebagliati Basano e Luigi Favaro;

DELIBERA

di nominare Presidente di Commissioni Esami per Istruttori Federali e Tecnici Federali Gilberto Sebastiani (000815/D)

di nominare membri di Commissione Esami Istruttori Federali per l'anno 2021:
Raffaele Tagliamonte (001440/G)
Deodato Cianfanelli (000630/G)
Stefano Paperini (166/F)
Ester Soldi (000770/A)
Valentina Truppa (003726/A)
Luigi Favaro (000620/D)
Alessandro Fiorani (000235/E)
Livia Danese (002483/B)
Euro Federico Roman (000995/G)
Guido Castellano (00005GVET)
Adriano Sala
Gianluigi Giovagnoli (00014GVET)
Silvia Lucchesi (831/F)

di nominare membri Commissione Esami U.D. 2 "Istruttore di Base" per l'anno 2021:
Graziano Servida (001947/B)
Alessandro Fiorani (000235/E)
Raffaele Tagliamonte (001440/G)
Deodato Cianfanelli (000630/G)
Ranieri Campello (001854/G)
Paola Castellotti (001953/B)
Guglielmo Bottigoni (000284/P)
Adriano Lorusso (000154/I)
Maurizio Talarico (000722/H)

di nominare membri Commissione Esami Tecnici di Equitazione di Campagna per l'anno 2021:
Flavio Conforti (005187/D)
Luigi Conforti (005188/D)
Massimo Bencini (3387/F)
Rodolfo Del Treste (000769/G)
Cleto Canova (006819/A)

di nominare membri Commissione Esami Tecnici di Endurance per l'anno 2021:
Massimo Bencini (3387/F)
Angela Origgi (006436/E)
Diana Origgi (003276/E)

Data Delibera **19/01/2021** N. **136** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Cleto Canova (006819/A)

di nominare membri Commissione Esami Tecnici di Volteggio per l'anno 2021:
Silvia Lucchesi (831/F)
Michela Callegari (001908/B)
Antonella Piccotti (000367/R)
Laura Carnabuci (002230/B)

Commissione esami Tecnici Attacchi per l'anno 2021:
1 membro tratto dagli elenchi dei Tecnici di Dressage
1 membro tratto dagli elenchi docenti Attacchi

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **137** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Organizzazione corsi di formazione e aggiornamento per giudici di Dressage.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	dei corsi di aggiornamento online per i giudici di dressage organizzati nel novembre 2020 al fine di facilitare l'iter di mantenimento dell'operatività per l'anno 2021;
CONSIDERATO	che i suddetti corsi hanno riscosso lusinghiero riscontro da parte dei giudici, che hanno chiesto di replicare l'iniziativa anche per la modalità di giudizio del Freestyle;
RITENUTO	opportuno quindi organizzare, su tale argomento, entro il termine del corrente anno, sessioni di aggiornamento per giudici di Dressage in modalità webinar come di seguito riportato: 1 webinar per giudici fino livello F - 1 docente - 8 ore 1 webinar per giudici di livello M - 1 docente - 8 ore 1 webinar per giudici di livello D/a - 1 docente - 8 ore 1 webinar per giudici di livello D/b - 1 docente - 8 ore
PRESO ATTO	della richiesta del Comitato Regionale Marche per l'effettuazione di un webinar dedicato al Freestyle, rivolto anche agli Istruttori, che potrebbe essere organizzato il giorno 1 febbraio 2021 con docente Barbara Ardu, e con l'intervento del Tecnico Laura Conz;
VALUTATA	l'opportunità di organizzare anche un corso di formazione per candidati Giudici di Dressage che ha durata, come da Regolamento, di 6 giornate - 48 ore, cui si darà attuazione con almeno 5 partecipanti;
CONSIDERATO	che i docenti dei corsi sono scelti dall'apposito elenco deliberato contestualmente al nuovo regolamento della formazione ufficiali di gara Dressage approvato con delibera n. 505 del 16 giugno 2020
VALUTATA	la necessità di corrispondere ai docenti incaricati un compenso pari a € 30,00 orarie, giusto quanto previsto dalla delibera n.480 del 16 giugno 2020, per un totale di ore 80, pari a complessivi € 2.400,00;
RITENUTO	congruo applicare una quota di iscrizione pari a € 50,00 per ciascun corso di aggiornamento, cui verrà dato seguito per un minimo di 10 iscritti, e di € 300.00 per il corso di formazione, cui verrà dato seguito per un minimo di 5 iscritti;
SENTITO	sentito il parere favorevole del Consigliere Federale Grazia Rebagliati Basano:

DELIBERA

- L´organizzazione dei seguenti corsi online modalità webinar - argomento Freestyle:
1 webinar per giudici fino livello F - 1 docente - 8 ore
1 webinar per giudici di livello M - 1 docente - 8 ore
1 webinar per giudici di livello D/a - 2 docenti - 8 ore
1 webinar per giudici di livello D/b - 2 docenti - 8 ore
1 corso di formazione per Candidati Giudici di Dressage - 1 docente - 48 ore (6 giornate)

- di autorizzare il Comitato Regionale Marche ad organizzare un webinar dedicato al Freestyle, rivolto anche agli Istruttori, che potrebbe essere organizzato il giorno 1 febbraio 2021, a spese del Comitato stesso;

- di corrispondere ai docenti incaricati un compenso pari a € 30,00 orarie, giusto quanto previsto dalla delibera n 480 approvata dal Consiglio Federale in data 16 giugno 2020;

- di demandare al Presidente Federale l'approvazione del calendario dei corsi comprensivo dei nominativi dei docenti incaricati, che saranno individuati nell'ambito dell'apposito elenco a suo tempo deliberato.

Data Delibera **19/01/2021** N. **137** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

IMPEGNI					
Anno	**CRAM**	**Voce di spesa**	**Obiettivo/Funz.**	**Causale**	**Imp.provv.**
2021	1.201. - FORMAZIONE	CEB.024	1.01.02.04.02	Organizzazione corsi di formazione e aggiornamento per giudici di Dressage.	2.400,00

Totali Delibera nr. 137 del 19/01/2021 **2.400,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **138** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Area Giudici di Stile - Nomina Commissione 2021

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;

CONSIDERATA la necessità di nominare la Commissione Consultiva per i Giudici di Stile per l'anno 2021;

DELIBERA

di approvare la Commissione Giudici di Stile di seguito:
Carlo Forcella - Referente 000862/A
Andrea Mezzaroba - Componente 006997/G
Stefano Scaccabarozzi - Componente 003449/F.

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **139** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Realizzazione Materiale Didattico per la Formazione della disciplina Attacchi

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la Delibera n. 968 approvata dal Consiglio Federale in data 16 dicembre 2020 con la quale si autorizza la redazione del materiale didattico relativo alle disciplina degli Attacchi;
TENUTO CONTO	delle competenze della Sig.ra Giulia Amorena e del Tecnico Cristiano Cividini;
RITENUTO OPPORTUNO	affidare l'incarico a Giulia Amorena per la produzione pratica/grafica del materiale didattico ed al Tecnico Cristiano Cividini per la parte tecnica;
CONSIDERATA	la necessità di prevedere, per la realizzazione del materiale didattico Attacchi un compenso complessivo di € 1.500,00 a Giulia Amorena ed un compenso di € 1.500,00 al Tecnico Cristiano Cividini, comprensivo anche dei diritti di utilizzo;
SENTITO	il parere favorevole dei Consiglieri Federali Grazia Rebagliati Basano e Luigi Favaro;

DELIBERA

di affidare l'incarico per la realizzazione della stesura del materiale didattico per la disciplina degli Attacchi a Giulia Amorena e Cristiano Cividini.

di prevedere un compenso totale pari ad € 1.500,00 per Giulia Amorena e € 1.500,00 per Cristiano Cividini, comprensivo anche dei diritti di utilizzo.

Il presente provvedimento trova copertura economica nella delibera n. 968 del Consiglio Federale 16 dicembre 2020.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **140** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Modifiche al Regolamento Generale Libro VIII "Autorizzazioni a Montare per Discipline"

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
RITENUTO	opportuno apportare delle modifiche al Regolamento Generale Libro VIII Disciplina delle Autorizzazioni a Montare come da allegato;
SENTITO	il parere favorevole dei Consiglieri Federali Grazia Rebagliati Basano e Luigi Favaro;

DELIBERA

di approvare le modifiche del Regolamento Generale Libro VIII "Autorizzazioni a Montare per Discipline" come da documento allegato;
di disporre che l'efficacia delle norme in esso previsto vengano approvate con il presente provvedimento nel Consiglio Federale del 19 gennaio 2021;
di disporre la pubblicazione del Libro VIII Autorizzazioni a Montare per Discipline, come parte integrante del Regolamento Generale FISE, per come sopra approvato, sul sito FISE;
di disporre l'archiviazione del Libro VIII Autorizzazioni a Montare per Discipline come parte integrante del Regolamento Generale FISE, per come sopra approvato, presso l'ufficio del Segretario Generale individuato in tal fine - Ufficio Affari Legali - al fine di agevolmente disporne per ogni futura ulteriore modifica che si rendesse necessaria;
di disporre la cessazione di efficacia di ogni precedente regolamento, normativa, delibera, che contenga previsioni e prescrizioni contrarie a quanto oggetto delle integrazioni Libro VIII Autorizzazioni a Montare per Discipline, come parte integrante del Regolamento Generale FISE qui approvato;
di disporre che eventuali ulteriori successive modifiche a detto Libro VIII come parte integrante del Regolamento Generale FISE, siano sempre apportate a testo integrale per come ora archiviato e sia seguita analoga procedura a quanto qui deliberato per mantenere unicità del testo vigente;

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **141** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Riconoscimento provvisorio qualifiche senza attestato Corso di Primo Soccorso

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	l'impossibilità di reperire al momento corsi di primo soccorso in quanto che il personale sanitario è impegnato nella pandemia;
PRESO ATTO	che il Regolamento Formazione - Libro I prevede che per l'ottenimento della qualifica di Istruttore Federale e Tecnico Federale è necessario presentare l'attestato di Primo Soccorso;
RITENUTO	opportuno pertanto omologare in via provvisoria la qualifica a quanti sono sprovvisti del suddetto attestato rendendola definita solo all'acquisizione della documentazione comprovante;
CONSIDERATO	che il Dipartimento Formazione sta studiando un programma per un corso di Primo Soccorso in modalità webinar che sarà disponibile non appena completato così che i candidati possano accedere senza difficoltà completando per tal via una procedura di omologazione della loro qualifica;
SENTITO	il parere dei Consiglieri Federali Grazia Rebagliati Basano e Luigi Favaro;

DELIBERA

di conferire in via provvisoria e fino al 31 dicembre 2021 la qualifica di Istruttore Federale e/o Tecnico Federali a quanti non siano ancora in possesso dell'attestato di Primo Soccorso;

di incaricare il Dipartimento Formazione per la predisposizione di un corso da somministrare via webinar.

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **142** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Area Direttori di Campo - Autorizzazione Corso di Formazione DdC 1° livello - FISE Lombardia

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	della richiesta di autorizzazione da parte del Comitato Regionale FISE Lombardia di organizzare un corso per Direttori di Campo di 1° livello con i docenti abilitati Fabrizio Sonzogni (000252/B) e Paolo Rossato (001088/A);
CONSIDERATO	che il suddetto corso, come da vigente regolamento, dovrà essere articolato in 13 giornate, ciascuna delle quali con una parte teorica ed una parte pratica di verifica in campo;
TENUTO CONTO	di quanto sopra, il suddetto corso dovrà essere svolto in presenza, con sede da definire in base al calendario e data di inizio da definire nel mese di aprile, in base all'evoluzione dell'emergenza sanitaria;
CONSIDERATO	che il suddetto corso verrà confermato dopo la pubblicazione del bando al raggiungimento di almeno 15 partecipanti ed avrà una quota di iscrizione pari ad € 700,00;
SENTITO	il parere favorevole dei Consiglieri federali Grazia Rebagliati Basano e Luigi Favaro e del Direttore Sportivo Discipline Olimpiche Francesco Girardi;

DELIBERA

- di autorizzare il corso di Formazione per Direttori di Campo di 1° livello ad aprile 2021 con data di inizio e sede da definire in base all'emergenza sanitaria e al calendario;
- di approvare i nominativi dei Docenti proposti: Fabrizio Sonzogni e Paolo Rossato;
- di approvare l'importo della quota di iscrizione pari ad € 700,00;

Le spese saranno a carico del Comitato Regionale FISE Lombardia.

L'aggiornamento sarà previsto nel Libro Quote a seguito di aggiornamento previsto con delibera n. 3 approvata in occasione del Consiglio Federale del 19/01/2021.

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **143** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Approvazione Modifica Regolamento Formazione Discipline Olimpiche 2020 Libro II

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	della delibera n. 941, approvata dal Consiglio Federale in data 16 dicembre 2020, con la quale si approvava l'aggiornamento del Regolamento Formazione Discipline Olimpiche 2020 Libro II;
CONSIDERATA	la necessità di apportare delle modifiche al Regolamento Formazione Discipline Olimpiche 2020 Libro II come da allegato;
SENTITO	il parere dei Consiglieri Federali Grazia Rebagliati Basano e Luigi Favaro;

DELIBERA

di approvare la modifica del Regolamento Formazione Discipline Olimpiche 2020 Libro II;
di disporre che l'efficacia delle norme in esso previsto vengano approvate con il presente provvedimento nel Consiglio Federale del 19 gennaio 2021;
di disporre la pubblicazione della modifica Regolamento Formazione Discipline Olimpiche 2020 Libro II per come qui approvato in formato pdf, sul sito Fise;
di disporre l'archiviazione della modifica del Regolamento Formazione Discipline Olimpiche 2020 Libro II per come qui approvato, in formato word, presso l'ufficio del Segretario Generale individuato in tal fine - Ufficio Affari Legali - al fine di agevolmente disporne per ogni futura ulteriore modifica che si rendesse necessaria;
di disporre la cessazione di efficacia di ogni precedente regolamento, normativa, delibera, che contenga previsioni e prescrizioni contrarie a quanto oggetto del Regolamento Formazione Discipline Olimpiche 2020 Libro II qui approvato;
di disporre che eventuali ulteriori successive modifiche a detto Regolamento siano sempre apportate a testo integrale per come ora archiviato e sia seguita analoga procedura a quanto qui deliberato per mantenere unicità del testo vigente;

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **144** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Nomina Commissione Dipartimento Formazione 2021

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATO	che la struttura federale è articolata in Dipartimenti e Commissioni;
VALUTATA	la necessità di nominare i componenti della Commissione del Dipartimento Formazione;
SENTITO	il parere dei Consiglieri Federali Grazia Rebagliati Basano e Luigi Favaro;

DELIBERA

di nominare per l'anno 2021 i componenti della Commissione Formazione:
Barbara Ardu (001743/B)
Duccio Bartalucci (per Discipline Non Olimpiche) (001467/G)
Francesco Girardi (000640/G) (per Discipline Olimpiche)
Sonia Marai (002049/D)
Norma Paoli (FISE007082)
Gilberto Sebastiani (000815/D)
Raffaele Tagliamonte (001440/G)

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **145** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Area Segreterie di Concorso - Calendario Stage ed Esami 2021 - Impegno di spesa

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA	la delibera n. 947 del 16/12/2020 con la quale si approvava il calendario degli stage e degli esami 2021;
TENUTO CONTO	che per il 2021, in base alla succitata delibera, sono previste 172 ore per n° 22 corsi di formazione, 6 ore per n° 2 corsi di aggiornamento e n° 11 ore per 2 esaminatori per 4 sessioni d'esame;
VALUTATE	le spese per i compensi dei docenti ed esaminatori in: 172 ore per i corsi di formazione per un totale pari ad € 5.160,00; 6 ore per i corsi di aggiornamento per un totale pari ad € 180,00; 11 ore per le sessioni d'esame per 2 esaminatori per un totale pari ad € 660,00.

DELIBERA

di prevedere i compensi per i docenti e per gli esaminatori impegnati negli stage e nelle sessioni d'esame per l'anno 2021 per un totale massimo pari ad € 6.000,00.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.201. - FORMAZIONE	CEB.024	1.01.02.04.03	Area Segreterie di Concorso - Calendario Stage ed Esami 2021 - Impegno di spesa	6.000,00

Totali Delibera nr. 145 del 19/01/2021 **6.000,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **146** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Nomina Tecnici in Sport Integrati con specializzazione in Parareining

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PREMESSO	che si è effettuata la verifica finale per il rilascio della qualifica di Tecnico in Sport Integrati con specializzazione in Parareining organizzata dalla FISE a Roma in data 17 dicembre 2020 a conclusione dell'UD 3/SEI svoltasi online dall'1 al 16 dicembre 2020;
PRESO ATTO	dei verbali redatti dalla Commissione esaminatrice nella verifica del 17 dicembre 2020 composta da Stefano Seripa (Presidente) e Alessandro Pavoni;
VERIFICATI	i verbali ed accertati i requisiti da parte del Dipartimento Formazione;

DELIBERA

di nominare Tecnici in Sport Integrati con specializzazione in Parareining:
Alberti Rodrigo (008865/E)
Camisi Mattia (009026/E)
Ferrara Alberto (011609/E)
Meconi Alessandro (009482/E)
Minervini Caterina (009503/E)
Pagani Giovanni Pietro (009573/E)
Scarpulla Enrico (014069/B)
Vittorelli Mauro (009905/E)

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **147** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Nomina Tecnici di Endurance di 1° e 2° Livello - Regione Toscana - Esami Privatisti 19 dicembre 2020

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	della delibera n.796, approvata dal Consiglio Federale in data 6 ottobre 2020, con la quale si approvava l'organizzazione e la Commissione d'esame per la sessione del 19 dicembre 2020 in Toscana;
CONSIDERATO	che in data 19 dicembre 2020 presso il Centro Ippico il Cannuccio - Siena (SI), sono stati effettuati gli esami per Tecnici Privatisti di Endurance di 1° e 2° livello;
PRESO ATTO	dei Verbali di esame redatti e sottoscritti dalla Commissione esaminatrice nella sessione de'esame del 19 dicembre 2020 composta dai Sigg.ri: Gilberto Sebastiani (Presidente), Angela Origgi e Cleto Canova;
VERIFICATI	i verbali ed accertati i requisiti da parte del Dipartimento Formazione;

DELIBERA

di nominare Tecnico di Endurance di 1° livello:
BENCINI Claudia FISE30045/F
CUCCA Alice FISE75791/G
MENCOBELLO Giulia FISE15391/R
SALVADORI Chiara FISE41280/F
SEGRETO Giorgia FISE42268/B
VALSECCHI Giovanna FISE27361/B

non sono stati ritenuti idonei, e dovranno ripetere le prove a fianco indicate:
BELLINI Chiara 006511/E, ripete la prova di Dimostrazione Libera
GOLD Margherita FISE60399/G, deve ripresentare la Tesi

di nominare Tecnico di Endurance di 2° livello:
ANGELETTI Cristina 102/F
BELLACCINI Leonardo 008044/F
CONANT Sheena Lorraine 69/F
ROGHI Marina FISE16920/F

non sono stati ritenuti idonei, e dovranno ripetere le prove a fianco indicate:
CAVALLO Marco 0106676, ripete la prova di Tecnica Equestre
ERCULEI Luigi 003185/G, ripete la prova di Tecnica Equestre

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **148** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Area Giudici - Sessione esami 18 gennaio 2021 - Impegno di spesa

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA	la delibera n. 948 del 16/12/2020 con la quale si approvava la sessione d'esame per Giudici di Stile del 18 gennaio 2021;
TENUTO CONTO	che, in base alla succitata delibera, sono previste 3 ore per due esaminatori;
VALUTATE	quindi le spese per i compensi dei due esaminatori per un totale pari ad € 180,00;

DELIBERA

di prevedere i compensi per gli esaminatori impegnati nella suddetta sessione d'esame per un totale massimo pari ad € 180,00.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.201. - FORMAZIONE	CEB.024	1.01.02.04.02	Area Giudici - Sessione esami 18 gennaio 2021 - Impegno di spesa	180,00

Totali Delibera nr. 148 del 19/01/2021 **180,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **149** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Nomina Referente Tecnico Progetto Scuola MIUR "Voce del Verbo Equimparare" - Sonia Marai

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	del Progetto Scuole MIUR "Voce del Verbo Equimparare" presentato al Consiglio Federale in data 8 aprile 2020;
CONSIDERATA	la necessità di una persona idonea che possa essere il referente tecnico per il suddetto progetto;
INDIVIDUATA	Sonia Marai persona idonea a ricoprire tale incarico;
RAVVISATA	la necessità di prevedere un compenso annuo di € 2.000,00 a Sonia Marai per l'incarico di Referente Tecnico del Progetto Scuola MIUR "Voce del Verbo Equimparare"
SENTITO	il parere dei Consiglieri Federali Grazia Rebagliati Basano e Luigi Favaro;

DELIBERA

di nominare Sonia Marai (002049/D) referente tecnico del Progetto Scuola MIUR "Voce del Verbo Equimparare"

di prevedere un compenso annuo di € 2.000,00;

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.201. - FORMAZIONE	CEB.024	1.01.02.05.	Nomina Referente Tecnico Progetto Scuola MIUR "Voce del Verbo Equimparare" - Sonia Marai	2.000,00

Totali Delibera nr. 149 del 19/01/2021 **2.000,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **150** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Sessione Esami per passaggi di livello e privatisti per Tecnici di Endurance ed Equitazione di Campagna - Veneto - 8 febbraio 2021 -

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello statuto federale;
PRESO ATTO	della richiesta pervenute al Dipartimento Formazione da parte del Comitato Regionale FISE Veneto, di poter organizzare una sessione d'esame per passaggi di livello e privatista per Tecnici di Equitazione di Campagna il giorno 8 febbraio 2021;
INDIVIDUATI	nei Sigg. Gilberto Sebastiani (Presidente), Luigi Conforti e Massimo Bencini nominativi presenti nell'elenco dei docenti Equitazione di Campagna, persone idonee a far parte della suddetta Commissione d'esame;
RITENUTO	opportuno corrispondere ai Sigg.ri: Luigi Conforti e Massimo Bencini un compenso giornaliero pari ad € 210,00 come da Regolamento rimborsi, trasferta ed indennità e prevedere il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio come previsto dal vigente regolamento amministrativo per un importo massimo di € 500,00, mentre le spese del Sig. Gilberto Sebastiani graverà sul rispettivo contratto;
SENTITO	il parere dei Consiglieri Federali Grazia Rebagliati Basano e Luigi Favaro;

DELIBERA

di approvare l'organizzazione la sessione d'esame per passaggi di livello e privatisti per Tecnici di Endurance ed Equitazione di Campagna il giorno 8 febbraio 2021 - CTE Montello S.r.l. SSD (3501581) - Nervesa della Battaglia - TV

di nominare la commissione d'esame per Tecnici di Equitazione di Campagna così composta:
Presidente: Gilberto Sebastiani (000815/D)
Membri: Luigi Conforti (005188/D)
Massimo Bencini (3387/F)

di prevedere i compensi per un importo massimo di € 420,00

di prevedere le spese di viaggio, vitto ed alloggio per un importo massimo di € 500,00

si conferisce incarico al Presidente federale di fare eventuali sostituzioni e modifiche dei membri della Commissione d'esame, date e location.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.201. - FORMAZIONE	CEB.001	1.01.02.04.01	Sessione Esami per passaggi di livello e privatisti per Tecnici di Endurance ed Equitazione di Campagna - Veneto - 8 febbraio 2021 -	500,00
2021	1.201. - FORMAZIONE	CEB.024	1.01.02.04.01	Sessione Esami per passaggi di livello e privatisti per Tecnici di Endurance ed Equitazione di Campagna - Veneto - 8 febbraio 2021 -	420,00
				Totali Delibera nr. 150 del 19/01/2021	**920,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **151** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO**

Accettazione dell'offerta per l'acquisto della sabbia da fondo - Depositata presso l'azienda Pontarolo Engineering in via Clauzetto 20 – San Vito al Tagliamento (Pordenone).

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la delibera n. 538 del 13 luglio 2020 con cui si autorizzava l'Ufficio Acquisti federale a procedere alla pubblicazione di un avviso per l'alienazione della sabbia federale utilizzata durante la Fiera di Pordenone nell'anno 2016 e depositata presso l'azienda Pontarolo Engineering in via Clauzetto 20 – San Vito al Tagliamento;
VISTA	la proposta della società CO.MA.SS Scavi Speciali S.n.c. ricevuta in data 19.01.2021 con cui la stessa dichiara di essere disponibile ad acquistare la sabbia per la somma di € 8.500,00 + IVA, considerando che il 30% della sabbia sarà perso a causa della folta vegetazione che è cresciuta rovinandone la qualità;
ACCERTATA	la disponibilità della sopra citata società ad occuparsi (a proprie spese) del recupero e dello spostamento della sabbia;
CONSIDERATO ALTRESI'	la necessità di procedere nel Consuntivo 2020 alla riclassificazione, per un valore pari al prezzo di cessione, del cespite federale destinato alla vendita dalle immobilizzazioni materiali all'attivo circolante e contestuale rilevazione a conto economico degli ammortamenti residui pari ad € 24.049,60, bloccando il relativo processo di ammortamento;
CONSIDERATO	il cespite destinato alla vendita sarà cancellato dal relativo Libro all'atto della vendita del bene;

DELIBERA

- di accettare la proposta ricevuta dalla società CO.MA.SS Scavi Speciali S.n.c. dichiaratasi disponibile ad acquistare la sabbia nello stato di fatto in cui si trova per una somma pari ad € 8.500,00 + IVA e di sottoscrivere la relativa offerta per accettazione;
- di procedere alla riclassificazione nel Consuntivo 2020 per un valore pari ad € 8.500,00 del cespite federale destinato alla vendita dalle immobilizzazioni materiali all'attivo circolante con rilevazione a conto economico degli ammortamenti residui pari ad € 24.049,60, bloccando il relativo processo di ammortamento;
- di autorizzare la cancellazione del cespite federale all'atto del perfezionamento della vendita del bene.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **152** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO**

- Attribuzione al neo eletto Presidente del Comitato Regionale Abruzzo Sig. Ugo Fusco dei poteri di firma per i rapporti con gli istituti bancari e postali intestati alla Federazione ed in uso al Comitato Regionale.
- Attribuzione alla Dott.ssa Giulia Sassano impiegata del Comitato Regionale Abruzzo dei poteri di firma per i rapporti con l'istituto bancario intestato alla Federazione ed in uso al Comitato Regionale

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA	l'Assemblea Regionale elettiva del Comitato Regionale Abruzzo svoltasi il giorno 18/01/2021, giusto verbale allegato, per il rinnovo delle cariche relative al quadriennio 2021/2024 compresa l'elezione del Presidente Regionale;
VISTI	i risultati dell'assemblea elettiva relativamente al rinnovo della carica di Presidente del Comitato Regionale Abruzzo che ha eletto il Sig. Ugo Fusco in sostituzione del precedente Presidente Sig. Rocco De Nicola;
CONSIDERATA	la determina del Presidente del Comitato Regionale Abruzzo n.3 del 21 Gennaio 2021 che è parte integrante del presente provvedimento e che ha attribuito potere di firma sul conto corrente BNL n. 4323 alla dipendente del Comitato sig. Giulia Sassano;
CONSIDERATO	che si ritiene necessario, a decorrere dal 18 Gennaio 2021, apportare la seguente variazione dei poteri di firma sui conti correnti bancari e postali intestati alla Federazione ed in uso al Comitato Regionale: - Cessazione del potere di firma attribuito al precedente Presidente del Comitato Regionale Abruzzo Sig. Rocco De Nicola; - Attribuzione del potere di firma al nuovo Presidente del Comitato Regionale Abruzzo Sig.Ugo Fusco;
CONSIDERATO	che si ritiene necessario, a decorrere dal 18 Gennaio 2021 attribuire alla Dott.ssa Giulia Sassano, impiegata del Comitato, i poteri di firma sul conto corrente bancario BNL n. 4323 intestato alla Federazione ed in uso al Comitato Regionale;

DELIBERA

- di autorizzare la revisione dei poteri di firma per i rapporti con gli istituti bancari e postali intestati alla Federazione ed in uso al Comitato Regionale secondo le modalità sopra indicate con attribuzione del potere al Sig. Ugo Fusco, neo eletto Presidente del Comitato Regionale Abruzzo, e cessazione del potere di firma del sig. Rocco De Nicola.
- di autorizzare i poteri di firma per i rapporti con l'istituto bancario intestato alla Federazione ed in uso al Comitato Regionale secondo le modalità sopra indicate con attribuzione del potere alla Dott.ssa Giulia Sassano impiegata del Comitato Regionale Abruzzo.

La presente delibera verrà portata alla ratifica del Consiglio Federale alla sua prima riunione utile ed il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale
Dott. Simone Perillo

Presidente
Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **19/01/2021** N. **153** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO**

Parere Avv. Enrico Lubrano - Assemblea del Comitato Regionale FISE Abruzzo - Questione di genere candidature.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;

PRESO ATTO del fatto che durante l'Assemblea del Comitato Regionale FISE Abruzzo dello scorso 18 gennaio 2021, nella presentazione delle candidature per le rappresentanze di cavalieri proprietari e dei cavalieri, quelle pervenute erano tutte di genere maschile: il problema è sorto tra la previsione Statutaria e la coincidenza con quanto previsto dal Regolamento Generale FISE. L'art. 48.5 del Regolamento Generale – Libro I "Norme di Attuazione dello Statuto" prevede la dicitura "in base alla disponibilità di candidature proposte": parrebbe lasciare la possibilità che rappresentante dei cavalieri proprietari e il rappresentante dei cavalieri siano dello stesso sesso e non obbligatoriamente "di genere diverso";

CONSIDERATO che lo statuto all'art. 28 prevede:
"È garantita la presenza di componenti di genere diverso, in misura non inferiore ad 1/3 del totale dei componenti del Consiglio Federale.
È garantita l'equa rappresentanza di atleti e atlete, pertanto il rappresentante dei cavalieri e il rappresentante dei cavalieri proprietari dei cavalli devono essere di genere diverso: è eletta in Consiglio Federale l'atleta che, nella propria categoria di appartenenza, consegue il maggior numero di voti rispetto all'altra categoria";

CONSIDERATO che all'art. 42 prevede che "Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea nazionale, in quanto applicabili, nonché alle Norme di attuazione dello Statuto Federale";

CONSIDERATO ALTRESI' che l'art. 48.5 del Regolamento Generale – Libro I "Norme di Attuazione dello Statuto" prevede:
Al fine di garantire, quando possibile in base alla disponibilità di candidature proposte, la presenza di almeno 3 componenti del Consiglio Federale di genere diverso, come disposto dall'art. 28 dello Statuto Federale, si procede come segue:
- elezione del Presidente;
- elezione del Rappresentante dei Tecnici, con proclamazione di elezione del candidato che abbia ottenuto il maggior numero di consensi, e presa d'atto del genere;
- scrutinio dei voti espressi per i candidati al ruolo di rappresentante dei cavalieri e scrutinio dei voti espressi per i candidati al ruolo di rappresentante dei cavalieri proprietari di cavalli. Poiché essi devono essere di genere differente fra loro (art. 28.1, quarto capoverso Statuto Federale) sono proclamati eletti i rappresentanti delle due categorie secondo il seguente criterio: si considera fra il più votato di ciascuna categoria quale candidato abbia ottenuto la maggior percentuale di voti rispetto a numero di voti espressi e lo si proclama eletto nella categoria per cui si è presentato. Si prende quindi atto del genere di questi, che per semplicità definiamo genere A. Viene quindi proclamato eletto nell'altra categoria il rappresentante di genere opposto (che sempre per semplicità chiamiamo genere B) che ha avuto il maggior numero assoluto di voti.
Nel caso di parità di voti percentuali è proclamato eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero assoluto di voti. In caso di ulteriore parità prevale il candidato più anziano.
Nel caso in cui nella seconda categoria non avessero ricevuto voti rappresentanti del genere B, si procede nella seconda categoria a proclamare eletto il rappresentante del genere A (unico genere che ha ricevuto voti) che ha conseguito il maggior numero assoluto di voti, e nella prima categoria il rappresentante del genere B che ha conseguito il maggior numero assoluto di voti.
- scrutinio dei voti espressi per 7 candidati al Consiglio Federale. Risultano eletti i candidati in ordine di preferenze espresse purché sia garantito che fra questi ve ne siano un numero di genere differente dagli altri sufficiente a garantire la presenza complessiva di almeno 3 componenti del Consiglio Federale di genere diverso: ovvero un numero di genere differente pari a 1, 2 in conseguenza del risultato dei precedenti scrutini delle votazioni per l'elezione dei tre rappresentanti di categoria;

Data Delibera **19/01/2021** N. **153** Anno **2021**

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO**

ACCERTATO	che in base alla disponibilità di candidature proposte risultano eletti solo persone di genere maschile e che FISE ha necessità di ricevere un parere che conferma la correttezza dell'iter seguito nel corso dell'Assemblea regionale del CR FISE Abruzzo;
RITENUTO IDONEO	l'Avvocato Enrico Lubrano, per esperienza e professionalità;
VALUTATO CONGRUO	il preventivo trasmesso da quest'ultimo che ammonta ad € 2.500,00 oltre IVA e CPA;

DELIBERA

di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il mandato all' Avv. Enrico Lubrano in relazione al parere richiesto.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2021	1.206. - FUNZIONAMENTO	CEB.099	2.01.04.	Parere Avv. Enrico Lubrano - Assemblea del Comitato Regionale FISE Abruzzo - Questione di genere candidature.	3.200,00

Totali Delibera nr. 153 del 19/01/2021 **3.200,00**

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola